Digitized by Google

R. BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III.
Racc.
De Marinis
A
637.
NAPOLI

Digitized by Google

1524
Rec. Jr Manning A 63/

Digitized by Google

320

Digitized by Google

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE.

PARTE PRIMA

LEGGI CIVILI.

OTTAVA EDIZIONE UFFIZIALE.

Biblioteca Nazionale V. E. III NAPOLI

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.
1830.

Digitized by Google

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l' occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

2. Dal giorno indicato nell' articolo precedente sarà legge ne' nostri dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie* ripartito nel seguente modo:

Parte prima — *Leggi civili.*

Parte seconda — *Leggi penali.*

Parte terza — *Leggi della procedura ne' giudizj civili.*

Parte quarta — *Leggi della procedura ne' giudizj penali.*

Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

3. Cia-

3. Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita della nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l' effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo, ed un'altra posteriore; dovendo l' intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

4. Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.

5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle Due Sicilie saranno da Noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie.

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne

nj, cesseranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne' nostri dominj al di là del Faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Min. di grazia e giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 29 di Maggio 1819.

I

T

C
Ca
Sc

Sc

Tr
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

Ca

Tr

Digitized by Google

INDICE

DE' LIBRI, TITOLI, CAPITOLI ec.

IN CUI È DIVISA

LA PARTE PRIMA DEL CODICE

PER LO

REGNO DELLE DUE SICILIE.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Della pubblicazione, degli effetti e dell' applicazione delle leggi in generale, pag. 1

LIBRO I.

Delle persone.

TITOLO I.	Del godimento e della privazione de' diritti civili	3
Capitolo I.	Del godimento de' diritti civili	*ivi*
Cap. II.	Della privazione de' diritti civili	5
Sezione I.	Della privazione de' diritti civili per la perdita della qualità di nazionale	*ivi*
Sez. II.	Della privazione de' diritti civili in conseguenza di condanne giudiziali	6
TIT. II.	Degli atti dello stato civile	8
Cap. I.	Disposizioni generali	*ivi*
Cap. II.	Degli atti di nascita	12
Cap. III.	Degli atti di matrimonio	15
Cap. IV.	Degli atti di morte	19
Cap. V.	Degli atti dello stato civile riguardo a' militari fuori del territorio del regno	22
Cap. VI.	Della rettificazione degli atti dello stato civile	24
TIT. III.	Del domicilio	25

TIT.

TIT. IV. Degli assenti..... pag. 26
Cap I. Della presunzione dell' assenza.... ivi
Cap. II. Della dichiarazione di assenza..... 27
Cap. III. Degli effetti dell' assenza..... 28
Sez. I. Degli effetti dell' assenza relativamente a' beni che l' assente possedeva al tempo del suo allontanamento..... ivi
Sez. II. Degli effetti dell' assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all' assente..... 32
Cap. IV. Della cura de' figli minori di un assente..... ivi
TIT. V. Del matrimonio..... 33
Cap. I. Della promessa, e del contratto di matrimonio, e delle qualità necessarie per poterlo contrarre.... ivi
Cap. II. Delle formalità richieste precedentemente alla celebrazione del matrimonio..... 38
Cap. III. Delle opposizioni al matrimonio... 39
Cap. IV. Delle domande per impugnare il contratto di matrimonio, quanto agli effetti civili..... 40
Cap. V. Delle obbligazioni che nascono dal matrimonio..... 41
Cap. VI. De' diritti e de' rispettivi doveri de' conjugi..... 42
Cap. VII. Dello scioglimento del matrimonio.. 44
TIT. VI. Della separazione de' conjugi..... ivi
Cap. I. Delle cause della separazione..... ivi
Cap. II. Delle ragioni che escludono la separazione..... 45
Cap. III. Degli effetti della separazione..... 46
TIT. VII. Della paternità e della filiazione.. 47
Cap. I. Della filiazione della prole legittima, o nata durante il matrimonio..... ivi
Cap. II. Delle pruove della filiazione della prole legittima..... 49
Cap. III. De' figli naturali..... 51
Sez. I. Della legittimazione de' figli naturali.. ivi
Sez. II. Del riconoscimento de' figli naturali. 52

TIT.

TIT. VIII. Dell' adozione ..... *pag.* 53
CAP. I. Dell' adozione e de' suoi effetti..... *ivi*
CAP. II. Delle forme dell' adozione..... 55
TIT. IX. Della patria potestà..... 57
TIT. X. Della minore età, della tutela e della emancipazione..... 62
CAP. I. Della minore età ..... *ivi*
CAP. II. Della tutela ..... *ivi*
Sez. I. Della tutela del padre e della madre. *ivi*
Sez. II. Della tutela conferita dal padre, o dalla madre..... 63
Sez. III. Della tutela degli ascendenti 64
Sez. IV. Della tutela conferita dal Consiglio di famiglia..... 65
Sez. V. Del tutore surrogato..... 68
Sez. VI. Delle cause che dispensano dalla tutela..... 70
Sez. VII. Delle cause di esclusione e di rimozione dalla tutela..... 72
Sez. VIII. Dell' amministrazione del tutore... 74
Sez. IX. De' conti della tutela..... 79
CAP. III. Della emancipazione de' minori.... 80
TIT. XI. Della maggiore età, della interdizione e del consulente giudiziario..... 83
CAP. I. Della maggiore età ..... *ivi*
CAP. II. Della interdizione ..... *ivi*
CAP. III. Del consulente destinato dal giudice. 87

LIBRO II.

De' beni e delle differenti modificazioni della proprietà.

TIT. I. Della distinzione delle cose che possono esser l' oggetto di una proprietà pubblica o privata..... 88
CAP. I. De' beni immobili ..... *ivi*
CAP. II. De' beni mobili 91
CAP. III. De' beni relativamente a coloro che li posseggono..... 93
TIT. II. Della proprietà..... 94
CAP. I. Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa..... 95

Cap. II. Del diritto di accessione sopra ciò che si unisce o s' incorpora alla cosa ..... pag. 95
Sez. I. Del diritto di accessione relativamente alle cose immobili 96
Sez. II. Del diritto di accessione relativamente alle cose mobili 99
TIT. III. Dell' usufrutto, dell' uso, e dell' abitazione 102
Cap. I. Dell' usufrutto ivi
Sez. I. De' diritti dell' usufruttuario ivi
Sez. II. Delle obbligazioni dell' usufruttuario. 106
Sez. III. De' modi con cui finisce l' usufrutto. 110
Cap. II. Dell' uso e dell' abitazione 111
TIT. IV. Delle servitù prediali 112
Cap. I. Delle servitù che derivano dalla situazione de' luoghi 113
Cap. II. Delle servitù stabilite dalla legge.. 114
Sez. I. Del muro e delle fosse comuni 115
Sez. II. Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni 119
Sez. III. Del prospetto nel fondo del vicino. ivi
Sez. IV. Dello stillicidio 120
Sez. V. Del diritto di passaggio 121
Cap. III. Delle servitù stabilite per fatto dell' uomo ivi
Sez. I. Delle diverse sorte di servitù che possono stabilirsi su' beni ivi
Sez. II. In qual modo si costituiscono le servitù 123
Sez. III. De' diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servitù 124
Sez. IV. In qual maniera si estinguono le servitù 125

LIBRO III.

De' differenti modi co' quali si acquista la proprietà.

Disposizioni generali 127
TIT. I. Delle successioni 123

Cap.

Cap. I.	Dell' apertura delle successioni e del passaggio del possesso negli eredi. *pag.*	128
Cap. II.	Delle qualità richieste per succedere.	129
Cap. III.	De' diversi ordini di successione....	131
Sez. I.	Disposizioni generali.....	*ivi*
Sez. II.	Della rappresentazione.....	132
Sez. III.	Delle successioni che si deferiscono a' discendenti.....	133
Sez. IV.	Delle successioni che si deferiscono agli ascendenti.....	134
Sez. V.	Delle successioni che si deferiscono a' collaterali.....	135
Cap. IV.	Delle successioni irregolari.....	*ivi*
Sez. I.	De' diritti de' figli naturali su' beni de' loro genitori, e delle successioni a' figli naturali morti senza prole.	*ivi*
Sez. II.	De' diritti del conjuge superstite e dello Stato.....	137
Cap. V.	Dell' accettazione e della rinunzia della eredità.....	138
Sez. I.	Dell' accettazione.....	*ivi*
Sez. II.	Della rinunzia della eredità.....	140
Sez. III.	Del beneficio dell'inventario, de' suoi effetti e delle obbligazioni dell' erede beneficiato.....	142
Sez. IV.	Delle eredità giacenti.....	146
Cap. VI.	Della divisione, e delle collazioni.	147
Sez. I.	Dell' azione per la divisione, e della sua forma.....	*ivi*
Sez. II.	Delle collazioni.....	153
Sez. III.	Della imputazione.....	157
Sez. IV.	Del pagamento de' debiti.....	158
Sez. V.	Degli effetti della divisione e della garentia delle quote.....	160
Sez. VI.	Della rescissione in materia di divisioni.....	161
TIT. II.	Delle donazioni tra vivi, e de' testamenti.....	162
Cap. I.	Disposizioni generali.....	*ivi*
Cap. II.	Della capacità di disporre o di ricevere per donazione tra vivi, o per testamento.....	163
Cap. III.	Della porzione disponibile de' beni, e della riduzione.....	166

Sez.

Sez. I. Della porzione disponibile de'beni. *pag.* 166
Sez. II. Della riduzione delle donazioni e de' legati 168
Sez. III. Della diredazione 170
Cap. IV. Delle donazioni tra vivi 172
Sez. I. Della forma delle donazioni tra vivi. *ivi*
Sez. II. Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità delle donazioni tra vivi 176
Cap. V. Delle disposizioni testamentarie 180
Sez. I. Delle regole generali sulla forma de' testamenti ..... *ivi*
Sez. II. Delle regole particolari sulla forma di taluni testamenti 183
Sez. III. Delle istituzioni di erede, e de' legati in generale 188
Sez. IV. Della istituzione dell'erede e de' legati universali ..... *ivi*
Sez. V. Della sostituzione volgare 190
Sez. VI. Delle sostituzioni fedecommessarie .. 191
Sez. VII. De' majoraschi 192
Sez. VIII. De' legati a titolo universale 196
Sez. IX. De' legati particolari 197
Sez. X. Degli esecutori testamentarj 200
Sez. XI. Della rivocazione de' testamenti e della loro caducità 201
Cap. VI. Delle disposizioni permesse a favore de' nipoti del donante o testatore .. 204
Cap. VII. Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti tra i loro discendenti 209
Cap. VIII. Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed a' figli che nasceranno dal matrimonio .. 210
Cap. IX. Delle disposizioni fra conjugi per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio 212
TIT. III. De' contratti o delle obbligazioni convenzionali in generale 214
Cap. I. Disposizioni preliminari ..... *ivi*
Cap. II. Delle condizioni essenziali per render valide le convenzioni 215
Sez. I. Del consenso ..... *ivi*
Sez. II. Della capacità de' contraenti 218

Sez.

Sez. III. Dell' oggetto e della materia de' contratti ..... pag. 218
Sez. IV. Della causa de' contratti 219
Cap. III. Dell' effetto delle obbligazioni..... ivi
Sez. I. Disposizioni generali ivi
Sez. II. Della obbligazione di dare..... 220
Sez. III. Della obbligazione di fare o di non fare. 221
Sez. IV. De' danni e degl' interessi per l' inadempimento della obbligazione... 222
Sez. V. Della interpretazione delle convenzioni..... 224
Sez. VI. Dell' effetto delle convenzioni riguardo a' terzi..... 225
Cap. IV. Delle diverse specie di obbligazioni. 226
Sez. I. Delle obbligazioni condizionali.... ivi
§. I. Della condizione in generale e delle sue diverse specie..... ivi
§. II. Della condizione sospensiva 228
§. III. Della condizione risolutiva..... ivi
Sez. II. Delle obbligazioni a termine..... 229
Sez. III. Delle obbligazioni alternative..... 230
Sez. IV. Delle obbligazioni solidali..... 231
§. I. Della solidalità fra' creditori..... ivi
§. II. Della solidalità fra' debitori..... 232
Sez. V. Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili..... 235
§. I. Degli effetti della obbligazione divisibile..... ivi
§. II. Degli effetti della obbligazione indivisibile..... 237
Sez. VI. Delle obbligazioni con clausole penali..... ivi
Cap. V. Della estinzione delle obbligazioni. 239
Sez. I. Del pagamento..... ivi
§. I. Del pagamento in generale..... ivi
§. II. Del pagamento con surrogazione... 242
§. III. Della imputazione de' pagamenti... 243
§. IV. Della offerta di pagamento e del deposito..... 244
§. V. Della cessione de' beni..... 246
Sez. II. Della novazione..... 248
Sez. III. Della remissione del debito..... 249
Sez. IV. Della compensazione..... 250

Sez.

Sez. V.	Della confusione.....*pag.*	252
Sez. VI.	Della perdita della cosa dovuta...	253
Sez. VII.	Delle azioni di nullità o di rescissione de' contratti.....	254
Cap. VI.	Della pruova delle obbligazioni, e di quella del pagamento.....	256
Sez. I.	Della pruova per iscritto.....	*ivi*
§. I.	Del titolo autentico	*ivi*
§. II.	Della scrittura privata.....	257
§. III.	Delle tacche a riscontro, o sia delle taglie.....	260
§. IV.	Delle copie de' titoli.....	*ivi*
§. V.	Degli atti di ricognizione e di conferma.....	262
Sez. II.	Della pruova testimoniale.....	263
Sez. III.	Delle presunzioni.....	265
§. I.	Delle presunzioni stabilite dalla legge.	*ivi*
§. II.	Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.....	266
Sez. IV.	Della confessione della parte.....	*ivi*
Sez. V.	Del giuramento.....	267
§. I.	Del giuramento decisorio.....	*ivi*
§. II.	Del giuramento deferito *ex officio*.	269
TIT. IV.	Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione.....	*ivi*
Cap. I.	De' quasi-contratti.....	270
Cap. II.	De' delitti e de' quasi-delitti.....	272
TIT. V.	Del contratto di matrimonio e de' diritti rispettivi de' conjugi.....	273
Cap. I.	Disposizioni generali.....	*ivi*
Cap. II.	Della regola dotale.....	275
Sez. I.	Della costituzione della dote.....	276
Sez. II.	De' diritti del marito su' beni dotali, e della inalienabilità del fondo dotale.....	277
Sez. III.	Della restituzione della dote.....	280
Sez. IV.	De'beni parafernali.....	282
	Disposizione particolare.....	283
Cap. III.	Della regola della comunione.....	284
Sez. I.	Dello scioglimento della comunione, e di alcune conseguenze di essa..	286
Sez. II.	Dell' accettazione e della rinunzia alla comunione, colle condizioni rispettive.....	289

TIT.

TIT. VI. Della vendita.....pag. 291
CAP. I. Della natura e della forma della vendita..... ivi
CAP. II. Delle persone che possono comprare o vendere..... 293
CAP. III. Delle cose che possono vendersi... 294
CAP. IV. Delle obbligazioni del venditore... 295
Sez. I. Disposizioni generali..... ivi
Sez. II. Della tradizione della cosa..... 296
Sez. III. Della garentia..... 299
§. I. Della garentia in caso di evizione.. ivi
§. II. Della garentia pe' vizj della cosa venduta..... 302
CAP. V. Delle obbligazioni del compratore.. 303
CAP. VI. Della nullità e dello scioglimento della vendita..... 305
Sez. I. Del diritto di ricompra..... ivi
Sez. II. Della rescissione della vendita per causa di lesione..... 307
CAP. VII. Dell' incanto..... 309
CAP. VIII. Della cessione de' crediti e degli altri diritti incorporali..... 310
TIT. VII. Della permuta..... 312
TIT. VIII. Del contratto di locazione..... ivi
CAP. I. Disposizioni generali..... ivi
CAP. II. Della locazione delle cose..... 313
Sez. I. Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici..... 314
Sez. II. Regole particolari per le locazioni delle case..... 320
Sez. III. Regole particolari per le locazioni de' fondi rustici..... 322
CAP. III. Della locazione delle opere e della industria..... 325
Sez. I. Della locazione delle opere de' domestici e degli operai..... 326
Sez. II. De' vetturali per terra e per acqua. ivi
Sez. III. Degli appalti e de' cottimi..... 327
CAP. IV. Della locazione a soccio..... 329
Sez. I. Disposizioni generali..... ivi
Sez. II. Del soccio semplice..... 330
Sez. III. Del soccio a metà..... 332
Sez. IV. Del soccio dato dal proprietario al suo fittajuolo o colono parziario. 333

§. I.

§. I.	Del soccio dato al fittajuolo.. *pag.*	333
§. II.	Del soccio contratto col colono parziario	334
Sez. V.	Del contratto impropriamente chiamato soccio.....	*ivi*
TIT. IX.	Della enfiteusi.....	*ivi*
TIT. X.	Del contratto di società.....	339
Cap. I.	Disposizioni generali	*ivi*
Cap. II.	Delle diverse specie di società.....	340
Sez. I.	Delle società universali	*ivi*
Sez. II.	Della società particolare.....	341
Cap. III.	Delle obbligazioni de' socj tra loro e relativamente a' terzi.....	*ivi*
Sez. I.	Delle obbligazioni de' socj fra loro.	*ivi*
Sez. II.	Delle obbligazioni de' socj verso i terzi	345
Cap. IV.	Delle diverse maniere con cui finisce la società.....	346
	Disposizione relativa alle società di commercio	348
TIT. XI.	Del prestito.....	*ivi*
Cap. I.	Del prestito ad uso, o sia comodato.	349
Sez. I.	Della natura del prestito ad uso..	*ivi*
Sez. II.	Delle obbligazioni del comodatario.	*ivi*
Sez. III.	Delle obbligazioni del comodante..	350
Cap. II.	Del prestito di consumazione, o sia mutuo.....	351
Sez. I.	Della natura del mutuo	*ivi*
Sez. II.	Delle obbligazioni del mutuante...	352
Sez. III.	Delle obbligazioni del mutuatario..	353
Cap. III.	Del mutuo ad interesse.....	*ivi*
TIT. XII.	Del deposito e del sequestro.....	355
Cap. I.	Del deposito in generale, e delle sue diverse specie.....	*ivi*
Cap. II.	Del deposito propriamente detto...	*ivi*
Sez. I.	Della natura ed essenza del contratto di deposito.....	*ivi*
Sez. II.	Del deposito volontario.....	356
Sez. III.	Degli obblighi del depositario	357
Sez. IV.	Degli obblighi del deponente.....	360
Sez. V.	Del deposito necessario	*ivi*
Cap. III.	Del sequestro	361
Sez. I.	Delle diverse specie di sequestro...	*ivi*
Sez. II.	Del sequestro convenzionale.....	*ivi*

Sez.

Sez. III. Del sequestro, o sia deposito giudiziario.....pag. 362
TIT. XIII. De' contratti aleatorj..... 363
Cap. I. Del giuoco e della scommessa..... ivi
Cap. II. Del contratto vitalizio..... 364
Sez. I. Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio..... ivi
Sez. II. Degli effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti..... 365
TIT. XIV. Del mandato..... 367
Cap. I. Della natura e della forma del mandato..... ivi
Cap. II. Delle obbligazioni del mandatario.. 368
Cap. III. Delle obbligazioni del mandante... 369
Cap. IV. Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato..... 370
TIT. XV. Della fidejussione..... 372
Cap. I. Della natura e della estensione delle fidejussioni..... ivi
Cap. II. Degli effetti della fidejussione..... 374
Sez. I. Dell' effetto della fidejussione tra 'l creditore ed il fidejussore..... ivi
Sez. II. Degli effetti della fidejussione fra 'l debitore ed il fidejussore..... 375
Sez. III. Dell' effetto della fidejussione fra confidejussori..... 377
Cap. III. Della estinzione della fidejussione. ivi
Cap. IV. Della fidejussione legale, e della fidejussione giudiziaria..... 378
TIT. XVI. Delle transazioni..... 379
TIT. XVII. Dell' arresto personale..... 381
Cap. I. Per quanti modi può aver luogo l' arresto personale in materia civile..... ivi
Sez. I. Dell' arresto personale per convenzione..... ivi
Sez. II. Dell' arresto personale per disposizione della legge..... 382
Sez. III. Dell' arresto personale per sola permissione della legge..... 383
Sez. IV. Disposizioni generali..... 385
TIT. XVIII. Del pegno in genere..... 386
Cap. I. Del pegno propriamente detto..... ivi
Cap. II. Dell' anticresi..... 389

TIT.

TIT. XIX. De' privilegj e delle ipoteche. *pag.* 390
CAP. I. Disposizioni generali..... *ivi*
CAP. II. De' privilegj..... 391
Sez. I. De' privilegj sopra i mobili..... *ivi*
§. I. De' privilegj generali sopra i mobili. *ivi*
§. II. De' privilegj sopra determinati mobili..... 392
Sez. II. De' privilegj sopra gl' immobili..... 394
Sez. III. De' privilegj che si estendono sopra i mobili e gl' immobili..... 396
Sez. IV. De' privilegj del tesoro pubblico... *ivi*
§. I. De' dritti del tesoro pubblico su i beni de' contabili..... 397
§. II. De' privilegj del tesoro pubblico per la riscossione delle contribuzioni. 399
§. III. De' diritti del tesoro pubblico per ricuperare le spese di giudizio in materia criminale, correzionale e di polizia 400
Sez. V. De' modi co' quali si conservano i privilegj..... 401
CAP. III. Delle ipoteche..... 403
Sez. I. Delle ipoteche legali..... 404
Sez. II. Delle ipoteche giudiziali..... *ivi*
Sez. III. Delle ipoteche convenzionali..... 405
Sez. IV. De' gradi delle ipoteche fra loro... 407
CAP. IV. Del modo della inscrizione de' privilegj e delle ipoteche..... 412
CAP. V. Della cancellazione e della riduzione delle iscrizioni..... 416
CAP. VI. Dell' effetto de' privilegj e delle ipoteche contra i terzi possessori.... 418
CAP. VII. Della estinzione de' privilegj e delle ipoteche..... 421
CAP. VIII. Della trascrizione e de' suoi effetti, e del modo di render libere le proprietà da' privilegj e dalle ipoteche..... 422
CAP. IX. Del modo di liberarsi dalle ipoteche, quando non esista inscrizione su' beni de' mariti e de' tutori..... 427
CAP. X. Della pubblicità de' registri, e della risponsabilità de' conservatori.... 429
TIT. XX. Della spropriazione forzata, o sia

ven-

vendità giudiziaria degl' immobili, e della graduazione fra i creditori ..... *pag.* 432
Cap. I. Della spropriazione forzata, o sia vendita giudiziaria degl' immobili. *ivi*
Cap. II. Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori... 436
TIT. XXI. Della prescrizione ..... *ivi*
Cap. I. Disposizioni generali..... *ivi*
Cap. II. Del possesso..... 437
Cap. III. Delle cause che impediscono la prescrizione..... 438
Cap. IV. Delle cause che interrompono o che sospendono il corso della prescrizione..... 439
Sez. I. Delle cause che interrompono la prescrizione..... *ivi*
Sez. II. Delle cause che sospendono il corso della prescrizione..... 441
Cap. V. Del tempo necessario per prescrivere..... 442
Sez. I. Disposizioni generali..... *ivi*
Sez. II. Della prescrizione di trent' anni.... *ivi*
Sez. III. Della prescrizione di dieci e di venti anni..... 443
Sez. IV. Di alcune particolari prescrizioni .. 444

Digitized by Google

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE.

PARTE PRIMA

LEGGI CIVILI.

Digitized by Google

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Della pubblicazione, degli effetti e dell'applicazione delle leggi in generale.

Articolo 1. Le leggi obbligano in tutto il territorio del regno delle Due Sicilie in forza della promulgazione fattane dal Re, e dal momento in cui la promulgazione è legalmente a notizia di ciaschedun comune.

La promulgazione è legalmente a notizia

1.° del comune in cui è stata fatta la promulgazione, il dì seguente;

2.° de' comuni della stessa provincia, altrettanti giorni dopo il dì seguente alla promulgazione, quante sono le venti miglia di distanza dal comune della promulgazione;

3.° de' capiluoghi delle provincie al di quà, e delle valli al di là del Faro, il dì seguente alla promulgazione, colla giunta di altrettanti giorni, per quante venti miglia sono distanti dal comune della promulgazione;

4.° e finalmente degli altri comuni delle provincie e delle valli, colla giunta di altrettanti giorni per quante venti miglia sono distanti da' capiluoghi.

2. La legge non dispone, che per l'avvenire: essa non può avere effetto retroattivo.

3. È proibito a' giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza.

4. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di denegata giustizia.

5. Le

5. Le leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel territorio del regno, sieno cittadini, sieno stranieri domiciliati, o di passaggio.

6. I nazionali del regno delle Due Sicilie, ancorchè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la capacità delle persone.

7. Le leggi che interessano l' ordine pubblico o il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni.

8. Le leggi che restringono il libero esercizio de' diritti del cittadino, e che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono al di là de' casi e de' tempi in esse espressi.

LI-

LIBRO I.

DELLE PERSONE.

TITOLO I.

Del godimento e della privazione de' diritti civili.

CAPITOLO I.

Del godimento de' diritti civili.

Art. 9. Appartenendo a' nazionali del regno delle Due Sicilie l'esercizio, così de' diritti civili, come de' diritti politici, compete l'esercizio de' soli diritti civili

1.° agli stranieri per que' diritti che la nazione a cui essi appartengono, accordi a' nazionali; salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo;

2.° agli stranieri ammessi dal Governo a stabilire il loro domicilio nel regno, per tutto quel tempo che continueranno a risedervi.

10. La Chiesa, i comuni, le corporazioni e tutte le società autorizzate dal Governo, si considerano moralmente come altrettante persone. Godono dell' esercizio de' diritti civili, secondo le leggi veglianti.

11. Qualunque individuo nato nel regno da uno straniero potrà nell'anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare le qualità di nazio-

 nale;

nale; purchè risedendo nel regno, dichiari l'intenzione di fissarvi il suo domicilio; ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nel regno, e ve lo stabilisca nel decorso di un anno dall' atto della suddetta promessa.

12. I figli nati da un nazionale in paese straniero sono nazionali.

13. I figli nati in paese straniero da un nazionale il quale abbia perduto la qualità di nazionale, potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell' articolo 11.

14. La straniera che si mariterà con un nazionale, seguirà la condizione del marito.

15. Lo straniero, anche non residente nel regno, potrà esser citato avanti i tribunali nazionali per l'esecuzione delle obbligazioni da lui contratte nel regno: potrà parimente esser chiamato avanti i tribunali nazionali per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un nazionale, purchè gli effetti del giudicato possano eseguirsi nel regno.

16. Un nazionale potrà esser citato avanti un tribunale del regno per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero anche con un forestiere.

17. In qualunque materia, esoluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, sarà tenuto a dar cauzione pel pagamento delle spese e de' danni ed interessi risultanti dalla lite, quando non possegga nel regno beni immobili di un valore sufficiente ad assicurare il pagamento.

18. Qualunque condanna a carico di uno straniero che non abbia domicilio nel regno, potrà eseguirsi nel regno anche coll' arresto personale.

Il

Il presidente del tribunale civile della provincia o valle in cui lo straniero si trovi, potrà anche prima della condanna, dopo però la scadenza o esigibilità del debito, sulla richiesta del creditore, e nel concorso di sufficienti motivi, ordinarne l' arresto. Questa misura non avrà luogo e cesserà, quando lo straniero dimostri di possedere nel regno uno stabilimento di commercio, o stabili sufficienti ad assicurare il debito; ovvero dia cauzione equivalente di persona che abbia domicilio nel regno.

19. Gli stranieri sono incapaci del godimento di benefizj ecclesiastici e d' impieghi civili nel regno.

CAPITOLO II.

Della privazione de' diritti civili.

SEZIONE I.

Della privazione de' diritti civili per la perdita della qualità di nazionale.

20. La qualità di nazionale si perde

1.° per la naturalizzazione acquistata in paese straniero;.

2.° per l' accettazione non autorizzata dal Governo di pubblici impieghi conferiti da un Governo straniero;

3.° finalmente per qualunque stabilimento eretto in paese straniero con animo di non più ritornare.

Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senza animo di ritornare.

21. Il nazionale che abbia perduto la qualità di

di nazionale, potrà sempre ricuperarla, rientrando nel regno coll' approvazione del Governo, e dichiarando di volervisi stabilire e di rinunziare a qualunque distinzione contraria alla legge del regno.

22. Una nazionale maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito.

23. Se rimane vedova, ricupererà la qualità di nazionale, quando essa abiti nel regno, o vi rientri coll' approvazione del Governo, e dichiari di volervi fissare il domicilio.

24. Gl' individui che racquisteranno ne' casi contemplati dagli articoli 13, 21 e 23 la qualità di nazionali, non potranno valersene, se non dopo aver adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e solamente per lo esercizio de' diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tal epoca.

25. Il nazionale che senza autorizzazione del Governo entrasse al servizio militare di Potenza straniera, o si aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà la qualità di nazionale.

Non potrà rientrare nel regno senza la permissione del Governo, e non racquisterà la qualità di nazionale, se non dopo aver adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadino; restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro i nazionali i quali porteranno le armi contro la patria.

SEZIONE II.

Della privazione de' diritti civili in conseguenza di condanne giudiziali.

26. L' esercizio de' diritti civili si perde per effet-

effetto di condanna a quelle pene che ne producono la privazione in tutto o in parte.

27. Nelle materie correzionali la sentenza esprimerà nominatamente i diritti, de' quali dovrà produrre la decadenza: questa non sarà pronunziata, che ne' casi ne' quali sia espressamente determinata o aútorizzata dalla legge.

28. Nelle materie criminali la condanna ad una determinata pena produrrà *ipso jure* la privazione di que' diritti che la legge ha determinato.

29. Le condanne profferite in contraddizione non produrranno privazione de' diritti civili, che dal giorno della loro esecuzione.

30. Le condanne in contumacia non la produrranno, che dopo cinque anni successivi alla loro pubblicazione, nel decorso de' quali può il condannato presentarsi.

31. Duranti i cinque anni, i condannati in contumacia saranno privi dell' esercizio de' diritti civili sino a che si presentino in giudizio, o vengano nel corso di questo termine arrestati.

I loro beni saranno amministrati, e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

32. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente fra cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza, o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà annullata *ipso jure*: l' accusato sarà restituito nella integrità de' suoi diritti, e nuovamente giudicato. La nuova sentenza che sarà profferita, quando anche fosse conforme alla prima, non produrrà effetto, che dal giorno della sua esecuzione.

33. Quando il condannato in contumacia siasi presentato, o sia stato carcerato dopo i cinque an-

anni, benchè con una nuova sentenza fosse assoluto, o condannato ad una pena la quale non produca la privazione de' diritti civili, rientrerà nel godimento de' suoi diritti civili pel tempo avvenire, e dal giorno in cui sia comparso in giudizio: ma la prima sentenza conserverà per lo passato gli effetti che avea prodotti nell' intervallo decorso dopo la scadenza de' cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.

34. Se il condannato in contumacia muoia nel termine di grazia de' cinque anni, senza essersi presentato, o senza essere stato preso ed arrestato, sarà considerato morto nella integrità de' suoi diritti: la sentenza contumaciale sarà annullata *ipso jure*, senza pregiudizio però dell' azione della parte civile.

35. In nessun caso la prescrizione della pena restituirà il condannato ne' suoi diritti civili pel tempo avvenire.

TITOLO II.

Degli atti dello stato civile.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

36. Gli atti dello stato civile esprimeranno l' anno, il giorno e l' ora, in cui saranno ricevuti; i nomi, i cognomi, l' età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati.

37. Gli uffiziali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per

per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che debbe essere dichiarato da' comparenti.

38. Le parti interessate, nel caso in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

39. I testimonj presentati per gli atti dello stato civile non potranno essere che maschi in età almeno di ventuno anni, parenti o altri; e saranno scelti dalle persone interessate.

40. L' ufiziale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti o a' loro procuratori, ed a' testimonj.

In essi sarà fatta menzione dell' adempimento di questa formalità.

41. Questi atti saranno sottoscritti dall' ufiziale dello stato civile, da' comparenti e da' testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito a' medesimi di sottoscriversi.

42. Gli atti dello stato civile saranno inscritti in ciascun comune sopra uno o più registri tenuti in doppio.

43. I registri saranno numerati dal primo all' ultimo foglio; e ciascuno di questi sarà cifrato dal presidente del tribunale civile, o dal giudice che ne farà le veci.

44. Gli atti saranno inscritti ne' registri immediatamente e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell' atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.

45. In fine di ogni anno i registri saranno chiusi e firmati dall' ufiziale dello stato civile; e dentro un mese uno de' registri sarà depositato negli

negli archivj del comune, e l' altro presso la cancelleria del tribunale civile.

46. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state cifrate dalla persona che le avrà prodotte, e dall' ufiziale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale col doppio de' registri, il di cui deposito dee farsi in detta cancelleria.

47. Qualunque persona potrà farsi rilasciare da' depositarj de' registri dello stato civile gli estratti de' medesimi. Questi estratti uniformi a' registri e legalizzati dal presidente del tribunale civile, o dal giudice che ne sostiene le veci, faranno fede fino a che non sieno sottoposti ad un giudizio di falso.

48. Alloraquando non esistessero i registri o si fossero smarriti, avrà luogo la pruova col mezzo tanto di documenti, che di testimonj; ed in questo caso i matrimonj, le nascite e le morti potranno provarsi co' registri e colle carte de' genitori defunti, egualmente che con testimonj; salve le disposizioni contenute nel decreto de' 16 di agosto 1815.

49. Qualunque atto dello stato civile di un nazionale o di uno straniero, fatto in un paese straniero, sarà valido, qualora siensi osservate quelle formalità che sono in uso in quel paese.

50. È lasciata a' nazionali dimoranti fuori del regno la libertà di far distendere tali atti per mezzo degli agenti diplomatici o de' consoli ivi stabiliti dal Governo.

51. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta a richiesta delle parti interessate dall' ufiziale dello

stato

stato civile ne' registri correnti, o in quelli che saranno stati depositati negli archivj del comune; e successivamente dal cancelliere del tribunale civile su' registri depositati nella cancelleria: pel quale effetto l' ufiziale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore regio presso il tribunale, il quale invigilerà acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme su i due registri.

52. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de' mentovati funzionarj, sarà dedotta innanzi al tribunale civile, e punita con una multa che non potrà eccedere venticinque ducati.

53. Ogni depositario di registri sarà risponsabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno; salvo a lui il ricorso, se vi ha luogo, contra gli autori delle medesime.

54. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque inscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante, ed in altro modo che su i registri a ciò destinati, darà luogo all' azione de' danni ed interessi delle parti; restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi del regno.

55. Il procuratore regio presso il tribunale civile sarà tenuto di verificare lo stato de' registri al tempo del loro deposito presso la cancelleria; formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione; denunzierà le contravvenzioni o i delitti commessi dagli ufiziali dello stato civile; e farà le istanze per la loro condanna alle multe.

56. In tutti i casi in cui un tribunale civile pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno produrne l' appello.

CA-

CAPITOLO II.

Degli atti di nascita.

57. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi ne' tre giorni consecutivi al parto all' uffiziale dello stato civile del luogo, cui dovrà presentarsi il fanciullo o la fanciulla.

58. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, da' dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli uffiziali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L' atto di nascita sarà senza dilazione steso alla presenza di due testimonj.

59. S' indicheranno nell' atto di nascita il giorno, l' ora ed il luogo della nascita; il sesso del fanciullo, ed i nomi che gli saranno stati dati; i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quelli de' testimonj.

60. Nel dichiararsi la nascita del fanciullo, il padre naturale può esprimere il suo nome, tacendo quello della madre, quando la medesima non vi acconsenta.

61. Chiunque trovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all' ufiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il fanciullo; ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne stenderà un circostanziato processo verbale

bale, che enuncierà in oltre l' età apparente del fanciullo; il sesso; il nome che gli sarà dato dall' uffiziale dello stato civile; l' autorità civile cui sarà consegnato; se abbia marche apparenti; la qualità delle vesti, e qualunque altro segno abbia indosso. Questo processo verbale sarà inscritto ne' registri.

62. Nel caso che un fanciullo fosse portato nelle ruote dell' ospedale de' projetti, coloro che hanno la direzione di tali stabilimenti, saranno tenuti di darne l' avviso tra le ventiquattro ore all' uffiziale dello stato civile; e terranno un registro de' fanciulli che vi pervengono, colle necessarie indicazioni espresse nell' articolo precedente. L' ufiziale dello stato civile inscriverà nel registro il tenore del rapporto, indicando la data del giorno in cui gli è pervenuto. Il rapporto cifrato dall' ufiziale dello stato civile sarà depositato presso la cancelleria del tribunale civile, come è disposto nell' articolo 45.

63. Nascendo un fanciullo in tempo di viaggio per mare, l' atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli ufiziali del bastimento, o in mancanza di questi, tra le persone dell' equipaggio. Un tale atto sarà steso, su' bastimenti del Re, dall' ufiziale dell' amministrazione della marina; e su' bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprietario o padrone della nave. L' atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell' equipaggio.

64. Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufiziali dell' amministrazione della marina, capi-

pitano, proprietario, o padrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, in un porto del regno, presso la deputazione della salute del porto medesimo, ed in un porto straniero, nelle mani del console.

L' una di queste copie resterà in deposito presso l' ufizio della deputazione della salute, o nella cancelleria del consolato: l' altra si trasmetterà al Ministro di Stato, da cui quelle autorità dipendono; il quale farà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all' ufiziale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto. Questa copia sarà tosto inscritta ne' registri in continuazione e secondo l' ordine de' fogli; facendone però una semplice indicazione nel foglio corrispondente all' epoca della nascita.

65. All' arrivo del bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell' equipaggio sarà depositato presso la deputazione della salute, che trasmetterà una copia dell' atto di nascita da essa sottoscritta al Ministro di Stato, da cui dipende; il quale farà pervenirla all' ufiziale dello stato civile del domicilio del padre, o, essendo questi ignoto, a quello della madre del fanciullo. Questa copia sarà immantinente inscritta ne' registri.

66. L' atto di ricognizione di un fanciullo sarà inscritto sotto la sua data ne' registri, e se ne farà menzione in margine dell' atto di nascita, qualora esista.

CA-

CAPITOLO III.

Degli atti di matrimonio.

67. Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si può legittimamente celebrare, che in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti dello stato civile sono essenzialmente necessarj, e preceder debbono la celebrazione del matrimonio, perchè il matrimonio produca gli effetti civili, tanto riguardo a' conjugi, che a' di loro figli.

Gli atti dello stato civile detti di sopra sono indicati ne' seguenti articoli.

68. Prima della celebrazione del matrimonio, a richiesta delle parti contraenti, sarà affisso sulla porta della casa del comune una notificazione in cui saranno indicati i nomi, i cognomi, i domicilj e le professioni de' futuri sposi; la loro qualità di maggiori o minori; ed i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj de' loro genitori. Questo foglio vi rimarrà affisso pel corso di quindici giorni, in modo che il giorno dell' affissione sia di domenica, così ricadendo l' ultimo giorno del termine parimente in domenica. Spirato detto termine, l' ufiziale dello stato civile farà un atto in cui sarà inserita la notificazione anzidetta da parola a parola; e vi attesterà essere stata fatta l' affissione in tal giorno e mese, e che sieno scorsi i giorni prescritti dalla legge. Questo atto sarà inscritto in un registro tenuto colle prescrizioni dell' articolo 43. Non celebrandosi il matrimonio fra l' anno da computarsi dalla scadenza del termine dell' affissione, dovrà la notifi-

tificazione rinnovarsi nel modo e forma di sopra stabilita.

69. Gli atti di opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull' originale e sulla copia dagli opponenti, o da persone munite di loro procura speciale ed autentica. Essi dovranno essere intimati colla copia della procura alla persona o al domicilio delle parti, ed all' ufiziale dello stato civile, il quale apporrà il *visto* sull' originale. Indi l' ufiziale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle notificazioni; ed in margine della inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione de' giudicati o degli atti della inibizione tolta, copia de' quali gli sarà stata rimessa.

70. Nel caso di opposizione l' ufiziale dello stato civile non potrà passar oltre, se non gli sia presentato l' atto della tolta opposizione, sotto pena di ducati sessanta d' ammenda, e di tutti i danni ed interessi.

71. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nel registro delle notificazioni; e se le notificazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato dell' ufiziale dello stato civile di ciascun comune, onde consti che non esiste opposizione alcuna: e di detti certificati sarà fatta memoria nel registro anzidetto.

72. L' uffiziale dello stato civile si farà dare l' atto di nascita di ciascuno de' futuri sposi. Quello sposo che si troverà nella impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà dato dal giudice del circondario della sua nascita, o di quello del suo domicilio.

73. L' atto

73. L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell'uno o dell'altro sesso, sieno o no parenti, de' nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quelli de' genitori, se sono conosciuti; del luogo, e, per quanto sarà possibile, dell' epoca della sua nascita; e delle cause per le quali non può produrne l' atto. I testimonj sottoscriveranno l' atto di notorietà, unitamente al giudice del circondario; e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

74. L' atto di notorietà sarà presentato al tribunale civile della provincia o valle del comune dove si dee celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il procurator regio, darà o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà sufficienti le dichiarazioni de' testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l' atto di nascita.

75. Richiederà ancora l' atto autentico del consenso de' padri, delle madri, dell' avo paterno, o in mancanza loro, di quello della famiglia. Questo atto conterrà i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilj del futuro sposo, e di tutti coloro che saranno concorsi all' atto; come anche il loro grado di parentela.

76. Gli atti anzidetti saran fatti e presentati all' uffiziale dello stato civile del comune ove la futura sposa avrà il domicilio. Questo domicilio, per ciò che riguarda gli atti dello stato civile, si avrà per istabilito con tre mesi di abitazione continua nel comune.

77. Nel giorno indicato dalle parti, che non potrà esser fissato prima del quarto giorno dopo il termine delle notificazioni, l' ufiziale dello sta-

to civile nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimonj, sieno o no parenti, farà lettura alle parti de' documenti soprammentovati relativi al loro stato, egualmente che del capitolo VI del titolo *del matrimonio* intorno a' diritti ed obblighi rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti, una dopo l'altra, la dichiarazione che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio avanti la Chiesa, secondo le forme prescritte dal sacro Concilio di Trento; e ne stenderà immediatamente l' atto.

78. Non adempiendosi dalle parti alla celebrazione del matrimonio, non vi sarà civilmente altra azione che pe' danni, a' termini dell' articolo 148.

79. L' atto di solenne promessa enunciato nell' articolo 77 conterrà

1.° i nomi, i cognomi, le professioni, l' età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi;

2.° se sono maggiori o minori;

3.° i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj de' padri e delle madri;

4.° il consenso de' padri e delle madri, dell' avo paterno, e quello della famiglia, ne' casi ove sono richiesti;

5.° gli atti rispettosi, ove se ne sieno fatti;

6.° le notificazioni a' diversi domicilj;

7.° le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione; ovvero la menzione, che non vi è stata opposizione;

8.° la solenne promessa de' futuri sposi di celebrare il matrimonio in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento;

9.° i nomi, i cognomi, l' età, la professione ed i domicilj de' testimonj che sono intervenuti alla promessa.

Di

Di questo atto l' uffiziale dello stato civile ne darà copia a' futuri sposi in doppia spedizione, per esser presentata al parroco cui la celebrazione del matrimonio si appartiene.

80. Il parroco in seguito della esibizione della copia dell' atto anzidetto, ed adempiute le canoniche prescrizioni, procederà alla celebrazione del matrimonio. Delle due spedizioni ne riterrà una per se; e farà fede in piede dell' altra della seguita celebrazione del matrimonio, indicando il giorno, il mese e l'anno, ed i nomi de' testimonj.

Rinvierà all' uffiziale dello stato civile questa spedizione, e ne domanderà riscontro.

L' uffiziale dello stato civile ne farà subito notamento nel suo registro in margine dell' atto: e quindi il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato.

81. Il parroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l' esibizione della copia dell' atto della solenne promessa fatta innanzi all' uffiziale dello stato civile, avvertendo i futuri conjugi, che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili.

CAPITOLO IV.

Degli atti di morte.

82. Non si darà sepoltura, se non previa autorizzazione dell' uffiziale dello stato civile, da darsi su carta semplice e senza spese. L' uffiziale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo lo spazio di ore ventiquattro dalla

 mor-

morte medesima; a riserva de' casi contemplati da' regolamenti di polizia.

83. Si stenderà l'atto di morte dall'ufiziale dello stato civile sulla dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti, o vicini, o, quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, quelli nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente o altro testimonio.

84. L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del conjuge, se la persona defunta era congiunta in matrimonio o vedova; i nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj de' dichiaranti; ed il grado di loro parentela, se sono parenti. Lo stesso atto conterrà in oltre, per quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.

85. In caso di morte negli ospedali militari, civili, o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori o soprantendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ore ventiquattro all'uffiziale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto, in seguito delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese, in conformità del precedente articolo.

Negli spedali e nelle suddette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'ufiziale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all'ufiziale dell'ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo inscriverà ne' registri.

86. Ri-

86. Risultando segni o indizj di morte violenta, o essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l'ufiziale di polizia assistito da un medico o chirurgo abbia steso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative; come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto.

87. L'ufiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'ufiziale dello stato civile del luogo ove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

L'ufiziale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta ne' registri.

88. I cancellieri criminali saranno tenuti fra ventiquattr' ore dalla esecuzione di una sentenza di morte a trasmettere all'ufiziale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l'esecuzione, tutte le notizie enunciate nell'articolo 84, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

89. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case di arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso da' carcerieri o custodi allo ufiziale dello stato civile, il quale ivi si trasferirà, come è detto nell'articolo 85, e stenderà l'atto di morte.

90. In qualunque caso di morte violenta, o di morte accaduta nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà ne' registri veruna menzione di tali circostan-

stanze: e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma prescritta dall' articolo 84.

91. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l' atto entro ventiquattr' ore alla presenza di due testimonj presi fra gli ufiziali del bastimento, o in loro mancanza fra gli uomini dell' equipaggio. Questo atto sarà steso, sopra un bastimento del Re, dall' ufiziale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento appartenente ad un negoziante o ad un armatore, dal capitano, proprietario o padrone del naviglio. L' atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo dell' equipaggio.

92. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufiziali di amministrazione della marina, capitano, proprietario o padrone, i quali avranno formato atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie presso le autorità indicate nello articolo 64, le quali eseguiranno ciò che quivi è prescritto.

Nell' arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo di equipaggio si depositerà allo ufizio della deputazione della salute. Questa ne trasmetterà al Ministro di Stato, da cui dipende, una copia autentica, per praticarsi ciò che per gli atti di nascita è disposto nell' articolo 65.

CAPITOLO V.

Degli atti dello stato civile, riguardo a' militari fuori del territorio del regno.

93. Gli atti dello stato civile fuori del territorio del regno, risguardanti militari o altre persone im-

impiegate al seguito delle armate, saranno stesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni; salve le modificazioni contenute ne' seguenti articoli.

94. Il quartiermastro in ciascun corpo di uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitan comandante negli altri corpi, faranno le funzioni di uffiziale dello stato civile: queste stesse funzioni si eseguiranno riguardo agli uffiziali senza truppa ed agl' impiegati dell' armata, dal commessario di guerra addetto all' armata o al corpo di armata.

95. Si terrà in ciascun corpo dell' armata un registro per gli atti dello stato civile relativi agl' individui del corpo, ed un altro nello stato maggiore dell' armata o di un corpo di armata, per gli atti civili relativi agli ufiziali senza truppa ed agl' impiegati. Questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri de' corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della guerra al ritorno de' corpi o delle armate nel territorio del regno.

96. I registri saranno numerati e cifrati, presso ciascun corpo, dall' uffiziale che lo comanda, e presso lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale.

97. Le dichiarazioni di nascita all' armata saranno fatte ne' dieci giorni successivi al parto.

98. L' uffiziale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo la inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all' uffiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto.

99. Pe' matrimonj de' militari e degl' impiegati al seguito dell' armata, sarà eseguito l' articolo 68 nel luogo del loro ultimo domicilio; ed in

in oltre ne sarà fatta menzione nell'ordine del giorno del corpo, se si tratti d'individui addetti ad un corpo, e nell' ordine del giorno dell' armata, se si tratti di uffiziali senza truppa, o d'impiegati che ne fan parte.

100. Immediatamente dopo che sarà celebrato il matrimonio innanzi la Chiesa, e ne sarà fatto notamento nel registro, l' uffiziale incaricato ne spedirà copia all'ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio degli sposi.

101. Gli atti di morte saranno stesi presso di ciaschedun corpo dal commessario ordinatore, e, per riguardo agli uffiziali senza truppa ed agl'impiegati, dal commessario di guerra dell' armata, sulla deposizione di tre testimonj; e l' estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni all' ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del defunto.

102. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentarj, l' atto sarà steso dal direttore de' detti spedali, e trasmesso al commessario ordinatore del corpo, o commessario di guerra dell' armata o corpo di armata, di cui il defunto era parte. Questi ufiziali ne trasmetteranno una copia all' ufiziale dello stato civile dell' ultimo domicilio del defunto.

103. L' ufiziale dello stato civile del domicilio delle parti, al quale sarà stata spedita dall'armata copia di un atto dello stato civile, sarà tenuto ad inscriverla immediatamente ne' registri.

CAPITOLO VI.

Della rettificazione degli atti dello stato civile.

104. Domandandosi la rettificazione di un atto dello

dello stato civile, non si provvederà che dal tribunale competente, previe le conclusioni del procuratore regio, e salva l' appellazione. Le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo.

105. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate le quali non l' avessero domandata, o che non fossero state citate.

106. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte ne' registri dall' ufiziale dello stato civile subito che gli saranno state rimesse; e ne sarà fatta annotazione nel margine dell' atto riformato.

TITOLO III.

Del domicilio.

107. Il domicilio di qualunque nazionale, per quanto riguarda l' esercizio de' suoi diritti civili, è il luogo ov' egli ha il principale stabilimento.

108. Il cangiamento di domicilio seguirà colla traslazione effettiva dell' abitazione in un altro luogo, unita alla intenzione di fissarvi il proprio principale stabilimento.

109. La pruova della intenzione risulterà da una espressa dichiarazione fatta così alla municipalità del luogo che si abbandonerà, come a quella del luogo dove si sarà trasferito il domicilio.

110. In mancanza di dichiarazione espressa, la pruova della intenzione dipenderà dalle circostanze.

111. Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporaneo o rivocabile conserverà il primiero suo domicilio, quando non avrà manifestato una intenzione contraria.

112. L' accettazione d' impieghi conferiti a vita por-

porterà l' immediata traslazione del domicilio dell' impiegato nel luogo in cui debbe esercitare l' impiego.

113. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre, o della madre, o del tutore: il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore.

114. I maggiori di età, che servono o lavorano abitualmente in casa altrui, avranno lo stesso domicilio delle persone a cui servono, o in casa delle quali lavorano, qualora abiteranno con esse nella stessa casa.

115. Il domicilio del defunto determina il luogo dove si apre la successione.

116. Quando in un atto le parti, o una di esse, avranno fatta per l'esecuzione dell' atto medesimo elezione di domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, le domande e i procedimenti relativi a questo atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo domicilio.

TITOLO IV.

Degli assenti.

CAPITOLO I.

Della presunzione dell' assenza.

117. Si presume assente chiunque si allontani dal suo domicilio o dalla sua residenza, senza che abbia un legittimo procuratore, e senza che si abbiano di lui notizie.

118. Se

118. Se sia necessario di provvedere all'amministrazione di tutti o di parte de' beni lasciati da una persona presunta assente, vi sarà provveduto dal tribunale civile a richiesta delle parti interessate.

119. Il tribunale, sulla istanza della parte che ha prevenuto, destinerà un notajo a rappresentare i presunti assenti nella formazione degl' inventarj, de' conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati.

120. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl' interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le riguardano.

CAPITOLO II.

Della dichiarazione di assenza.

121. Quando una persona avrà cessato di comparire nel luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno avute notizie, le parti interessate potranno ricorrere al tribunale civile affinchè sia dichiarata l' assenza.

122. Per comprovare l' assenza, il tribunale sull' appoggio delle carte e de' documenti prodotti ordinerà che si prenda una informazione, in contraddizione del regio procuratore, nel circondario del domicilio ed in quello della residenza, se l' uno sia distinto dall' altra.

123. Il tribunale nel provvedere sulla domanda, avrà altronde riguardo a' motivi dell' assenza, ed alle cause le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

124. Il regio procuratore trasmetterà le senten-

tenze sì preparatorie, che definitive, tostochè sieno profferite, al Segretario di Stato Ministro della giustizia, il quale le farà pubblicare.

125. Non si pronunzierà la sentenza di dichiarazione di assenza, se non trascorso un anno dopo che si saranno ordinate le informazioni.

CAPITOLO III.

Degli effetti dell' assenza.

SEZIONE I.

Degli effetti dell' assenza relativamente a' beni che l' assente possedeva al tempo del suo allontanamento.

126. Nel caso in cui l' assente non abbia lasciato verun procuratore per l' amministrazione de' proprj beni, le persone abili a succedere nel tempo in cui cessò di farsi vedere, o delle ultime notizie avute di lui, potranno, in forza della sentenza diffinitiva che avrà dichiarata l' assenza, farsi immettere nel possesso provvisionale de' beni che spettavano all' assente al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie; a condizione di dar cauzione per la sicurezza della loro amministrazione.

127. Se l' assente ha lasciato procura, non si potrà promuover l' istanza per la dichiarazione di assenza, e per la provvisionale immessione in possesso, se non dopo il corso di anni dieci compiti dal giorno in cui scomparve, o da quello delle ultime di lui notizie.

128. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura: ed in tal caso si provvederà all' ammi-

ni-

nistrazione de' beni dell' assente, come è detto nel capitolo I del presente titolo.

129. Allorchè le persone abili a succedere avranno ottenuto la provvisionale immessione nel possesso, se esiste un testamento dell' assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate o del regio procuratore presso il tribunale: ed i legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano su i beni dell' assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, potranno esercitarli provvisionalmente mediante cauzione.

130. Il conjuge che è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire l' immessione provvisionale nel possesso, e l'esercizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell' assente; e potrà a preferenza prendere o conservare l' amministrazione de' beni dell' assente. Se il conjuge fa istanza per lo scioglimento provvisionale della comunione, conseguirà i suoi beni personali, e rientrerà nell' esercizio de' suoi diritti tanto legali, che convenzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione.

La moglie, eleggendo di continuare nella comunione, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunziare.

131. Il possesso provvisionale non sarà che un deposito il quale conferirà a quelli che l' otterranno, l' amministrazione de' beni dell' assente, rendendoli risponsabili verso il medesimo nel caso in cui ricomparisca, o si abbiano di lui notizie.

132. Coloro che avranno ottenuto l' immessione provvisionale in possesso, o il conjuge che avrà eletto di continuare nella comunione, dovranno far procedere all' inventario de' mobili e delle scrit-

scritture dell' assente in presenza del regio procuratore presso il tribunale civile, o di un giudice di circondario richiesto dallo stesso regio procuratore.

Il tribunale ordinerà, se sarà necessario, la vendita di tutto o di parte del mobiliare. Nel caso di vendita se ne impiegherà il prezzo, del pari che i proventi scaduti.

Quelli che avranno ottenuto la provvisionale immessione in possesso, potranno per loro cautela fare istanza, che si proceda da un perito nominato dal tribunale alla visita degli stabili, acciocchè se ne verifichi lo stato. La relazione del perito verrà omologata in presenza del regio procuratore, e le spese saranno prese da' beni dello assente.

133. Quelli che in forza della provvisionale immessione o della legale amministrazione avranno goduto i beni dell' assente, non saranno obbligati a restituire che il quinto de' proventi, se il medesimo ritorni prima de' quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza; ed il decimo, qualora ritorni dopo quindici anni. Trascorsi i trent' anni, apparterrà loro la totalità delle rendite.

134. Non potranno alienare nè ipotecare i beni stabili dell' assente coloro i quali non li possederanno che a titolo d' immessione provvisionale.

135. Se l' assenza avrà continuato per lo spazio di trent' anni dopo la provvisionale immessione in possesso, o dopo l' epoca in cui il conjuge in comunione avrà preso l' amministrazione de' beni dell' assente; o pure quando sieno trascorsi cento anni compiti dalla nascita dell' assente, le cauzioni resteranno disciolte: tutti coloro

loro che ne avranno il diritto, potranno domandare la divisione de' beni dell' assente, e far pronunziare dal tribunale civile la diffinitiva immessione in possesso.

136. La successione dell' assente, dal giorno della di lui morte verificata, resterà aperta a vantaggio delle persone in quell' epoca abili a succedere: e coloro che avranno goduto i beni dell' assente, saranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da essi acquistati in forza dell' articolo 133.

137. Se pendente la provvisionale immessione in possesso ricomparisce l' assente, o resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti del giudicato declaratorio di assenza; salve, se sarà necessario, le cautele conservative prescritte per l' amministrazione de' suoi beni nel capitolo I del presente titolo.

138. Se anche dopo la definitiva immessione in possesso ricomparisce l' assente, o resta provata la di lui esistenza, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno, il prezzo di quelli che saranno stati alienati, ovvero i beni col prezzo medesimo acquistati.

139. I figli e discendenti dell' assente potranno egualmente, entro i trent' anni computabili dal [illegible]orno della diffinitiva immessione in possesso, [illegible]andare la restituzione de' di lui beni, come [illegible]isposto nell' articolo precedente.

[illegible] Dopo la sentenza declaratoria di assenza [illegible] avrà ragioni contra l' assente, non po[illegible]mentarle se non contra coloro i quali [illegible]stati messi in possesso de' beni, o che ne [illegible]o la legale amministrazione.

SE-

SEZIONE II.

Degli effetti dell'assenza, riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all' assente.

141. Chiunque reclamerà un diritto competente a persona di cui s' ignori l' esistenza, dovrà provare che la medesima persona esisteva quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa pruova la domanda sarà dichiarata inammessibile.

142. Aprendosi una successione alla quale sia chiamata una persona di cui non consti l'esistenza, sarà devoluta esclusivamente a quelli co' quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, o a coloro cui sarebbe spettata in sua mancanza.

143. Le disposizioni de' due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell' azione di *petizione di eredità*, e degli altri diritti spettanti all' assente, o a' suoi rappresentanti ed aventi causa da esso: questi diritti non si estingueranno, che trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.

144. Finchè l'assente non si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promosse in suo nome, quelli che avranno avuto la successione, lucreranno i frutti da essi percepiti in buona fede.

CAPITOLO IV.

Della cura de' figli minori di un assente.

145. Se il padre siasi renduto assente, lasciando figli in età minore nati da un comune matrimonio,

monio, la madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del marito relativamente alla educazione ed amministrazione de' loro beni.

146. Sei mesi dopo l' allontanamento del padre, se a quell' epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l' assenza del padre, la cura de' figli verrà dal Consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, ed in mancanza di questi, ad un tutore provvisionale.

147. Lo stesso si osserverà nel caso in cui uno de' conjugi rendutosi assente lascerà figli in età minore nati da un precedente matrimonio.

TITOLO V.

Del matrimonio.

CAPITOLO I.

Della promessa e del contratto di matrimonio, e delle qualità necessarie per poterlo contrarre.

148. La promessa di matrimonio in qualunque modo, e sotto qualsivoglia condizione data o ricevuta, non produce civilmente alcuna legale obbligazione nè per lo adempimento, nè per la prestazione di ciò che siasi promesso nel caso d'inadempimento. Soltanto la promessa fatta innanzi allo stato civile, a' termini del capitolo III del titolo II, darà luogo in caso d' inadempimento alla rifazione del danno a pro della persona che non abbia dato ragionevole motivo a recederne.

149. La copia legale dell' atto di solenne promessa è il titolo con cui sarà promossa in giudizio l' azione del danno.

150. La legge limita le sue disposizioni, riguardo al matrimonio, agli effetti civili e politici.

151. Sotto questo solo aspetto essa regola la qualità e le condizioni de' contraenti; determina le formalità che preceder debbono la celebrazione, la loro validità, i diritti, i doveri, e gli effetti civili che ne risultano. Lascia intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno.

152. L' uomo prima di aver compito gli anni quattordici, e la donna prima di aver compito gli anni dodici, non possono contrarre matrimonio.

153. Non vi è matrimonio quando non vi è consenso.

154. Non vi è consenso in colui che erra sulla persona del futuro sposo: l' errore sulle qualità e condizioni della persona non distrugge il consenso.

155. Non può contrarsi un secondo matrimonio, se non sia disciolto il primo dall' autorità ecclesiastica.

156. La vedova non potrà essere ammessa a far la solenne promessa di matrimonio innanzi all' uffiziale dello stato civile, se non dopo dieci mesi dalla morte del marito, qualora in questo intervallo non abbia partorito.

157. È vietato all' uffiziale dello stato civile di ricevere la solenne promessa del matrimonio tra'l tutore o i figliuoli di lui, ed il minore o la minore, durante la tutela, e pendente il rendimento de' conti; purchè non preceda l' approvazione del tribunale con cognizione di causa, inteso il pubblico ministero. Ciò non deroga alla necessità del consenso del Consiglio di famiglia prescritto nell' articolo 174.

158. Nella linea retta non può contrarsi matrimonio tra gli ascendenti e discendenti legittimi

timi o naturali; tra gli affini, nella medesima linea.

159. Non può contrarsi matrimonio tra l'adottante e l'adottato, o i discendenti di costui; nè tra l'adottante ed il consorte dell'adottato, e reciprocamente tra l'adottato ed il consorte dell'adottante.

160. Nella linea collaterale è vietato il matrimonio

1.° tra i fratelli e sorelle legittimi o naturali;

2.° tra gli affini del medesimo grado;

3.° tra lo zio e la nipote, tra la zia e il nipote;

4.° tra l'adottato ed i figli dell'adottante, ancorchè adottivi.

161. Il Re nondimeno per cause gravi può dispensare al divieto espresso ne' numeri *2.°*, *3.°* e *4.°* dell'articolo precedente. La dispensa del Re s'intende accordata per quanto riguarda l'impedimento civile.

162. È vietato per coloro che sieno ligati da voto solenne o dagli ordini sacri.

163. Il figlio che non è giunto all'età di anni venticinque compiti, e la figlia che non ha compito gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Nel caso che sieno discordi, il consenso del padre sarà sufficiente.

164. Se il padre è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la sua volontà, l'avo paterno e la madre subentrano nel di lui luogo. Però nel caso di dissenso, quello dell'avo sempre prevale.

165. Quando il dissenso de' genitori o dell'avo paterno sia ingiusto e ripugnante al bene de' figli, il Re, presa conoscenza dell'affare, supplirà la mancanza del di loro consenso.

166. I figli di famiglia giunti all' età definita nell' articolo 163, sono tenuti prima di contrarre matrimonio, a chiedere con atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre, o dell' avo paterno e della madre, nel caso che il padre fosse mancato di vita, o si trovasse nella impossibilità di manifestare la sua volontà.

167. L' atto rispettoso prescritto dall' articolo precedente, se non sarà susseguito dall' annuenza pel matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese; e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

168. L' atto rispettoso sarà notificato a quello, o a quelli tra gli ascendenti che sono indicati nell' articolo 166, col mezzo di due notaj, o di un notajo con due testimonj; e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si dee formare.

169. In caso di assenza dell' ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l' atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi la sentenza pronunziata per dichiarare l' assenza; in mancanza di essa, quella con cui si fossero decretate le informazioni; ovvero, non essendovi ancora veruna sentenza, un atto di notorietà spedito dal giudice di circondario del luogo in cui l' ascendente ebbe l' ultimo suo noto domicilio. Questo atto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati *ex officio* dal medesimo giudice di circondario.

170. Gli uffiziali dello stato civile che avessero proceduto alla consegna della copia della promessa di matrimonio de' figli i quali non abbiano compito l' età di anni venticinque, ovvero delle figlie che non abbiano compito quella di anni

anni ventuno, o de' minori, senza esprimervi il consenso de' padri e delle madri, quello dell' avolo paterno, e quello della famiglia ne' casi preveduti, saranno, a richiesta delle parti interessate e del procuratore regio presso il tribunale civile della provincia o valle in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati ad una multa che non potrà eccedere la somma di ducati sessanta, ed in oltre alla pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei.

171. Quando non vi sieno intervenuti atti rispettosi ne' casi in cui sono prescritti, l' uffiziale dello stato civile che avrà dato copia dell' atto della solenne promessa di matrimonio, sarà condannato alla multa stessa, ed in oltre alla pena del carcere non minore di un mese.

172. Le disposizioni degli articoli 163 e 164 e le disposizioni degli articoli 166, 167, 168 e 169 relative all' atto rispettoso da praticarsi verso il padre e la madre ne' casi contemplati in detti articoli, sono applicabili anche a' figli naturali legalmente riconosciuti.

173. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto abbia perduto il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi a questo atto.

174. Se non esistono nè padre, nè madre, nè avo paterno, o se si trovano tutti nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli e le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del Consiglio di famiglia.

CA-

CAPITOLO II.

Delle formalità richieste precedentemente alla celebrazione del matrimonio.

175. L' atto di solenne promessa enunciato nello articolo 77 sarà eseguito pubblicamente alla presenza dell' uffiziale dello stato civile del domicilio dell' uno o dell' altro de' contraenti.

176. La notificazione ordinata dall' articolo 68 sotto il titolo *degli atti dello stato civile* sarà fatta nella municipalità del luogo ove ciascuno de' contraenti avrà il suo domicilio.

177. Nondimeno se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di tre mesi, la notificazione sarà fatta ancora nella municipalità dell' ultimo domicilio.

178. Il Re per giuste cause potrà dispensare al tempo richiesto dall' articolo 68 per la notificazione.

179. Potrà la notificazione omettersi ne' casi d' imminente pericolo di vita di uno de' contraenti. Dovranno però questi giurare di non esservi alcun legittimo impedimento al matrimonio.

180. Fra i tre mesi dal ritorno di un nazionale nel regno, l'atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese straniero sarà trascritto sul registro pubblico de' matrimonj del luogo del suo domicilio.

CA-

CAPITOLO III.

Delle opposizioni al matrimonio.

181. Il diritto di fare opposizioni alla celebrazione del matrimonio appartiene alla persona legata in matrimonio con una delle due parti contraenti.

182. Il padre, ed in mancanza del padre, l'avo paterno e la madre possono fare opposizione al matrimonio de' loro figli e discendenti.

183. Non essendovi alcuno de' suddetti ascendenti, il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il fratello o la sorella cugini costituiti in età maggiore, non possono fare opposizioni, che ne' casi seguenti:

1.° quando non si sia ottenuto il consenso del Consiglio di famiglia richiesto dall' articolo 174;

2.° quando l' opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione che dal tribunale potrà puramente e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa, che a condizione, per parte dell' opponente, di domandare l' interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato nella sentenza.

184. Ne' due casi preveduti nel precedente articolo il tutore o curatore, durante la tutela o cura, non potrà fare opposizioni, se non sia autorizzato da un Consiglio di famiglia, che potrà convocare.

185. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all' opponente il diritto di farlo; conterrà l' elezione di domicilio nel luogo ove il matrimonio si avrà a celebrare; dovrà egualmente contenere i motivi della opposizione, a meno che non fosse fatta sulla istanza di un ascendente: il

tutto

tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell' uffiziale ministeriale che avesse sottoscritto l' atto della opposizione.

186. Il tribunale civile pronunzierà entro dieci giorni sulla domanda per togliersi l' opposizione.

187. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio in preferenza di ogni causa urgente.

188. Gli opponenti, eccettuati gli ascendenti, se l' opposizione è rigettata, potranno essere condannati al risarcimento de' danni e delle spese.

CAPITOLO IV.

Delle dimande per impugnare il contratto di matrimonio, quanto agli effetti civili.

189. Il matrimonio che nel regno delle Due Sicilie non sarà celebrato in faccia della Chiesa colle forme prescritte dal Concilio di Trento, non produce gli effetti civili nè riguardo a' conjugi, nè riguardo a' loro figli.

Non gli produce egualmente, se sarà celebrato in faccia della Chiesa, senza che sien preceduti gli atti necessarj che si enunciano dall'art. 68 all' art. 81. I giudici competenti degli effetti civili sono i tribunali ordinarj.

190. Nulladimeno se non si presentano gli atti legittimi del matrimonio, eccetto il caso preveduto dall' articolo 48, ed esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie, e sieno morti ambedue, la legittimità de' figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto che manchino gli atti legittimi del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non sia in opposizione coll' atto legale di nascita.

191. Il matrimonio che è stato dichiarato nullo dall' autorità ecclesiastica, può produrre ciò non ostan-

ostante gli effetti civili relativamente a' figli, allora quando sia stato contratto in buona fede.

Non vi è buona fede, quando il matrimonio non sia stato celebrato innanzi a persona ecclesiastica, che le due parti, o almeno una di esse crederà essere il proprio parroco, o dal parroco autorizzata.

I tribunali civili saranno i giudici competenti della buona fede.

192. Se non vi è la buona fede che per parte di uno de' conjugi, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore del medesimo conjuge e de' figli nati dal matrimonio.

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni che nascono dal matrimonio.

193. I conjugi contraggono col solo fatto del matrimonio l'obbligazione di nutrire, mantenere ed educare i loro figli. Però il padre è tenuto in primo luogo, quindi l'avo o proavo paterno, ed in sussidio la madre.

194. Il figlio non ha azione contra il padre e la madre per obbligargli a fargli uno stabilimento a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo.

La figlia ha diritto di esser dotata dal padre; in difetto dall' avo paterno; quindi dalla madre.

195. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti a' loro genitori ed agli ascendenti i quali ne sieno bisognosi.

196. Le obbligazioni risultanti da queste disposizioni sono reciproche.

197. I fratelli e le sorelle impotenti a procacciarsi il vitto per vizio di corpo o debolezza di spirito, han diritto a chiedere gli alimenti da' loro fratelli e sorelle.

198. Gli alimenti non saranno accordati, se non in

in proporzione del bisogno di chi li dimanda, e delle sostanze di chi li dee somministrare.

199. Quando quegli che somministra, o quegli che riceve alimenti, sia ridotto ad uno stato tale in cui l'uno non possa più somministrarli, o l' altro non ne abbisogni più in tutto o in parte, se ne può domandare l' assoluzione o la riduzione.

200. Se la persona che dee somministrare gli alimenti, giustifica di non poter pagare la pensione alimentaria, il tribunale con cognizione di causa potrà ordinare che la detta persona riceva nella propria casa, nudrisca e mantenga quello al quale essa dee gli alimenti.

CAPITOLO VI.

De' diritti e de' rispettivi doveri de' conjugi.

201. I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza.

202. Il marito è in dovere di proteggere la moglie; la moglie di dipendere dal marito.

203. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza. Il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario a' bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

204. La moglie non può stare in giudizio senza l' autorizzazione del marito, quando anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.

205. L' autorizzazione del marito non è necessaria, allorchè la moglie è sottoposta ad inquisizione criminale o di polizia.

206. La

206. La donna, ancorchè non sia in comunione, o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito o oneroso, senza che il marito concorra all' atto, o presti il suo consenso in iscritto.

Nondimeno sarà valida, anche senza autorizzazione del marito, la donazione che la moglie farà ad alcuno de' figli comuni, o procreati da lei con altro antecedente matrimonio.

207. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla.

208. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale civile, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio.

209. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l' autorizzazione del marito contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio: e nel detto caso ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.

La moglie non si considera esercitar pubblica mercatura, se non fa che vendere a minuto le mercanzie del traffico di suo marito; ma è considerata tale, quando ella esercita un traffico separato.

210. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva o infamante, quantunque in contumacia, la donna anche di età maggiore non può, mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti, senza averne impetrata l' autorizzazione dal giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

211. Se il marito è interdetto o assente, il giu-

giudice può in questo caso con cognizione di causa autorizzar la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

212. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può esser valida se non relativamente all' amministrazione de' beni della moglie.

213. Se il marito è in età minore, l' autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie tanto per istare in giudizio, quanto per far contratti.

214. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o da' loro eredi.

215. La moglie può far testamento senza l' autorizzazione del marito.

CAPITOLO VII.

Dello scioglimento del matrimonio.

216. Il matrimonio si discioglie per la morte di uno de' conjugi.

TITOLO VI.

Della separazione de' conjugi.

CAPITOLO I.

Delle cause della separazione.

217. Potrà il marito domandare la separazione per causa di adulterio della moglie.

218. Potrà la moglie domandare la separazione per causa di adulterio del marito, allorchè egli

egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

219. Potrà la moglie domandare, col consiglio di due de' più prossimi congiunti, la separazione per causa di adulterio del marito, qualora lo stesso mantenga pubblicamente una concubina.

220. I conjugi potranno domandare reciprocamente la separazione per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell' uno verso dell' altro.

221. La condanna di uno de' conjugi a pena infamante potrà essere per l' altro causa di separazione.

222. La separazione non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de' conjugi, tranne quando la convenzione sia dal tribunale civile omologata.

CAPITOLO II.

Delle ragioni che escludono la separazione.

223. Sarà estinta l' azione di separazione colla riconciliazione de' due conjugi avvenuta, tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda della separazione stessa.

224. Nell' uno e nell' altro caso la domanda sarà dichiarata inammessibile. Potrà nondimeno l' attore intentare una nuova azione per la sopravvegnenza di altra causa dopo la riconciliazione: ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda.

225. Se l' attore nega che siavi seguita riconciliazione, il convenuto potrà darne la pruova col mezzo o di scritture o di testimonj.

CA-

CAPITOLO III.

Degli effetti della separazione.

226. La moglie contro di cui sarà pronunziata la separazione a causa di adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza ad essere ristretta in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

227. Sarà in arbitrio del marito il sospendere la condanna o l' effetto della condanna, quando acconsenta di riunirsi colla moglie.

228. Per qualunque causa abbia avuto luogo la separazione, il conjuge contro al quale sarà stata ammessa la separazione, perderà il diritto a tutti i lucri che il consorte gli aveva accordati, sia nel contratto matrimoniale, sia dopo il matrimonio.

229. Il conjuge che avrà ottenuto la separazione, conserverà i lucri accordatigli dall' altro conjuge, quantunque essi fossero stati stipulati reciprocamente, e la reciprocanza non abbia luogo.

230. Se i conjugi non avessero stipulato alcun lucro, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare il sostentamento del conjuge che ha ottenuto la separazione, il tribunale potrà ordinare a di lui favore sopra i beni dell' altro conjuge una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite di costui. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno.

231. Quando la separazione sia avvenuta per causa del marito, la moglie riprende tutti i frut-

ti

ti della dote ; e nel caso che fossero insufficienti al di lei sostentamento , il marito è obbligato ad assegnarle un supplimento per alimenti, colla limitazione dell' articolo precedente.

232. I figli saranno affidati al conjuge che ha ottenuto la separazione; quando però il tribunale , sulla domanda della famiglia o del procuratore regio , non ordini pel maggior vantaggio de' figli , che tutti o alcuno di essi sieno affidati alla cura dell' altro conjuge , o di una terza persona.

233. Qualunque sia la persona a cui saranno i figli affidati , il padre e la madre conserveranno rispettivamente il diritto di vegliare sopra il mantenimento di essi e sopra la loro educazione ; e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro forze.

TITOLO VII.

Della paternità e della filiazione.

CAPITOLO I.

Della filiazione della prole legittima o nata durante il matrimonio.

234. Il figlio conceputo durante il matrimonio ha per padre il marito.

Ciò non ostante questi potrà impugnare di essergli padre, se proverà che, durante il tempo trascorso di trecento giorni compiuti prima della nascita del figlio , egli era , sia per causa di allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitar colla moglie.

Si-

Similmente potrà impugnare la sua paternità, se proverà che, durante il tempo trascorso dal trecentesimo fino al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, era egli nella stessa impossibilità fisica di coabitar colla moglie (*).

235. Il marito non potrà, allegando la sua naturale impotenza, non riconoscere il figlio: nè pure potrà non riconoscerlo per causa di adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita: nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre.

236. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del centottantesimo giorno del matrimonio ne' casi seguenti:

1.° quando prima del matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza;

2.° quando avesse assistito all' atto di nascita, e questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non sapere scrivere;

3.° quando il parto non fosse dichiarato vitale.

237. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio potrà essere impugnata.

238. Ne' diversi casi in cui il marito è autorizzato a reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo ove è nato il fanciullo;

entro due mesi dopo il suo ritorno, quando in quell' epoca fosse assente;

entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

239. Se

(*) La lezione di questo articolo 234, variante da quella della prima edizione, è stata prescritta con real decreto de' 27 di aprile 1819.

239. Se il marito fosse morto prima di reclamare, tanto prima, quanto dopo la nascita del figlio, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo; gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall' epoca in cui questi si sarà messo in possesso de' beni del marito, o dall' epoca in cui gli eredi fossero turbati dal figlio in questo possesso.

240. Qualunque atto stragiudiziale contenente il rifiuto del marito o de' suoi eredi di riconoscere il figlio, si terrà come non fatto, se non è seguito nel termine di un mese da un'azione diretta contra un tutore speciale dato al figlio, e chiamata la madre in giudizio.

CAPITOLO II.

Delle pruove della filiazione della prole legittima.

241. La filiazione della prole legittima si prova cogli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile.

242. In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo nello stato di figlio legittimo.

243. Il possesso di stato si stabilisce per mezzo di una sufficiente riunione di fatti, i quali indichino il rapporto di filiazione o di parentela tra un individuo e la famiglia a cui pretende appartenere.

I principali tra questi fatti sono:

che l' individuo ha sempre portato il cognome del padre cui pretende appartenere:

che il padre l' ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità alla educazione, al mantenimento ed allo stabilimento di lui:

che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società:

che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

244. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l' atto della sua nascita ed il possesso conforme a questo titolo.

E parimente nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita.

245. Mancando il titolo ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la pruova di filiazione può farsi per mezzo di testimonj. Ciò non ostante questa pruova non può essere ammessa, che allora quando vi sia un principio di pruova per iscritto, o quando le presunzioni o gl' indizj risultanti da fatti sino a quel tempo costanti si trovino abbastanza gravi per determinarne l' ammessione.

246. Il principio di pruova per iscritto risulta da' documenti di famiglia, da' registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provegnenti da una delle parti impegnate nella contesa, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

247. La pruova contraria potrà farsi con tutti i mezzi proprj a stabilire che il reclamante non sia il figlio della madre che pretende di avere, o pure che non è figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

248. I tribunali civili saranno i soli competenti per pronunziare su i richiami di stato.

249. L' azione criminale contro al delitto di soppressione di stato non potrà intraprendersi, se

non

non dopo la sentenza definitiva sulla quistione di stato.

250. L' azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio.

251. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore, o ne' cinque anni dopo la sua maggiore età.

252. Gli eredi possono proseguire quest' azione, quando sia stata promossa dal figlio; purchè non abbia desistito formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall' ultimo atto della lite, senza proseguirla.

CAPITOLO III.

De' figli naturali.

SEZIONE I.

Della legittimazione de' figli naturali.

253. I figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl' incestuosi e gli adulterini, s' intendono *ipso jure* legittimati, mediante il susseguente matrimonio delle loro madri co' loro padri, quando costoro gli avranno legalmente riconosciuti per figli prima del loro matrimonio, o gli riconosceranno nell' atto stesso della celebrazione.

254. La legittimazione può aver luogo anche a favore de' figli premorti che hanno lasciato discendenti superstiti; ed in tal caso giova a' detti discendenti.

255. I figli legittimati col susseguente matrimonio avranno gli stessi diritti, come se fossero nati da questo matrimonio.

256. La legittimazione di mera grazia accordata con decreto del Re gioverà a fare acquistare al figlio i diritti della legittimità: ma non recherà pregiudizio a' figli legittimi, nè ad altri congiunti per ciò che riguarda la successione.

SEZIONE II.

Del riconoscimento de' figli naturali.

257. Il riconoscimento d' un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio nell' atto di nascita non sia già stato riconosciuto.

258. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore de' figli nati da incesto, da adulterio, o da congiungimento di persone legate da voto solenne, o dagli ordini sacri.

259. Il riconoscimento di un figlio naturale non avrà effetto, che a riguardo di colui che lo avrà riconosciuto.

260. Il riconoscimento fatto, durante il matrimonio, da uno de' conjugi a favore di un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè a' figli nati da tal matrimonio. Ciò non ostante produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole.

261. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i dritti di figlio legittimo. I dritti de' figli naturali saranno determinati nel titolo *delle successioni.*

262. Ogni riconoscimento fatto per parte del padre o della madre, ed ogni richiamo per parte del figlio potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno interesse.

263. Le

263. Le indagini sulla paternità sono vietate. Nel caso di ratto, allorchè l' epoca di esso coinciderà con quella del concepimento, il rapitore, sulla domanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato il padre.

264. Le indagini sulla maternità sono ammesse. Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare che egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito. Non sarà ammesso a somministrarne la pruova per testimonj, se non quando vi sia già un principio di pruova per iscritto, o quando le presunzioni o gl' indizj risultanti da fatti sino a quel tempo costanti si trovino abbastanza gravi per determinare l' ammessione.

265. Il figlio non è giammai ammesso a fare indagini sulla paternità e sulla maternità ne' casi in cui, a' termini dell' articolo 258, non si fa luogo al riconoscimento.

TITOLO VIII.

Dell' adozione.

CAPITOLO I.

Dell' adozione e de' suoi effetti.

266. L' adozione è soltanto permessa alle persone dell' uno e dell' altro sesso in età maggiore degli anni cinquanta, le quali al tempo dell' adozione non abbiano figli o discendenti legittimi, ed abbiano almeno quindici anni di più di coloro che si propongono di adottare.

267. Nessuno può essere adottato da più persone, fuori che da due conjugi.

Niun conjuge può adottare senza il consenso del suo consorte.

268. Al-

268. Allorchè si voglia far uso della facoltà di adottare verso una persona a cui nella sua minore età, almeno pel corso di sei anni, si sieno somministrati sussidj, e per cui si sieno avute non interrotte cure, non sarà necessario che l' adottante abbia oltrepassato gli anni cinquanta di sua età; rimanendo fermo l' adempimento delle altre condizioni richieste ne' due articoli precedenti.

269. Volendosi adottare colui che abbia salvato la vita all' adottante, o in un combattimento, o col liberarlo dall' incendio o dalle acque, basterà ciò che è richiesto nell' articolo precedente, tranne la circostanza che l' adottante debba avere quindici anni di più della persona che si propone di adottare.

270. L' adozione potrà aver luogo anche prima dell' età maggiore dell' adottato. Se questi però, avendo ancora il padre e la madre, o uno di essi, non ha compiuto gli anni venticinque, dovrà ottenere il consenso o di entrambi o del solo superstite; e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio. In difetto de' genitori si richiederà l' approvazione del Consiglio di famiglia, ove colui che vuolsi adottare, non abbia compiuto gli anni ventuno.

271. L' adozione conferisce il cognome dell' adottante all' adottato che lo aggiunge al proprio.

272. L' adottato rimarrà nella sua famiglia naturale, e vi conserverà tutti i suoi diritti.

273. L' obbligazione naturale che continuerà a sussistere tra l' adottato ed i suoi genitori, di somministrarsi gli alimenti ne' casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all' adottante ed all' adottato, l' uno verso l' altro.

274. L' adottato non acquisterà verun diritto di successione su i beni de' parenti dell' adottante;

ma

ma sulla successione dell' adottante avrà gli stessi diritti che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi e naturali nati dopo l' adozione.

275. Se l' adottato muore senza discendenti legittimi, le cose date dall' adottante o provenute dalla di lui eredità, le quali esisteranno in ispecie al tempo della morte dell' adottato, ritorneranno all' adottante o a' suoi discendenti, coll' obbligo di contribuire al pagamento de' debiti, e senza pregiudizio de' diritti del terzo.

Gli altri beni dell' adottato apparterranno a' suoi parenti, i quali, anche per le robe espresse in questo articolo, escluderanno sempre tutti gli eredi dell' adottante, quando non sieno di lui discendenti.

276. Se durante la vita dell' adottante, e dopo la morte dell' adottato, i figli o discendenti di costui morissero essi pure senza prole, l' adottante succederà nelle cose da lui date, siccome è stabilito nell' antecedente articolo: ma questo diritto sarà inerente alla persona dell' adottante, e non trasmessibile a' suoi eredi, ancorchè discendenti.

CAPITOLO II.

Delle forme dell' adozione.

277. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di circondario del domicilio dell' adottante, per farvi l' atto del loro rispettivo consenso.

Essendo minore l' individuo che vuolsi adottare, dovrà presentarsi al giudice di circondario insieme colla persona che dee consentire all' adozione, giusta l' articolo 270.

278. Dal-

278. Dalla parte la più diligente si consegnerà, entro i dieci giorni seguenti, una copia di questo atto al procurator regio presso il tribunale civile del domicilio dell' adottante, per sottometterlo alla omologazione del tribunale medesimo.

279. Il tribunale radunato nella camera del consiglio, dopo aver prese le opportune informazioni, verificherà 1.° se siensi adempite tutte le condizioni della legge; 2.° se colui che vuole adottare, goda buona fama.

280. Il tribunale, sentito il procuratore regio, ed omessa ogni altra formalità di processo, pronunzierà, senza esprimerne i motivi, in questi termini: *vi è luogo*, o *non vi è luogo all' adozione.*

281. Nel mese successivo alla sentenza del tribunale civile, sarà la detta sentenza sottoposta alla gran Corte civile, la quale procederà nelle forme praticate dal tribunale civile, e pronunzierà senza allegarne i motivi: *la sentenza è confermata*, o *la sentenza è riformata; ed in conseguenza vi è luogo*, o *non vi è luogo all' adozione.*

282. Qualunque decisione della gran Corte civile, che ammetterà l' adozione, sarà profferita nell' udienza, e verrà affissa in que' luoghi ed in quel numero di copie, che la gran Corte civile stimerà conveniente.

283. Ne' tre mesi successivi alla sentenza; a richiesta dell' una o dell' altra delle parti, l' adozione sarà inscritta ne' registri dello stato civile del luogo ove l' adottante avrà il suo domicilio.

Questa inscrizione non avrà luogo, che in vista della presentazione di una copia autentica della

della decisione della gran Corte civile; e l'adozione resterà senza effetto, se non sarà stata inscritta nel suddetto termine.

284. Se l'adottante morisse dopo che l'atto comprovante la sua volontà di formare il contratto di adozione sarà stato ricevuto dal giudice di circondario, e portato avanti a' tribunali, e questi non avessero pronunziato diffinitivamente, sarà continuato il processo; e sarà, se siavi luogo, ammessa l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno, qualora credano inammessibile l'adozione, presentare al procuratore regio qualunque memoria ed osservazione a questo oggetto.

285. Volendosi adottare un individuo che non abbia padre e madre certa, e che sia allevato in qualche ospizio, basterà che vi concorra il consenso de' governatori dell'ospizio ove è stato accolto. Tale consenso sarà espresso in una deliberazione che sarà sommessa alla omologazione del tribunale, il quale procederà nel modo indicato negli articoli 277, 278 e seguenti.

286. Gli atti di procedura nel caso additato nell'articolo precedente si faranno *gratis*, senza esser soggetti nè a bollo, nè a registro, nè a diritti di cancelleria.

TITOLO IX.

Della patria potestà.

287. Il figlio dee onorare e rispettare i genitori, qualunque sia la sua età ed il posto che occupi nella società.

288. È soggetto alla loro autorità per gli effetti determinati dalla legge, sino a che non giunga

ga agli anni venticinque compiti, o non sia emancipato prima di questa età, o abbia contratto matrimonio, o viva con casa ed economia separata.

289. Questa autorità è esercitata dal solo padre, durante il matrimonio. Essa si estende su i figli legittimi, su i legittimati per susseguente matrimonio, e su gli adottivi.

290. Il figlio non può abbandonare la casa paterna finchè sia soggetto all' autorità de' genitori, a' termini dell' articolo 288. La figlia non può abbandonarla, se non quando vada a marito.

Nel caso che giuste cause rendessero necessaria o evidentemente utile la separazione, il giudice del circondario, presi senza forma giudiziaria i rischiaramenti necessarj, potrà ordinare quel che convenga. La sentenza non esprimerà i motivi della determinazione.

291. Il padre, durante il matrimonio, è l' amministratore de' beni de' figli minori. Con tal qualità egli potrà alienare i beni mobili, per impiegarne utilmente il prezzo.

292. Egli non potrà accettare una eredità devoluta al minore altrimenti che col beneficio dell' inventario: non potrà però ripudiarla senza l' approvazione del tribunale civile.

Non potrà anche ipotecare o alienare i beni immobili de' figli minori, se non per necessaria ed urgente cagione, e coll' approvazione del tribunale civile.

293. Egli è tenuto a render conto della proprietà e delle rendite di que' beni, de' quali non ha l' usufrutto; della sola proprietà di quegli altri, il di cui usufrutto gli è dalla legge attribuito; e della tenuta amministrazione.

294. Per la morte di alcuno de' genitori il super-

superstite sarà tutore de' figli minori; e con tal qualità eserciterà que' diritti, e sarà sommesso a tutti i doveri che risultano dalla tutela, come sarà spiegato nel titolo X del presente libro.

295. Il figlio, tuttochè maggiore, pria che giunga agli anni venticinque compiti, avrà bisogno del concorso del padre nell' atto, o del suo consenso in iscritto, allorchè vorrà

1.° ipotecare, donare o alienare gl' immobili non acquistati colla propria industria;

2.° prendere danari o generi a mutuo, anche sotto l' aspetto di altro contratto qualunque;

3.° riscuotere capitali non acquistati colla propria industria, e farne quietanza.

296. Se il padre ricusa di autorizzare il figlio maggiore a qualche atto, questi potrà far citare direttamente il padre innanzi il tribunale civile, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il padre sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio.

297. Se il creditore dimostri che il mutuo fatto al figlio si è convertito in utilità del medesimo, avrà diritto a dimandarne la restituzione, tuttochè non vi sia intervenuta l' autorizzazione del padre.

298. Il padre avrà l' usufrutto de' beni del figlio sino a che costui non giunga all' età di anni diciotto compiti, o sino alla emancipazione che potesse aver luogo prima di questa età.

Quando il padre sia premorto, la madre avrà la metà di questo usufrutto sino a che il figlio non giunga alla maggiore età, o sia emancipato.

299. I pesi di questo usufrutto sono i seguenti:

1.° i

1.° i pesi stessi a' quali sono tenuti gli usufruttuarj;

2.° gli alimenti, il mantenimento e l' educazione de' figli in proporzione delle loro sostanze;

3.° il pagamento delle annualità arretrate, o degl' interessi de' capitali;

4.° le spese funebri e dell' ultima malattia.

I pesi suddetti saranno a carico del padre nella totalità; a carico della madre per la sola metà.

300. Questo usufrutto cesserà per la madre che passasse a seconde nozze.

301. Lo stesso usufrutto non si estenderà a' beni che i figli potranno acquistare separatamente colla loro fatica ed industria, nè a quelli che loro perverranno per donazione o per legato, colla espressa condizione che il padre o la madre non ne abbiano a godere.

302. Il padre avendo gravi motivi di malcontento per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione.

303. Se il figlio non ha compiuto l' anno quindicesimo, potrà il padre farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese. Il presidente del tribunale civile della provincia o valle, sulla richiesta del padre, dovrà ordinarlo.

304. Dal cominciamento dell' anno decimosesto sino alla maggiore età, o sino alla emancipazione che possa aver luogo prima di tale età, il padre potrà domandare l' arresto del figlio per sei mesi al più. Il presidente del tribunale, dopo aver conferito col procuratore regio, accorderà o negherà l' ordine dell' arresto, e potrà nel primo caso abbreviarne la durata.

305. Nell' uno e nell' altro caso non avrà luogo scrittura o formalità alcuna: il solo ordine

di

di arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimerne i motivi.

Il padre sarà soltanto tenuto a soscrivere un atto con cui si obblighi di pagare le spese e somministrare i congrui alimenti.

306. È sempre in facoltà del padre l' abbreviare la durata dell' arresto da lui ordinato o richiesto. Se il figlio messo in libertà ricade in nuovi traviamenti, può nuovamente essere arrestato colle regole prescritte negli antecedenti articoli.

307. Se il padre è passato a seconde nozze, per ottenere l' arresto del figlio del primo letto dovrà conformarsi all' articolo 304, quando anche il figlio non fosse pervenuto all' anno decimosesto.

308. La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà fare arrestare il figlio, se non coll' assenso de' due più prossimi parenti paterni, e mediante istanza, conformemente all' articolo 304.

309. Quando il figlio avrà beni proprj, o eserciterà una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non per mezzo di una istanza nella forma prescritta nell' articolo 304, anche quando non fosse giunto all' età di sedici anni.

Il figlio arrestato potrà indirizzare una memoria al regio procuratore presso la gran Corte civile.

Costui si farà render conto dell' affare dal procuratore regio del tribunale civile, e ne farà relazione al presidente della gran Corte civile, il quale, dopo di averne data notizia al padre, ed aver prese le convenienti informazioni, potrà rivocare o modificare l' ordine dato dal presidente del tribunale civile.

310. Gli articoli 303, 304, 305 e 306 sono comuni al padre ed alla madre de' figli naturali legalmente riconosciuti.

TI-

TITOLO X.

Della minore età, della tutela e della emancipazione.

CAPITOLO I.

Della minore età.

311. Il *minore* è quella persona dell' uno o dell' altro sesso, la quale non è giunta ancora all' età di anni ventuno compiti.

CAPITOLO II.

Della tutela.

SEZIONE I.

Della tutela del padre e della madre.

312. Il padre, durante il matrimonio, è l'amministratore de' beni di proprietà de' suoi figli minori.

313. Può il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice un contutore anche estraneo.

314. La nomina del contutore non potrà esser fatta, se non in una delle seguenti maniere:

1.° con un atto di ultima volontà;

2.° con una dichiarazione fatta al giudice di circondario assistito dal suo cancelliere, o pure avanti notaj.

315. Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, verrà nominato un curatore al ventre dal Consiglio di famiglia.

Alla

Alla nascita del figlio, la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà *ipso jure* il tutore surrogato.

316. La madre non è obbligata ad accettar la tutela: nondimeno, in caso che non sia stato destinato un contutore, ed essa la rifiuti, dovrà adempierne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore.

317. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà prima del matrimonio convocare il Consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà *ipso jure* la tutela; ed il suo nuovo marito sarà solidalmente risponsabile di tutte le conseguenze della tutela che essa avrà indebitamente conservata.

318. Quando il Consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, e non vi sia un contutore destinato dal padre, le darà necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidalmente risponsabile, unitamente alla moglie, dell' amministrazione posteriore al matrimonio.

SEZIONE II.

Della tutela conferita dal padre o dalla madre.

319. Il diritto personale di assegnare un tutore parente o anche estraneo non appartiene se non a quello de'genitori, il quale morrà l'ultimo. Nondimeno nel caso che si trovi un contutore destinato dal padre ne' termini dell' articolo 313, la madre non potrà usare di questo diritto che pe' soli beni di lei.

320. Que-

320. Questo diritto non potrà essere esercitato, se non nelle forme prescritte nell'articolo 314, e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni.

321. La madre rimaritata e non conservata nella tutela de' figli del primo suo matrimonio, non può destinar loro un tutore.

322. Quando la madre rimaritata e conservata nella tutela avrà destinato un tutore a' figli del primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata dal Consiglio di famiglia.

SEZIONE III.

Della tutela degli ascendenti.

323. Quando da niuno de' genitori sia stato assegnato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno; in mancanza di questo, all' avo materno, e così risalendo la linea ascendentale; in modo che l' ascendente paterno venga preferito costantemente all' ascendente materno del grado medesimo.

324. Se in mancanza dell' avo paterno e materno del minore, concorressero due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all' avo paterno del padre del minore.

325. Concorrendo due bisavoli nella linea materna, la nomina sarà fatta dal Consiglio di famiglia, il quale non potrà scegliere che uno di questi due ascendenti.

SE-

SEZIONE IV.

Della tutela conferita dal Consiglio di famiglia.

326. Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre, e senza tutore da essi eletto, e senza ascendenti maschi; come pure quando il tutore fornito di alcuna delle qualità sopra espresse si trovasse o ne' casi di esclusione, di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal Consiglio di famiglia alla nomina di un tutore, sia congiunto, sia estraneo, secondo la prudenza e religione del Consiglio medesimo.

Questa nomina dovrà essere omologata dal tribunale civile. Il giudice del circondario dovrà di ufficio rimettere il verbale al procurator regio, senza frattanto impedirsi l' esecuzione della nomina fatta.

327. Questo Consiglio sarà convocato, tanto a richiesta e preventiva istanza de' parenti del minore, de' suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora di ufizio e per ordine del giudice di circondario del domicilio del minore. Potrà ognuno denunziare a questo giudice di circondario il fatto che darà luogo alla nomina di un tutore.

328. Il Consiglio di famiglia, non compreso il giudice di circondario, sarà composto di sei parenti o affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l' ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di dieci miglia.

Il parente sarà preferito all' affine nello stesso grado: e fra i parenti di egual grado verrà preferito il più vecchio.

329. I fratelli germani del minore ed i mariti delle sorelle germane sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando sieno sei o più, saranno tutti membri del Consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto unitamente alle vedove degli ascendenti, ed agli ascendenti legittimamente scusati dalla tutela, se ve ne fossero.

Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gli altri parenti per completare il Consiglio.

330. Quando i parenti o affini nell' una o nell' altra linea non si troveranno in numero sufficiente ne' luoghi o nella distanza indicata nell' articolo 328, il giudice di circondario chiamerà i parenti o gli affini domiciliati in distanza maggiore, o pure i cittadini del medesimo comune, cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore.

331. Il giudice di circondario, quando anche si trovasse nel luogo un numero sufficiente di parenti o di affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini di grado prossimiore o di grado eguale a quello de' parenti o degli affini presenti; in maniera però che ciò si esegua sottraendo qualcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.

332. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di circondario per un giorno determinato; in maniera però che vi passi sempre, fra l' intima-

mazione della citazione ed il giorno fissato per la convocazione del Consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risederanno nello stesso comune, o alla distanza di dieci miglia.

Qualora fra le parti citate se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno di più per ogni quindici miglia.

333. I parenti, affini o amici in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, o pure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più di una persona.

334. Qualunque parente, affine o amico chiamato, e che senza legittima scusa non comparisse, incorrerà in una multa che non potrà eccedere dieci ducati; la quale sarà pronunciata inappellabilmente dal giudice di circondario.

335. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e convenendo di aspettare l' assente o di rimpiazzarlo; in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l' interesse del minore, il giudice di circondario potrà rimettere l' assemblea ad altro giorno, o prorogarla.

336. Questa assemblea si terrà di diritto presso il giudice di circondario, eccettochè se egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti de' membri convocati, perchè si possa deliberare.

337. Al Consiglio di famiglia presederà il giudice di circondario, il quale vi avrà voce deliberativa e preponderante in caso di parità.

338. Quando il minore domiciliato nel regno possedesse beni fuori del regno, o viceversa, l' am-

 mini-

ministrazione particolare di questi beni verrà affidata ad un protutore.

In tal caso il tutore ed il protutore saranno indipendenti, e non obbligati uno verso l'altro per la loro rispettiva amministrazione.

339. Il tutore in tal qualità agirà ed amministrerà dal giorno della sua nomina, se egli era presente; diversamente, dal giorno in cui gli sarà stata notificata.

340. Quando la nomina di un tutore non sarà fatta in sua presenza, gli sarà notificata a cura di un membro del Consiglio di famiglia, che sarà stato da questo designato. Tale notificazione sarà fatta fra tre giorni dopo quello della deliberazione, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distanza fra il luogo ove il Consiglio di famiglia si è tenuto, ed il domicilio del mentovato tutore.

341. La tutela è un peso personale che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l'amministrazione del loro autore; e quando sieno in età maggiore, saranno tenuti a continuarla finchè sia nominato un nuovo tutore.

SEZIONE V.

Del tutore surrogato.

342. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato che si nomina dal Consiglio di famiglia.

Le sue funzioni consisteranno nell' agire per gl'interessi del minore, allorchè questi si trovino in opposizione con quelli del tutore.

343. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona che abbia alcuna delle qualità espresse nelle sezioni I, II e III del presente

sente capitolo, questo tutore prima di entrare in funzione, dovrà far convocare un Consiglio di famiglia composto nelle forme prescritte nella sezione IV, acciocchè passi alla nomina di un tutore surrogato.

Qualora siasi immischiato nell' amministrazione, prima di aver adempito a questa formalità, il Consiglio di famiglia convocato ad istanza de' parenti, creditori o altre persone interessate, ovvero dal giudice di circondario per uficio, potrà, quando siavi dolo per parte del tutore, rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio delle indennità dovute al minore.

344. Nelle altre tutele la nomina del surrogato tutore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore.

345. In nessun caso il tutore darà voto per la nomina del surrogato tutore, il quale sarà scelto, quando non sienvi fratelli germani, in quella delle due linee, a cui il tutore non appartiene.

346. Se la tutela diverrà vacante, o sarà abbandonata per assenza, il surrogato tutore non può rimpiazzare il tutore, ma dovrà dimandar la nomina di un nuovo tutore, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi che ne potranno derivare al minore.

347. Le funzioni del surrogato tutore cessano nello stesso tempo in cui cessa la tutela.

348. Le disposizioni contenute nelle sezioni VI e VII di questo capitolo si applicheranno a' tutori surrogati.

Nondimeno il tutore non potrà dimandare la destituzione del surrogato tutore, nè darà voto ne' Consigli di famiglia convocati a questo oggetto.

SE-

SEZIONE VI.

Delle cause che dispensano dalla tutela.

349. Sono dispensati dalla tutela tutti i cittadini che esercitano un pubblico impiego fuori della provincia o valle, in cui dee conferirsi la tutela.

350. Sono egualmente dispensati dalla tutela i militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno una missione del Re fuori del territorio del regno.

351. Se la missione non è autentica, e sia posta in dubbio, non si ammetterà la dispensa, se non dopo che il reclamante avrà esibito un certificato del Ministro da cui dipende la sua missione addotta per titolo di scusa.

352. I cittadini della qualità indicata ne' precedenti articoli, che hanno accettato la tutela posteriormente alle funzioni, servigj o missioni che li dispensano, non saranno più ammessi a chiedere di esserne liberati per le stesse cause.

353. Coloro per lo contrario, a' quali le mentovate funzioni, servigj o missioni saranno state conferite dopo l' accettazione ed amministrazione di una tutela, se non vogliano ritenerla, potranno entro un mese far convocare un Consiglio di famiglia, affinchè si proceda al loro rimpiazzamento.

Cessate le funzioni, servigj o missioni, se il nuovo tutore reclama la sua liberazione, o pure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli nuovamente conferita dal Consiglio di famiglia.

354. Ogni cittadino non parente nè affine non potrà essere astretto ad accettar la tutela deferi-

ta

ta dal Consiglio di famiglia, se non nel caso in cui nella distanza di venti miglia non esistessero parenti o affini meritevoli, ed in grado di amministrarla.

355. Qualunque persona in età di anni sessantacinque compiti può ricusare di essere tutore. Colui che sarà stato nominato prima di tale età, potrà, giunto a' settant' anni, farsi liberare dalla tutela.

356. Qualunque persona assalita da una infermità grave e debitamente giustificata, è dispensata dalla tutela.

Potrà anche ottenere di esserne liberata, se ha contratto la infermità dopo la sua nomina.

357. Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall' accettarne una terza. Un conjugato o un padre già incaricato di una tutela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda, eccetto quella de' suoi figli.

358. Coloro che hanno cinque figli legittimi, sono dispensati da ogni tutela, a riserva di quella de' proprj figli.

I figli morti in attività di servizio nelle armate del Re saranno sempre computati per dar luogo alla dispensa.

Gli altri figli morti non faranno numero, se non quando abbiano lasciato figli tuttora viventi.

359. La sopravvegnenza de' figli durante la tutela non potrà autorizzare ad abdicarla.

360. Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione che gli deferisce la tutela, dovrà immediatamente, e sotto pena d' inammessibilità di ogni suo richiamo ulteriore, proporre i motivi che può avere di scusa, sopra i quali il Consiglio di famiglia delibererà.

361. Se il tutore nominato non ha assistito alla deli-

deliberazione che gli ha deferito la tutela, potrà far convocare il Consiglio di famiglia, affinchè deliberi sopra i suoi motivi di scusa.

Le sue parti su tale oggetto dovranno aver luogo nel termine di tre giorni da correre dalla notificazione della sua nomina; il qual termine sarà accresciuto di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dal luogo del suo domicilio a quello della tutela: trascorso questo termine, non sarà più ammessa la domanda.

362. Se le sue scuse sono rigettate, potrà ricorrere a' tribunali per farle ammettere: ma durante la lite, sarà tenuto ad amministrare provvisionalmente.

363. Se ottiene di essere dispensato dalla tutela, coloro che hanno rigettato la scusa, potranno essere condannati alle spese del giudizio; e se succumbe, vi sarà condannato egli stesso.

SEZIONE VII.

Delle cause di esclusione e di rimozione dalla tutela.

364. Non possono essere tutori se non de' proprj figli e discendenti,

1.° i Consiglieri di Stato,
i Segretarj di Stato Ministri,
i Segretarj di Stato;

2.° i capi di Corte;

3.° i Reggenti e consiglieri del supremo Consiglio di Cancelleria;

4.° i componenti della suprema Corte di giustizia;

5.° i direttori generali;

6.° i componenti delle gran Corti civili;

7.° gl'

7.° gl' Intendenti ;

8.° i componenti delle gran Corti criminali e tribunali civili.

365. Non possono essere tutori nè membri de' Consigli di famiglia

1.° i minori, eccettuati il padre o la madre ;

2.° gl' interdetti ;

3.° le donne, a riserva della madre e delle ascendenti ;

4.° tutti quelli che hanno, o de' quali il padre o la madre avesse col minore una lite in cui fossero compromessi lo stato, o le sostanze, o una parte considerevole de' beni dello stesso minore.

366. La condanna ad una pena afflittiva o infamante opera *ipso jure* l' esclusione dalla tutela, ed egualmente produce la rimozione nel caso in cui si tratti di una tutela già conferita.

367. Sono parimente esclusi dalla tutela, ed anche rimovibili, quando ne sieno in esercizio,

1.° le persone di conosciuta cattiva condotta,

2.° quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità o infedeltà.

368. Qualunque individuo che sarà stato escluso o rimosso da una tutela, non potrà essere membro di un Consiglio di famiglia.

369. Quando si farà luogo alla rimozione del tutore, sarà questa pronunciata dal Consiglio di famiglia convocato ad istanza del tutore surrogato, o di ufizio dal giudice di circondario.

Questi non potrà dispensarsi dall' ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da qualche congiunto o affine.

370. Qualunque deliberazione del Consiglio di famiglia, che pronuncierà l' esclusione o la destituzione del tutore, ne esprimerà i motivi; e non

potrà

potrà esser presa, se non sentito o citato il tutore.

371. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni.

Se reclama, il tutor surrogato dimanderà la omologazione della deliberazione innanzi al tribunale civile, il quale deciderà, salva l'appellazione.

Il tutore escluso o rimosso può egli stesso in questi casi chiamare in giudizio il tutor surrogato, per ottenere la dichiarazione di essere mantenuto nella tutela.

372. I parenti o affini che avranno domandato la convocazione, potranno intervenire nella causa che verrà instrutta e giudicata come affare di urgenza.

SEZIONE VIII.

Dell' amministrazione del tutore.

373. Il tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gli atti civili.

Amministrerà i di lui beni da buon padre di famiglia, e sarà risponsabile di ogni danno ed interesse che potesse risultare da una cattiva amministrazione.

Non potrà comprare i beni del minore, nè potrà prenderli in affitto, salvo che il Consiglio di famiglia abbia autorizzato il tutor surrogato a fargliene l' affitto; nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione o credito contra del suo pupillo.

374. Ne' dieci giorni che seguiranno quello della sua nomina da esso debitamente conosciuta, farà istanza acciocchè vengano tolti i suggelli nel caso in cui fossero stati apposti, e farà im-

me-

mediatamente procedere all' inventario de' beni del minore in presenza del tutor surrogato. Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione nell' inventario, sotto pena della perdita delle sue ragioni; e tal dichiarazione si farà sulla richiesta che il pubblico ufiziale sarà tenuto di fare allo stesso tutore, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale.

375. Nel mese che seguirà il compimento dello inventario, il tutore in presenza del surrogato farà vendere, col mezzo di atti d' incanto da riceversi da un ufiziale pubblico, e previ gli affissi, o sieno pubblicazioni, delle quali farà menzione nel processo verbale della vendita, tutti i mobili, ad eccezione di quelli che dal Consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter conservare in ispecie.

376. Il padre e la madre, sino a che hanno il proprio e legale usufrutto de' beni del minore, sono dispensati dall' obbligo di vendere que' mobili di cui sono usufruttuarj, se prescelgono di conservarli per poscia restituirli in ispecie. In questo caso da un perito che verrà nominato dal tutor surrogato, e che presterà giuramento avanti al giudice di circondario, faranno eseguire a loro spese una stima a giusto valore. Restituiranno il prezzo stimato di que' mobili che non potranno esibire in ispecie.

377. Al momento in cui s' incomincerà l' esercizio di qualunque tutela, ad eccezione di quella del padre, il Consiglio di famiglia stabilirà con calcolo prudenziale e secondo l' importare de' beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa annua del minore, del pari che quella dell' amministrazione de' beni suoi.

Lo stesso atto specificherà se il tutore sarà

rà autorizzato a farsi coadiuvare nella sua amministrazione da uno o più amministratori particolari stipendiati, e che amministrino sotto la sua responsabilità.

378. Il Consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà l' obbligo nel tutore d' impiegar gli avanzi delle rendite, dedotte le spese. Questo impiego dovrà esser fatto nello spazio di sei mesi; passati i quali senza che lo abbia effettuato, saranno a carico del tutore gl' interessi.

379. Se il tutore non ha fatto determinare dal Consiglio di famiglia la somma da cui dovrà incominciare l' obbligo dell' impiego, sarà tenuto, scorso il termine espresso nel precedente articolo, agl' interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola essa sia.

380. Il tutore, quando anche sia il padre o la madre, non può prender danaro a prestito per lo minore, nè alienare o ipotecare i suoi beni immobili, senza l' autorizzazione di un Consiglio di famiglia.

Questa autorizzazione non dovrà essere accordata, fuorchè per causa di assoluta necessità o di evidente vantaggio.

Nel primo caso il Consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione, se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore sarà stata comprovata l' insufficienza de' danari, mobili e rendite del minore.

Il Consiglio di famiglia, in qualunque caso, indicherà gli stabili che dovranno in preferenza esser venduti, e tutte le condizioni che giudicherà vantaggiose.

381. Le deliberazioni del Consiglio di famiglia relative a quest' oggetto non avranno esecuzione, se

se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l' omologazione dal tribunale civile, il quale deciderà nella camera del consiglio, sentito il procuratore regio.

382. La vendita si farà in presenza del tutor surrogato all' asta pubblica, i cui atti saranno ricevuti da un giudice del tribunale civile, o da un notajo a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiggersi a' luoghi soliti del circondario in tre domeniche consecutive.

Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal sindaco del comune in cui sarà stato affisso.

383. Le formalità richieste negli articoli 380 e 381 per l' alienazione de' beni del minore non hanno luogo nelle vendite giudiziarie che si fanno ad istanza de' creditori; nè si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordinato l' incanto in conseguenza di una domanda di un condomino indiviso.

Solamente in questo caso l' incanto non potrà farsi se non nella forma prescritta dall' articolo precedente: gli estranei vi saranno necessariamente ammessi.

384. Il tutore non potrà accettare nè ripudiare una eredità devoluta al minore, se non previa l' autorizzazione del Consiglio di famiglia.

L' accettazione non avrà luogo altrimenti che col beneficio dell' inventario.

385. Nel caso in cui la eredità ripudiata in nome del minore non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del Consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore; nello stato però in cui si troverà al tempo dell' accettazione, e senza che si

si possano impugnare le vendite e gli altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era vacante.

386. La donazione fatta al minore non potrà accettarsi dal tutore se non che coll' autorizzazione del Consiglio di famiglia.

Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto che produce riguardo al maggiore.

387. Nessun tutore senza l' autorizzazione del Consiglio di famiglia potrà intentare in giudizio un' azione relativa a' diritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa a' medesimi diritti.

388. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per dimandare una divisione. Egli potrà però senza tale autorizzazione rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore.

389. Affinchè la divisione produca, riguardo al minore, gli stessi effetti che produrrebbe riguardo a' maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo ove sarà aperta la successione.

I periti, dopo aver prestato il giuramento avanti al presidente del tribunale, o avanti al giudice da lui delegato, di bene e fedelmente adempire alla loro commessione, procederanno alla divisione de' beni creditarj ed alla formazione delle porzioni che verranno estratte a sorte in presenza o di un giudice del tribunale, o di un notajo dal tribunale deputato, il quale ne farà la distribuzione.

Qualunque altra divisione sarà considerata come provvisionale.

390. Il tutore non potrà transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal Con-

Consiglio di famiglia e dal parere di tre giureconsulti indicati dal procurator regio presso il tribunale civile.

La transazione non sarà valida, se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, sentito il procurator regio.

391. Il tutore che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue doglienze al Consiglio di famiglia; e quando sia autorizzato da questo, potrà dimandar la reclusione del minore, in conformità del prescritto a questo proposito nel titolo *della patria potestà.*

SEZIONE IX.

De' conti della tutela.

392. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione.

393. Ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al tutor surrogato gli stati di sua amministrazione nell' epoche che il Consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più di uno stato per anno.

Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa su carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudizio.

394. Il conto diffinitivo della tutela si renderà a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggiore età, o avrà ottenuto l' emancipazione. Le spese si anticiperanno dal tutore.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese a sufficienza giustificate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso.

395. Qua-

395. Qualunque convenzione che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sarà stata preceduta da un circostanziato rendimento de' conti e dalla consegna de' documenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell' incaricato dell' esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione.

396. Se il conto dà luogo a contese, saranno queste promosse e giudicate come le altre in materia civile.

397. La somma a cui ammonterà il residuo del debito del tutore, produrrà interesse dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra di farne la domanda.

Gl' interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale per lo pagamento, fatta dopo l' ultimazione del conto.

398. Qualunque azione del minore contro il tutore, relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo della maggior età.

CAPITOLO III.

Della emancipazione de' minori.

399. Il minore è *ipso jure* emancipato col matrimonio.

400. Il minore, ancorchè non maritato, potrà essere emancipato dal padre, o in mancanza di questo, dalla madre, quando avrà compiuta l' età di anni quindici.

Questa emancipazione si effettuerà mediante la sola dichiarazione del padre o della madre, ricevuta dal giudice di circondario assistito dal di lui cancelliere.

401. Il

401. Il minore rimasto senza padre e madre, se il Consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà essere pure emancipato, ma soltanto dopo che avrà compito gli anni diciotto.

In questo caso l' emancipazione risulterà dall' atto di deliberazione che l' avrà autorizzata, e dalla dichiarazione che il giudice di circondario nella qualità di presidente del Consiglio di famiglia avrà fatto nell' atto stesso, *che il minore è emancipato.*

402. Allora quando il tutore non avrà fatto alcuna istanza per l' emancipazione del minore di cui si è parlato nel precedente articolo, e che uno o più parenti o affini di questo minore ne' gradi di cugini o più prossimi, lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno questi domandare al giudice di circondario la convocazione del Consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto.

Il giudice di circondario dovrà deferire a questa domanda.

403. Il conto della tutela sarà renduto al minore emancipato assistito da un curatore che verrà nominato dal Consiglio di famiglia.

404. Il minore emancipato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove, esigere le sue rendite, farne quietanza, e fare tutti quegli atti i quali non sono che di semplice amministrazione; senza che possa essere restituito in intero contra questi atti in tutti que' casi ne' quali nemmeno il maggiore lo potrebbe essere.

405. Non potrà instituire un' azione sopra beni stabili, nè difendersi contra di essa, nè ricevere capitali, nè farne quietanza, senza l' assistenza del suo curatore; il quale in questo ul-

timo caso invigilerà per l'impiego del capitale ricevuto.

406. Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo, sotto verun pretesto, senza la deliberazione del Consiglio di famiglia omologata dal tribunale civile, e sentito il procuratore regio.

407. Non potrà parimente alienare in alcun modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto, tranne quelli di pura amministrazione, senza osservare le forme prescritte per lo minore non emancipato.

Le obbligazioni che egli avesse contratte per effetto di compre o altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti e dannose. I tribunali su questo oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contrattato, l'utilità o la inutilità delle spese.

408. Ogni minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potrà privarsi del beneficio della emancipazione, la quale verrà a lui tolta colle medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela.

409. Dal giorno della rivocata emancipazione il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla maggior età compita.

410. Il minore emancipato che esercita un traffico, è considerato maggiore pe' fatti relativi al traffico stesso.

TITOLO XI.

Della maggiore età, della interdizione e del consulente giudiziario.

CAPITOLO I.

Della maggiore età.

411. La maggiore età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, salva la restrizione stabilita ne' titoli *del matrimonio* e *della patria potestà.*

CAPITOLO II.

Della interdizione.

412. Al maggiore il quale trovasi in uno stato abituale d' imbecillità, di demenza o di furore, quando anche un tale stato offerisse de' lucidi intervalli, dee interdirsi l' amministrazione de' beni.

413. L' interdizione può dimandarsi dal conjuge e da ogni parente.

414. In caso di furore, se l' interdizione non è dimandata nè dal conjuge nè da' parenti, debbe esserlo dal procurator regio, il quale potrà anche dimandarla in caso d' imbecillità o di demenza contra una persona che non avesse nè conjuge nè parente conosciuto.

415. Ogni domanda d' interdizione sarà proposta avanti il tribunale civile.

416. I fatti d' imbecillità, di demenza o di fu-

rore,

rore, saranno articolati in iscritto. Quelli che agiranno per l' interdizione, presenteranno i testimonj e i documenti.

417. Il tribunale ordinerà che il Consiglio di famiglia, composto secondo il modo determinato nella sezione IV del capitolo II sotto il titolo *della minore età*, *della tutela e della emancipazione*, esponga il suo parere intorno allo stato della persona di cui è domandata l' interdizione.

418. Chi avrà domandata l' interdizione, non potrà far parte del Consiglio di famiglia: tuttavia il marito o la moglie, ed i figli della persona di cui siasi domandata l' interdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa.

419. Ricevuto il parere del Consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio. Se egli non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno de' giudici a ciò destinato, coll' assistenza del cancelliere. In tutti i casi il procuratore regio sarà presente all' interrogatorio.

420. Dopo il primo interrogatorio il tribunale destinerà, se vi ha luogo, un amministratore provvisorio, affinchè prenda cura della persona e de' beni del convenuto.

421. La sentenza sopra una domanda d' interdizione non potrà essere pronunciata altrimenti che in pubblica udienza, sentite o citate le parti.

422. Rigettando la domanda dell' interdizione, il tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, prendere a prestito, ricevere capitali, farne quietanze, alienare o ipotecare i suoi beni, senza l' assistenza di un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza.

423. In

423. In caso di appellazione da una sentenza di prima istanza, la gran Corte civile potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo, o far interrogare da un commessario la persona di cui è domandata la interdizione.

424. Qualunque sentenza con cui si ordina la interdizione o la nomina di un consulente, sarà ad istanza degli attori estratta dagli atti, notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le tabelle che debbono essere affisse nella sala di udienza e negli ufficj de' notaj del circondario.

425. L' interdizione o la nomina di un consulente avrà il suo effetto dal giorno della sentenza. Sarà nullo per diritto qualunque atto fosse stato fatto posteriormente dall' interdetto, o senza l' assistenza del consulente.

426. Gli atti anteriori alla interdizione potranno essere annullati, se la causa d' interdizione esisteva notoriamente all' epoca in cui sono stati fatti.

427. Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demenza, se non ne' casi che si fosse pronunciata o dimandata l' interdizione prima della sua morte, o che la pruova della sua demenza risultasse dall' atto stesso che viene impugnato.

428. Se non vi sia appello dalla sentenza d' interdizione pronunciata in prima istanza, o se venga quella confermata in grado di appello, si passerà a destinare all' interdetto un tutore ed un surrogato tutore, secondo le regole prescritte nel titolo *della minore età*, *della tutela e della emancipazione*. L' amministratore provvisionale cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, quando non lo fosse egli stesso.

429. Il marito è di diritto il tutore della sua moglie interdetta.

430. La

430. La moglie potrà essere nominata tutrice del marito ; ed in questo caso il Consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell' amministrazione ; salvo alla moglie che si credesse lesa dalla determinazione dello stesso Consiglio , il ricorso a' tribunali.

431. Nessuno, ad eccezione de' conjugi, degli ascendenti e de' discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela di un interdetto oltre i dieci anni. Alla scadenza di questo termine il tutore potrà domandare e dovrà ottenere il suo rimpiazzo.

432. L' interdetto è uguagliato al minore per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela de' minori saranno applicabili alla tutela degl' interdetti.

433. Le rendite di un interdetto debbono essere essenzialmente impiegate per addolcire la sua situazione ed accelerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia e lo stato delle sue facoltà , il Consiglio di famiglia potrà determinare che venga curato nella propria abitazione , o che sia posto in una casa di sanità , ed ancora in uno spedale.

434. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto , la dote o la donazione , e le altre convenzioni nuziali saranno regolate dal parere del Consiglio di famiglia , omologato dal tribunale sulle conclusioni del procuratore regio.

435. L' interdizione cessa col cessare delle cause per le quali fu determinata. La rivocazione però non sarà pronunciata , se non osservate le formalità prescritte per decretarla : e l' interdetto non potrà riprendere l' esercizio de' suoi diritti , che dopo la sentenza di rivocazione.

CA-

CAPITOLO III.

Del consulente destinato dal giudice.

436. Può essere proibito a' prodighi di stare in giudizio, di transigere, di prendere danaro a prestito, di riscuoter capitali e di farne quietanze, di alienare, di aggravare i loro beni d'ipoteca, senza l'assistenza di un consulente che loro è nominato dal tribunale.

437. La proibizione di agire senza l'intervento di un consulente può esser domandata da coloro che hanno diritto di chiedere l'interdizione. La loro domanda debbe essere instrutta e giudicata nello stesso modo. Questa proibizione non potrà essere tolta, se non osservate le medesime formalità.

438. Nessuna sentenza, in materia d'interdizione o di nomina di un consulente, potrà essere pronunciata nè in prima istanza nè in grado di appello se non dopo le conclusioni di chi è incaricato del ministero pubblico.

LIBRO II.

DE' BENI E DELLE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ.

TITOLO I.

Della distinzione delle cose che possono essere l' oggetto di una proprietà pubblica o privata.

CAPITOLO I.

De' beni immobili.

439. Tutte le cose che possono essere l' oggetto di proprietà pubblica o privata, sono *mobili* o *immobili*. Esse appartengono o allo Stato, o alla Chiesa, o a' comuni, o agli stabilimenti pubblici, o a' particolari.

440. I beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l' oggetto cui si riferiscono.

441. I terreni e gli edifizj sono immobili per loro natura.

442. Sono pure immobili per loro natura i molini a vento o ad acqua, fissi su' pilastri e formanti parte dell' edifizio.

443. Le messi attaccate alle radici ed i frutti degli alberi non ancora raccolti sono similmente immobili.

Tostochè le biade sono tagliate, ed i frutti colti,

colti, quantunque non trasportati, divengono beni mobili.

Se una parte solamente della messe è tagliata, questa sola è mobile.

444. I tagli ordinarj delle selve cedue, anche di quelle che contengono alberi di alto fusto, che sogliono tagliarsi regolarmente, divengono mobili a misura che gli alberi vengono abbattuti.

445. Gli animali che il proprietario del fondo consegna al fittajuolo o al colono per la coltura, sieno o no estimati, sono riputati beni immobili sino a che sono inservienti al fondo, in vigore della convenzione.

Quelli che il proprietario consegna a *soccio* ad altri, fuorchè al fittajuolo o colono, si hanno per beni mobili.

446. I condotti addetti a portare le acque in una casa o altra possessione, sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi.

447. Sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per lo servizio e la coltivazione del medesimo.

Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario pel servizio e la coltivazione del fondo,

gli animali addetti alla coltura;

gli strumenti aratorj;

le sementi somministrate a' fittajuoli o a' coloni parziarj;

i piccioni delle colombaje;

i conigli delle conigliere;

gli alveari;

i pesci delle peschiere;

i torchi, le caldaje, i lambicchi, i tini e le botti;

gli utensili necessarj all' uso delle fucine, car-

cartiere ed altre fabbriche;

la paglia ed il concime.

Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo, colla intenzione che vi restino perpetuamente.

448. Si considerano annessi al fondo dal proprietario, colla intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi sieno uniti con gesso, calce o stucco, o quando non possano distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono attaccati.

Gli specchi di un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telari cui sono attaccati, formano corpo col rimanente del tavolato.

Lo stesso ha luogo pe' quadri ed altri ornamenti.

Le statue si reputano immobili, quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi senza frattura o deteriorazione.

449. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono,

il diritto del padrone diretto su' fondi dati in enfiteusi;

il diritto del padrone utile su' fondi medesimi;

l' usufrutto su di cose immobili;

le servitù prediali;

le azioni che tendono a rivendicare un immobile.

CA-

CAPITOLO II.

De' beni mobili.

450. I beni sono mobili o per loro natura, o per determinazione della legge.

451. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovono da per loro, come gli animali, o che non possono cangiare di posto se non per l' effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate.

452. Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto somme esigibili o effetti mobili; le azioni o interessi nelle compagnie di finanze, di commercio o d' industria, quando anche appartengano a queste compagnie beni immobili dipendenti dalle stesse intraprese. Tali azioni o interessi sono riputati mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente mobili per determinazione della legge le rendite perpetue o vitalizie tanto sullo Stato, quanto su' particolari.

453. Qualunque rendita perpetua stabilita in compenso del prezzo di una cosa immobile venduta, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile.

È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni della ricompra.

È parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non gli possa essere rimborsata se non dopo un certo tempo, che non potrà mai eccedere i trent' anni. Ogni stipulazione in contrario è nulla.

454. Sono

454. Sono eccettuate dalla regola stabilita nell'articolo precedente le concessioni a titolo enfiteutico, le quali saranno regolate nel modo che si spiegherà nel titolo IX del III libro.

455. L'affrancazione de' censi dello Stato è regolata da leggi particolari.

456. Sono mobili i battelli, le chiatte, i navigli, i molini e bagni su' battelli; e generalmente ogni fabbrica non fissa sopra pilastri, e che non formi parte della casa. Il sequestro di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a particolari formalità, come verrà dichiarato nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

457. I materiali provegnenti dalla demolizione di un edificio, o raccolti per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che sieno impiegati dall' operajo in una costruzione.

458. La parola *mobili* adoperata sola nelle disposizioni della legge o dell' uomo, senza altra aggiunta o designazione, non comprende il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gli stromenti delle scienze, delle arti e de' mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni ed altre derrate: e nemmeno ciò che forma l' oggetto di una negoziazione.

459. La parola *mobiglia* non comprende che i mobili destinati all' uso ed all' ornamento degli appartamenti, come le tappezzerie, letti, sedie, specchi, oriuoli, tavole, porcellane ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue che fanno parte de' mobili di un appartamento, vi sono anche compresi: ma non vi si comprendono le collezioni de' quadri, che possono essere nelle gallerie o camere particolari.

Lo stesso ha luogo per le porcellane. Quelle solamente che formano parte della decorazione di un appartamento, sono contenute nella denominazione di *mobiglia*.

460. L' espressione di *beni mobili*, quella di *mobiliare*, o quella *di effetti mobiliari*, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole sopra stabilite.

Qualunque alienazione o altra disposizione tra vivi, o di ultima volontà *di una casa mobigliata*, non comprende che la mobiglia.

461. Qualunque alienazione o altra disposizione tra vivi, o di ultima volontà, di una casa *con tutto quello che vi si trova*, non comprende il danaro, nè i crediti ed altri diritti, i cui documenti possono esistere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi.

CAPITOLO III.

De' beni relativamente a coloro che li posseggono.

462. I particolari hanno la libera facoltà di disporre de' beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalla legge.

I beni che non appartengono a' particolari, sono amministrati, e non possono essere alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie.

463. Tutte le strade che sono a carico dello Stato; i fiumi e le riviere navigabili o adatte a' trasporti; le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare; i porti, i seni, le spiagge; e generalmente tutte le parti del territorio del regno non suscettive di privata proprietà, sono con-

considerate come pertinenze del demanio pubblico.

464. Tutti i beni vacanti e senza padrone, e quelli delle persone che muoiono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono al demanio pubblico.

465. Le porte, i muri, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico.

466. Lo stesso è de' terreni, delle fortificazioni, de' bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato.

467. I beni comunali sono quelli, alla proprietà o al prodotto de' quali gli abitanti di uno o più comuni hanno acquistato un diritto.

468. Si può avere sopra i beni un diritto di proprietà, o il semplice diritto di usufrutto, o solamente quello di esercitarvi una qualche servitù prediale.

TITOLO II.

Della proprietà.

469. La *proprietà* è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o da' regolamenti.

470. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità.

471. La proprietà di una cosa sì mobile, che immobile, dà diritto su tutto ciò che essa produce,

duce, e sopra ciò che vi si unisce accessoriamente, sia naturalmente, sia artificialmente.

Questo diritto si chiama *diritto di accessione.*

CAPITOLO I.

Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

472. I frutti naturali o industriali della terra, i frutti civili, i parti degli animali, appartengono al proprietario per diritto di accessione.

473. Non appartengono al proprietario i frutti prodotti dalla cosa se non col carico di rimborsare le spese de' lavori, delle fatiche e delle sementi, fatte da terze persone.

474. Il semplice possessore fa suoi i frutti percepiti, quando possegga in buona fede: in caso contrario è tenuto a restituire i prodotti colla cosa al proprietario che la rivendica.

475. È possessore di buona fede colui che possiede come proprietario in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, e di cui non sappia i vizj.

Cessa di esser possessore di buona fede dal momento in cui tali vizj sono a lui noti per la dimanda del proprietario anche in conciliazione.

CAPITOLO II.

Del diritto di accessione sopra ciò che si unisce o s' incorpora alla cosa.

476. Tutto ciò che si unisce e s' incorpora alla cosa, appartiene al proprietario, secondo le regole che saranno quì appresso stabilite.

SE-

SEZIONE I.

Del diritto di accessione relativamente alle cose immobili.

477. La proprietà del suolo comprende ugualmente la proprietà della superficie e della parte sottoposta.

Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito; salve le eccezioni stabilite nel titolo *delle servitù prediali.*

Può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi tutti i prodotti che ne pervengono; salve le modificazioni risultanti dalle leggi e da' regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e da' regolamenti di polizia.

478. Qualunque costruzione, piantagione ed opera sopra un terreno o nell' interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese, ed essere di sua appartenenza, finchè non consti il contrario; però senza pregiudizio della proprietà che un terzo vi abbia acquistata.

479. Il proprietario del suolo, che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, dee pagarne il valore: può anche esser condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni e degl' interessi: ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli.

480. Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte, a levarle.

Se

Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore. Potrà egli essere in oltre condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni e degl' interessi per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse aver sofferto.

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, dee rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d' opera, non avuto riguardo al maggiore o minore aumento di valore che il fondo avesse potuto ricevere.

Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferto evizione, e che, attesa la sua buona fede, non sia stato condannato alla restituzione de' frutti, il proprietario non potrà domandare che sieno levate dette opere, piantagioni e costruzioni; ma potrà scegliere o di rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d' opera, ovvero di pagare per quanto è stato aumentato il valore del fondo.

481. Le unioni di terra e gl' incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente ne' fondi posti lungo le rive de' fiumi o delle riviere, chiamansi *alluvioni*.

L' alluvione cede a favore del proprietario che ha il fondo, lungo la riva di un fiume o di una riviera, sieno comunque atti o non atti alla navigazione o al trasporto, coll' obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero, secondo i regolamenti.

482. Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abbandonato dall' acqua corrente che insensi-

bilmente si ritira da una delle sue rive, portandosi sull' altra. Il proprietario della riva scoperta profitta dell' alluvione, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo riguardo a' siti abbandonati dal mare.

483. Non ha luogo l' alluvione riguardo a' laghi e stagni, il proprietario de' quali conserva sempre il terreno che l' acqua copre, quando essa è all' altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell' acqua venisse a scemare.

Per la stessa ragione il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre confinanti che la sua acqua va a ricoprire ne' casi di straordinarie escrescenze.

484. Se un fiume o una riviera, sia o no navigabile, per un' istantanea forza svelle da un fondo contiguo alla riva una parte considerevole e riconoscibile, e la trasporta verso un fondo inferiore, o verso l' opposta riva; il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà, ma è tenuto di domandarla dentro l' anno: scorso il qual termine, la sua domanda non sarà più ammessa, se non nel caso che il proprietario del fondo al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora preso il possesso.

485. Le isole, isolette ed unioni di terra, che si formano ne' letti de' fiumi o delle riviere navigabili o atte a' trasporti, appartengono allo Stato, se pure non esista titolo o prescrizione in contrario.

486. Le isole ed unioni di terra, che si formano nelle riviere non navigabili e non atte a' trasporti, appartengono a' proprietarj confinanti dal lato

ove

ove si sono formate. Se l'isola non siasi formata da un solo lato, apparterrà a' proprietarj confinanti a' due lati, da ripartirsi secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo della riviera.

487. Se una riviera o un fiume formando una nuova diramazione, taglia e circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un' isola, questi conserva la proprietà del suo campo, ancorchè l'isola siasi formata in un fiume o riviera navigabile o adatta a' trasporti.

488. Se un fiume o una riviera, sia o no navigabile ed atta a' trasporti, si apre un nuovo corso abbandonando l' antico letto, i proprietarj de' fondi occupati si dividono a titolo d'indennità l' antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto.

489. I colombi, conigli, pesci, che passano ad un' altra colombaja, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi sieno stati attirati con arte e con frode.

SEZIONE II.

Del diritto di accessione relativamente alle cose mobili.

490. Il diritto di accessione, quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace interamente a' principj della equità naturale.

Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per determinarsi, ne' casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.

491. Quando due cose appartenenti a diversi padroni, le quali sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, sono separabili in modo che

tuttavia possano entrambe sussistere l' una senza l' altra, questo tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale, col peso di pagare all' altro il valor della cosa che vi è stata unita.

492. È considerata parte principale quella cui l' altra non è stata unita se non ad uso, ornamento e compimento della prima.

493. Ciò non ostante, quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita, affinchè gli sia restituita, quando anche da tale separazione ne potesse seguire deteriorazione alla cosa cui fu unita.

494. Se di due cose unite per formare un solo tutto, l' una non può esser riguardata come accessoria dell' altra, è riputata per principale quella che trovasi più considerevole per valore, ovvero per volume, se il rispettivo lor valore è a un di presso eguale.

495. Se un artefice o qualunque altra persona ha impiegato una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, o che questa materia possa o che non possa riprendere la sua prima forma, colui che n' era il padrone, ha diritto di pretendere la cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della manifattura.

496. Nondimeno se la fattura fosse tanto pregevole, che sorpassasse di molto il valore della materia impiegata, in tal caso l' industria sarà considerata come parte principale; e l'artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il proprietario del prezzo della materia.

497. Quando alcuno abbia impiegato materia, in

in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l' uno nè l'altro de' due materiali sia interamente distrutto, ma in modo che non possano separarsi senza guasto; la cosa resta comune a' due proprietarj, in ragione, riguardo all'uno, della materia che gli apparteneva, e quanto all' altro, in ragione della materia che gli apparteneva, e del prezzo della sua fattura.

498. Quando una cosa è stata formata colla mescolanza di diverse materie spettanti a differenti proprietarj, ma delle quali nessuna può esser considerata come materia principale; se le materie possono essere separate, quegli, senza saputa del quale le materie sono state mischiate, può domandarne la separazione.

Se poi le materie non possono più separarsi senza inconveniente, eglino ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità e valore delle materie appartenenti a ciascuno.

499. Se la materia appartenente ad uno de' proprietarj fosse molto superiore all'altra per la qualità ed il prezzo; in questo caso il proprietario della materia di maggior valore potrà reclamare la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all' altro il valore della sua materia.

500. Quando la cosa resta in comune fra i proprietarj delle materie colle quali è stata formata, debbe essere esposta all' incanto a vantaggio comune.

501. In tutti i casi ne' quali il proprietario della materia che è stata impiegata senza sua saputa a formare una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa, avrà la scelta di domandare la restituzione della sua materia

teria nella medesima natura, quantità, peso, misura e bontà, ovvero il suo valore.

502. Coloro che avranno impiegato materie spettanti ad altri, e senza saputa de' proprietarj, potranno pure essere condannati al risarcimento de' danni ed interessi, se vi è luogo; salva l'azione per la pena, quando competa.

TITOLO III.

Dell' usufrutto, dell' uso e dell' abitazione.

CAPITOLO I.

Dell' usufrutto.

503. L' *usufrutto* è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza tanto nella materia, che nella forma.

504. L' usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell' uomo.

505. L' usufrutto può costituirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione.

506. Può costituirsi egualmente sopra qualunque specie di beni o mobili o immobili.

SEZIONE I.

De' diritti dell' usufruttuario.

507. L' usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale o civile, che possa produrre la cosa di cui ha l' usufrutto.

508. I

508. I *frutti naturali* sono quelli che la terra produce da se stessa. Il prodotto ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.

I *frutti industriali* di un fondo sono quelli che si ottengono colla coltura.

509. I *frutti civili* sono le pigioni delle case, gl' interessi di capitali esigibili, le rendite arretrate.

I fitti de' fondi locati ed i canoni enfiteutici si annoverano pure nella classe de' frutti civili.

510. I frutti naturali ed industriali pendenti da' rami o uniti al suolo nel momento in cui comincia l' usufrutto, appartengono all' usufruttuario.

I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l' usufrutto, appartengono al proprietario, senza compenso, nè da una parte nè dall' altra, de' lavori e delle sementi, ma senza pregiudizio della porzione de' frutti che potessero spettare al colono parziario, se vi fosse, al tempo in cui incominciò l' usufrutto, o venne a cessare.

511. I frutti civili s' intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all' usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica a' fitti de' fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case ed agli altri frutti civili.

512. Se l'usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza consumarle, come il danaro, i grani, i liquori; l' usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll' obbligo di restituirle in eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne la loro stima, al termine dell' usufrutto.

513. L' usufrutto di una rendita vitalizia non dà diritto all' usufruttuario di riscuotere le annualità arretrate prima del suo usufrutto: può però esigere gli arretrati maturati e non esatti, durante il suo usufrutto.

514. Se

514. Se l' usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco coll' uso, come la biancheria e la mobiglia; l' usufruttuario ha diritto di servirsene per l' uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell' usufrutto se non nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o sua colpa.

515. Se l' usufrutto comprende selve cedue, l' usufruttuario è tenuto ad osservare l' ordine e la quantità de' tagli, giusta la distribuzione e la pratica costante de' proprietarj: ma nè egli nè gli eredi suoi han diritto ad indennità per causa di non aver fatto, durante l' usufrutto, i tagli ordinarj.

I piantoni, quando si possano estrarre da un semenzajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell' usufrutto, coll' obbligo all' usufruttuario di conformarsi agli usi de' luoghi per lo rimpiazzo.

516. L'usufruttuario, uniformandosi sempre all' epoche ed alla pratica degli antichi proprietarj, profitta ancora delle parti di bosco di alberi di alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari; sia che si facciano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.

517. In tutti gli altri casi non è lecito all' usufruttuario di valersi degli alberi di alto fusto. Può solamente adoperare per le riparazioni cui egli è tenuto, gli alberi svelti o spezzati per accidente: a questo oggetto può anche farne abbattere, se è necessario; ma è tenuto di farne constare la necessità al proprietario.

518. L' usufruttuario può prendere ne' boschi pali per le vigne, del pari che i prodotti annuali

e

e periodici degli alberi; osservando sempre l'uso del paese; o la pratica de' proprietarj.

519. Gli alberi fruttiferi che periscono, come anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all' usufruttuario col peso di surrogarne altri.

520. L' usufruttuario può godere egli stesso, o dare in affitto ad altri, o vendere, o cedere l' esercizio de' suoi diritti a titolo gratuito. Affittando, è tenuto ad uniformarsi, pel tempo in cui l' affitto debbe essere rinnovato, e per la sua durata, alle regole stabilite pel marito, riguardo a' beni della moglie, nel titolo *del contratto del matrimonio e de' diritti rispettivi de' conjugi.*

521. L' usufruttuario gode degl' incrementi prodotti per alluvione al fondo di cui ha l' usufrutto.

522. Gode de' diritti di servitù di passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario; e ne gode come il proprietario medesimo.

523. L' usufruttuario gode delle miniere e delle cave di pietre, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all' usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario.

Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di materie combustibili non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto, durante l' usufrutto.

524. Il proprietario non può col proprio fatto, nè in qualunque siasi modo, nuocere a' diritti dell' usufruttuario.

L' usufruttuario dal suo canto non può in fine

fine dell' usufrutto ripetere alcuna indennità pe' miglioramenti che pretendesse d' aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa. Benvero potranno i miglioramenti compensarsi colle deteriorazioni fatte.

Può egli bensì, e possono i suoi eredi togliere gli specchi, i quadri ed altri ornati, che vi avesse fatti collocare, coll' obbligo per altro di restituire i locali nel loro pristino stato.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni dell' usufruttuario.

525. L' usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un inventario de' mobili, ed uno stato degli immobili soggetti all' usufrutto; purchè non ne sia stato dispensato coll' atto costitutivo dell' usufrutto.

526. Egli presta cauzione di usufruire da buon padre di famiglia, se pure non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l' usufrutto. Il padre e la madre che hanno l' usufrutto legale de' beni de' loro figli, il venditore, il donatore che si ha riservato l' usufrutto, non sono obbligati a dar cauzione.

527. Se l' usufruttuario non potrà dare la cauzione, gl' immobili si daranno in affitto, o si porranno sotto sequestro.

I danari compresi nell' usufrutto s' impiegheranno: le derrate saranno vendute; ed il prezzo ricavato sarà parimente impiegato. In questo

caso

caso apparterranno all' usufruttuario gl' interessi de' capitali ed i fitti.

528. Non prestandosi dall' usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili i quali periscono coll' uso, sieno venduti, e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate: ed in tal caso l' usufruttuario ne percepisce l' interesse, durante l' usufrutto. Potrà nondimeno domandare, ed i giudici potranno ordinare secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte de' mobili necessarj pel proprio uso, mediante la sola cauzione giuratoria, e coll' obbligo di restituirgli in fine dell' usufrutto.

529. Il ritardo nel dar cauzione non priva l' usufruttuario de' frutti su' quali può aver ragione: questi gli son dovuti dal momento in cui è cominciato l' usufrutto.

530. L' usufruttuario non è tenuto se non alle riparazioni di manutenzione.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, purchè non sieno state cagionate per mancanza delle riparazioni di manutenzione dopo che ha avuto luogo l' usufrutto: nel qual caso vi è tenuto l' usufruttuario.

531. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte; il rinnovamento delle travi e delle coperture intere; quello degli argini, e delle mura di sostegno e di cinta, egualmente per intero o per la maggior parte.

Tutte le altre riparazioni sono di manutenzione.

532. Nè il proprietario nè l' usufruttuario sono tenuti a riedificare ciò che è caduto per vetustà, o distrutto per caso fortuito.

533. Durante l' usufrutto, l' usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono

sono le contribuzioni ed altri pesi che, secondo la consuetudine, cadono su i frutti.

534. L' usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente al pagamento de' carichi che possono essere imposti sulla proprietà, durante l' usufrutto.

Il proprietario è tenuto a pagarli; e l' usufruttuario gli dee corrispondere l' interesse della somma pagata.

Se l' usufruttuario ne anticipi il pagamento, ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell' usufrutto.

535. Il legato di una rendita vitalizia, o di una pensione per alimenti, dal legatario universale dell' usufrutto dee prestarsi per intero, e dal legatario a titolo universale dell' usufrutto dee prestarsi in proporzione del suo godimento, senza che abbiano verun diritto di ripetizione.

536. L' usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento de' debiti pe' quali il fondo è ipotecato. Se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario; salvo ciò che è disposto nell' articolo 974 sotto il titolo *delle donazioni tra vivi e de' testamenti.*

537. L' usufruttuario o universale, o a titolo universale, dee contribuire col proprietario al pagamento de' debiti nel modo che segue.

Si stima il valore del fondo soggetto all' usufrutto, e si fissa in seguito il contributo al pagamento de' debiti in ragione di questo valore.

Se l' usufruttuario vuole anticipare la somma per cui il fondo dee contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell' usufrutto, senza alcuno interesse.

Se l' usufruttuario non vuole fare questa anti-

anticipazione, il proprietario può scegliere, o di pagare tal somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse, durante il tempo dell' usufrutto; o di far vendere una porzione de' beni soggetti all' usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

538. L' usufruttuario è tenuto per le spese delle liti concernenti l'usufrutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero dar luogo. Se la lite riguarda tanto la proprietà, che l' usufrutto, saranno tenuti il proprietario e l' usufruttuario per contributo.

539. Se durante l' usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, o altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l' usufruttuario è tenuto ad avvertirnelo: e mancando a ciò, egli è risponsabile di tutti i danni che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe pe' deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.

540. Se l' usufrutto non è costituito se non sopra un animale il quale venga a perire senza colpa dell' usufruttuario, non è questi tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne la stima.

541. Se il gregge su cui si è stabilito l' usufrutto, perisce interamente per caso o per malattia, e senza colpa dell' usufruttuario, questi non è obbligato se non a render conto al proprietario delle pelli o del loro valore.

Se il gregge non perisce interamente, l' usufruttuario è tenuto a surrogare i capi degli animali che sono periti, con quelli che nascono, sino alla quantità concorrente.

SE-

SEZIONE III.

De' modi con cui finisce l' usufrutto.

542. L' usufrutto si estingue
colla morte dell' usufruttuario;
collo spirare del tempo per cui fu costituito;
colla consolidazione, o sia riunione nella stessa persona, delle due qualità di usufruttuario e di proprietario;
col non usarne pel corso di anni trenta;
colla perdita intera della cosa sulla quale fu costituito l' usufrutto.

543. L' usufrutto può anche cessare per l' abuso che facesse l' usufruttuario del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti a' fondi, quanto col lasciarli perire per mancanza di manutenzione.

I creditori dell' usufruttuario possono intervenire alle liti, ad oggetto di conservare le loro ragioni: possono offrire la riparazione de' commessi deterioramenti, e garentia per l' avvenire.

I giudici possono, secondo la gravezza delle circostanze, pronunciare l' estinzione assoluta dell' usufrutto, ovvero ordinare l' immessione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all' usufrutto; col peso però di pagare annualmente all' usufruttuario, o a quelli che hanno causa da lui, una somma determinata, sino al momento in cui l' usufrutto avrebbe dovuto cessare.

544. L' usufrutto che non è accordato a particolari, non dura oltre trent' anni.

545. L' usufrutto conceduto sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura

dura sino a tal epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell' età fissata.

546. La vendita della cosa soggetta all' usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell' usufruttuario: egli continua nell' usufrutto, se non vi ha formalmente rinunciato.

547. I creditori dell' usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinuncia all' usufrutto, che questi avesse fatta a loro pregiudizio.

548. Se una sola parte della cosa soggetta all' usufrutto perisce, l' usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

549. Se l' usufrutto non è costituito che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio o da altro accidente, ovvero rovini per vetustà, l' usufruttuario non avrà diritto di godere nè il suolo nè i materiali.

Se l' usufrutto fosse costituito sopra una possessione di cui l' edificio facesse parte, l' usufruttuario godrebbe del suolo e de' materiali.

CAPITOLO II.

Dell' uso e dell' abitazione.

550. I diritti di uso e di abitazione si costituiscono e si perdono nella stessa maniera che l' usufrutto.

551. Non si può godere di tali diritti, senza che si sia data previamente cauzione, e senza che si formino gli stati e gl' inventarj, siccome nel caso dell' usufrutto.

552. Gli usuarj, e colui che ha diritto di abitazione, debbono godere da buoni padri di famiglia.

553. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che gli stabilisce, e ricevono maggiore

giore o minore estensione, giusta le disposizioni in esso contenute.

554. Se il titolo non determina l' estensione di questi diritti, saranno regolati come segue.

555. Colui che ha l' uso de' frutti di un fondo, non può esigerne se non quanto gli è necessario pe'suoi bisogni e per quelli della sua famiglia.

Può esigerli anche pe' bisogni de' figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell' uso.

556. L' usuario non può cedere nè affittare il suo diritto ad un altro.

557. Il diritto di abitazione in una casa varrà lo stesso che aver l' uso di quella. Quindi colui che avrà questo diritto, potrà usarne per quanto è necessario per abitarvi colla sua famiglia, ancorchè siasi maritato dopo l' epoca in cui acquistò il diritto suddetto.

558. Se l' usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, egli è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni di manutenzione ed al pagamento delle contribuzioni, nello stesso modo che l' usufruttuario.

Se prende una parte de' frutti, o se occupa una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

TITOLO IV.

Delle servitù prediali.

559. La servitù prediale s' impone sopra un fondo per l' uso e l' utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

560. La servitù non induce alcuna preminenza di un fondo sopra l' altro.

561. Deriva dalla situazione naturale de' luoghi

ghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni fra' proprietarj.

CAPITOLO I.

Delle servitù che derivano dalla situazione de' luoghi.

562. I fondi inferiori sono soggetti, per riguardo a quelli che si trovano più elevati, a ricever le acque che ne scolano naturalmente senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

563. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio; salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo, o in forza di prescrizione.

564. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato de' lavori visibili destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

565. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio o borgo, l'acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennità da determinarsi per mezzo di periti.

566. Quegli, lungo il cui fondo scorre un'ac-

qua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico demanio nell' articolo 463, può servirsene, mentre scorre, per la irrigazione de' suoi fondi.

Quegli il cui fondo viene attraversato da quest' acqua, può anche servirsene nell' intervallo in cui vi trascorre: ma quando questa ne esce, ha l' obbligo di restituirla al suo corso ordinario.

567. Insorgendo qualche controversia fra i proprietarj a' quali tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo debbono conciliar l' interesse per l' agricoltura co' riguardi dovuti alla proprietà: ed in tutti i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

568. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine delle loro contigue proprietà. Lo stabilimento de' termini di confine si farà a spese comuni.

569. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l' eccezione prescritta nell' articolo 603.

570. Nel caso che due o più fondi abbiano la reciproca servitù del pascolo, il proprietario che vuol chiudere il suo fondo, perde il diritto di pascolo nell' altrui fondo dopo la ricolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all' uso comune.

CAPITOLO II.

Delle servitù stabilite dalla legge.

571. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto la utilità pubblica, o comunale, o de' privati.

572. Le

572. Le servitù stabilite per la utilità pubblica o comunale riguardano i marciapiedi lungo i fiumi navigabili o adatti a' trasporti; la costruzione o riparazione delle strade; o altre opere pubbliche o comunali.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi o da regolamenti particolari.

573. La legge soggetta i proprietarj l' uno verso l' altro a differenti obbligazioni indipendentemente da qualunque convenzione.

Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale.

Le altre riguardano i muri e le fosse comuni, i casi ne' quali ha luogo il diritto di appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio, o il diritto di passaggio.

SEZIONE I.

Del muro e delle fosse comuni.

574. Nelle città e nelle campagne ogni muro che sino alla sua sommità serve di divisione tra edifizj, corti, giardini, ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

575. È segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte è diritta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall' altra presenta un piano inclinato; come pure quando vi sono da una parte sola o lo sporto del tetto, o cornicioni e mensole di pietra, messivi nella costruzione del muro.

Si presume in questi casi che il muro appartenga esclusivamente al proprietario, dalla

cui

cui parte sono la grondaja, o il cornicione, o le mensole di pietra.

576. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

577. Ciò non ostante qualunque compadrone di un muro comune può esimersi dall' obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunziando al diritto di comunione; purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua pertinenza.

578. Ogni compadrone può far fabbricare appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del muro; ad esclusione di due pollici; senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito, o appoggiarvi un cammino.

579. Ogni compadrone può fare innalzare il muro comune; ma sono a di lui carico le spese dell' innalzamento, le riparazioni di mantenimento sopra l' altezza del muro comune, ed in oltre l' indennità pel maggior peso in proporzione dello alzamento, e secondo il suo valore.

580. Se il muro comune non è atto a sostener l' alzamento, quegli che vuole alzare, è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese; e l' aumento di grossezza dee prendersi dal suo lato.

581. Il vicino che non ha contribuito all' alzamento, può acquistarne la comunione, pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggior grossezza, se ve ne sia.

582. Ogni

582. Ogni proprietario in contiguità di un muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto o in parte, rimborsando al padrone la metà del suo valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto.

583. Uno de' vicini non può fare alcun incavo nel corpo di un muro comune, nè applicarvi o appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell' altro; ovvero, in caso di rifiuto, senza aver fatto da' periti determinare i mezzi necessarj, onde la nuova opera non riesca di danno a' diritti dell' altro.

584. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzioni, o di riparazioni de' muri che dividono le loro case, cortili e giardini situati nelle città e ne' sobborghi. L' altezza di essi sarà determinata, secondo i regolamenti particolari, o secondo gli usi costantemente ricevuti: e non essendovi usi o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi o riedificarsi in avvenire, dovrà essere, nelle città di cinquantamila anime o più, almeno palmi dodici e mezzo d' altezza, compreso il cornicione; e nelle altre città, palmi dieci.

585. Quando i differenti piani di una casa appartengono a più proprietarj, se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, debbono queste farsi nel modo che siegue.

I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietarj, ciascuno in proporzione del valore del rispettivo suo piano.

Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina, come trovasi costrutto, o a volta, o a travi.

Il

Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce: quello del secondo prosiegue la scala dal primo al secondo piano: e così di seguito.

586. Ricostruendosi un muro comune o una casa, si ritengono le servitù attive e passive, anche riguardo al nuovo muro o alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione siegua prima che sia acquistata la prescrizione.

587. Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo o segno in contrario.

588. È un segno che la fossa non è comune, se si trovi lo spurgo o il getto della terra da una sola parte della fossa.

589. La fossa è considerata di pertinenza esclusiva di colui, dalla cui parte esiste il getto della terra.

590. La fossa comune dee mantenersi a spese comuni.

591. Ogni siepe divisoria de' fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto, o non si abbia titolo o possesso sufficiente in contrario.

592. Non è permesso di piantar alberi di alto fusto se non alla distanza prescritta da' regolamenti particolari attualmente vigenti, o dalle usanze del paese costanti e ricevute; ed in mancanza degli uni e delle altre, alla distanza di palmi sette e mezzo dalla linea di separazione di due fondi, per gli alberi di alto fusto, e palmi due per gli altri alberi e siepi vive.

593. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore sieno estirpate.

Quegli

Quegli sul cui fondo s' inoltrano i rami degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli.

Se poi le radici s' inoltrano nel suo fondo, può egli stesso tagliarle.

594. Gli alberi situati nella siepe comune sono di ragione comune come la siepe; e ciascuno de' due proprietarj può chiedere che sieno abbattuti.

SEZIONE II.

Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni.

595. Quegli che fa scavare un pozzo o una laterina presso un muro, sia o non sia comune, e quegli che vuole costruirvi cammino o focolare, fucina, forno o fornello, o appoggiarvi una stalla, o formare al dorso di questo muro un magazzino di sale, o un ammasso di materie corrosive, ha l' obbligo di lasciarvi la distanza prescritta da' regolamenti e dagli usi particolari, e di far le opere prescritte da' medesimi regolamenti ed usi per non apportar danno al vicino.

SEZIONE III.

Del prospetto nel fondo del vicino.

596. Uno de' vicini non può senza il consenso dell' altro formare nel muro comune alcuna finestra o apertura in qual si sia maniera, anche con invetriata fissa.

597. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui potrà formare in questo muro delle luci o finestre con inferriate ed invetriate

vetriate fisse. Ciò tuttavolta non indurrà veruna servitù a danno del vicino, il quale potrà chiuderle, appoggiandovi il suo edifizio, a' termini degli articoli 581 e 582.

Queste finestre debbono esser munite di cancelli di ferro, le cui maglie avranno tre pollici ed otto linee di apertura al più, ed un telajo ad invetriata fissa.

598. Queste finestre o luci non si possono collocare a minore altezza di palmi dieci al di sopra del pavimento o suolo della camera che si vuole illuminare, se questa è a pian terreno; e di palmi sette e mezzo al di sopra del pavimento, se questa è ne' piani superiori.

599. Non possono aprirsi vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi o altri simili sporti sul fondo chiuso o non chiuso del vicino, se tra il detto fondo ed il muro in cui si formano le dette opere, non vi è la distanza di dodici palmi.

600. Non si possono aprire vedute laterali o obblique sul medesimo fondo a minor distanza di palmi due e mezzo.

601. La distanza di cui si parla ne' due precedenti articoli, si computa dalla faccia esteriore del muro in cui si fa l' apertura; e se vi sono balconi o altri simili sporti, dalla linea esteriore sino alla linea di separazione de' due fondi.

SEZIONE IV.

Dello stillicidio.

602. Qualunque proprietario dee far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica: egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino, purchè non vi sia costituita servitù.

SE-

SEZIONE V.

Del diritto di passaggio.

603. Il proprietario i cui fondi sono chiusi da ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può dimandare un passaggio su' fondi de' suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assumendo il peso di una indennità proporzionata al danno che tal passaggio può cagionare.

604. Il passaggio dee regolarmente prendersi in quella parte in cui il transito è più breve dal podere chiuso alla via pubblica.

605. Ciò nondimeno il passaggio debbe essere stabilito in quella parte ove riesca di minor danno a colui, sul cui fondo viene accordato.

606. L'azione d' indennità nel caso preveduto dall'articolo 603 è soggetta a prescrizione; e continua il diritto di passaggio, quantunque l' azione d' indennità non sia più ammessa.

CAPITOLO III.

Delle servitù stabilite per fatto dell' uomo.

SEZIONE I.

Delle diverse sorte di servitù che possono stabilirsi su' beni.

607. È permesso a' proprietarj di stabilire sopra i loro fondi, o a beneficio di essi, qualunque servitù; purchè sia solamente imposta ad un fondo, e ad uso di un fondo; e purchè non sia impo-

imposta nè alla persona, nè a beneficio della persona; e purchè tal servitù non sia in alcun modo contraria all' ordine pubblico.

Il titolo che costituisce le servitù, ne regola l' esercizio e l' estensione. Mancando il titolo, hanno luogo le seguenti disposizioni.

608. Le servitù sono stabilite per l' uso o delle fabbriche o de' terreni.

Le prime si denominano *urbane*, tanto se le fabbriche alle quali appartengono, sieno situate in città, quanto in campagna.

Le seconde si denominano *rustiche*.

609. Le servitù sono *continue* o *discontinue*.

Le servitù continue sono quelle il cui esercizio è, o può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell' uomo: tali sono gli acquidotti, gli stillicidj, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell' uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passaggio, di attigner acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili.

610. Le servitù sono *apparenti* o *non apparenti*.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquidotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni esterni della loro esistenza; come, per esempio, la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare oltre un' altezza determinata.

SE-

SEZIONE II.

In qual modo si costituiscano le servitù.

611. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o col possesso di trent' anni.

612. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi se non per mezzo di un titolo.

Il possesso, benchè immemorabile, non basta a stabilirle: ma ciò non potrà pregiudicare alle servitù già acquistate per le leggi precedenti, rispettivamente ne' dominj al di quà e al di là del Faro.

613. La destinazione del padre di famiglia riguardo alle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo.

614. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che sieno da lui state poste le cose nello stato, dal quale risulta la servitù.

615. Se il proprietario di due fondi, tra i quali esista un segno apparente di servitù, dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù, questa continua ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato, o sul fondo alienato.

616. Mancando il titolo constitutivo delle servitù che non possono acquistarsi colla prescrizione, non vi si può supplire altrimenti che col mezzo di un titolo, il quale contenga la ricogni-

cognizione della servitù fattane dal proprietario del fondo serviente.

617. Costituendosi una servitù, si presume accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

Così la servitù di attignere acqua dalla fonte altrui, porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

SEZIONE III.

De' diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servitù.

618. Colui al quale è dovuta una servitù, può far tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

619. Tali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fondo serviente; purchè il titolo di costituzione della servitù non istabilisca il contrario.

620. Anche quando il proprietario del fondo serviente è tenuto, in forza del titolo, di fare a sue spese le opere necessarie per l' uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

621. Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente.

Così se si tratti di una servitù di passaggio, tutti i compadroni son tenuti ad esercitarla pel medesimo luogo.

622. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a scemare l' uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per

Per conseguenza non può variare lo stato de' luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se l' impedisse dal fare delle riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario dell' altro fondo un sito egualmente comodo per l' esercizio de' suoi diritti; e questi non potrà ricusarlo.

623. Colui che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne se non secondo il suo titolo, senza che tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna la quale renda più onerosa la condizione del primo.

SEZIONE IV.

In qual maniera si estinguano le servitù.

624. Le servitù cessano, quando le cose si trovano in uno stato tale che non se ne possa più far uso.

625. Tornano ad aver luogo, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare; purchè non sia trascorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la servitù, siccome è detto nello articolo 627.

626. Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

627. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent' anni.

628. I trent' anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno

in

in cui si è cessato dall' usarne, se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattisi di servitù continue.

629. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera.

630. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l' uso fattone da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

631. Se fra i compadroni vi è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, siccome un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

LIBRO III.

DE' DIFFERENTI MODI CO' QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETA'.

Disposizioni generali.

632. La proprietà de' beni si acquista o si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni.

633. La proprietà si acquista altresì per accessione o incorporazione, ed in forza della prescrizione.

634. Vi sono delle cose che non appartengono ad alcuno, e l'uso delle quali è comune a tutti.

Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.

635. La facoltà della caccia e della pesca è parimente determinata da leggi particolari.

636. La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a colui che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo.

È *tesoro* qualunque cosa nascosta o sotterrata, della quale non vi ha alcuno che possa provare di essere il proprietario, e che viene scoperta per puro caso, a' termini dell'articolo 1686.

637. I diritti sopra gli effetti gettati in mare, o sopra le cose che il mare rigetta, di qualun-

lunque natura sieno, e sopra le piante ed erbe che crescono lungo le rive del mare, sono pure regolati da leggi particolari.

Lo stesso ha luogo per le cose perdute, delle quali non si presenta il padrone.

TITOLO I.

Delle successioni.

CAPITOLO I.

Dell' apertura delle successioni, e del passaggio del possesso negli eredi.

638. Le successioni si aprono per la morte naturale, o per condanna portante la privazione de' diritti civili.

639. La successione per condanna portante la privazione de' diritti civili è aperta dal momento in cui questa viene inflitta, in conformità delle disposizioni della sezione II del capitolo II *della privazione de' diritti civili*, lib. I. tit. I.

640. Ignorandosi la morte di più persone, si presume morta sempre la più avanzata in età.

641. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l' una dell' altra periscono per uno stesso infortunio, inclusa anche la guerra e la peste, senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in mancanza di queste, dal vigore della età o del sesso.

642. Se coloro che perirono insieme, avevano meno di anni quindici, si presume che sia sopravvissuto il più avanzato in età.

Se

Se erano tutti maggiori di sessant'anni, si presume che sia sopravvissuto il men vecchio fra essi.

Se gli uni avevano meno di quindici anni, e gli altri più di sessanta, si presume che sieno sopravvissuti i primi.

643. Se coloro che perirono insieme, avevano compito l'età di anni quindici, e non oltrepassavano quella de' sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda di un anno, si presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio.

Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione di sopravvivenza che dà luogo all'apertura della successione, dee ammettersi secondo l'ordine naturale; e quindi il più giovane si presume sopravvissuto al più vecchio.

644. La legge regola l'ordine di successione fra gli eredi legittimi. In mancanza di questi passano i beni a' figli naturali; quindi al conjuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato.

645. Gli eredi legittimi acquistano *ipso jure* il possesso de' beni, de' diritti e delle azioni del defunto, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarj. I figli naturali, il conjuge superstite e lo Stato debbono farsi immettere in possesso giudizialmente ne' modi che verranno determinati.

CAPITOLO II.

Delle qualità richieste per succedere.

646. Per poter succedere è necessario di esistere nel momento in cui si apre la successione.

Sono quindi incapaci di succedere

1.° colui che non è ancora conceputo;

2.° il fanciullo che non è nato vitale.

 647. Uno

647. Uno straniero è ammesso a succedere ne' beni che lo straniero o nazionale possedeva nel territorio del regno, in conformità dell' articolo 9 n.° 2.° (*)

648. Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni

1.° colui che fosse stato condannato per aver ucciso, o tentato di uccidere il defunto;

2.° colui che avesse promosso contra il defunto un' accusa di delitto capitale;

3.° quegli che avesse costretto il testatore a disporre, mentre non voleva, o diversamente di quel che voleva;

4.° colui che avesse vietato con violenza al defunto di far testamento;

5.° l' erede in età maggiore, che, essendo consapevole della sua qualità di erede, ed informato della uccisione del defunto, non l' avrà denunziato alla giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando il pubblico ministero abbia di ufficio proceduto.

649. La mancanza della denunzia non può essere opposta agli ascendenti e discendenti dell' uccisore, nè agli affini nello stesso grado, nè al conjuge, nè a' fratelli o sorelle, zii, zie o nipoti di lui.

650. L' erede, malgrado l' incorsa indegnità, può essere ammesso a succedere, quando il defunto espressamente lo avesse abilitato.

651. L' abilitazione suddetta non potrà farsi che con un atto autentico, o con testamento fatto con piena libertà.

652. L' e-

(*) L' emendazione della citazion dell'*articolo 9, n.° 2.°*, in vece dell' *articolo 19 n.° 2.°*, come si legge nella prima edizione, ha avuto luogo in forza del decreto de' 27 d'aprile 1819.

652. L' erede escluso come indegno dalla successione è obbligato a restituire tutti i frutti e rendite, delle quali avesse goduto dopo essersi aperta la successione.

653. A' figli dell' indegno non è di ostacolo la qualità del loro padre, sia che succedano di proprio diritto, sia che per succedere abbiano bisogno di rappresentare il grado dell' indegno.

Ma il padre non potrà in niun caso pretendere su tale eredità l' usufrutto che la legge accorda a' genitori su' beni de' loro figli.

CAPITOLO III.

De' diversi ordini di successione.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

654. La successione legittima sarà deferita a' figli o a' discendenti del defunto, agli ascendenti ed a' collaterali del medesimo, nell' ordine e secondo le regole determinate quì appresso.

655. La legge nel regolare la successione risguarda la prerogativa della linea ne' modi e casi espressi in seguito, e la prossimità della parentela. Non attende l' origine de' beni se non ne' casi espressi negli articoli 670 e 681.

656. La prossimità della parentela si determina dal numero delle generazioni: ciascuna generazione forma un *grado*.

657. La serie de' gradi forma la *linea*. Si chiama *linea retta* la serie de' gradi tra le persone che discendono l' una dall' altra: *linea trasversale* la serie de' gradi tra persone che

 non

non discendono le une dalle altre, ma che discendono da uno stipite comune.

Si distingue la *linea retta* in *linea discendentale* e *linea ascendentale*.

La prima lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo: la seconda lega una persona a coloro da' quali essa discende.

658. Nella linea retta si computano altrettanti gradi, quante sono le generazioni, non compreso lo stipite. Così il figlio è rispetto al padre nel primo grado; il nipote nel secondo; e reciprocamente il padre e l' avo, rispetto al figlio ed al nipote.

659. Nella linea trasversale i gradi si contano dalle generazioni, cominciando da uno de' parenti, e salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all' altro parente. Perciò due fratelli sono in secondo grado; lo zio ed il nipote in terzo; i cugini in quarto; e così successivamente.

SEZIONE II.

Della rappresentazione.

660. La *rappresentazione* è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e ne' diritti del rappresentato.

661. La rappresentazione nella linea retta ha luogo fra' discendenti in infinito ed in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano co' discendenti di un figlio premorto, sia che, mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti si trovino fra loro in gradi eguali o ineguali.

662. La

662. La rappresentazione non ha luogo in favore degli ascendenti: il più prossimo esclude il più rimoto.

663. Nella linea trasversale la rappresentazione è ammessa in favore de' figli e discendenti da' fratelli o dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione co' loro zii e zie, sia che, essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione si trovi devoluta a' loro discendenti in gradi ineguali.

664. Se i figli o discendenti da' fratelli o dalle sorelle si trovino in grado uguale, succederanno tutti in *capi* senza rappresentazione.

665. In tutti i casi ne' quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si farà per *istirpi*. Se in una medesima stirpe vi sieno più rami, la suddivisione si farà anche per istirpi in ciascun ramo: e fra gl' individui del medesimo ramo la divisione si farà per capi.

666. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte.

Si può rappresentare colui la di cui eredità sia stata ripudiata.

SEZIONE III.

Delle successioni che si deferiscono a' discendenti.

667. I figli o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi ed alle avole, senza distinzione di sesso, di età, ed ancorchè essi sieno procreati da differenti matrimonj.

Essi succedono in eguali porzioni e per capi,

capi, quando sono tutti nel primo grado, o chiamati per proprio diritto. Succedono per istirpe, quando vengono o tutti o alcuni di essi per rappresentazione.

SEZIONE IV.

Delle successioni che si deferiscono agli ascendenti.

668. A colui che muoia senza lasciar prole, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti di essi, succederà il padre e la madre, o quello tra essi che sarà sopravvivente.

669. In mancanza de' genitori l' eredità si deferirà, a parti eguali, agli ascendenti più prossimi, sia nella linea paterna, sia nella linea materna; salvo ciò che è disposto nello articolo seguente.

670. Gli ascendenti succederanno ad esclusione di ogni altro nelle cose da essi date in dote alle loro figlie e discendenti, o altrimenti donate a' loro figli o discendenti morti senza prole, allorchè le cose donate si trovano in ispecie nella eredità.

Se tali cose si trovassero alienate, gli ascendenti riscuoteranno il prezzo che potrebbe tuttora esserne dovuto. Succederanno in oltre all' azione che il donatario avrebbe potuto sperimentare per ricuperarle: saranno però tenuti a contribuire pel pagamento de' debiti.

671. Il padre e la madre, o quello tra essi che si troverà superstite, ed in mancanza di entrambi l' ascendente più prossimo, concorrerà co' fratelli e colle sorelle del defunto, e co' discendenti de' fratelli e delle sorelle premorte uni-

la-

laterali e bilaterali; i genitori, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, in capi ed a porzioni eguali; i discendenti da' fratelli e dalle sorelle, anche unilaterali o bilaterali, per diritto di rappresentazione ed in istirpe.

SEZIONE V.

Delle successioni che si deferiscono a' collaterali.

672. Al defunto che non abbia lasciato nè prole nè ascendenti, succederanno i fratelli e le sorelle, ed i discendenti de' fratelli e delle sorelle premorte; i primi in capi; i secondi in istirpi, o sia per diritto di rappresentazione.

673. In mancanza di figli e di discendenti, di ascendenti, di fratelli e di sorelle, e de' loro discendenti, la successione apparterrà agli zii ed alle zie, e quindi al collaterale più prossimo, in qualunque linea si trovino.

Nondimeno la successione tra collaterali non si estenderà oltre del dodicesimo grado.

CAPITOLO IV.

Delle successioni irregolari.

SEZIONE I.

De' diritti de' figli naturali su' beni de' loro genitori, e delle successioni a' figli naturali morti senza prole.

674. I figli naturali succedono alla madre. Non succederanno al padre, se non sieno stati le-

legalmente riconosciuti, ed in que' casi ne' quali è per legge ammessa la pruova della paternità.

Essi succedono nella metà della porzione che loro sarebbe spettata, se fossero stati legittimi, quando il padre abbia lasciato figli, o discendenti, o ascendenti legittimi. Ne conseguiranno due terzi, quando esistano congiunti collaterali in gradi successibili. Saranno ammessi alla totalità, quando questi non esistano.

675. Nel caso di premorienza de' figli naturali, i figli e discendenti de' medesimi potranno rappresentarne i diritti stabiliti nello articolo precedente.

676. Il figlio naturale o i suoi discendenti saranno tenuti ad imputare nella porzione loro dovuta tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, e che sia soggetto a collazione, secondo le regole stabilite nella sezione II capitolo VI di questo titolo.

677. I figli naturali, ancorchè riconosciuti, non avranno alcun diritto su' beni de' congiunti del padre o della madre loro.

678. I figli adulterini, gl' incestuosi ed altri nati da condannate unioni, non avranno diritto che a' soli alimenti.

679. Questi alimenti saranno fissati in proporzione delle facoltà del padre o della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi.

Essi non potranno promuovere alcuna pretensione sulla eredità de' loro genitori, quando il padre o la madre avessero fatto loro apprendere un' arte meccanica; o uno di essi, mentre vivea, avesse loro assicurato in qualunque modo gli alimenti.

680. L' eredità del figlio naturale morto senza

za prole si deferirà alla madre ed al padre, qualora questi lo abbia riconosciuto.

681. In caso che premorissero il padre e la madre del figlio naturale, i beni che questi ne avesse ricevuto, passeranno a' fratelli ed alle sorelle legittime e loro discendenti, quando tali beni si trovino in ispecie nella di lui eredità. Le azioni per ricuperarli, se ve ne sono, o il prezzo de' beni alienati, che non fosse stato pagato, spetteranno similmente a' medesimi. In tutti gli altri beni succederanno i fratelli e le sorelle naturali, o i loro discendenti.

682. I legittimati per decreto del Principe succederanno nella stessa guisa come si è detto pe' figli naturali.

SEZIONE II.

De' diritti del conjuge superstite e dello Stato.

683. Quando il defunto non lascia parenti in grado da succedere, nè figli naturali, la di lui eredità apparterrà al conjuge che gli sopravvive.

684. In mancanza di conjuge superstite, l'eredità si devolverà allo Stato.

685. I figli naturali, il conjuge superstite e l'amministrazione de' demanj, che pretenderanno aver diritto alla eredità, dovranno far apporre i sigilli, e far l'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione della eredità col beneficio dell' inventario.

686. Essi dovranno dimandare al tribunale civile nella cui giurisdizione si sarà aperta la successione, l'immessione in possesso della medesima. Il tribunale non potrà pronunziare sul-

la

la domanda se non dopo tre pubblicazioni ed affissi nelle solite forme, e dopo aver sentito il procurator regio.

687. I figli naturali o il conjuge superstite saranno pur tenuti a far impiegare il prezzo degli effetti mobili, o a dar cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presentassero nell' intervallo di tre anni. Passato questo termine, la cauzione sarà sciolta.

688. I figli naturali, il conjuge superstite, o l' amministrazione de' demanj, che non avessero adempito alle formalità loro rispettivamente ingiunte, potranno esser condannati al risarcimento de' danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentassero.

689. Al conjuge povero che non abbia un patrimonio confacente al suo stato, sarà dovuta sulle rendite ereditarie del consorte predefunto una prestazione alimentaria e vitalizia.

690. L' importare di siffatta prestazione non eccederà il quarto della rendita de' beni ereditarj, quando non esistessero figli, o quando ve ne fossero al numero di tre o meno. Essendo più di tre, non eccederà i frutti della porzione virile.

CAPITOLO V.

Dell' accettazione e della rinunzia della eredità.

SEZIONE I.

Dell' accettazione.

691. L' eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col benefizio dell' inventario.

692. Nessuno è tenuto ad accettare una eredità che gli sia devoluta.

693. Le

693. Le donne maritate non possono validamente accettare una eredità senza l' autorizzazione del marito o del giudice, in conformità delle disposizioni del capitolo VI sotto il titolo *del matrimonio.*

Le eredità devolute a' minori ed agl' interdetti non possono validamente accettarsi se non secondo le disposizioni contenute sotto il titolo *della minore età, della tutela, e della emancipazione.*

694. L' effetto dell' accettazione si retrotrae al giorno in cui si è aperta la successione.

695. L' accettazione può essere *espressa* o *tacita*: è espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto autentico o privato: è tacita quando l' erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare la eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare se non colla qualità di erede.

696. Gli atti semplicemente conservatorj, di vigilanza e di amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

697. La donazione, la vendita o la cessione che uno de' coeredi faccia de' suoi diritti di successione, sia ad uno estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono l' accettazione della eredità per sua parte.

Lo stesso ha luogo

1.° per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi;

2.° per la rinunzia fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinunzia.

698. Quan-

698. Quando colui a favor del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata o accettata espressamente, ovvero tacitamente, i suoi eredi possono per diritto proprio accettarla o ripudiarla.

699. Se questi eredi non sieno fra loro di accordo per accettare o ripudiare l' eredità, dee questa accettarsi col beneficio dell' inventario.

700. Il maggiore di età non può impugnare l' accettazione espressa o tacita da esso fatta di una eredità, salvo che nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui. Egli non può addurre mai verun richiamo sotto pretesto di lesione; toltone il caso in cui l' eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia nel tempo dell' accettazione.

SEZIONE II.

Della rinunzia della eredità.

701. La rinunzia ad una eredità non si presume, nè può farsi altrimenti che presso la cancelleria del tribunale civile della provincia o valle in cui si è aperta la successione sopra un registro particolare tenuto a tal effetto. Per le eredità che non eccedano il valore di ducati trecento, potrà farsi nel modo stesso presso la cancelleria del giudice di circondario rispettivo.

702. L' erede che rinunzia, è considerato come se non fosse mai stato erede.

703. La parte del rinunziante si accresce a' suoi coeredi: se è solo, si devolve al grado susseguente.

704. Non

704. Non si succede giammai, rappresentando un erede che ha rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano, subentrano i figli per diritto proprio, e succedono per capi.

705. I creditori di colui che rinunzia ad una eredità in pregiudizio de' loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del lor debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata, non in favore dell' erede che vi ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per la concorrente quantità de' loro crediti.

706. La facoltà di accettare o di rinunziare ad una eredità si prescrive collo scorrimento del tempo richiesto per la più lunga prescrizione de' diritti su' beni immobili.

707. Sino a che il diritto di accettare una eredità non sia prescritto, gli eredi, tuttochè vi abbiano rinunziato, possono ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi; senza pregiudizio per altro delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni della eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore destinato alla eredità giacente.

708. Non si può, nè pure nel contratto di matrimonio, rinunziare alla eredità di un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tal successione.

709. Gli eredi che avessero sottratto o nascosto cose spettanti ad una eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi. Restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinunzia, senza che possano pretendere alcuna parte nelle cose sottratte o nascoste.

SE-

SEZIONE III.

Del beneficio dell' inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell' erede beneficiato.

710. La dichiarazione di un erede, che egli non intende assumere questa qualità se non col beneficio dell' inventario, debbe esser fatta nella cancelleria del tribunale civile della provincia o valle in cui si è aperta la successione, e debbe essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Per le eredità che non eccedano il valore di ducati trecento, la dichiarazione potrà farsi nel modo stesso presso la cancelleria del giudice del rispettivo circondario.

711. Questa dichiarazione non produce effetto, se non quando è preceduta o seguita da un fedele ed esatto inventario de' beni della eredità, nelle forme regolate dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, e tra' termini che verranno stabiliti in appresso.

712. L' erede ha tre mesi per far l' inventario, da computarsi dal giorno dell' apertura della successione.

Ha in oltre un termine di quaranta giorni per deliberare sull' accettazione o rinunzia della eredità; i quali cominciano a decorrere dal giorno della scadenza de' tre mesi accordati per l' inventario, o dal giorno in cui fu compito l' inventario stesso, nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi.

713. Nondimeno se si trovano nella eredità robe soggette a deperimento, o la cui conservazione porti dispendio, l' erede nella sua qua-

qualità di chiamato a succedere può farsi giudizialmente autorizzare a procedere alla vendita delle medesime, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettato l' eredità.

Questa vendita dee farsi per mezzo di pubblico ufiziale, dopo gli affissi e le pubblicazioni stabilite dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

714. Duranti i termini accordati per far l' inventario e per deliberare, l' erede non può esser costretto ad assumerne la qualità, e non può procedersi a condanna contro di lui. Se rinunzia alla eredità, prima o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte legittimamente sino a tal epoca sono a carico della eredità.

715. Scorsi i suddetti termini, l' erede, in caso che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine il quale gli verrà ancora accordato o negato, secondo le circostanze, dal tribunale avanti di cui pende la contesa.

716. Le spese della lite nel caso del precedente articolo sono a carico della eredità, quando l' erede giustifichi o che non era informato della morte, o che i termini sono stati insufficienti, sia a ragione della situazione de' beni, sia per causa di sopravvenute controversie: in mancanza di tali giustificazioni le spese restano a suo carico personale.

717. L' erede, benchè sieno scorsi i termini accordati nello articolo 712 e quelli conceduti dal giudice in conformità dello articolo 715, ha nondimeno la facoltà di far l' inventario e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d' altronde verun atto proprio di erede, e non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condan-

danni nella qualità di erede puro e semplice.

718. L' erede colpevole di aver occultato, o di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell' inventario qualche cosa appartenente alla eredità, è decaduto dal beneficio dell' inventario.

719. L' effetto del beneficio dell' inventario consiste nel dare all' erede il vantaggio,

1.° che non sia tenuto al pagamento de' debiti ereditarj se non fino alla concorrente somma del valore de' beni ad esso pervenuti; ed anche che possa liberarsi dal pagamento de' debiti coll' abbandonar tutti i beni della eredità a' creditori ed a' legatarj;

2.° che non sieno confusi i suoi beni proprj con quelli della eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento de' suoi crediti.

720. L'erede beneficiato ha il carico di amministrare i beni ereditarj; e dee render conto di sua amministrazione a' creditori ed a' legatarj.

Non può essere astretto a pagare co' beni suoi proprj se non dopo di essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia adempito a tal dovere.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto ne' beni proprj se non per la concorrenza delle somme rimaste in sue mani.

721. Nella sua amministrazione non è tenuto se non per le colpe gravi.

722. L' erede cui sarebbe dovuta per legge una quota di riserva, quante volte non curi di far l' inventario; non solo perde il diritto a dedurla, ma sarà anche tenuto ne' beni proprj.

723. L' erede beneficiato decade dal beneficio dell'

dell'inventario, qualora tra 'l termine di cinque anni da decorrere dal dì della sua dichiarazione di erede, venda i mobili della eredità, senza l'intervento del pubblico ufiziale, senza incanto, e senza far precedere i soliti affissi e le pubblicazioni.

Se li presenta in ispecie, non è tenuto ad altro che alla diminuzione di prezzo, o al deterioramento cagionato dalla sua negligenza.

724. Similmente decade dal beneficio dell'inventario l'erede, qualora tra 'l termine suddetto di cinque anni da decorrere come sopra, venda gl'immobili altrimenti che colle forme prescritte dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.* Egli però è sempre tenuto a delegarne il prezzo a' creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere.

725. Dopo il termine di cinque anni l'erede beneficiato potrà vendere i beni ereditarj o mobili o immobili, anche senza le formalità indicate ne' due articoli precedenti, purchè lo faccia senza frode; e salve le azioni ipotecarie come di diritto.

726. L'erede beneficiato, se così vogliono i creditori, è tenuto a prestare idonea e sufficiente cauzione pel valore de' mobili compresi nell'inventario; ed in caso di vendita d'immobili, per quella parte del prezzo degl'immobili, che non fosse stata delegata a' creditori ipotecarj.

Se manca di dare tal cauzione, i mobili si vendono, ed il loro prezzo si deposita, egualmente che la parte non delegata del prezzo degl'immobili, per essere impiegati a soddisfare i pesi ereditarj.

727. Se vi sono creditori che si oppongono,

 l'ere-

l'erede beneficiato non può pagare altrimenti che secondo l'ordine ed il modo determinato dal giudice.

Se non vi sono opposizioni, paga a' creditori ed a' legatarj, a misura che si presentano.

728. I creditori non opponenti che si presentano dopo la liquidazione de' conti ed il pagamento della somma residuale, non hanno azione se non contra i legatarj.

Nell' uno e nell' altro caso quest' azione si prescrive col decorso di tre anni dal giorno della liquidazione del conto e del pagamento della somma residuale.

729. Le spese de' suggelli, se vennero apposti, quelle dell' inventario e del conto, sono a carico della eredità.

SEZIONE IV.

Delle eredità giacenti.

730. Quando, spirati i termini per far l' inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami la eredità, o non sia noto l' erede, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, l' eredità si reputa *giacente*.

731. Il tribunale civile nella di cui provincia o valle si è aperta la successione, nomina un curatore sulla domanda delle persone interessate, o a richiesta del procuratore regio.

732. Il curatore di una eredità giacente è tenuto, prima di tutto, di farne constare lo stato per mezzo di un inventario; ne esercita e promuove le ragioni; risponde alle istanze proposte contra la stessa; e l' amministra coll' obbligo di versare il contante che si trova nella

la eredità, e quello ritratto dal prezzo de' mobili o degli stabili venduti, nella cassa di ammortizzazione, affine di conservarne i diritti, e coll' obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.

733. Le disposizioni della sezione III di questo capitolo sulle forme dell'inventario, su i modi di amministrazione, e sul rendimento de' conti per parte dell' erede beneficiato, sono in oltre comuni a' curatori delle eredità giacenti.

CAPITOLO VI.

Della divisione, e delle collazioni.

SEZIONE I.

Dell' azione per la divisione, e della sua forma.

734. Niuno può essere astretto a rimanere in comunione; e si può sempre domandar la divisione, non ostante qualunque proibizione o convenzione in contrario.

Ciò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato: ed una tal convenzione non può essere obbligatoria al di là di cinque anni, ma può essere rinnovata.

735. Può domandarsi la divisione, quando anche uno de' coeredi avesse goduto separatamente parte de' beni ereditarj; purchè non siavi stato un atto precedente di divisione, o non siavi un possesso bastante ad indurre la prescrizione.

736. L' azione per la divisione, riguardo a' coere-

coeredi minori o interdetti, si può esercitare da' loro tutori specialmente autorizzati da un Consiglio di famiglia.

Riguardo a' coeredi assenti, l' azione spetta a' parenti che sono stati messi in possesso.

737. Il marito senza il concorso della moglie può domandar la divisione de' mobili o degl' immobili a lei pervenuti, che cadono nella comunione de' beni. Riguardo a quelli che non cadono nella indicata comunione, il marito non può domandarne la divisione senza il concorso della moglie: può soltanto, se ha il diritto di godere de' di lei beni, domandare una divisione provvisionale.

I coeredi della moglie non possono domandare la divisione diffinitiva, se non chiamando in giudizio il marito e la moglie.

738. Se tutti gli eredi sono presenti ed in età maggiore, non è necessaria l' apposizione de' suggelli su' beni ereditarj; e la divisione può farsi in quella forma e con quell' atto che le parti interessate crederanno conveniente.

Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovan de' minori o degl' interdetti, si dovrà apporre il suggello nel più breve termine, a richiesta degli eredi o del procuratore regio presso il tribunale civile, o anche *ex officio* dal giudice del circondario dove si è aperta la successione.

739. I creditori possono benanche richiedere l' apposizione de' suggelli in virtù di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice.

740. Quando si sono apposti i suggelli, è permesso a qualunque creditore di opporsi alla rimozione de' medesimi, ancorchè non abbia

nè

nè titolo esecutivo nè permesso del giudice.

Le formalità per togliere i suggelli e per formare inventario sono regolate dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

741. L' azione per la divisione, e le controversie che insorgono nel corso delle operazioni, sono della cognizione del tribunale del luogo ove si è aperta la successione.

In questo tribunale si procede agl' incanti, e debbono presentarsi le domande relative alla garentia delle porzioni fra i condividenti, e quelle dirette a rescindere la divisione.

742. Se alcuno de' coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d' intraprenderla o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia come nelle cause sommarie; o commette, se occorre, ad uno de' giudici le operazioni della divisione, e sulla di lui relazione decide le controversie.

743. La stima degl' immobili si fa per mezzo di periti scelti dalle parti interessate, o nominati di ufizio, quando esse non convengano nella scelta.

Il processo verbale de' periti dee presentare le basi della stima; dee indicare se la cosa stimata possa comodamente dividersi, ed in qual maniera; e finalmente in caso di divisione dee fissare ciascuna delle porzioni che si possono fare, ed il loro valore.

744. La stima de' mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, dee farsi a giusto prezzo da persone intelligenti, e senza lasciar luogo ad aumento.

745. Ciascun de' coeredi può chiedere in ispecie la sua parte de' mobili ed immobili della

ere-

eredità. Nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati o si opponessero, o se la maggior parte de' coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per lo pagamento de' debiti e de' pesi ereditarj, i mobili saranno venduti pubblicamente nelle solite forme.

746. Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all'incanto davanti al tribunale.

Quando però le parti sien tutte in età maggiore, possono consentire che l' incanto sia fatto davanti un notajo da eleggersi di comune accordo.

747. Dopo la stima e la vendita de' mobili e degl' immobili, il giudice commessario rimette, se occorre, le parti avanti ad un notajo da essere eletto, o nominato *ex officio*, quando non si accordino nella scelta.

Davanti a questo ufiziale si procede a' conti che i condividenti dovessero rendersi, alla formazione della massa generale e delle rispettive quote, ed alle somministrazioni da farsi a ciascun condividente.

748. Il coerede che è tenuto a conferire, a norma delle regole che saranno stabilite in appresso, conferisce nella massa ciò che gli è stato donato, e le somme delle quali è debitore.

749. Se la collazione non è fatta in ispecie, i coeredi a' quali è dovuta, prendono anticipatamente una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste deduzioni anticipate si formano, per quanto è possibile, con cose della stessa natura, qualità e bontà di quelle che non sono state conferite in ispecie.

750. Dopo

750. Dopo tali deduzioni si procede, sopra ciò che rimane nella massa, alla formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.

751. Nella formazione e composizione delle quote si debbe evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi, e di dividerne le coltivazioni; e deesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, d'immobili, di diritti, o di crediti della stessa specie e dello stesso valore.

752. L'ineguaglianza delle quote si compensa con una somma equivalente, o in rendite o in danaro.

753. Le quote si formano da uno de' coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto, accetta la commessione: in caso contrario si formano da un perito che si nomina dal giudice commessario. Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

754. Prima di procedere all'estrazione, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi richiami contro la formazion delle quote.

755. Le regole prescritte per la divisione delle masse si osservano egualmente nella suddivisione tra le stirpi condividenti.

756. Se nelle operazioni commesse ad un notajo insorgono controversie, il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispettivamente le parti, e l'invierà al commessario destinato per la divisione: ed in oltre si procederà secondo le forme prescritte dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

757. Se tutti i coeredi non sono presenti, o

se

se fra essi vi sien degl'interdetti, o de' minori ancorchè emancipati, la divisione dee farsi giudizialmente in conformità delle regole prescritte negli articoli 736 e seguenti. Se vi sono più minori sottoposti alla tutela medesima, i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si dee dare a ciascuno di essi un tutore speciale e particolare.

758. Se vi è luogo ad incanti nel caso dello antecedente articolo, non possono farsi se non giudizialmente colle formalità prescritte per l'alienazione de' beni de' minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi.

759. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia da' tutori coll' autorizzazione del Consiglio di famiglia, sia da' minori emancipati assistiti da' loro curatori, sia in nome degli assenti, o non presenti, sono diffinitive. Se non sono state osservate le regole prescritte, le divisioni sono semplicemente provvisionali.

760. Qualunque persona, ancorchè parente del defunto, che non abbia diritto a succedergli, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti alla eredità, può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi o da un solo, rimborsandosele il prezzo della cessione.

761. Compiuta la divisione, si debbono consegnare a ciascuno de' condividenti i documenti particolari alle cose che gli sono toccate.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a colui che ne ha la maggior parte, coll' obbligo però di comunicarli a quelli fra i suoi condividenti che vi avranno interessi, quante volte ne venga richiesto.

I do-

I documenti comuni alla intera eredità si consegnano a colui che tutti gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll' obbligo di somministrarli a' condividenti ad ogni loro domanda.

Se vi è difficoltà sulla scelta, verrà diffinita dal giudice.

SEZIONE II.

Delle collazioni.

762. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, concorrendo ad una eredità, dee conferire a' suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, sì direttamente, che indirettamente. Egli non può ritenere le cose donate, fuori del caso in cui le donazioni gli sieno state fatte espressamente a titolo di precapienza ed oltre la sua parte, o colla dispensa della collazione.

763. Anche nel caso che le donazioni sieno state fatte con dispensa della collazione, o a titolo di precapienza, l'erede, venendo alla divisione, non può ritenerle se non fino alla concorrenza della quota disponibile: il di più è soggetto a collazione.

764. L' erede che rinunzia alla eredità, può ciò non ostante ritenere le donazioni tra vivi, sino alla concorrenza della porzione disponibile.

765. Il donatario che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si ritrova idoneo a succedere quando si apre la successione, debbe egualmente conferire, purchè il donatore non l' abbia dispensato.

766. L' e-

766. L'erede non è tenuto a conferire ciò che è stato donato al figlio di lui.

767. Similmente il figlio, succedendo per ragion propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo padre, ancorchè abbia accettato l'eredità di costui. Ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, dee conferire ciò che fu donato al padre, anche nel caso che abbia ripudiato la di lui eredità.

768. Le donazioni fatte al conjuge di colui che è in grado di succedere, non soggiacciono alla collazione.

Se le donazioni sieno fatte congiuntamente a due conjugi de' quali uno solamente sia in grado di succedere, questi ne conferisce la metà: se siano fatte a questo solo, ha luogo la collazione per intero.

I legati non soggiacciono a collazione, eccetto quando il testatore ve gli abbia espressamente sottoposti.

769. La collazione si fa solamente alla eredità del donante.

770. È soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno stabilimento ad uno de' coeredi, o per pagare i di lui debiti.

771. Non si debbono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, di educazione, d'instruzione, le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali di uso.

772. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto; purchè tali convenzioni non contenessero, allorchè vennero fatte, alcun indiretto vantaggio.

773. Similmente non si dee collazione per le socie-

società contratte senza frode tra il defunto ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni sieno state regolate con un atto autentico.

774. L' immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

775. I frutti e gl' interessi delle cose soggette alla collazione non si debbono prima del giorno in cui si è aperta la successione.

776. La collazione non è dovuta se non dal coerede al suo coerede: non si dee nè a' legatarj nè a' creditori della eredità; salvo ciò che si dirà intorno alla imputazione negli articoli 789 e 790.

777. La collazione si fa o col presentare la cosa nella sua specie, o con prendere tanto di meno.

778. La collazione può esigersi nella specie riguardo agl' immobili, ogni qual volta l' immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si ritrovino nella eredità degl' immobili della stessa specie, valore e bontà, co' quali si possano formare delle porzioni pressochè eguali a favore degli altri coeredi.

779. La collazione ha luogo col prender tanto di meno, quando il donatario abbia alienato l' immobile prima dell' apertura della successione. In tal caso si ha riguardo al valore dello immobile al tempo dell' aperta successione.

780. In tutti i casi debbonsi bonificare al donatario le spese colle quali ha migliorato la cosa, avendo riguardo al maggior valore di essa nel tempo della divisione.

781. Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie che egli ha fatte

fatte per la conservazion della cosa, ancorchè non l' abbiano migliorata.

782. Il donatario dal suo canto è tenuto a' danni e deterioramenti che per suo fatto o per sua colpa e negligenza abbiano diminuito il valor dell' immobile.

783. Nel caso che l' immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti o deterioramenti fatti dall' acquirente debbono essere imputati in conformità de' tre articoli precedenti.

784. Quando la collazione si fa nella specie, i beni si riuniscono alla massa dell' eredità, franchi e liberi da qualunque peso imposto dal donatario: ma i creditori ipotecarj possono intervenire alla divisione, per impedire che la collazione si faccia in frode de' loro diritti.

785. Quando la donazione di un immobile fatta a persona in grado di succedere colla dispensa della collazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione di ciò che avanza, si fa in ispecie, se la separazione può comodamente eseguirsi.

Nel caso contrario, se l' eccedenza oltrepassa la metà del valore dell' immobile, il donatario dee conferirlo per intero; salvo il diritto di prendere anticipatamente dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile. Se questa eccede la metà del valore dell' immobile, il donatario può ritenerlo per intero, imputando il di più nella sua quota, e compensando in danaro o altrimenti i suoi coeredi.

786. Il coerede che conferisce un immobile nella stessa specie, può ritenerne il possesso sino all' effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese o migliorie.

787. La

787. La collazione de' mobili non si fa che col prendere tanto di meno. Si fa sul ragguaglio del prezzo che i medesimi valevano al tempo della donazione, secondo la stima annessa a quell'atto; ed in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo, e senza dar luogo ad aumento.

788. La collazione del danaro donato si fa col prender tanto di meno dal contante della eredità.

Se questo non basta, il donatario può esimersi dal conferire il contante, cedendo sino alla concorrente quantità l' equivalente in mobili, o, in mancanza di questi, in immobili ereditarj.

SEZIONE III.

Della imputazione.

789. Ogni erede, benchè estraneo, instituito nel disponibile, e qualunque legatario potrà obbligare l' erede il quale voglia la riserva, o sia legitima, ad imputare nella stessa le donazioni e i legati fattigli dal defunto; ma ne' seguenti casi solamente:

1.° quando la donazione o il legato sia stato fatto colla legge espressa della imputazione: tal dichiarazione potrà farsi tanto coll' atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie:

2.° quando l' erede cui è dovuta la riserva, domanderà la riduzione delle disposizioni fatte dal defunto, per essersi ecceduta la quota disponibile.

790. Tut-

790. Tutto ciò che va esente dall' obbligo della collazione secondo le regole stabilite nella sezione II di questo capitolo, va esente ancora dall' obbligo della imputazione spiegata nell' articolo precedente. I legati però, tuttochè non soggetti a collazione, sono sottoposti alla imputazione.

SEZIONE IV.

Del pagamento de' debiti.

791. I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento de' debiti ed a' pesi della eredità, ciascuno in proporzione di ciò che vi prende.

792. Il legatario a titolo universale contribuisce insieme cogli eredi in proporzione del suo emolumento: ma il legatario particolare non è tenuto a' debiti e pesi, salva però l' azione ipotecaria sul fondo legato.

793. Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati di prestazioni in virtù d' ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni sieno affrancate, e resi liberi i beni prima che si proceda alla formazione delle quote. Se i coeredi dividono l' eredità nello stato in cui si tróva, il fondo gravato dee stimarsi nella medesima guisa degli altri immobili: si detrae dal prezzo totale il capitale corrispondente alla prestazione: l' erede nella cui quota cade tal fondo, è caricato solo del pagamento della prestazione: ed egli è in dovere di garentirne i coeredi.

794. Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ereditarj, personalmente a misura della lor parte e porzione, ed ipotecariamente per l' intero: sal-

salvo il regresso tanto contra i coeredi, quanto contra i legatarj universali, per la tangente che i detti coeredi e legatarj debbono contribuire.

795. Il coerede o successore a titolo universale, che in forza d' ipoteca ha pagato oltre la sua parte di un debito comune, non ha regresso contro gli altri coeredi o successori a titolo universale, fuorchè per quella parte che ciascheduno di essi dee personalmente sostenere, quando anche il coerede che ha pagato il debito, siasi fatto surrogare ne' diritti de' creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede il quale in forza del beneficio dell' inventario abbia conservato la facoltà di ripetere, come qualunque altro creditore, il pagamento del suo credito personale.

796. In caso d' insolvibilità di un coerede o successore a titolo universale, la sua tangente nel debito ipotecario è ripartita sopra tutti gli altri proporzionatamente.

797. I titoli esecutivi contra il defunto sono parimente esecutivi contra la persona dell' erede: non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione, se non otto giorni dopo aver fatta l' intimazione di questi titoli alla persona o al domicilio dell' erede.

798. In qualunque caso e contra qualunque creditore essi possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell' erede.

799. Questo diritto però non si può più esercitare, quando vi è novazione del debito del defunto coll' aver accettato l' erede per debitore.

800. Si prescrive, riguardo a' mobili, col decorso di tre anni.

Ri-

Riguardo agl' immobili, l' azione può esercitarsi finchè esistono in mano dell' erede.

801. I creditori dell' erede non sono ammessi a domandar la separazione de' patrimonj contra i creditori della eredità.

802. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de' loro diritti, possono domandare che non vi si proceda se non col loro intervento a proprie spese; ma non possono impugnare una divisione già perfezionata, eccetto il caso in cui si fosse fatta senza il loro intervento, malgrado la dimanda che essi avessero fatta: salvo il diritto di dedurne la rescissione competente al loro debitore, a' termini degli articoli 1119 e 1120.

SEZIONE V.

Degli effetti della divisione, e della garentia delle quote.

803. Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, o rimasigli all'incanto; e si reputa che non abbia giammai avuto la proprietà degli altri beni ereditarj.

804. I coeredi rimangono vicendevolmente tra loro garanti per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garantia non ha luogo, se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell' atto di divisione: cessa in oltre se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

805. Ciascun coerede è personalmente obbligato, a proporzione della sua quota ereditaria, a fare

a fare indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno de' coeredi si trova insolvibile, la tangente per cui egli è tenuto, debbe essere egualmente ripartita tra la persona garentita e tutti i coeredi solventi.

806. La garentia della solvibilità del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni seguenti alla divisione. Non vi è più luogo a garentia per la insolvibilità del debitore, quando questa è sopravvenuta soltanto dopo essersi ultimata la divisione.

SEZIONE VI.

Della rescissione in materia di divisioni.

807. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza, o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione, quando uno de' coeredi prova di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice omessione di un cespite della eredità non dà luogo all' azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento.

808. L'azione di rescissione si ammette contra qualunque atto che abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta e di transazione, o di qualunque altra maniera.

Ma dopo la divisione, o dopo l' atto fatto in luogo della medesima, l' azione di rescissione non è più ammessa contra la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il

primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite cominciata.

809. La detta azione non è ammessa contra una vendita di diritti di successione, fatta senza frode ad uno de' coeredi, a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi, o da uno di essi.

810. Per riconoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima de' beni, giusta il loro valore all' epoca della divisione.

811. Quegli che è convenuto coll' azione di rescissione per causa di lesione, potrà troncare il corso alla medesima, ed impedire una nuova divisione, offrendo e consegnando all' attore il supplimento della sua porzione ereditaria o in danaro o in ispecie.

812. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto o in parte, non è più ammesso a proporre l' azione di rescissione per dolo o violenza, se l' alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessata la violenza.

TITOLO II.

Delle donazioni tra vivi e de' testamenti.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

813. Nessuno potrà disporre de' suoi beni a titolo gratuito, se non per donazione tra vivi, o per testamento, nelle forme stabilite quì appresso.

814. La *donazione tra vivi* è un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevo-

revocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

815. Il *testamento* è un atto col quale il testatore dispone, pel tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutti o di parte de' suoi beni, e che ha la facoltà di rivocare.

816. In qualunque disposizione tra vivi o di ultima volontà si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi o al buon costume.

CAPITOLO II.

Della capacità di disporre o di ricevere per donazione tra vivi, o per testamento.

817. Perchè taluno possa far donazione tra vivi o testamento, è necessario che sia sano di mente.

818. Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccettuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci.

819. Il minore che non è giunto agli anni sedici, non potrà in verun modo disporre; a riserva di quanto è determinato nel capitolo IX di questo titolo.

820. Il minore pervenuto all'età di anni sedici potrà disporre per testamento fino alla concorrenza solamente della metà de' beni che la legge permette di disporre al maggiore.

821. La donna maritata non potrà far donazione tra vivi senza l'assistenza o il consenso speciale del marito, ovvero senza l'autorizzazione giudiziale, secondo le regole stabilite nel titolo *del matrimonio*.

* 822. Per

822. Per esser capace di ricevere un atto di donazione fra vivi, basta l' esser conceputo nel momento della donazione.

Per esser capace di ricevere con testamento, basta l'esser conceputo all' epoca della morte del testatore.

Sono eccettuate da questa regola le persone contemplate nelle sostituzioni fedecommessarie ne' casi permessi particolarmente dalla legge.

Ciò non ostante non potranno avere effetto nè la donazione nè il testamento, se il fanciullo non sia nato vitale.

823. Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, nè pure per testamento, a vantaggio del suo tutore.

Il minore fatto maggiore di età non potrà disporre nè per donazione tra vivi, nè per testamento, a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preventivamente renduto e liquidato il conto diffinitivo della tutela.

Sono eccettuati ne' due casi sopra riferiti gli ascendenti de' minori che attualmente sieno, o che furono loro tutori.

824. I figli naturali non possono ricevere cosa alcuna dal padre, sì per donazione tra vivi, che per testamento, oltre quello che loro è accordato nel titolo *delle successioni.*

825. I medici, chirurgi, ufiziali di sanità, gli speziali, che avranno curato una persona nel corso della malattia della quale sia morta, gli avvocati che avranno consigliato e diretto il testamento, e gli ecclesiastici che avranno assistito in detta ultima malattia, non potranno trar profitto dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in lor favore, durante il tempo della stessa malattia.

Sono

Sono eccettuate

1.° le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà del disponente, ed a' servigj ed assistenze prestate;

2.° le disposizioni, ancorchè universali, ne' casi di parentela sino al quarto grado inclusivamente; purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta; o, avendoli, colui a favore del quale venne fatta la disposizione, si trovi nel numero di questi eredi.

826. Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spedali, de' poveri di un comune, degli stabilimenti di pubblica utilità, e di altri corpi morali autorizzati dal Governo, non avranno effetto se non in quanto saranno autorizzate da un decreto reale.

827. Qualunque disposizione a vantaggio di una persona incapace sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma di un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d'interposte persone.

Saranno considerate *persone interposte* i padri, le madri, i figli, i discendenti ed il conjuge della persona incapace.

828. Il nazionale potrà disporre a favore di uno straniero, purchè tra le due nazioni vi sia diritto di reciprocazione, e salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo.

CA-

CAPITOLO III.

Della porzione disponibile de' beni, e della riduzione.

SEZIONE I.

Della porzione disponibile de' beni.

829. Le liberalità tanto per atto tra vivi, che per testamento, non potranno oltrepassare la metà de' beni del disponente, quando questi morendo lasci figli, qualunque sia il numero de' medesimi. L'altra metà sarà riservata a vantaggio de' figli, e formerà la loro *legitima* su di cui il disponente non potrà imporre vincolo o peso veruno.

830. Sono compresi nell' articolo precedente sotto nome di *figli* i discendenti in qualunque grado essi sieno; ma non si contano se non per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente.

831. Se il defunto in mancanza di figli lascia superstiti ascendenti in qualunque linea, le liberalità per atto tra vivi, o per testamento, non potranno diminuire la metà della quota che sarebbe loro spettata *ab intestato*.

I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti, perverranno loro coll'ordine con cui la legge li chiama a succedere.

832. In mancanza di ascendenti e di discendenti, si potrà disporre della totalità de' beni tanto per atti tra vivi, che per testamento.

833. Quando la disposizione per atti tra vivi o per testamento sia di un usufrutto, o di una ren-

rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio de' quali la legge fa una riserva, potranno scegliere o di eseguire tal disposizione, o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile.

834. Il valore in piena proprietà de' beni alienati ad una persona in grado di succedere in linea retta, sia col peso di una rendita vitalizia, sia a *fondo perduto*, o con riserva di usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile; e l'eccedente, se ve n'è, sarà conferito nella massa. Questa imputazione e questa collazione non potranno esser domandate da coloro fra i successori in linea retta, che avessero prestato il loro consenso all' alienazione, nè in verun caso da' successori in linea trasversale.

835. La porzione disponibile potrà esser data in tutto o in parte, così per atto tra vivi, come per testamento, a' figli o ad altri successori del donante, senza che il donatario o legatario, venendo a succedere, sia obbligato a farne la collazione; purchè però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di anteparte o di prelegato.

La dichiarazione, che la donazione o il legato è a titolo di anteparte o di prelegato, potrà farsi tanto coll' atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie.

836. Non è permesso a' genitori o ad altro ascendente transigere col figlio, o colla figlia, circa la legitima che ad essi potrà spettare dopo la loro morte, donando con questa legge, pagando, o promettendo anticipatamente qualche fondo, somma, o altro. Tali transazioni non saran-

saranno valevoli, nè impediranno al figlio o alla figlia il diritto di pretendere la quota spettantegli dopo la morte del padre, o della madre, imputando in quella i beni e le quantità ricevute.

SEZIONE II.

Della riduzione delle donazioni e de' legati.

837. Le disposizioni tanto fra vivi, che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponibile, potranno esser ridotte alla detta quota al tempo in cui si apre la successione.

838. La riduzione delle disposizioni fra vivi non potrà esser domandata se non da quelli, a vantaggio de' quali la legge ha stabilito la riserva, da' loro eredi, o da quelli che da essi hanno causa: i donatarj, i legatarj, i creditori del defunto, non potranno domandare tal riduzione, nè profittarne.

839. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono fittiziamente quelli de' quali è stato disposto a titolo di donazione fra vivi, secondo il loro stato all' epoca delle donazioni, e 'l loro valore al tempo della morte del donante. Si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui egli ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia.

840. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra vivi, se non dopo di aver esaurito il valore di tutti i beni compresi nelle disposizioni testamentarie: e qualora vi sarà luo-

luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dalla ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle più antiche.

841. Se la donazione fra vivi soggetta a riduzione sia stata fatta a favore di una persona che è in grado di succedere, potrà questa ritenere su' beni donati il valore di quella porzione che le spetterebbe nella qualità di erede su' beni non disponibili, purchè sieno della medesima specie.

842. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà o eguaglierà la quota disponibile, tutte le altre disposizioni testamentarie saranno caduche.

843. Quando le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota, che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari.

844. Nondimeno, in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l' oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.

845. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata domandata la riduzione fra l' anno; altrimenti, dal giorno della dimanda.

846. Gl'immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito o ipoteca contratta dal donatario.

847. L' azio-

847. L' azione per la riduzione o per la rivendicazione potrà esercitarsi dagli eredi contra i terzi detentori degl' immobili compresi nelle donazioni ed alienati da' donatarj, nella maniera medesima e collo stesso ordine che si terrebbe contra i donatarj medesimi, e previa la discussione de' beni di costoro. Questa azione dovrà esercitarsi secondo l' ordine dell' epoche delle alienazioni, cominciando dalla più recente.

SEZIONE III.

Della diredazione.

848. Oltre delle cause per le quali qualunque erede può rendersi indegno di succedere, le persone a vantaggio delle quali la legge stabilisce una quota di riserva, o sia legitima, possono esserne private con una dichiarazione espressa del testatore, e per una causa ammessa dalla legge e spiegata nello stesso testamento.

849. Il figlio potrà esser diredato per le cagioni seguenti:

1.° se siasi renduto colpevole verso del genitore di sevizie, o di qualunque delitto:

2.° se gli abbia irragionevolmente negato gli alimenti:

3.° se divenuto il genitore furioso, lo abbia lasciato in abbandono senza prender cura di lui:

4.° se non abbia curato di riscattarlo divenuto prigioniero presso il nemico, quando il poteva:

5.° se la figlia in contraddizione del padre siasi messa ad esercitare il mestiere di pubblica meretrice.

850. Il

850. Il padre o la madre potrà esser diredato per le ragioni seguenti :

1.° se reso il figlio prigioniero presso il nemico, non abbia procurato, potendo ciò fare, di riscattarlo :

2.° se gli abbia irragionevolmente negato gli alimenti :

3.° se divenuto furioso, lo abbia abbandonato senza prenderne alcuna cura :

4.° il padre o la madre potrà esser diredato, se uno di essi abbia dato il veleno all' altro, o l' abbia oltraggiato atrocemente :

5.° ha luogo anche la diredazione per avere uno de' genitori attentato alla vita de' proprj figli.

Le disposizioni di questo articolo avranno luogo per ogni altro ascendente.

851. L' esistenza della causa della diredazione, spiegata nel testamento, debbe esser dimostrata con pruove legali.

852. Colui che è stato giustamente diredato, si terrà come non esistente ; e la sua persona non sarà messa a calcolo nel ripartirsi la quota di riserva, o sia legitima dovuta agli altri figli.

853. Se il figlio diredato espressamente nel testamento premuore al padre, la diredazione non pregiudica i diritti de'discendenti del medesimo.

Lo stesso vale per la madre e per ogni altro ascendente.

854. La persona diredata, quando non abbia altronde mezzi da vivere, potrà reclamare sulla eredità da cui è esclusa, gli stretti alimenti.

CA-

CAPITOLO IV.

Delle donazioni tra vivi.

SEZIONE I.

Della forma delle donazioni tra vivi.

855. Ogni atto che contenga una donazione fra vivi, sarà stipulato innanzi a un notajo nella forma ordinaria de' contratti; e ne rimarrà presso di lui la minuta sotto pena di nullità.

856. La donazione fra vivi non obbligherà il donante, e non produrrà alcun effetto se non dal giorno in cui sarà stata accettata in termini espressi.

L' accettazione potrà farsi, durante la vita del donante, con un atto posteriore ed autentico, di cui pure rimarrà la minuta; ma in tal caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l' atto che comproverà l' accettazione.

857. Se il donatario è maggiore, l' accettazione dee farsi da lui, o in suo nome da persona munita di procura speciale, o che abbia la facoltà generale di accettare le donazioni già fatte, o che potessero farsi.

Questa procura dovrà esser fatta innanzi a notajo; ed una copia legale della medesima verrà annessa alla minuta della donazione, o a quella dell' accettazione, qualora questa si fosse fatta con atto separato.

858. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, o, nel

nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli 206 e 208 sotto il titolo *del matrimonio.*

859. La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal suo tutore, previa l' approvazione del Consiglio di famiglia.

Il minore emancipato potrà accettare coll' assistenza del suo curatore.

Ciò non ostante il padre e la madre del minore, sia o no emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non sieno nè tutori nè curatori del minore, e benchè sieno ancora viventi i di lui genitori, potranno accettare per lui: e se uno di essi sarà il donante, l' altro potrà accettare.

860. Il sordo e muto che sappia scrivere, potrà accettare egli stesso, o col mezzo di procuratore.

Se non sappia scrivere, l' accettazione dovrà farsi da un curatore speciale nominato secondo le regole stabilite nel titolo *della minore età, della tutela e della emancipazione.*

861. Le donazioni fatte a favore degli spedali, de' poveri di un comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica, o di qualunque altro corpo morale, saranno accettate dagli amministratori rispettivi dopo che ne sieno stati debitamente autorizzati.

862. La donazione accettata nelle forme sarà perfetta col solo consenso delle parti: e la proprietà delle cose donate s' intenderà trasferita nel donatario senza la necessità di formale tradizione.

863. Quan-

863. Quando si farà donazione di beni capaci d'ipoteche, gli atti di donazione e di accettazione, e la notificazione di questa accettazione, se si fosse fatta con atto separato, dovranno trascriversi negli ufizj delle ipoteche esistenti nella provincia o valle in cui sono situati i beni.

864. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie: e se il marito non adempia a tal formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione.

Se la donazione siasi fatta a minori o interdetti, o a stabilimenti pubblici e corpi morali, la trascrizione si eseguirà ad istanza de' tutori, curatori, o amministratori.

865. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da qualunque persona interessata, eccettuati però coloro che hanno l'obbligo di farla eseguire, o che hanno causa da essi; ed eccettuato pure il donatore e gli eredi di lui.

866. I minori, gl'interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti *in intero* per la mancanza di accettazione o di trascrizione delle donazioni; salvo ad essi il regresso contra i loro tutori o mariti, se compete. Non saranno restituiti nè pure nel caso che i tutori o i mariti fossero insolvibili.

867. La donazione tra vivi non potrà comprendere se non i beni presenti del donatore: se comprende beni futuri, sarà nulla quanto a questi.

868. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante.

869. Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto

sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi, fuori di quelli che esistevano all' epoca della donazione, o che fossero espressi, sia nell' atto di donazione, sia nello stato che dovrà esservi annesso.

870. Nel caso che il donante si abbia riservata la facoltà di disporre di una cosa compresa nella donazione, o di una determinata somma su i beni donati, se egli muore senza averne disposto, la cosa o la somma apparterrà agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola e stipulazione contraria.

871. I quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni, delle quali si fa menzione ne' capitoli VIII e IX di questo titolo.

872. Qualunque atto di donazione di cose mobili non sarà valido se non per quelle delle quali uno stato estimativo sottoscritto dal donante, o dal donatario, o da chi accetti per lui, sia stato unito alla minuta della donazione.

873. È permesso al donante di riservare per se, o a vantaggio di un altro, il godimento o l' usufrutto de' beni mobili o immobili che ha donati.

874. Quando la donazione de' beni mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere le cose donate che esistono nella loro specie, nello stato in cui si trovano, ed avrà azione contra il donante o suoi eredi per le cose che mancano, sino alla concorrenza del valore che fu determinato nello stato estimativo.

875. Il donante potrà stipulare la riversione delle cose donate per se e suoi eredi, nel caso che il donatario morisse senza prole in qualunque tempo.

876. Il

876. Il donante potrà stipulare la riversione delle cose donate, tanto nel caso che premuoia il donatario solo, quanto nel caso che premuoiano il donatario ed i suoi discendenti. Tale stipulazione non potrà farsi, che a beneficio del solo donante.

877. L' effetto del diritto di riversione sarà di sciogliere tutte le alienazioni de' beni donati, e di farli ritornare al donante franchi e liberi da ogni peso ed ipoteca; a riserva però della ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del donatario non bastino, e nel caso soltanto che la donazione gli sia stata fatta nello stesso contratto matrimoniale da cui risultano tali diritti ed ipoteche.

SEZIONE II.

Delle eccezioni alla regola delle irrevocabilità delle donazioni tra vivi.

878. La donazione tra vivi non potrà rivocarsi, se non per causa d' inadempimento delle condizioni colle quali è stata fatta; per causa d' ingratitudine; per la sopravvegnenza de' figli.

879. In caso di rivocazione per l' inadempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante liberi da qualunque peso ed ipoteca che provenga dal donatario: ed il donante avrà contro i terzi detentori degl' immobili donati tutti i diritti che avrebbe contra il medesimo donatario.

880. La donazione tra vivi non potrà rivocarsi per ingratitudine, fuorchè ne' seguenti casi:

1.° se il donatario abbia attentato alla vita del donante:

2.° se

2.° se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, di delitti, o ingiurie gravi:

3.° se gli neghi gli alimenti.

881. La rivocazione per l'inadempimento delle condizioni, o per causa d' ingratitudine, non avrà mai luogo *ipso jure*.

882. La domanda di rivocazione per causa d' ingratitudine dovrà essere prodotta dentro l' anno, a contare dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante abbia potuto averne notizia.

Questa rivocazione non potrà dimandarsi dal donante contra gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contra il donatario, fuorchè se fosse stata in questo ultimo caso proposta l' azione dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita dentro l' anno del commesso delitto.

883. La rivocazione per causa d' ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali che egli abbia potuto imporre sulle cose donate; purchè tutto ciò sia avvenuto prima che l' estratto della domanda di revocazione sia stato inscritto al margine della trascrizione ordinata nell' articolo 863.

Nel caso di rivocazione il donatario sarà condannato a restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti raccolti dal giorno della stessa domanda.

884. Le donazioni a contemplazione di matrimonio non saranno rivocabili per causa d' ingratitudine.

885. Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli o discendenti viventi

al tempo della donazione, di qualunque valore esse sieno, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero vicendevoli o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona, fuorchè dagli ascendenti a' conjugi, o da' conjugi stessi l' uno all' altro, sono rivocate *ipso jure* per la sopravvegnenza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, o per la legittimazione col susseguente matrimonio di un figlio naturale nato dopo la donazione.

886. Questa rivocazione avrà luogo, ancorchè il figlio del donante o della donatrice fosse già conceputo al tempo della donazione.

887. La donazione sarà parimente rivocata, anche quando il donatario fosse entrato nel possesso de' beni donati, ed il donante l'avesse lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvegnenza del figlio.

Il donatario però non è tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno che gli sarà stata notificata con intimazione, o altro atto legale, la nascita del figlio, o la sua legittimazione col susseguente matrimonio: e ciò, ancorchè la domanda per rientrare nel possesso de' beni fosse stata prodotta dopo tal notificazione.

888. I beni compresi nella donazione rivocata *ipso jure*, ritorneranno nel patrimonio del donante liberi da qualunque peso ed ipoteca che provenga dal donatario, e non potranno restare obbligati se non in sussidio per la restituzione della sola dote della moglie del donatario stesso, esclusi gli altri diritti dipendenti da convenzioni nuziali: e questo avrà luogo, ancorchè

la

la donazione fosse fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel contratto nuziale, ed ancorchè il donante si fosse obbligato come mallevadore nella donazione alla esecuzione del contratto nuziale.

889. Le donazioni in tal modo rivocate non potranno ricevere o avere di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto che le confermi: e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, sia prima o dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata rivocata la donazione, nol potrà fare se non con una nuova disposizione.

890. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvegnenza de' figli, sarà riputata come nulla e non produrrà alcun effetto.

891. Il donatario, i suoi eredi, coloro che hanno causa da lui, o altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far valere la donazione rivocata per la sopravvegnenza de' figli, se non dopo il possesso di trent' anni che cominceranno a decorrere dal giorno della nascita dell' ultimo figlio del donante, benchè postumo: e ciò senza pregiudizio delle cause che per legge interrompono la prescrizione.

CAPITOLO V.

Delle disposizioni testamentarie.

SEZIONE I.

Delle regole generali sulla forma de' testamenti.

892. Qualunque persona può disporre per testamento tanto a titolo d'*instituzione di erede*, quanto a titolo di *legato*, o con qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la sua volontà.

893. Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, sia a vantaggio di un terzo, sia a titolo di disposizione scambievole e reciproca.

894. Un testamento può essere *olografo*, o fatto *per atto pubblico*, o *in forma mistica*.

895. Il testamento olografo non è valido se non è scritto interamente, datato e sottoscritto di propria mano dal testatore: questo testamento non è soggetto ad alcun' altra formalità.

896. Il testamento per atto pubblico è quello che si riceve da due notaj in presenza di due testimonj, o da un notajo in presenza di quattro testimonj.

897. Se il testamento si riceve da due notaj, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notaj tal quale gli vien dettato.

Se non vi sia che un solo notajo, debbe egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da questo notajo.

Nell'

Nell' uno e nell' altro caso se ne dee far la lettura al testatore in presenza de' testimonj.

Di tutto si dee fare espressa menzione.

898. I testamenti per atto pubblico, oltre alle indicate solennità loro proprie, dovranno contenere le altre solennità comuni a tutti gli altri atti autentici, richieste dalle leggi sul regolamento notariale.

899. Questo testamento debbe essere sottoscritto dal testatore e firmato in ogni foglio: se egli dichiara di non sapere o non potere scrivere, si farà nell' atto espressa menzione della sua dichiarazione, del pari che della causa che lo impedisce di sottoscrivere.

900. Il testamento debbe essere sottoscritto da' testimonj, ed anche in ciascun foglio: tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno de' testimonj, se il testamento si è ricevuto da due notaj; e che sia sottoscritto da due de' quattro testimonj, se si è ricevuto da un notajo solo.

901. Ne' testamenti per atto pubblico non potranno ammettersi per testimonj nè i legatarj, qualunque sia il loro titolo, nè i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, nè gli ajutanti de' notaj da' quali i testamenti saranno ricevuti.

902. Quando un testatore vorrà fare un testamento mistico o segreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se sieno state scritte da lui stesso, quanto se l' abbia fatto scrivere da un altro. La carta in cui saranno stese queste disposizioni, o quella che servirà d' involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata. Il testatore

tore la presenterà così chiusa e sigillata al notajo ed a sei testimonj almeno, ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza, e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da lui sottoscritto. Il notajo formerà l'atto di soprascrizione, che verrà steso sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d'involto: questo atto sarà sottoscritto tanto dal testatore, che dal notajo e da' testimonj. Tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, senza deviare ad altri atti: e nel caso che il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver sottoscritto il testamento, non potesse sottoscrivere l'atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero de' testimonj.

903. Se il testatore non sappia sottoscrivere, o non l'abbia potuto quando ha fatto scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l'atto di soprascrizione un testimonio di più del numero prescritto nell' articolo antecedente, il quale sottoscriverà l'atto cogli altri testimonj; e si esprimerà il motivo per cui sia stato richiesto questo testimonio.

904. Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico.

905. Nel caso che il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico: a condizione però che sia interamente scritto, datato e sottoscritto di sua propria mano; che egli lo presenti al notajo ed a' testimonj; che in fronte dell' atto di sopra-

prascrizione scriva in loro presenza, che la carta che egli presenta, è il suo testamento. Il notajo stenderà in seguito l'atto di soprascrizione, nel quale esprimerà che il testatore ha scritto le indicate parole alla sua presenza e de' testimonj; e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell' articolo 902.

906. I testimonj richiesti per far testimonianza nel testamento debbono esser maschi maggiori di età, sudditi del Re, e che godano de' diritti civili.

SEZIONE II.

Delle regole particolari sulla forma di taluni testamenti.

907. I testamenti de' militari e delle persone impiegate presso l' armata potranno in qualunque paese essere ricevuti dal Maggiore, o da qualunque altro ufiziale di grado superiore in presenza di due testimonj, o da due commessarj ordinatori, o da un solo di essi in presenza di due testimonj.

908. Potranno ancora, se il testatore sia ammalato o ferito, essere ricevuti dall' ufiziale in capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della polizia dell' ospedale.

909. Le disposizioni de' sopraddetti articoli non avranno luogo se non a favore di coloro che saranno in ispedizione militare, o acquartierati, o in guarnigione fuori del territorio del regno, o prigionieri presso il nemico: non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell' interno del regno; eccettuato il caso che si trovino in una

piazza

piazza assediata, o in una cittadella, o altro luogo le cui porte sieno chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagion della guerra.

910. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita sarà nullo sei mesi dopo che il testatore sarà ritornato in un luogo ove possa far testamento colle forme ordinarie.

911. I testamenti fatti in luogo le cui comunicazioni si trovino totalmente interrotte a cagion della peste o di altra malattia contagiosa, potranno essere ricevuti dal giudice di circondario, o da uno degli ufiziali municipali del comune, in presenza di due testimonj.

912. Questa disposizione avrà luogo così a favore di quelli che fossero attaccati da tali malattie, quanto di coloro che si trovassero ne' luoghi infetti, ancorchè non sieno attualmente malati.

913. I testamenti mentovati ne' due precedenti articoli diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sia trasferito in un luogo in cui non sieno interrotte.

914. I testamenti fatti sul mare nel corso di un viaggio potranno essere ricevuti, cioè:

a bordo de' vascelli e di altri bastimenti del Re, dall'ufizial comandante del bastimento, o, in di lui mancanza, da quello che ne fa le veci nell' ordine di servizio, l'uno o l' altro unitamente all' ufiziale di amministrazione, o a colui che ne adempie le funzioni:

ed a bordo de' bastimenti di commercio, dallo scrivano della nave, o da chi ne fa le veci, l' uno o l' altro unitamente al capitano pro-

proprietario o padrone, o, in mancanza di costoro, a chi ne faccia le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimonj.

915. Su' bastimenti del Re, il testamento del capitano o dell' ufiziale di amministrazione, e su' bastimenti di commercio, il testamento del capitano, del proprietario o padrone, o quello dello scrivano, potranno riceversi da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.

916. In tutti i casi si faranno due originali de' testamenti indicati ne' due precedenti articoli.

917. Se il bastimento approda ad un porto straniero in cui si trova un console nazionale, coloro che avranno ricevuto il testamento, saranno tenuti a depositare l' uno degli originali chiuso e suggellato nelle mani del console che lo farà pervenire al Segretario di Stato Ministro da cui dipende; e questi lo farà depositare nella cancelleria del giudice di circondario del luogo ove il testatore ha il domicilio.

918. Al ritorno del bastimento nel regno, sia nel porto dell' armamento, sia in qualunque altro, i due originali del testamento chiusi e suggellati, o l' uno di essi nel caso che l' altro sia stato depositato nel corso del viaggio, siccome nel precedente articolo, saranno consegnati all' uficio della deputazione di salute. Questa li trasmetterà senza ritardo al Segretario di Stato Ministro da cui dipende, il quale ne ordinerà il deposito, siccome è prescritto nel medesimo articolo.

919. Si

919. Si noterà sul ruolo del bastimento, al margine del nome del testatore, la consegna eseguita degli originali del testamento o nelle mani di un console, o all' ufizio della deputazione di salute.

920. Il testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto nel corso del viaggio, se nel tempo in cui fu fatto, il naviglio fosse approdato ad una terra, sia straniera, sia del regno, in cui vi fosse un pubblico ufiziale nazionale. In tal caso non sarà valido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte nel regno, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto.

921. Le sopraddette disposizioni sono comuni a' testamenti de' semplici passeggieri che non formano parte dell' equipaggio.

922. Il testamento fatto sul mare nella forma prescritta dall' articolo 914, non sarà valido, se non quando il testatore muoia sul mare, o ne' tre mesi dopo che sia disceso a terra, ed in un luogo in cui avrebbe potuto rifarlo nelle forme ordinarie.

923. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere veruna disposizione a favore degli ufiziali del vascello, quando non sieno parenti del testatore.

924. I testamenti compresi negli antecedenti articoli di questa sezione saranno sottoscritti dal testatore e da coloro che gli avranno ricevuti.

Se il testatore dichiari che non sappia o non possa sottoscrivere, si farà menzione di questa sua dichiarazione; come pure della causa che lo impedisce di sottoscrivere.

Nel

Nel caso in cui si richiegga la presenza di due testimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di loro, e si farà menzione della causa per cui l' altro non avrà sottoscritto.

925. Un nazionale che si trovi in paese straniero, potrà disporre con testamento olografo, siccome è prescritto nell' articolo 895, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ricevuto.

926. I testamenti fatti in paese straniero non potranno aver esecuzione per riguardo a' beni situati nel regno, se non dopo essere stati registrati nell' ufizio del domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero nell' ufizio dell' ultimo suo domicilio noto nel regno: e quando il testamento contenesse disposizioni relative a beni immobili ivi situati, dovrà pure registrarsi nell' ufizio del luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esigere un doppio diritto.

927. Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione, debbono osservarsi sotto pena di nullità, tranne le seguenti eccezioni.

1.° Se siasi omesso di far menzione espressa di essere stato scritto il testamento di carattere del notajo cui fu dettato, tal mancanza non nuocerà alla sua validità, quando consti legittimamente che sia stato in realtà scritto dal notajo medesimo:

2.° se siasi omessa qualche solennità richiesta dal regolamento notariale, alla cui mancanza secondo lo stesso regolamento non è annessa pena di nullità.

SE-

SEZIONE III.

Delle instituzioni di erede, e de' legati in generale.

928. Le disposizioni testamentarie sono o *universali*, o a *titolo universale*, o a *titolo particolare*.

Ciascheduna di queste disposizioni, tanto se sia fatta sotto la denominazione d' istituzione di erede, quanto di legato, produrrà il suo effetto, secondo le regole quì appresso stabilite per la istituzione di erede e legati universali, pe' legati a titolo universale, e pe' legati particolari.

SEZIONE IV.

Della instituzione dell' erede e de' legati universali.

929. La *instituzione di erede* o il *legato universale* è la disposizione testamentaria, colla quale il testatore dà ad una o a più persone l' universalità de' beni che egli lascerà dopo la sua morte.

930. Quando a morte del testatore vi sieno eredi a' quali è dalla legge riservata una quota de' suoi beni, questi eredi per la di lui morte entreranno *ipso jure* nell' immediato possesso di tutti i beni della eredità; e l' erede scritto o il legatario universale dovrà chiedere da essi il rilascio de' beni compresi nel testamento.

931. Ciò non ostante il legatario universale o l' erede scritto avrà in questo caso il godimento

dimento di tali beni dal giorno della morte, se la domanda è stata fatta dentro l' anno: altrimenti l' avrà dal giorno della domanda giudiziale, o da quello in cui si sia volontariamente consentito al rilascio de' beni.

932. Quando a morte del testatore non vi sieno eredi a' quali la legge riservi una quota de' beni, questi passeranno *ipso jure* dal giorno della morte di quello all' erede scritto o al legatario universale, senza l' obbligo di domandarne il rilascio.

933. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sarà presentato al giudice del circondario in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il giudice stenderà processo verbale della presentazione, dell' apertura e dello stato del testamento, di cui ordinerà il deposito presso un notajo da lui destinato.

Se il testamento è in forma mistica, la sua presentazione, l' apertura, la descrizione e 'l deposito si faranno nella stessa maniera: ma l' apertura non potrà farsi se non in presenza, o almeno dopo la chiamata di quei notaj e testimonj che segnarono l' atto di soprascrizione, e che si troveranno nel luogo.

934. Nel caso dell' articolo 932, se il testamento è olografo o mistico, l' erede instituito o il legatario universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso con una ordinanza del giudice del circondario stesa appiè della istanza, cui sarà unito l' atto del deposito.

935. Il legatario universale o l' erede istituito che concorrerà con un erede cui la legge riserva una quota de' beni, sarà tenuto a' debiti

biti e pesi dell' eredità, personalmente per la sua quota o porzione, ed ipotecariamente pel tutto: e sarà tenuto a soddisfare tutti i legati, salvo il caso di riduzione, siccome è stato dichiarato negli articoli 843 e 844.

SEZIONE V.

Della sostituzione volgare.

936. Può all'erede istituito, al donatario o al legatario sostituirsi una terza persona nel caso che alcuno di essi non conseguisse la eredità, la donazione o il legato. Questa disposizione vien detta *sostituzione volgare.*

937. Possono sostituirsi nel modo indicato più persone ad una sola, ed una sola a più.

938. Se nella sostituzione è espresso il solo caso che il primo chiamato non possa, o che non voglia conseguire la eredità, la donazione o il legato, l'altro caso s' intenderà tacitamente incluso; purchè il disponente non abbia spiegato il contrario.

939. I sostituiti dovranno adempire i pesi imposti a coloro a' quali sono sostituiti; purchè non apparisca la volontà del testatore di aver inteso limitare quei pesi alla persona de' primi.

Nondimeno le condizioni prescritte alla istituzione, alla donazione, o al legato, non si presumeranno ripetite nella sostituzione, se non che quando ciò sia stato espressamente dichiarato.

940. Se tra più coeredi, donatarj o legatarj a parti disuguali, sarà ordinata una sostituzione volgare reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presumerà ripetita

petita anche nella sostituzione. Se poi nella sostituzione insieme co' primi nominati è chiamata qualunque altra persona, la parte vacante apparterrà a tutti i sostituiti egualmente.

SEZIONE VI.

Delle sostituzioni fedecommessarie.

941. Qualunque disposizione colla quale il donatario, l'erede istituito o il legatario, è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona, sarà detta *sostituzione fedecommessaria.*

942. Tali sostituzioni sono vietate, eccetto ne' casi espressamente permessi dalla legge, e salve le disposizioni riguardanti la istituzione de' majoraschi contenute nella seguente sezione.

943. La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della instituzione, o del legato cui sta aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado.

944. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione tra vivi o di ultima volontà, colla quale sarà dato ad uno l'usufrutto, e ad un altro la nuda proprietà.

945. Il padre, la madre, gli altri ascendenti, gli zii, le zie, i fratelli e le sorelle, possono sostituire ad un minore di anni diciotto, nel caso che questi muoia senza figli prima di compiere gli anni diciotto, una terza persona, ma in quei soli beni ne' quali sia stato il minore lasciato erede.

SE-

SEZIONE VII.

De' majoraschi.

946. È permessa la istituzione de' majoraschi nel modo e ne' casi indicati da' seguenti articoli.

947. I majoraschi non potranno stabilirsi senza l'approvazione del Re.

948. Potrà dimandarsene la istituzione da quegl' individui, i di cui nomi trovansi inscritti, sia nel *libro d'oro*, sia negli altri registri di nobiltà; da tutti coloro che sono nell' attuale legittimo possesso di titoli per concessione in qualunque tempo avvenuta; e finalmente da quelle persone che appartengono a famiglie di conosciuta nobiltà del regno delle Due Sicilie; salve tutte le altre disposizioni che potranno in seguito esser date relativamente alla nobiltà.

949. I majoraschi possono essere instituiti dagli ascendenti, sieno maschi, sieno femmine, a beneficio de' discendenti maschi.

950. Possono formarsi da' fratelli, purchè non abbiano discendenti, in favore de' loro fratelli.

951. Possono anche istituirsi dagli zii e dalle zie, quando non abbiano discendenti, in beneficio de' loro nipoti maschi.

952. I majoraschi saranno trasmessibili nella sola discendenza legittima e naturale del primo istitutore, o in quella dell' istituito, da qualunque di essi comincerà il majorasco, a' termini dell' atto di fondazione, per ordine di primogenitura, col diritto di rappresentazione nella linea maschile di maschio in maschio.

All' ultimo possessore della linea retta, che muoia senza figli o discendenti maschi di maschio, succederà il primogenito maschio di ma-

schio

schio della linea prossima all' ultimo possessore, di cui sia zio paterno, o fratello, o anche in maggiore distanza; purchè sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca, e si è distaccato dalla linea retta primogeniale dell' ultimo possessore: dovendo formare tutti i maschi di qualunque ramo o linea una sola linea di qualità maschile, per succedere con quell' ordine che sopra si è indicato, misurandosi sempre la prossimità e la qualità di primogenito col diritto di rappresentazione. Sono sempre, e per modo di regola, escluse tanto le femmine, che i discendenti per mezzo di femmina.

953. Non potranno cumularsi due o più majoraschi in un solo individuo. Sarà però sempre permesso di scegliere quel majorasco che si vorrà ritenere, purchè non sia di rendita minore di quello che attualmente si ha. Gli altri majoraschi rimarranno liberi: salvo il ricorso al Re per la formazione di un majorasco maggiore.

954. La quantità de' beni da sottoporsi a majorasco non potrà eccedere la rendita imponibile di annui ducati ventiquattromila, nè esser minore di ducati quattromila.

955. Il majorasco non potrà eccedere la quota disponibile dell' institutore.

956. I beni sottoposti a majorasco debbono essere fondi rustici, e censi o canoni sopra terre. Tutti i suddetti beni dovranno essere di libera proprietà, non soggetti ad alcuna restituzione, e specialmente designati nell' atto della costituzione del majorasco.

957. Il majorasco dovrà esser libero da qualunque ipoteca anche eventuale. Nulladimeno i beni gravati d' iscrizioni ipotecarie per effetto d' ipoteche generali costituite in tempi in cui

sono state dalle leggi permesse, o d' ipoteche speciali per crediti non esigibili tra un triennio, potranno entrare nella composizione del majorasco, quando gli altri beni del fondatore offrano una sicurezza bastevole a garentire il majorasco dall' effetto delle suddette iscrizioni. Se la iscrizione abbia per causa un diritto eventuale, o un credito non esigibile fra un triennio, la garentia sarà giudicata sufficiente, quando la somma de' beni per quella designati presenterà l' equivalente del valore del diritto suddetto, o del capitale non ancora esigibile, calcolandosene la rendita alla ragione del tre per cento.

958. Quando i beni giudicati sufficienti nel tempo della costituzione de' majoraschi non si trovassero tali nel tempo della morte del fondatore, o per diminuzione che abbia sofferto il di lui patrimonio, o perchè i figliuoli non trovino l' intera loro porzione legittima nella eredità libera, non s' intenderà mai pregiudicato il dritto de' figliuoli: e la porzione legittima di ciascuno, non esclusa quella dello stesso chiamato al majorasco, sarà precapita libera da qualunque vincolo. Quante volte il majorasco per effetto di tale precapienza non conservi la rendita di ducati quattromila, si avrà come *ipso jure* disciolto.

959. Le vendite, le permute e le altre alienazioni di tutti i beni sottoposti a majorasco, o di una porzione de' medesimi, saranno nulle, nè produrranno alcuno effetto, quando non sieno state fatte ne' casi di necessità o di utilità, e non sieno state eseguite colle forme prescritte nel regolamento de' 5 di agosto 1818.

Questa disposizione è del pari applicabile alle ipoteche di cui vorranno gravarsi gli stessi beni.

960. I successori a' majoraschi sono obbligati a pa-

a pagare i seguenti debiti de' loro antecessori, pe' quali i creditori s'intendono aver privilegio sulle rendite del majorasco.

1.° Le spese giudiziali.

2.° Le spese funerali.

3.° Tutte le spese di ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli da cui son dovute.

4.° I salarj delle persone di servizio per l'ultimo semestre decorso, e quelli dovuti per lo mese corrente.

5.° Le somministrazioni di sussistenze fatte all'antecedente possessore del majorasco ed alla sua famiglia pel corso di un anno, salvo il caso che siavi prescrizione di tempo minore.

Se i debiti di sopra enunciati sieno del padre dell'attual possessore, ancorchè non sia stato godente del majorasco, o della madre, dovranno con egual privilegio esser soddisfatti dalle rendite del majorasco.

6.° Le spese per le ricostruzioni o riparazioni di edifizj inservienti a fondi, canali, o di qualunque opera di simil natura, fatte ne' fondi del majorasco, sia che la somma si debba agli stessi architetti, appaltatori, muratori ed operaj, sia che si debba ad altri che abbiano per tale oggetto prestato danajo; purchè le ricostruzioni e riparazioni sieno a carico degli usufruttuarj, e non della proprietà.

Tutti questi pagamenti sono forzosi fino alla concorrenza di un' annata di rendita, da soddisfarsi nel corso di due anni; salvo al possessore il regresso contro i beni liberi de' mentovati debitori.

961. Se in morte del possessore del majorasco, oltre del primogenito cui si trasmettono i beni, vi sieno altri figli secondogeniti, potranno costoro reclamare una pensione alimentaria sulle rendite

del majorasco, quante volte non abbiano beni di loro pertinenza, onde poter vivere con decenza. Detta pensione sarà definita secondo le circostanze, attenendosi sempre ad una quantità minore della rendita corrispondente alla quota che sarebbe spettata a'detti secondogeniti su' beni del majorasco, ove questi fossero stati liberi.

962. Essendovi figlie femmine, in difetto di beni sufficienti per maritarle decentemente, sarà dovuta anche alle medesime la dote che verrà dedotta dalle rendite del majorasco in tante rate eguali, da non eccedere lo spazio di dieci anni.

Avranno eziandio prima del matrimonio diritto agli alimenti, ove d' altronde non abbiano mezzi da sussistere.

963. Se il possessore de' beni del majorasco avrà promesso alla moglie nel contratto matrimoniale la sopravvivenza, i beni del majorasco vi saranno obbligati in mancanza di beni liberi, ma non oltre il sesto della rendita, a cui il successore dovrà adempire.

SEZIONE VIII.

De' legati a titolo universale.

964. Il *legato a titolo universale* è quello, col quale il testatore lega una quota parte de' beni di cui la legge gli permette di disporre, come sarebbe la metà, il terzo, ovvero tutti i suoi immobili, o tutti i mobili, o una quota parte degli uni o degli altri.

Qualunque altro legato non forma se non una *disposizione a titolo particolare.*

965. I legatarj a titolo universale sono tenuti a dimandare il rilascio de' beni agli eredi a' quali

li la legge ne riserva una quota: in loro mancanza, agli eredi testamentarj o a' legatarj universali; e mancando questi, agli eredi chiamati, secondo l' ordine stabilito sotto il titolo *delle successioni.*

966. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, è tenuto a soddisfare i debiti e pesi della eredità, personalmente per la sua quota e porzione, ed ipotecariamente pel tutto.

967. Quando il testatore non abbia disposto, se non di una quota della porzion disponibile, a titolo universale, il legatario sarà tenuto a soddisfare per contributo i legati particolari unitamente agli eredi legittimi.

SEZIONE IX.

De' legati particolari.

968. Qualunque legato puro e semplice darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, un diritto sulla cosa legata, il quale si può trasmettere agli eredi, o a coloro che hanno causa da lui.

Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in possesso della cosa legata, nè pretenderne i frutti o gl' interessi, se non dal giorno della sua domanda fatta secondo l' ordine stabilito nell' articolo 965, o dal giorno in cui gli fosse stato volontariamente accordato il detto possesso.

969. Gl' interessi o i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda,

1.° quan-

1.° quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento;

2.° quando sarà stata legata a titolo di alimenti una rendita vitalizia o una pensione.

970. Le spese della domanda del rilascio de' beni saranno a carico della eredità; purchè però non ne risulti veruna riduzione della riserva legale.

I diritti del registro saranno dovuti dal legatario.

Tutto ciò avrà luogo, se non è stato altrimenti ordinato col testamento.

Ogni legato potrà essere registrato separatamente: ma tal registro non potrà giovare a verun altro, fuorchè al legatario, o a quelli che da esso hanno causa.

971. Gli eredi del testatore, o altri debitori di un legato saranno personalmente tenuti a soddisfarlo, ciascuno *pro rata* della porzione di cui partecipa nella eredità.

Saranno tenuti per l'intero coll' azione ipotecaria fino alla concorrenza del valore degl' immobili ereditarj de' quali saranno detentori.

972. La cosa legata sarà rilasciata cogli accessorj necessarj, e nello stato in cui si troverà nel giorno della morte del testatore.

973. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuto con acquisti posteriori, questi, ancorchè contigui, non si stimerà che facciano parte del legato senza una nuova disposizione.

Si giudicherà il contrario riguardo agli abbellimenti, o alle nuove fabbriche fatte sul fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito.

974. Se

974. Se prima o dopo del testamento la cosa legata sia stata ipotecata per un debito della eredità, o anche per debito di un terzo, o sia stata gravata di un usufrutto, quegli che dee soddisfare il legato, non è tenuto a renderla libera se non quando ne sia stato incaricato dal testatore con una espressa disposizione.

Ma se per effetto dell' azione ipotecaria il legatario sarà obbligato a pagare il debito di cui era gravato il fondo legato, egli subentrerà nelle ragioni del creditore contra gli eredi e successori a titolo universale. Lo stesso avrà luogo parimente a favore del legatario particolare in usufrutto, il quale, se vien forzato a pagare i debiti per cui il fondo è ipotecato, avrà lo stesso regresso contra l' erede proprietario del fondo, nel modo spiegato nell' articolo 537.

975. Quando il testatore abbia legato una cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia o no il testatore saputo che essa non gli apparteneva.

976. Quando il testatore abbia accordato la scelta, sia all' erede, sia al legatario, questo diritto si tramanda all' erede. Fatta la scelta, non vi sarà luogo a pentimento.

977. Quando il legato sia di una cosa indeterminata senza diritto di scelta, l' erede non è obbligato a darla della migliore qualità; ma nè pure potrà darla della peggiore.

978. Il legato fatto al creditore non si reputa fatto in compenso del credito, nè il legato fatto al domestico in compenso de' suoi salarj.

979. Il legatario a titolo particolare non è tenuto a' debiti della eredità; salva la riduzione del legato, siccome è stato sopra disposto, e salva l'azione ipotecaria de' creditori.

SE-

SEZIONE X.

Degli esecutori testamentarj.

980. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentarj.

981. Può loro accordare il possesso di tutti o di parte soltanto de' suoi mobili : ma un tal possesso non può durare più di un anno ed un giorno , da computarsi dal dì della sua morte.

Quando non l' abbia loro accordato, non lo potranno pretendere.

982. L' erede potrà far cessare il detto possesso, offrendosi a consegnare agli esecutori testamentarj una quantità di danaro bastante a pagare i legati de' mobili, o giustificando di averli soddisfatti.

983. Colui che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario.

984. La donna maritata non può accettare il carico di esecutrice testamentaria, senza il consenso del marito.

Se ella è separata di beni o in forza del contratto di matrimonio, o per sentenza del magistrato , potrà assumerne il carico col consenso del marito , o , in caso di rifiuto , coll' autorità del giudice, in conformità di quanto è stato prescritto negli articoli 206 e 208 nel titolo *del matrimonio.*

985. Il minore non può essere esecutore testamentario, nè pure coll' autorità del suo tutore o curatore.

986. Gli esecutori testamentarj faranno apporre i sigilli, quando vi sieno eredi minori, interdetti, o assenti.

Fa-

Faranno stendere l' inventario de' beni della eredità in presenza dell'erede presuntivo, o dopo averlo formalmente citato.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita de' mobili.

Invigileranno perchè il testamento venga eseguito; ed in caso di controversia potranno intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

Spirato l' anno dalla morte del testatore, dovranno render conto della loro amministrazione.

987. Le facoltà dell' esecutore testamentario non passano a' di lui eredi.

988. Se vi sono più esecutori testamentarj che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri; ma saranno tenuti in solido a render conto de' mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia diviso le l ro funzioni, e ciascun di essi non siasi ristretto a quella che gli fu attribuita.

989. Le spese fatte dall' esecutore testamentario per l' apposizione de' sigilli, per l' inventario, pel rendimento de' conti, e tutte le altre relative alle sue funzioni, saranno a carico della eredità.

SEZIONE XI.

Della rivocazione de' testamenti, e della loro caducità.

990. I testamenti non possono rivocarsi nè in tutto nè in parte, se non con un testamento posteriore o con atto innanzi a notajo, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà.

991. I testamenti posteriori che non rivocheran-

ranno espressamente i precedenti, annulleranno soltanto quelle disposizioni ivi contenute che si trovassero incompatibili colle nuove, o che vi fossero contrarie.

992. La rivocazione fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la rinunzia, o per la incapacità dell' erede istituito o del legatario.

993. Se il testatore aliena in tutto o in parte la cosa legata, ancorchè per mezzo di vendita con facoltà di ricomprare, o di permuta, il legato s' intenderà rivocato per tutto ciò che è stato alienato, quando anche l' alienazione posteriore sia nulla, e la cosa stessa sia ritornata in potere del testatore.

994. Qualunque disposizione testamentaria diviene caduca, se quegli, in favor di cui è stata fatta, non sopravviva al testatore.

995. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto condizione che dipenda da incerto avvenimento, e tale che, secondo la mente del testatore, non debba eseguirsi se non quando si verifichi o non si verifichi l' avvenimento, sarà caduca, se l' erede istituito o il legatario muoia prima che siasi verificata la condizione.

996. La condizione che, secondo la mente del testatore, altro non fa che sospendere l' adempimento della disposizione, non impedisce che l' erede istituito o il legatario vi abbia un diritto acquistato e trasmessibile a' proprj eredi.

997. Il legato diviene caduco, se la cosa legata è interamente perita, durante la vita del testatore.

Sarà lo stesso se perisca dopo la di lui morte

te senza fatto e colpa dell' erede, benchè costui sia stato costituito in mora per lo rilascio, quando la cosa avrebbe dovuto egualmente perire tra le mani del legatario.

998. La disposizione testamentaria sarà caduca, quando l' erede instituito o il legatario la ripudii o si ritrovi incapace a conseguirla.

999. Avrà luogo il *diritto di accrescere* a vantaggio degli eredi o de' legatarj, se l' istituzione o il legato è fatto a più persone *congiuntamente.*

Si reputa fatta congiuntamente l' istituzione o il legato, quando dipenda da una sola e medesima disposizione, e quando il testatore non abbia assegnata la parte di ciascun coerede o collegatario nella eredità o nella cosa legata.

1000. Si reputa anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa la quale non è divisibile senza deterioramento, sia stata collo stesso atto legata a più persone anche separatamente.

1001. Le medesime cause che, secondo l' articolo 878 e le due prime disposizioni dell' articolo 880, autorizzano a rivocare la donazione tra vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la rivocazione delle disposizioni testamentarie.

1002. Se questa domanda ha per fondamento una ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, debbe esser proposta fra l' anno dal giorno del delitto.

CAPITOLO VI.

Delle disposizioni permesse a favore de' nipoti del donante o testatore.

1003. I beni de' quali il padre e la madre hanno facoltà di disporre, possono donarsi da essi, in tutto o in parte, ad uno o a più de' loro figli con atti tra vivi o di ultima volontà, coll' obbligo di restituirli a' figli nati e da nascere, nel primo grado soltanto, de' detti donatarj.

1004. In caso di morte senza figli sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atto tra vivi, o per testamento, a vantaggio di uno o più de' suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte de' beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituirli a' figli nati e da nascere, nel primo grado solamente, di essi fratelli o sorelle donatarie.

1005. I figli del gravato, ne' casi espressi ne' due articoli antecedenti, succederanno ne' beni come sopra donati, per proprio diritto, senza che il padre o la madre potesse imporvi loro alcun peso.

1006. Le disposizioni permesse ne' precedenti articoli non saranno valide, se non quando l' obbligo di restituzione torni a vantaggio di tutti i figli nati o da nascere del gravato, senza eccezione o preferenza di età o di sesso.

1007. Le sostituzioni anzidette non potranno oltrepassare il primo grado. Nondimeno i discendenti del chiamato predefunto hanno il diritto di prendere la porzione del loro ascendente per diritto di rappresentazione, quando anche esistessero altri figli del primo grado.

1008. Se il figlio, il fratello o la sorella, cui fos-

fossero stati donati beni con atto tra vivi senza obbligo di restituzione, accettino una nuova liberalità con atto tra vivi o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati rimangano gravati di questo peso, non è più loro permesso di dividere le due disposizioni, e di rinunziare alla seconda per attenersi alla prima, quando anche offerissero la restituzione de' beni compresi nella seconda disposizione.

1009. I diritti de' chiamati saranno aperti nell' epoca in cui per qualsivoglia causa il figlio, il fratello o la sorella gravata di restituzione, cesseranno di possedere i beni. L' abbandono anticipato de' beni a favore de' chiamati non pregiudica i creditori del gravato anteriori all' abbandono.

1010. Le mogli de' gravati non potranno avere su' beni da restituirsi veruna azione sussidiaria in caso d' insufficienza de' beni liberi, fuorchè pel solo capitale del danaro portato in dote, e nel caso soltanto che il testatore lo abbia espressamente ordinato.

1011. Colui che farà le disposizioni autorizzate da' precedenti articoli, potrà collo stesso atto, o con uno posteriore in autentica forma, nominare un tutore incaricato di eseguire tali disposizioni. Questo tutore non potrà esser dispensato se non per una delle cause espresse nella sezione VI del capitolo II del titolo *della minor età, della tutela e della emancipazione.*

1012. In mancanza di questo tutore ne sarà nominato uno ad istanza del gravato, o del suo tutore, se egli è minore, nel termine di un mese da computarsi dal giorno della morte del do-

donante o del testatore, o dal giorno in cui, dopo la morte, si avrà notizia dell'atto contenente la disposizione.

1013. Il gravato che non abbia adempito a ciò che è prescritto nell'articolo precedente, decade dal beneficio della disposizione. In tal caso il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de' chiamati, o ad istanza loro, o, se sono minori o interdetti, ad istanza de' loro tutori e curatori, o di qualunque parente, o anche *ex officio* a richiesta del procuratore regio presso il tribunale civile della provincia o della valle in cui la successione si è aperta.

1014. Dopo la morte di colui che ha disposto coll' obbligo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie all' inventario di tutti i beni che compongono l' eredità, eccettuato il caso in cui si tratti soltanto di un legato particolare. Questo inventario conterrà la stima, a giusto prezzo, di tutti i beni mobili.

1015. L' inventario sarà fatto ad istanza del gravato, e nel termine stabilito nel titolo *delle successioni*, presente il tutore nominato per l'esecuzione. Le spese si prenderanno da' beni compresi nella disposizione.

1016. Se nel termine sopra espresso non siasi fatto l' inventario ad istanza del gravato, si procederà a formarlo nel mese seguente ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione, presente il gravato stesso, o il suo tutore.

1017. Se non si è soddisfatto al prescritto ne' due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario ad istanza delle persone indicate nell' articolo 1013, chiamandovi il gravato o il suo tutore, ed il tutore nominato per l' esecuzione.

1018. Il

1018. Il gravato dovrà far procedere alla vendita, per mezzo di affissi ed incanti, di tutti i mobili ed effetti compresi nella disposizione; a riserva però di quelli di cui si fa menzione ne' due articoli seguenti.

1019. La mobiglia e gli altri beni mobiliari, che si sono compresi nella disposizione coll' obbligo espresso di conservarli nella stessa specie, saranno consegnati nello stato in cui si troveranno nel tempo della restituzione.

1020. Il bestiame e gli utensili inservienti alla coltura delle terre s' intenderanno compresi nelle donazioni tra vivi o testamentarie delle stesse terre; ed il gravato sarà tenuto solamente a fargli stimare, per renderne l' egual valore in tempo della restituzione.

1021. Il gravato nel termine di sei mesi dal giorno in cui si sarà compiuto l' inventario, dovrà impiegare il contante, il prezzo de' mobili e delle cose vendute, e ciò che si è riscosso da' crediti ereditarj.

Questo termine, quando occorra, potrà prorogarsi.

1022. Il gravato sarà parimente tenuto ad impiegare il danaro che proverrà dalla esazione de' crediti e dalla restituzione de' capitali, entro tre mesi al più tardi dopo seguita l' esazione.

1023. Se il disponente avrà specificato la qualità de' beni ne' quali debba farsi l' impiego, sarà eseguita la sua volontà: altrimenti non potrà farsi se non coll' acquisto di beni immobili, o con privilegio su beni immobili.

1024. L' impiego prescritto negli articoli precedenti si farà coll' intervento e ad istanza del tutore nominato per l' esecuzione.

1025. Le

1025. Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento col peso di restituzione dovranno rendersi pubbliche ad istanza o del gravato o del tutore nominato per l' esecuzione: cioè, quanto a' beni immobili, mediante la trascrizione degli atti su' registri dell' uffizio delle ipoteche della provincia o della valle dove sono situati; e, quanto alle somme impiegate su' beni immobili con privilegio, mediante la inscrizione su' beni medesimi.

1026. La mancanza di trascrizione dell' atto contenente la disposizione, potrà da' creditori e da' terzi possessori essere opposta anche a' minori o interdetti; salvo il regresso contra il gravato e contra il tutore nominato per l'esecuzione, e senza che i minori o gl' interdetti possano essere restituiti *in intero* per l' omessa trascrizione, quando anche il gravato ed il tutore non fossero solventi.

1027. La mancanza della trascrizione non potrà esser supplita nè sanata per la notizia che in qualunque altro modo, fuorchè per mezzo della trascrizione, i creditori o i terzi possessori potessero aver avuta della disposizione.

1028. Non potranno in alcun caso i donatarj, i legatarj, o gli eredi legittimi di colui che avrà fatto la disposizione, e nè pure i loro donatarj, legatarj o eredi, opporre a' chiamati la mancanza di trascrizione o d' inscrizione.

1029. Il tutore nominato per l' esecuzione sarà personalmente risponsabile, quando non siasi pienamente uniformato alle regole sopra stabilite per comprovare lo stato de' beni, per la vendita de' mobili, per l' impiego del danaro, per la trascrizione e l' inscrizione; e generalmente se non ha praticato tutte le diligenze necessarie, per-

perchè venga bene e fedelmente adempito l' obbligo della restituzione.

1030. Se il gravato è in età minore, non potrà esser restituito *in intero* per la inosservanza delle regole prescritte negli articoli di questo capitolo, nè pure nel caso che il suo tutore non fosse solvente.

CAPITOLO VII.

Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti tra i loro discendenti.

1031. I padri e le madri e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra' loro figli e discendenti.

1032. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni tra vivi e pe' testamenti.

Le divisioni fatte per atti tra vivi non potranno risguardare se non i beni presenti. Questi atti sono considerati come anticipate successioni.

1033. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni che l' ascendente lascia in tempo della sua morte, i non compresi saranno divisi in conformità della legge.

1034. Sarà interamente nulla la divisione, se non è stata fatta tra tutti i figli esistenti in tempo della morte, e i discendenti di quelli che premorirono. Tanto i figli o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra'quali venne fatta la divisione, potranno dimandarne una nuova nelle forme legali.

1035. La divisione fatta dall'ascendente potrà

impugnarsi per causa di lesione oltre il quarto: come pure nel caso che dalla divisione e dalle disposizioni fatte per anteparte risultasse che uno di coloro tra' quali è stata fatta la divisione, abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette.

1036. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nell' antecedente articolo impugni la divisione fatta dall' ascendente, dovrà anticipare le spese della stima; e vi sarà diffinitivamente condannato, del pari che a quelle della lite, se il richiamo non è fondato.

CAPITOLO VIII.

Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed a' figli che nasceranno dal matrimonio.

1037. Ogni donazione fra vivi de' beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo.

Essa non potrà aver luogo a vantaggio de' figli da nascere, se non ne' casi espressi nel capitolo VI di questo titolo.

1038. I padri e le madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli estranei, potranno per contratto di matrimonio disporre di tutti o di parte de' beni che lasceranno in tempo della loro morte, tanto a favore de' detti sposi, che de' figli da nascere dal lor matrimonio, nel caso che il donante sopravvivesse allo sposo donatario.

Tal

Tal donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi o di uno di essi, si presumerà sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donante, fatta a favore de' figli e discendenti che nasceranno da quel matrimonio.

1039. La donazione nella forma prescritta nel precedente articolo sarà irrevocabile, in questo senso soltanto che il donante non potrà più disporre, a titolo gratuito delle cose comprese nella donazione, eccettochè per picciole somme a titolo di ricompensa, o altrimenti.

1040. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente di beni presenti e futuri, in tutto o in parte, coll' obbligo però di unire all' atto di donazione uno stato de' debiti e pesi del donante, esistenti al giorno della donazione: nel qual caso sarà in facoltà del donatario, in tempo della morte del donante, di ritenersi i beni presenti, rinunciando al di più de' beni del donante.

1041. Se lo stato di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unito all' atto di donazione de' beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare o di rinunziare interamente la donazione. In caso di accettazione non potrà pretendere se non i beni che si troveranno esistenti in tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e pesi ereditarj.

1042. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno impugnarsi, nè dichiararsi nulle, sotto pretesto di mancanza di accettazione.

1043. Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà caduca, se il matrimonio non siegue.

* 1044. Le

1044. Le donazioni fatte ad uno degli sposi, a' termini degli articoli 1038 e 1040, diverranno caduche, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed alla di lui discendenza.

1045. Tutte le donazioni fatte agli sposi ne'loro contratti di matrimonio potranno, nel tempo dell' apertura della successione del donante, ridursi alla quota di cui la legge gli permetteva di disporre.

CAPITOLO IX.

Delle disposizioni fra conjugi per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio.

1046. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l' uno de' due all' altro, le donazioni che vorranno, sotto le modificazioni quì appresso indicate.

1047. Qualunque donazione fra vivi de' beni presenti fatta fra sposi per contratto di matrimonio non si presume fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa; e sarà sottoposta a tutte le regole e forme prescritte di sopra per tali donazioni.

1048. La donazione de' beni futuri o de' beni presenti e futuri fatta tra sposi nel contratto di matrimonio, o che sia semplice, o che sia reciproca, soggiace alle regole stabilite nel capitolo precedente per le donazioni simili che si fanno loro da un terzo; tranne soltanto che non si trasmette a' figli nati dal matrimonio, nel caso che il conjuge donatario premuoia al conjuge donante.

1049. Il

1049. Il minore non potrà per contratto di matrimonio donare all' altro sposo tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca, se non coll' approvazione ed assistenza di coloro, il cui consenso è richiesto per render valide le sue nozze: con tal consenso potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo maggiore di donare all' altro conjuge.

1050. Qualunque donazione fra conjugi, durante il matrimonio, quantunque si qualifichi per donazione fra vivi, potrà sempre rivocarsi.

La rivocazione potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito o dal giudice.

Tali donazioni non si rivocano per la sopravvegnenza de' figli.

1051. I conjugi, durante il matrimonio, non potranno nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsi alcuna donazione scambievole e reciproca con un solo e medesimo atto.

1052. L' uomo o la donna che, avendo figli di altro matrimonio, ne contragga un secondo o altro ulteriore, non potrà donare al nuovo conjuge più della quota di quel figlio legittimo che prenderà il meno.

1053. I conjugi non potranno indirettamente donarsi più di quello che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

Sarà nulla qualunque donazione, o *coverta* o fatta ad *interposta persona*.

1054. Saranno considerate come fatte ad interposta persona le donazioni di uno de' conjugi a' figli, o ad uno de' figli dell' altro conjuge nati da un altro matrimonio; e quelle pure fatte dal donante a' parenti, de' quali l' altro con-

conjuge fosse erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest' ultimo non sopravviva al suo parente donatario.

TITOLO III.

De' contratti, o delle obbligazioni convenzionali in generale.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

1055. Il *contratto* è una convenzione colla quale una o più persone si obbligano verso una o più persone a dare, a fare, o a non fare qualche cosa.

1056. Il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1057. È *unilaterale*, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione.

1058. È *commutativo*, quando ciascuna parte si obbliga a dare o a fare una cosa che si riguarda come l' equivalente di ciò che le si dà, o di ciò che si fa per essa.

È contratto *aleatorio*, quando l' equivalente consiste nell' avventurare tanto da una parte, che dall' altra, il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

1059. Il contratto *di beneficenza* è quello in cui una delle parti procura all' altra un vantaggio meramente gratuito.

1060. Il

1060. Il contratto *a titolo oneroso* è quello che soggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qualche cosa.

1061. I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non l' abbiano, sono sottoposti a regole generali le quali formano l' oggetto del presente titolo.

Le regole particolari a taluni contratti vengono stabilite sotto i titoli relativi a ciascun di essi; e le regole particolari alle convenzioni commerciali vengono stabilite dalle leggi relative al commercio.

CAPITOLO II.

Delle condizioni essenziali per render valide le convenzioni.

1062. Quattro condizioni sono essenziali perchè sia valida una convenzione:

il consenso di colui che si obbliga;

la capacità di contrattare;

la certezza della cosa che forma la materia della convenzione;

una causa lecita per obbligarsi.

SEZIONE I.

Del consenso.

1063. Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza, o fu carpito con dolo.

1064. L' errore non produce la nullità della convenzione, se non quando cade sopra la sostanza

stanza stessa della cosa che ne forma l' oggetto.

Non produce nullità, quando cade soltanto sulla persona colla quale s' intende di contrattare; purchè la considerazione della persona non sia la causa principale della convenzione.

1065. La violenza usata contra colui che ha contrattata l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella, a vantaggio di cui si è fatta la convenzione.

1066. Vi è violenza, quando sia tale da fare impressione sopra una persona ragionevole, e possa inspirarle il timore di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerevole e presente.

Si riguardano in questa materia l' età, il sesso e la condizione delle persone.

1067. La violenza è causa di nullità di contratto, non solamente quando sia stata usata verso uno de' contraenti, ma ancora quando sia stata usata verso il marito, la moglie, i discendenti o gli ascendenti di lui.

1068. Il solo timore riverenziale verso il padre, la madre o altri ascendenti, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.

1069. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se, quella cessata, sia stato approvato espressamente o tacitamente, o si lasci trascorrere il tempo stabilito dalla legge per impugnarlo.

1070. Il dolo è causa di nullità della convenzione, quando i rigiri praticati da uno de' contraenti sieno evidentemente tali che senza di essi l' altra parte non avrebbe contrattato.

Il

Il dolo non si presume, ma dee provarsi.

1071. La convenzione contratta per errore, violenza o dolo, non è nulla *ipso jure*; ma soltanto dà luogo ad agire per la nullità o rescissione, ne' casi e ne' modi spiegati nella sezione VII del capitolo V del presente titolo.

1072. La lesione vizia le convenzioni soltanto in taluni contratti e per riguardo a talune persone, siccome verrà dichiarato nella medesima sezione.

1073. Niuno in generale può obbligarsi o stipulare nel suo proprio nome, fuorchè per se medesimo.

1074. Ciò non ostante può taluno obbligarsi per un terzo, promettendo il fatto di costui. Tale promessa però dà soltanto diritto ad una indennità contra colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica, se il terzo ricusa di adempiere l' obbligazione.

1075. Si può egualmente stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che si fa per se stesso, o di una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatto questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

1076. Si presume che ciascuno abbia stipulato per se, pe' suoi eredi, o per quelli che hanno causa da lui, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

SE-

SEZIONE II.

Della capacità de' contraenti.

1077. Ogni persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge.

1078. Sono incapaci a contrattare ne' casi espressi dalla legge,

i minori,

gl' interdetti,

le donne maritate,

e generalmente tutti coloro a' quali la legge proibisce taluni contratti.

1079. Il minore, l' interdetto e la donna maritata non possono impugnare per causa d' incapacità le loro obbligazioni, all' infuori de' casi preveduti dalla legge.

Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre l' incapacità del minore, dell' interdetto o della donna maritata, co' quali abbiano contrattato.

SEZIONE III.

Dell' oggetto e della materia de' contratti.

1080. Ogni contratto ha per oggetto una cosa che uno de' contraenti si obbliga di dare, di fare, o di non fare.

1081. Il semplice uso o il semplice possesso di una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima.

1082. Le sole cose che sono in commercio, possono essere oggetto di convenzione.

1083. L' ob-

1083. L' obbligazione debbe avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.

1084. Le cose future possono essere oggetto di una obbligazione.

Ciò non ostante non si può rinunziare ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, nemmeno col consenso di colui della cui eredità si tratta.

SEZIONE IV.

Della causa de' contratti.

1085. L' obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa o illecita, non può avere alcun effetto.

1086. La convenzione non lascia di esser valida, quantunque non se ne sia espressa la causa.

1087. La causa è illecita, quando è proibita dalla legge, e quando è contraria a' buoni costumi o all'ordine pubblico.

CAPITOLO III.

Dell' effetto delle obbligazioni.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1088. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le han fatte.

Non

Non possono esser rivocate se non per loro scambievole consenso, o per le cause che la legge autorizza.

Esse debbono essere eseguite di buona fede.

1089. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso, ma benanche a tutte le conseguenze che l' equità, l' uso o la legge attribuiscono alla obbligazione secondo la sua natura.

SEZIONE II.

Della obbligazione di dare.

1090. L' obbligazione di dare include quella di consegnar la cosa, e di conservarla sino a che sarà consegnata, sotto pena del risarcimento de' danni e degl' interessi verso il creditore.

1091. L' obbligo di vegliare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione abbia per oggetto solamente l' utilità di una delle parti, quanto se abbia per oggetto la loro utilità comune, sottopone colui che ne ha il carico, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest' obbligo è più o meno esteso relativamente a taluni contratti, i di cui effetti a questo riguardo sono spiegati ne' rispettivi titoli.

1092. L' obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso de' contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento in cui dovrebbe esser consegnata, quantunque non sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora a con-

consegnarla : nel qual caso la cosa rimane a di lui rischio.

1093. Il debitore è costituito in mora tanto colla intimazione o altro atto equivalente, quanto in virtù della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora per la sola scadenza del termine senza necessità di alcun fatto.

1094. Gli effetti della obbligazione di dare o di consegnare un immobile sono regolati nel titolo *della vendita*, ed in quello *de' privilegj e delle ipoteche.*

1095. Se la cosa che taluno si è obbligato di dare o di consegnare successivamente a due individui, è puramente mobile, quegli fra di essi, cui ne fu dato il possesso reale, sarà preferito e resterà proprietario, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data; purchè però il possesso sia di buona fede.

SEZIONE III.

Della obbligazione di fare o di non fare.

1096. Ogni obbligazione di fare o di non fare, nel caso che il debitore non adempia, si risolve nel risarcimento de' danni ed interessi.

1097. Ciò non ostante il creditore ha diritto di dimandare che sia distrutto ciò che si fosse fatto in contravvenzione alla obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, senza pregiudizio de' danni ed interessi, se competono.

1098. Nel caso d' inadempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire

guire egli stesso l' obbligazione a spese del debitore.

1099. Se l' obbligazione consiste nel non fare, colui che vi contravviene, è tenuto a'danni ed agl' interessi pel solo fatto della contravvenzione.

SEZIONE IV.

De' danni e degl' interessi per l' inadempimento della obbligazione.

1100. I danni e gl' interessi sono dovuti solamente, quando il debitore sia in mora di eseguire la sua obbligazione. È in mora il debitore anche senza interpellazione, se la cosa che si è obbligato di dare o di fare, non possa essere data o fatta se non in un determinato tempo, che egli ha lasciato trascorrere.

1101. Il debitore è condannato, se occorre, al pagamento de' danni ed interessi, tanto se non adempia l' obbligazione, quanto se ne ritardi l' adempimento, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede; purchè però egli non pruovi che la mancanza sia provenuta da una causa estranea non imputabile a lui.

1102. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando per forza irresistibile o per caso fortuito fu impedito di dare o di fare quello a che si era obbligato.

1103. I danni ed interessi sono in generale dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato; salve le modificazioni ed eccezioni quì appresso spiegate.

1104. Il debitore non è tenuto se non a' danni ed interessi che sono stati preveduti, o che si po-

potevan prevedere nel tempo del contratto, quando l' inadempimento della obbligazione non derivi da suo dolo.

1105. Quando anche l' inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni e gl' interessi relativi alla perdita sofferta ed all' utile perduto dal creditore, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento della convenzione.

1106. Quando la convenzione stabilisca che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può concedersi all' altra parte una somma maggiore o minore.

1107. Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni e gl' interessi risultanti dal ritardo di eseguirle non consistono giammai se non nella condanna a pagare gl' interessi correnti al tempo della mora, eccettuate le regole particolari al commercio ed alla malleveria.

Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti se non dal giorno della domanda; eccettuati i casi ne' quali la legge dichiara che debbono *ipso jure* decorrere.

1108. Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni e le rendite perpetue o vitalizie arretrate, producono interessi dal giorno della domanda o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni de' frutti e per gl' interessi pagati da un terzo al creditore a discarico del debitore.

SE-

SEZIONE V.

Della interpetrazione delle convenzioni.

1109. Nelle convenzioni si dee indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole.

1110. Quando una clausola è suscettiva di due sensi, si debbe intendere in quello con cui può aver qualche effetto, piuttosto che in quello con cui non ne potrebbe produrre alcuno.

1111. Le parole suscettive di due sensi debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

1112. Ciò che è ambiguo, s' interpetra da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

1113. Ne' contratti si debbono aver per apposte le clausole che sono di uso, ancorchè non vi sieno espresse.

1114. Le clausole de' contratti s' interpetrano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall' atto intero.

1115. Nel dubbio la convenzione s' interpetra contra colui che ha stipulato, ed a favore di quello che ha contratto l' obbligazione.

1116. Per quanto sieno generali i termini co' quali si è espressa una convenzione, essa non comprende se non le cose, sopra le quali apparisce che le parti si abbiano proposto di contrattare.

1117. Quando in un contratto si è espresso un caso ad oggetto di spiegare l' obbligazione, non si presume di aver voluto con ciò escludere

dere i casi non espressi a' quali per legge può estendersi l'obbligazione.

SEZIONE VI.

Dell' effetto delle convenzioni riguardo a' terzi.

1118. Le convenzioni non hanno effetto se non fra le parti contraenti: esse non pregiudicano nè giovano a' terzi, fuorchè nel caso preveduto nell' articolo 1075.

1119. Nondimeno i creditori possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del lor debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali.

1120. Possono pure in lor proprio nome impugnare gli atti fatti dal lor debitore in frode delle loro ragioni.

Debbono nondimeno, riguardo a' diritti enunciati nel titolo *delle successioni*, e nel titolo *del contratto di matrimonio* e *de' diritti degli sposi*, conformarsi alle regole che ivi sono prescritte.

CAPITOLO IV.

Delle diverse specie di obbligazioni.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni condizionali.

§. I.

Della condizione in generale, e delle sue diverse specie.

1121. L'obbligazione è *condizionale*, quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o tenendola in sospeso finchè l'avvenimento accada, o risolvendola in caso che l'evento succeda o non succeda.

1122. La *condizione casuale* è quella che dipende dal caso, e che non è in potere nè del creditore nè del debitore.

1123. La *condizione potestativa* è quella che fa dipendere l'esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell'una o dell'altra parte contraente di far succedere o d'impedire.

1124. La *condizione mista* è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo.

1125. Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria a' buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla e rende nulla la convenzione che ne dipende.

1126. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto tal condizione.

1127. Ogni

1127. Ogni obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si obbliga.

1128. Qualunque condizione debbe essere adempita nella maniera che le parti hanno verisimilmente voluto ed inteso che lo fosse.

1129. Quando una obbligazione si è contratta sotto la condizione che un avvenimento succeda in un tempo determinato, una tale condizione si stima mancata, se il tempo sia spirato senza che sia accaduto l' avvenimento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre adempirsi; e non si ha per mancata se non quando sia certo che non accaderà l' avvenimento.

1130. Quando una obbligazione si è contratta sotto la condizione che l' avvenimento non succeda in un dato tempo, tal condizione resta adempiuta, allorchè questo è spirato senza che sia succeduto l' avvenimento. Essa si adempie egualmente, se prima del termine sia certo che l' avvenimento non sarà per succedere: e se non vi è tempo determinato, non si verifica se non quando sia certo che l' avvenimento non sarà per succedere.

1131. La condizione si ha per adempita, quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l' adempimento.

1132. La condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l' obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

1133. Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare il suo diritto.

§. II.

Della condizione sospensiva.

1134. L' obbligazione contratta sotto una *condizione sospensiva* è quella che dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non per anche noto alle parti.

Nel primo caso non può eseguirsi l' obbligazione se non dopo l' avvenimento.

Nel secondo caso l' obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

1135. Quando è stata contratta l' obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione, rimane a rischio del debitore che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell' evento della condizione.

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l' obbligazione è estinta.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere l' obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione di prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il dritto o di sciogliere l' obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, insieme co' danni ed interessi.

§. III.

Della condizione risolutiva.

1136. La *condizione risolutiva* è quella che veri-

verificandosi produce la rivocazione dell' obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato, come se l'obbligazione non si fosse contratta.

Questa condizione non sospende l' esecuzione della obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso che l' avvenimento preveduto colla condizione abbia luogo.

1137. La condizione risolutiva è sempre sottintesa ne' contratti sinallagmatici, nel caso che una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In tal caso il contratto non è sciolto *ipso jure*. La parte verso cui non si è eseguita l' obbligazione, ha la scelta o di costringere l' altra all' adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di dimandarne lo scioglimento insieme co' danni ed interessi.

La risoluzione della convenzione dee dimandarsi giudizialmente, e può accordarsi al convenuto una dilazione secondo le circostanze.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni a termine.

1138. Il *termine* è diverso dalla condizione, in quanto non sospende l' obbligazione, ma ne ritarda soltanto l' esecuzione.

1139. Ciò che si dee a tempo determinato, non può esigersi prima della scadenza del termine; ma non può ripetersi ciò che si è pagato anticipatamente.

1140. Il termine si presume sempre stipulato a favore del debitore, quando non risulti dalla sti-

stipulazione o dalle circostanze che siasi convenuto egualmente a favore del creditore.

1141. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cautele che aveva date col contratto al suo creditore.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni alternative.

1142. Chi ha contratta una *obbligazione alternativa*, se ne libera col consegnare una delle due cose comprese nella obbligazione.

1143. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore.

1144. Il debitore può liberarsi, consegnando una delle due cose promesse; ma non può astringere il creditore a ricevere parte dell' una e parte dell' altra.

1145. L' obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto dell' obbligazione.

1146. L' obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce, e non può più essere consegnata, quando anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se ambedue le cose son perite, ed il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, egli dee pagare il prezzo di quella che fu l' ultima a perire.

1147. Quando ne' casi preveduti nel precedente articolo la scelta era stata accordata nel-

la

la convenzione al creditore; o una soltanto delle cose è perita, ed allora se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore dee ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita: o ambedue le cose sono perite, ed allora se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola, il creditore può dimandare il prezzo dell' una o dell' altra, a sua elezione.

1148. Se le due cose son perite senza colpa del debitore, e prima che egli fosse in mora, l' obbligazione è estinta in conformità dell' articolo 1256.

1149. Gli stessi principj si applicano a' casi ne' quali più di due cose sono comprese nella obbligazione alternativa.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni solidali.

§. I.

Della solidalità fra' creditori.

1150. L' obbligazione è *solidale* tra più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascun di essi il diritto di chiedere il pagamento dell' intero credito: ed il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè l' utile della obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

1151. Il debitore ha la scelta di pagare o all' uno o all' altro de' creditori solidali, quando non

non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò nondimeno la remissione del debito fatta da un solo de' creditori solidali non libera il debitore se non per la porzione di tal creditore.

1152. Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno de' creditori solidali, giova egualmente agli altri creditori.

§. II.

Della solidalità fra i debitori.

1153. L' obbligazione è *solidale* per parte de' debitori, quando essi sono obbligati ad una medesima cosa; in maniera che ciascheduno possa essere astretto per l' intero, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1154. L' obbligazione può esser solidale, ancorchè uno de' debitori sia obbligato in modo diverso dall' altro al pagamento della medesima cosa: per esempio, se l' uno è obbligato condizionalmente, mentre l' obbligazione dell' altro è pura e semplice; ovvero se l' uno abbia preso un termine a pagare, che non è accordato all' altro.

1155. La solidalità non si presume, ma debbe essere stipulata.

Questa regola non cessa, fuorchè ne' casi ne' quali la solidalità ha luogo *ipso jure* per disposizion della legge.

1156. Il creditore di una obbligazione solidale può rivolgersi contra quello de' debitori che gli piaccia di scegliere, senza che il debitore

tore possa opporgli il beneficio della divisione.

1157. Le istanze giudiziali fatte contra uno de' debitori non tolgono al creditore il diritto di farne delle simili contra gli altri.

1158. Se la cosa dovuta è perita per colpa, o durante la mora di uno o più debitori solidali, gli altri condebitori non vengono discaricati dall' obbligo di pagarne il prezzo; ma questi non sono tenuti a' danni ed agl' interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gl' interessi tanto da' debitori, per colpa de' quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

1159. Le domande giudiziali contra uno de' debitori solidali interrompono la prescrizione per tutti.

1160. La domanda degl' interessi proposta contra uno de' debitori solidali fa correre gl' interessi per tutti.

1161. Il condebitore solidale convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla natura della obbligazione, tutte quelle che sono a lui personali, e quelle pure che son comuni a tutti gli altri condebitori.

Non può opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

1162. Quando uno de' debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l' unico erede di uno de' debitori, la confusione non estingue il credito solidale se non per la quota e porzione del debitore o del creditore.

1163. Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno de' condebitori,

tori, conserva l'azione solidale contra gli altri, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dal solido.

1164. Il creditore che riceve divisa la parte di uno de' debitori senza riservarsi nella quietanza l'azion solidale, o i suoi diritti in generale, non rinunzia alla solidalità se non per riguardo a tal debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dalla solidalità, col ricever da lui una somma eguale alla porzione che dee, se la quietanza non dichiari che la riceve *per la sua quota.*

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno de' condebitori *per la sua quota*, se questi non vi abbia aderito, o se non vi sia stata una sentenza di condanna.

1165. Il creditore che riceve divisa e senza riserva da uno de' condebitori la porzione degli arretrati o degl' interessi, non perde l' azion solidale se non per gli arretrati o interessi scaduti, non già per quelli che dovranno maturare, nè per lo capitale; eccetto se il pagamento così diviso siasi continuato per dieci anni di seguito.

1166. L' obbligazione contratta solidalmente verso il creditore si divide *ipso jure* fra i debitori, ciascun de' quali non è tenuto verso gli altri se non per la propria porzione.

1167. Il condebitore di un debito solidale, che lo ha pagato per intero, non può ripetere dagli altri se non la quota e porzione di ciascuno.

Se un di costoro non si trovi solvente, la perdita che ne deriva, si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi e sopra quello che ha fatto il pagamento.

1168. Nel

1168. Nel caso che il creditore abbia rinunziato all' azione solidale verso uno de' debitori; se uno o più degli altri divenissero non solventi, la porzione di costoro sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, anche fra quelli che dal creditore sono stati precedentemente liberati dalla solidalità.

1169. Se l' affare per cui fu contratto il debito solidale, non riguardava che uno degli obbligati in solido, questi sarà tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali non saranno considerati altrimenti verso di lui, che come suoi fidejussori.

SEZIONE V.

Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1170. L'obbligazione è *divisibile* o *indivisibile*, secondochè la cosa che si dee consegnare, o il fatto che si dee prestare, sia o no capace di divisione materiale o intellettuale.

1171. L' obbligazione è indivisibile, quantunque la cosa o il fatto che ne forma l' oggetto, sia di sua natura divisibile, se il rapporto, sotto cui è considerato nella obbligazione, non la renda capace di esecuzione parziale.

1172. La solidalità stipulata non imprime alla obbligazione il carattere d' indivisibilità.

§. I.

Degli effetti della obbligazione divisibile.

1173. L' obbligazione che è capace di divisione,

sione, si debbe eseguire fra 'l creditore ed il debitore, come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile se non per riguardo a'loro eredi, i quali non possono ripetere il debito nè son tenuti a pagarlo se non per la rata delle quote ereditarie, o per quella parte nella quale rappresentano il creditore o il debitore.

1174. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione, riguardo agli eredi del debitore,

1.° quando il debito sia ipotecario;

2.° quando si debba un corpo determinato;

3.° quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una sia indivisibile;

4.° quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell' adempimento della obbligazione;

5.° quando o dalla natura della obbligazione, o dalla cosa che ne forma l' oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, risulti essere stata intenzione de' contraenti, che il debito non possa soddisfarsi partitamente.

Ne' primi tre casi l' erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato, può esser convenuto per l' intero sulla cosa o sul fondo, salvo il regresso contra i suoi coeredi. Nel quarto caso l' erede che è solo incaricato del debito, e nel quinto caso ciascun erede può esser convenuto per l' intero; salvo il regresso contra gli altri coeredi.

§. II.

§. II.

Degli effetti della obbligazione indivisibile.

1175. Ciascuno di coloro che han contratto congiuntamente un debito indivisibile, è tenuto per l' intero, ancorchè l' obbligazione non sia stata contratta solidalmente.

1176. Lo stesso ha luogo per gli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

1177. Ciascun erede del creditore può esigere l' intera esecuzione della obbligazione indivisibile. Non può egli solo rimettere il debito intero nè ricevere il prezzo in vece della cosa. Se un solo fra gli eredi abbia rimesso il debito, o ricevuto il prezzo della cosa, il coerede non può altrimenti dimandare la cosa indivisibile, che scontando la porzion di colui che rimise il debito, o ricevè il prezzo della cosa.

1178. L' erede del debitore, convenuto per l' intero può dimandare un termine per chiamare in giudizio i suoi coeredi; purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall' erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contra i coeredi.

SEZIONE VI.

Delle obbligazioni con clausole penali.

1179. La *clausola penale* è quella colla quale una persona, per assicurare l' adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d' inadempimento.

1180. La

1180. La nullità della obbligazion principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta quella della obbligazione principale.

1181. Il creditore può agire per l' adempimento della obbligazione principale, in vece di dimandare la pena stipulata contra il debitore che è in mora.

1182. La clausola penale è la compensazione de' danni e degl' interessi che il creditore soffre per l' inadempimento della obbligazion principale.

Non può dimandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando questa non sia stata stipulata per la semplice mora.

1183. O che l' obbligazion principale contenga un termine nel quale si debba eseguire, o che nol contenga, non s' incorre nella pena, se non quando colui che è obbligato a dare, a ricevere o a fare, sia in mora.

1184. La pena può modificarsi dal giudice, quando l' obbligazion principale è stata in parte adempiuta.

1185. Allorchè l' obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, s' incorre nella pena per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore: e può dimandarsi o per l' intero contra il contravventore, o contra ciascun coerede per la rispettiva quota e porzione, ed anche ipotecariamente per lo tutto; salvo il regresso contra colui pel cui fatto si è incorsa la pena.

1186. Quando l' obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non incorre nella pena se non quello erede del debitore, che contravviene, e per la parte sola cui era tenuto: nè

nè vi è azione contra coloro che l' hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione, allorchè essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto che non si possa dividere il pagamento, un coerede abbia impedito che l' obbligazione venisse nel tutto adempita: in tal caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

CAPITOLO V.

Della estinzione delle obbligazioni.

1187. Le obbligazioni si estinguono
col pagamento;
colla novazione;
colla remissione volontaria;
colla compensazione;
colla confusione;
colla perdita della cosa;
colla nullità o colla rescissione;
per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente articolo;
e colla prescrizione, che farà il soggetto di un titolo particolare.

SEZIONE I.

Del pagamento.

§. I.

Del pagamento in generale.

1188. Ogni *pagamento* suppone un debito.

Ciò che fu pagato senza esser dovuto, è soggetto a ripetizione.

La

La ripetizione non si ammette riguardo alle obbligazioni naturali che si sieno volontariamente adempiute.

1189. Le obbligazioni possono essere estinte col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un obbligato o da un fidejussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non abbia interesse, se questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se, agendo in nome proprio, non lo faccia per subentrare ne' diritti del creditore.

1190. L' obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contra la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempiuta dal debitore medesimo.

1191. Per pagare validamente, è necessario esser proprietario della cosa data in pagamento, ed esser capace di alienarla.

Nondimeno non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che si consumi coll' uso, contra il creditore che l'abbia consumata in buona fede, quantunque il pagamento sia stato fatto da chi non era proprietario, o non era capace di alienarla.

1192. Il pagamento dee farsi al creditore, o a persona che sia da lui, o dal giudice, o dalla legge, autorizzata a riceverlo.

Il pagamento fatto a colui che non abbia facoltà di riceverlo pel creditore, divien valido, quando costui lo ratifichi o ne abbia profittato.

1193. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso dèl credito, è valido, ancorchè il possessore ne soffra di poi l' evizione.

1194. Non è valido il pagamento fatto al cre-

di-

ditore, se questi fosse incapace a riceverlo; purchè il debitore non provi la versione a vantaggio del creditore.

1195. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore in pregiudizio di un sequestro o di un atto di opposizione non è valido a riguardo de' creditori sequestranti o opponenti: questi a proporzione de' lor diritti possono astringerlo a pagare di nuovo; salvo in tal caso soltanto il regresso contra il creditore.

1196. Il creditore non può esser costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa che si offre, fosse eguale o anche maggiore.

1197. Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

Pur nondimeno i giudici, avendo riguardo alla situazione del debitore, ed usando di questa facoltà con molta riserba, possono accordare dilazioni moderate pel pagamento, e sospendere l' esecuzione giudiziale, rimanendo ogni cosa nel suo stato.

1198. Il debitore di una cosa certa e determinata vien liberato, consegnandola nello stato in cui si trova nel tempo della tradizione; purchè i deterioramenti sopravvenuti non derivino da suo fatto o da sua colpa, nè dalle persone di cui dee rispondere; e purchè non fosse in mora prima de' deterioramenti.

1199. Se il debito sia di una cosa determinata soltanto per la sua specie, il debitore per esser liberato non è tenuto a darla della specie migliore, ma non potrà darla nè pure della peggiore.

1200. Il pagamento debbe effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi de-

stinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento dee farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trova la cosa che ne forma l' oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento dee farsi nel domicilio del debitore.

1201. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§. II.

Del pagamento con surrogazione.

1202. La *surrogazione* ne' diritti del creditore a favore di un terzo che gli fa il pagamento, è *convenzionale*, o *legale*.

1203. La surrogazione è convenzionale,

1.° quando il creditore, ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga ne' suoi diritti, azioni, privilegj o ipoteche contra il debitore: tal surrogazione debbe essere espressa e contemporanea al pagamento;

2.° quando il debitore prende a prestito una somma, ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante ne' diritti del creditore. Perchè sia valida tal surrogazione, è d' uopo che la scrittura di prestito e la quietanza si facciano innanzi notajo; che nella prima si dichiari di essersi tolta a prestanza la somma per fare il pagamento; e che nella quietanza si dichiari di essere stato fatto il pagamento co' danari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Tal surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1204. La surrogazione ha luogo *ipso jure*

1.° a benefizio di colui che, essendo egli stesso creditore, paghi ad un altro creditore che ab-

abbia diritto di essergli preferito per cagion di privilegj o ipoteche;

2.° a benefizio di colui che, avendo acquistato un immobile, ne abbia impiegato il prezzo in soddisfazione de' creditori a favore de' quali il fondo era ipotecato;

3.° a benefizio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, abbia interesse di soddisfarlo;

4.° a benefizio dell' erede beneficiato che ha pagato di suo denaro i debiti creditarj.

1205. La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contra i fidejussori, quanto contra i debitori: essa non può nuocere al creditore, allorchè non è stato pagato se non in parte. In tal caso egli può far valere le sue ragioni pel restante che gli è dovuto, in preferenza di colui dal quale ha ricevuto il pagamento parziale.

§. III.

Della imputazione de' pagamenti.

1206. Il debitore che ha più debiti, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual debito intenda di soddisfare.

1207. Il debitore di un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputar nel capitale, in preferenza de' frutti e degl' interessi, ciò che egli paga. Il pagamento fatto in conto del capitale e degl' interessi, se non è integrale, s' imputa prima negl' interessi.

1208. Quando il debitore che ha più debiti, abbia accettato una quietanza colla quale il creditore abbia specificamente imputato sopra l'uno

 di

di essi la somma ricevuta, il debitore non può chieder più che s' imputi sopra un debito diverso; purchè non siavi stato dolo o sorpresa per parte del creditore.

1209. Quando la quietanza non esprima veruna imputazione, il pagamento si dee imputare nel debito che a quell' epoca il debitore avea maggior interesse di estinguere fra quelli che fossero egualmente maturi: altrimenti s' imputerà nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

Se i debiti sieno di egual natura, l' imputazione si fa sopra il più antico: in parità di cose si fa *pro rata.*

§. IV.

Della offerta di pagamento e del deposito.

1210. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può fargli *l' offerta reale*: e nel caso che il creditore non voglia accettarla, può depositare la somma o la cosa offerta.

L' offerta reale seguita da un deposito libera il debitore: essa tien luogo di pagamento riguardo a lui, quando sia fatta validamente; e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore.

1211. Affinchè l' offerta reale sia valida, è necessario

1.° che si faccia al creditore capace di ricevere, o a chi ha facoltà di ricevere per lui;

2.° che si faccia da persona capace di pagare;

3.° che comprenda l' intera somma esigibile, i frutti o gl' interessi dovuti, le spese liquidate, ed una somma per quelle non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

4.° che

4.° che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore;

5.° che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6.° che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento: e quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

7.° che l'offerta sia fatta per mezzo di un ufiziale pubblico autorizzato a tal sorta di atti.

1212. Perchè il deposito sia valido, non è necessario che venga autorizzato dal giudice: ma basta

1.° che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore, colla quale s'indichi il giorno, l'ora e'l luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola insieme cogl'interessi decorsi insino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricever tali depositi;

3.° che siasi steso dall'ufiziale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto che abbia fatto il creditore di accettarle, o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4.° che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito, colla intimazione di ritirare la cosa depositata.

1213. Le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi atti sono validi, sono a carico del creditore.

1214. Fin-

1214. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e, quando il ritiri, i suoi condebitori o i suoi fidejussori non restano liberati.

1215. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarata buona e valida la sua offerta e'l deposito, non gli è più permesso, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori o de'suoi fidejussori.

1216. Il creditore che abbia acconsentito che il debitore ritiri il deposito, dopo che fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi, pel pagamento del suo credito, de' privilegj e delle ipoteche che vi erano annesse: egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l' atto, col quale acconsentì che si fosse ritirato il deposito, sia rivestito delle forme prescritte a produrre ipoteca.

1217. Se ciò che si dee, sia una cosa certa la quale debba consegnarsi nel luogo in cui si trova, il debitore dee interpellare il creditore a prendersela con atto notificato personalmente, o al suo domicilio, o al domicilio scelto per la esecuzione del contratto. Fatta tale intimazione, se il creditore non toglie la cosa, e'l debitore abbia bisogno del luogo in cui è collocata, potrà questi ottenere dal giudice il permesso di depositarla in altro luogo.

§. V.

Della cessione de' beni.

1218. La *cessione de' beni* è l' abbandono che il debitore fa di tutti i suoi beni a'suoi creditori,

tori, allorchè non è più nello stato di pagare i proprj debiti.

1219. La cessione de' beni è *volontaria*, o *giudiziaria*.

1220. La cessione de' beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto, fuorchè quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore.

1221. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore sventurato e di buona fede, cui per conservare la libertà della persona è permesso di abbandonare giudizialmente tutti i suoi beni a' suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario.

1222. Non potranno essere ammessi al beneficio della cessione gli stranieri, gli stellionarj, i falliti fraudolentemente, le persone condannate per causa di furto o di scroccheria, nè le persone contabili, i tutori, gli amministratori e i depositarj.

1223. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà a' creditori, ma dà loro soltanto il diritto di far vendere i beni a loro profitto, e raccoglierne i frutti sino alla vendita.

1224. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria se non ne' casi eccettuati dalla legge.

La suddetta cessione esime il debitore dall' arresto personale.

Per tutto il di più non libera il debitore se non per la concorrenza del valore de' beni ceduti: e nel caso che non sieno sufficienti, se egli ne acquista degli altri, è obbligato a cederli sino all'intero pagamento.

SE-

SEZIONE II.
Della novazione.

1225. La *novazione* si fa in tre maniere:

1.° quando il debitore contrae col suo creditore un nuovo debito, il quale è sostituito all' antico che rimane estinto;

2.° quando un nuovo debitore è sostituito all'antico che vien liberato dal creditore;

3.° quando in virtù di una nuova obbligazione un nuovo creditore vien sostituito all' antico, verso cui il debitore è liberato.

1226. La novazione non può aver effetto se non tra persone capaci di contrattare.

1227. La novazione non si presume: conviene che risulti chiaramente dall' atto la volontà di effettuarla.

1228. La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

1229. La *delegazione*, colla quale un debitore assegna al creditore un altro debitore che si obblighi verso di quello, non produce novazione, se il creditore non abbia espressamente dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatto la delegazione.

1230. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro di lui, se il delegato diviene insolvibile; purchè l'atto non ne contenga una espressa riserva, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito o prossimo a fallire nel momento della delegazione.

1231. La semplice indicazione fatta dal debitore, di una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore, di una persona che debba per lui ricevere.

1232. I privilegj e le ipoteche dell' antico credito non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatto espressa riserva.

1233. Quando la novazione si effettua colla sostituzione di un nuovo debitore, i privilegj e le ipoteche primitive del credito non possono passare su' beni del nuovo debitore.

1234. Se la novazione si effettua tra 'l creditore ed uno de' debitori solidali, i privilegj e le ipoteche dell' antico credito non possono riservarsi se non su' beni di colui che contrae il nuovo debito.

1235. Colla novazione fatta tra 'l creditore ed uno de' debitori solidali, i condebitori restano liberati.

La novazione fatta col debitore principale libera i fidejussori.

Nondimeno se il creditore esiga nel primo caso l' adesione de' condebitori, o nel secondo quella de' fidejussori, e costoro ricusino di aderire alla nuova convenzione, sussiste l' antico credito.

SEZIONE III.

Della remissione del debito.

1236. La volontaria restituzione al proprio debitore del titolo originale del credito sotto firma privata, fa pruova della liberazione.

1237. La tradizione volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura di obbligo fa presumere la remissione del debito,

to, o il pagamento, senza pregiudizio della pruova in contrario.

1238. La tradizione della scrittura originale sotto firma privata, o della copia suddetta ad uno de' debitori solidali, produce lo stesso effetto a vantaggio degli altri debitori.

1239. La remissione o liberazione convenzionale a pro di uno de' condebitori solidali libera tutti gli altri, purchè contro di costoro il creditore non abbia espressamente riservato i suoi diritti.

In questo ultimo caso non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione.

1240. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.

1241. La remissione o liberazione convenzionale accordata al debitor principale libera i fidejussori: quella accordata al fidejussore non libera il debitor principale: quella accordata ad uno de' fidejussori non libera gli altri.

1242. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione, dee imputarsi nel debito, e portarsi in discarico del debitor principale e degli altri fidejussori.

SEZIONE IV.

Della compensazione.

1243. Quando due persone son debitrici l' una verso l' altra, ha luogo tra esse una *compensazione* che estingue i due debiti, nel modo e ne' casi da esprimersi appresso.

1244. La compensazione si fa *ipso jure* per sola operazione della legge, ed anche senza saputa

puta de' debitori. Nel momento in cui i due debiti esistono contemporaneamente, si estinguono reciprocamente fino alla concorrenza delle rispettive lor quantità.

1245. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose *fungibili* della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

1246. Le dilazioni gratuite non sono di ostacolo alla compensazione.

1247. La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell' uno o dell' altro debito, eccettuati i seguenti casi:

1.° quando si domanda la restituzione di una cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° quando si domanda la restituzione del deposito o del comodato;

3.° quando si tratta di un debito che ha per causa alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

1248. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore dee al debitor principale: ma il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore debbe al fidejussore.

E similmente il debitor solidale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore dee al suo condebitore.

1249. Il debitore che puramente e semplicemente ha accettato la cessione che il creditore ha

ha fatta de' suoi diritti ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione non accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, non impedisce la compensazione, fuorchè de' crediti posteriori alla notificazione.

1250. Quando i due debiti non sieno pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione altrimenti che bonificando le spese di trasporto al luogo ove deesi fare il pagamento.

1251. Quando la medesima persona abbia più debiti da poter compensare, si osservano per la compensazione le stesse regole che si sono stabilite per l' imputazione nell' articolo 1209.

1252. La compensazione non ha luogo a pregiudizio de' diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che, essendo debitore, è divenuto creditore dopo il sequestro fatto presso di se a favore di un terzo, non può opporre la compensazione in pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1253. Colui che ha pagato un debito che per legge era estinto in virtù della compensazione, volendo sperimentare il credito di cui non ha opposto la compensazione, non può in pregiudizio de' terzi prevalersi de' privilegj e delle ipoteche che vi erano annesse; purchè non abbia avuto un giusto motivo d' ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

SEZIONE V.

Della confusione.

1254. Quando le qualità di creditore e di debito-

bitore si riuniscono nella stessa persona, succede una *confusione* di diritto, che estingue i due crediti.

1255. La confusione che ha luogo nella persona del debitor principale, giova a' suoi fidejussori: quella che succede in persona del fidejussore, non estingue l' obbligazion principale: quella che ha luogo nella persona del creditore, non giova a' suoi condebitori solidali, se non per la porzione di cui egli era debitore.

SEZIONE VI.

Della perdita della cosa dovuta.

1256. Quando una certa e determinata cosa che formava l' oggetto della obbligazione, venga a perire, o sia posta fuori di commercio, o si perda in modo che se ne ignori assolutamente l' esistenza, l' obbligazione si estingue, se la cosa sia perita o perduta senza colpa del debitore, e prima che egli sia in mora.

Quando anche il debitore sia in mora, e non abbia assunto a suo carico il pericolo de' casi fortuiti, si estingue l' obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore, ove gli fosse stata consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l' ha sottratta, dalla restituzion del valore.

1257. Allorchè la cosa è perita, o posta fuori di commercio, o perduta senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i di-

i diritti e le azioni d' indennità, che sulla medesima potrebbe avere.

SEZIONE VII.

Delle azioni di nullità o di rescissione de' contratti.

1258. L' azione per annullare o per rescindere un contratto dura dieci anni in tutti i casi ne' quali non sia stata ristretta a minor tempo da una legge particolare.

Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, se non dal giorno in cui sono stati scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate fatti senza autorizzazione, se non dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Relativamente agli atti fatti dagl' interdetti, il tempo non decorre se non dal giorno in cui è tolta l' interdizione; e riguardo a quelli de' minori, non corre se non dal giorno della maggior età.

1259. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato contra qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore emancipato, contra tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, siccome è determinato nel titolo *della minore età, della tutela e della emancipazione.*

1260. Il minore non può restituirsi in intero per causa di lesione, quando questa derivi soltanto da un avvenimento casuale e non preveduto.

1261. La semplice dichiarazione fatta dal minore,

nore, di esser maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione.

1262. Il minore che è negoziante, banchiere o artigiano, non può restituirsi in intero contra le obbligazioni contratte per ragion del suo commercio o della sua arte.

1263. Il minore non può restituirsi in intero contra le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio, quando sono state fatte coll'approvazione e l'assistenza di coloro, il consenso de' quali è necessario per render valido il matrimonio.

1264. Il minore non può restituirsi in intero contra le obbligazioni nascenti dal suo delitto o quasi-delitto.

1265. Non è più ammesso ad impugnare l'obbligazione sottoscritta nella sua minor età, quando divenuto maggiore l'ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione.

1266. Quando i minori, gl'interdetti o le donne maritate, sono ammessi in tali qualità ad essere restituiti contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di tali obbligazioni nel tempo della minor età, dell'interdizione o del matrimonio, se non quando venga provato che il pagamento fu convertito in loro vantaggio.

1267. I maggiori non sono restituiti per causa di lesione se non ne' casi e sotto le condizioni specialmente espresse in queste *leggi civili.*

1268. Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo a' minori o agl' interdetti, sia nell'alienazione degl' immobili, sia in una divisione di eredità, essi sono considerati relativamen-

mente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima della interdizione.

CAPITOLO VI.

Della pruova delle obbligazioni, e di quella del pagamento.

1269. Colui che domanda l' esecuzione di una obbligazione, dee provarla.

Reciprocamente chi pretende di esserne stato liberato, dee giustificare il pagamento, o il fatto che ha prodotto l' estinzione della sua obbligazione.

1270. Le regole che riguardano la pruova per iscritto, la pruova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte, ed il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sezioni.

SEZIONE I.

Della pruova per iscritto.

§. I.

Del titolo autentico.

1271. L' *atto autentico* è quello che è stato ricevuto da pubblici uffiziali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui l'atto si è steso, e colle solennità richieste.

1272. L' atto non autentico per l'incompetenza o l' incapacità dell' ufiziale, o per un difetto di forma, vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

1273. L' atto autentico fa piena fede della conven-

venzione che racchiude, fra le parti contraenti e loro eredi, o coloro che han causa da esse.

Ciò non ostante, nel caso che l' atto venga impugnato direttamente colla querela di falso, se ne sospenderà l' esecuzione, appena ammessa l' accusa: nel caso poi che si proponga la falsità per incidente, i tribunali potranno, secondo le circostanze, sospendere provvisionalmente l' esecuzione dell' atto.

1274. L' atto, sia autentico, sia privato, fa pruova tra le parti, anche di quelle cose le quali non vi sono espresse se non in termini enunciativi; purchè l' enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire se non per un principio di pruova.

1275. Le controscritture non possono avere effetto se non fra le parti contraenti, e non contra terze persone.

§. II.

Della scrittura privata.

1276. La scrittura privata riconosciuta da quello contra cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell' atto autentico fra quelli che l' hanno sottoscritta, e fra' loro eredi, e quei che hanno causa da loro.

1277. Quegli contra cui si oppone una scrittura privata, è tenuto di riconoscere o negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione.

I suoi eredi, o quei che hanno causa da lui, possono semplicemente dichiarare che non conoscono il carattere o la sottoscrizione del loro autore.

 1278. Quando

1278. Quando la parte neghi il proprio carattere o la propria sottoscrizione, e quando i suoi eredi, o quei che hanno causa da lui, dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

1279. Le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, debbono esser fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo.

In ciascun originale dee farsi menzione del numero degli originali che si son fatti.

Ciò non ostante la mancanza di tal menzione non può essere opposta da colui che abbia eseguito per parte sua la convenzione contenuta nell' atto.

Se la scrittura sinallagmatica abbia le sottoscrizioni delle parti, ma manchi alcuno degli originali, o la menzione del numero di quelli che si sono fatti, potrà valere semplicemente come principio di pruova per iscritto.

1280. Il biglietto o la promessa per mezzo di scrittura privata, colla quale una sola parte si obbliga verso l' altra a pagarle una somma di danaro, o a darle altra cosa valutabile, debbe essere scritta per intero di mano di colui che la sottoscrive; e per lo meno è necessario che, oltre la sua firma, abbia scritto di propria máno un *buono*, ovvero un *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa: altrimenti, essendoci la sola sottoscrizione, varrà come principio di pruova per iscritto.

È eccettuato il caso in cui l' atto si faccia da mercatanti, artigiani, coltivatori di campagna, vignajuoli, giornalieri e persone di servizio.

1281. Quando

1281. Quando la somma espressa nel corpo dell' atto sia diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l' obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l' atto egualmente che il *buono* sieno scritti per intero di mano di colui che si è obbligato; purchè non si provasse in qual parte sia precisamente l' errore.

1282. La data delle scritture private non si computa contra le terze persone se non dal giorno in cui sono state registrate, dal giorno della morte di colui o di uno di coloro che le han sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata in atti stesi da ufiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizioni di sigilli o d'inventario.

1283. I registri de' mercatanti non fanno pruova delle somministrazioni che vi sono annotate, contra quei che non sono mercanti; salvo ciò che si dirà a riguardo del giuramento.

1284. I libri de' mercatanti fanno pruova contra di essi; ma colui che vuole trarne vantaggio, non può scinderli in ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

1285. I registri e le carte domestiche non formano pruova a favore di colui che le ha scritte: fanno però fede contro di lui

1.° in tutti i casi ne' quali enunciano formalmente un pagamento ricevuto;

2.° quando contengono una espressa menzione di aver fatto tal notamento per supplire la mancanza del titolo a favor di colui, a vantaggio del quale esprimono una obbligazione.

1286. Qualunque annotazione scritta dal creditore nella fine, nel margine o nel dorso di un titolo che sia continuamente restato presso di lui, fa fede, quantunque non l' abbia sottoscritto nè

vi abbia apposto la data, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

Lo stesso ha luogo per l' annotazione scritta dal creditore nel dorso, nel margine o appiè del duplicato di un titolo o di una quietanza; purchè tal duplicato si trovi presso del debitore.

§. III.

Delle tacche a riscontro, o sia delle taglie.

1287. Le *tacche* corrispondenti a quelle di riscontro fanno fede tra le persone le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono a minuto.

§. IV.

Delle copie de' titoli.

1288. Le copie, quando esista il titolo originale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nel titolo di cui può chiedersi sempre l'esibizione.

1289. Quando non esiste più il titolo originale, le copie fanno fede secondo le seguenti distinzioni.

1.° Le copie autentiche di prima spedizione fanno la stessa fede dell'originale. La medesima regola si osserva per le copie che sono state estratte per ordine de' magistrati, presenti le parti, o chiamate nelle debite forme; o per quelle che sono state estratte in presenza delle parti, e di loro reciproco consenso.

2.° Le copie che senza autorità del magistrato o senza il consenso delle parti, e dopo con-

consegnate quelle di prima spedizione, sieno state estratte dalla matrice dell' atto dal notajo che lo ha stipulato, o da uno de' suoi successori, o da ufiziali pubblici i quali in tal qualità sono depositarj delle matrici, possono, qualora fosse perduto l' originale, far fede, purchè sieno antiche.

Si considerano come antiche, quando abbiano più di trent' anni.

Quando abbiano meno di trent' anni, non possono servire se non per principio di pruova scritturale.

3.° Quando le copie estratte dalla matrice di un atto nol sieno state dal notajo che l' ha ricevuto, o da uno de' suoi successori, o da ufiziali pubblici che in tal qualità sono depositarj delle matrici, non potranno servire se non per un principio di pruova scritturale, qualunque sia la loro antichità.

4.° Le copie di copie potranno, secondo le circostanze, esser considerate come semplici indizj.

1290. La trascrizione di un atto ne' registri pubblici non potrà servire se non per principio di pruova scritturale: ed anchè per questo sarà necessario

1.° che sia certo di essersi perdute tutte le matrici del notajo, di quell' anno in cui l' atto apparisce essere stato fatto; ovvero che si provi essersi perduta la matrice di tale atto per un accidente particolare:

2.° che esista un repertorio del notajo, fatto regolarmente, donde apparisca che l' atto fu fatto nella medesima data.

Quando nel concorso di queste due circostanze verrà ammessa la pruova per mezzo di testi-

stimonj, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimonj all' atto, se tuttora esistano.

§. V.

Degli atti di ricognizione e di conferma.

1291. Gli atti di ricognizione non dispensano dallo esibire il titolo primordiale, se non quando il tenore di esso vi si trovi specificamente riportato.

Tutto ciò che contengono di più del titolo primordiale, o che vi si trovasse di diverso, non ha alcun effetto.

Ciò non ostante, se vi fossero più atti conformi di ricognizione avvalorati dal possesso, ed uno di essi avesse la data di trent'anni, il creditore potrà esser dispensato dallo esibire il titolo primordiale.

1292. L' atto di conferma o ratifica di una obbligazione, contra la quale la legge ammette l' azione di nullità o di rescissione, non è valido, se non quando vi si trovi espressa la sostanza della obbligazione, il motivo dell' azione di rescissione, e la volontà di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza di atto di conferma o ratifica basta che l' obbligazione venga eseguita volontariamente dopo l' epoca in cui l' obbligazione stessa poteva esser validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria nell' epoca e nelle forme determinate dalla legge, produce la rinunzia a' mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contra tale atto; senza pregiudizio però del diritto delle terze persone.

1293. Il

1293. Il donante non può riparare con alcun atto confermativo i vizj di una donazione fra vivi nulla per le forme: è necessario che sia fatta di nuovo nelle forme legali.

1294. La conferma, ratifica, o esecuzione volontaria di una donazione per parte degli eredi, o di quelli che hanno causa dal donante, dopo la morte di lui induce la loro rinunzia al diritto di opporre i vizj delle forme, o qualunque altra eccezione.

SEZIONE II.

Della pruova testimoniale.

1295. Per qualunque cosa che ecceda la somma o il valore di cinquanta ducati, ancorchè si tratti di deposito volontario, dee stendersene atto innanzi notajo, o con privata scrittura. Non si ammette veruna pruova testimoniale nè contra nè oltre il contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o di un valore minore di cinquanta ducati.

Tutto ciò non deroga a ciò che è prescritto nelle *leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

1296. La regola precedente si applica al caso in cui, oltre la domanda del capitale, l' azione contiene quella degl' interessi, se questi riuniti al capitale oltrepassino la somma di cinquanta ducati.

1297. Colui che ha fatto una domanda che eccede la somma di cinquanta ducati, non può essere più ammesso alla pruova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda.

1298. Non

1298. Non può essere ammessa la pruova testimoniale sulla domanda di una somma anche minore di ducati cinquanta, quando sia dichiarato che tal somma faccia parte o residuo di un credito maggiore il quale non è provato per mezzo di scrittura.

1299. Se nel medesimo libello una parte fa più domande delle quali non abbia titolo in iscritto, ma che congiunte insieme eccedano la somma di ducati cinquanta, la pruova per testimonj non può essere ammessa, ancorchè la parte alleghi che tali crediti provengano da cause diverse, e che si sien formati in tempi diversi; purchè simili diritti non derivassero da diverse persone per titolo di successione, donazione o altrimenti.

1300. Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non sieno interamente giustificate per mezzo di scrittura, debbono proporsi in un medesimo libello, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la pruova scritturale.

1301. Le regole esposte di sopra ammettono eccezione, quando esiste un principio di pruova scritturale.

Si ha per tale qualunque scrittura che derivi o da colui contra il quale si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta, e che rende verisimile il fatto allegato.

1302. Le predette regole soggiacciono anche ad eccezione, ogni qual volta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una pruova letterale della obbligazione contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica

1.° alle obbligazioni che nascono da'quasi-contratti, e da' delitti o quasi-delitti;

2.° a'

2.° a' depositi necessarj fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio; ed a quelli fatti da' viaggiatori nelle osterie dove alloggiano: e ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3.° alle obbligazioni contratte in caso di accidenti non preveduti che non permettessero di fare atti per iscritto;

4.° nel caso in cui il creditore abbia perduto il titolo che gli serviva di pruova scritta, in conseguenza di un caso fortuito, non preveduto e provegnente da una forza irresistibile.

SEZIONE III.

Delle presunzioni.

1303. Le *presunzioni* sono le conseguenze che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto.

§. I.

Delle presunzioni stabilite dalla legge.

1304. La *presunzione legale* è quella che una legge speciale attribuisce a taluni atti o a taluni fatti. Tali sono

1.° gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, perchè li presume fatti in frode delle sue disposizioni;

2.° i casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà, o la liberazione risulti da alcune circostanze determinate;

3.° l' autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4.° la

4.° la forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte.

1305. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato l'oggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contra di esse nella medesima qualità.

1306. La presunzione legale dispensa da qualunque pruova colui a favore del quale essa esiste.

Non è ammessa veruna pruova contra la presunzione della legge, quando sul fondamento di tal presunzione essa annulla taluni atti, o nega l'azione in giudizio; purchè la legge non abbia riservato la pruova in contrario, e salvo ciò che si dirà sul *giuramento* e sulla *confessione giudiziale.*

§. II.

Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

1307. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono rimesse alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non dee ammettere se non presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente ne' casi ne' quali la legge ammette la pruova testimoniale; purchè però l'atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo.

SEZIONE IV.

Della confessione della parte.

1308. La *confessione* che si oppone contra una parte, è *stragiudiziale*, o *giudiziale.*

1309. È

1309. È inutile l' allegare una confessione stragiudiziale semplicemente verbale, ogni qual volta si tratti di una domanda di cui la pruova testimoniale non sarebbe ammessa.

1310. La *confessione giudiziale* è la dichiarazione che fa in giudizio la parte o il suo special procuratore.

Essa fa piena pruova contra colui che l' ha fatta.

Non può scindersi in di lui pregiudizio.

Non può rivocarsi, quando non si provi che essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto.

SEZIONE V.

Del giuramento.

1311. Il *giuramento giudiziale* è di due specie:

1.° quello che una parte deferisce all'altra, per farne dipendere la decisione della causa; e chiamasi *decisorio*:

2.° quello che vien deferito dal giudice *ex officio* all' una o all' altra parte.

§. I.

Del giuramento decisorio.

1312. Il giuramento decisorio può esser deferito sopra qualsivoglia specie di controversia.

1313. Non si può deferire, fuorchè su di un fatto personale alla parte cui vien deferito.

1314. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di pruova della domanda o della cc-

eccezione sulla quale il giuramento si domanda.

1315. Colui al quale vien deferito il giuramento, qualora rifiuti di darlo, o non consenta di riferirlo al suo avversario; o l' avversario al quale è stato riferito, se ricusi di darlo, dee succumbere nella sua domanda o nella sua eccezione.

1316. Il giuramento non può riferirsi, quando il fatto che ne forma l' oggetto, non sia comune ad ambe le parti, ma sia semplicemente personale a colui al quale si era deferito il giuramento.

1317. Quando il giuramento deferito o riferito siasi dato, non si ammette l' avversario a provarne la falsità.

1318. La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più ritrattarsi, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1319. Il giuramento prestato non fa pruova, fuorchè a vantaggio o contra di colui che l' ha deferito, ed a vantaggio o contra de' suoi eredi, o di coloro che hanno causa da lui.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno de' creditori solidali non lo libera se non per la porzione dovuta a questo creditore.

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori: quello che si è deferito ad uno de' debitori solidali, giova a' condebitori: quello deferito al fidejussore giova al debitore principale.

In questi ultimi due casi il giuramento del condebitore solidale o del fidejussore, non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando sia stato deferito sul debito, e non sul fatto della obbligazione solidale o della fidejussione.

§. II.

§. II.

Del giuramento deferito ex officio.

1320. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per farne dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare il valore della condanna.

1321. Il giudice non può deferire *ex officio* il giuramento, sia sulla domanda dell' attore, sia sulla eccezione opposta, se non colle seguenti due condizioni:

1.° che la domanda o la eccezione non sia pienamente provata;

2.° che le medesime non sieno mancanti totalmente di pruova.

Fuori di questi due casi, il giudice dee ammettere o rigettare puramente e semplicemente la domanda.

1322. Il giuramento deferito dal giudice *ex officio* ad una delle parti non può da questa riferirsi all' altra parte.

1323. Il giudice non può deferire all' attore il giuramento sul valore della cosa domandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimente.

Dee pure in tal caso determinare la somma, sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all' attore sopra il suo giuramento.

TITOLO IV.

Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione.

1324. Talune obbligazioni si contraggono senza

za che v' intervenga alcuna convenzione nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di colui verso il quale egli si è obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge: le altre derivano da un fatto personale a colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, o quelle de' tutori o degli altri amministratori, i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono conferite.

Le obbligazioni che nascono da un fatto personale a colui che resta obbligato, risultano o da quasi-contratti, o da delitti o quasi-delitti. Esse formano la materia di questo titolo.

CAPITOLO I.

De' quasi-contratti.

1325. I *quasi-contratti* sono i fatti puramente volontarj dell' uomo, da' quali risulta una obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta una obbligazione reciproca delle due parti.

1326. Quegli che volontariamente si fa *gestore* di un negozio altrui, tanto se il proprietario ne sia conosciuto, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione tacita di continuare l'amministrazione che ha incominciata, e di condurla al termine, sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso: debbe egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo negozio.

Egli si sottopone a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario.

1327. È tenuto a continuare l'amministrazione,

ne, ancorchè il proprietario muoia prima che il negozio sia terminato, e fino a che l'erede abbia potuto intraprenderne la direzione.

1328. È tenuto ad usare nell' amministrazione dell' affare tutte le cure di un buon padre di famiglia.

Nondimeno le circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell' affare, possono autorizzare il giudice a moderare i danni e gl' interessi derivati da colpa o da negligenza nell' amministrazione.

1329. Il proprietario il cui affare è stato bene amministrato, dee adempire le obbligazioni che il *gestore* ha contratte in suo nome; dee farlo indenne da quelle che ha personalmente assunte; e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie che ha fatte.

1330. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, si obbliga a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.

1331. Quando uno che per errore si credeva debitore, ha pagato un debito, ha il diritto della ripetizione contra il creditore.

Nondimeno cessa tal diritto, quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato del suo titolo: nel qual caso è salvo il regresso a colui che ha pagato, contra il vero debitore.

1332. Se quegli che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gl' interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

1333. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile, o è un corpo mobile, quegli che l' ha ricevuta, si obbliga a restituirla in ispecie quando esista, o il suo valore quando sia perita o de-

deteriorata per di lui colpa: è altresì tenuto alla perdita per caso fortuito, se l'ha ricevuta in mala fede.

1334. Chi ha venduto la cosa che ha ricevuta in buona fede, non è tenuto ad altro che a restituire il prezzo ritratto dalla vendita.

1335. Colui al quale è restituita la cosa, dee rimborsare, anche al possessore di mala fede, tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della cosa medesima.

CAPITOLO II.

De' delitti e de' quasi-delitti.

1336. Ogni fatto qualunque dell' uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1337. Ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

1338. Ciascuno parimente è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che abbia in custodia.

Il padre, o la madre dopo la morte del marito, sono tenuti pe' danni cagionati da' loro figli minori abitanti con essi:

i padroni ed i commettenti, pe' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell' esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati:

i precettori e gli artigiani, pe' danni cagionati da' loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la lor vigilanza.

La predetta garentia non ha luogo, allorchè i geni-

i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non han potuto impedire il fatto di cui avrebbero dovuto esser garanti.

1339. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, nel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato dall' animale, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o fuggito.

1340. Il proprietario di un edifizio è tenuto pe' danni cagionati dalla rovina del medesimo, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per vizio della sua costruzione.

TITOLO V.

Del contratto di matrimonio, e de' diritti rispettivi de' conjugi.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

1341. La legge non regola la società conjugale relativamente a' beni, se non in mancanza di speciali convenzioni che gli sposi possono fare a lor piacimento, purchè non sieno contrarie a' buoni costumi; ed in oltre colle seguenti modificazioni.

1342. Gli sposi non possono derogare nè a' diritti risultanti dall' autorità maritale sulle persone della moglie o de' figli, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia; nè a' diritti che vengono conferiti al conjuge superstite nel titolo *della patria potestà*, ed in quello *della minor età, della tutela e della emancipazione*; nè alle disposizioni proibitive delle presenti *leggi civili*.

 1343. Non

1343. Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia, il di cui oggetto fosse diretto ad immutare l'ordine legale delle successioni, sia per rapporto ad essi medesimi nella successione de' loro figli o discendenti, sia per rapporto a' figli fra loro; salve però le donazioni fra vivi o per testamento, le quali potranno aver luogo, secondo le forme e ne' casi determinati nelle presenti *leggi civili.*

1344. Non è più permesso agli sposi di stipulare in un modo generico, che la lor società sia regolata da una delle consuetudini, leggi o statuti locali, che per lo addietro erano in vigore nelle diverse parti del territorio del regno delle Due Sicilie, e che sono abrogate.

1345. Possono però dichiarare in modo generico, che è loro intenzione di maritarsi o colle leggi dotali, o colle leggi della comunione.

Nel primo caso i loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del capitolo II di questo titolo.

Nel secondo caso i diritti degli sposi e de' loro eredi saranno regolati dalle disposizioni del capitolo III di questo titolo.

1346. Il silenzio de' contraenti, quando non vi sia affatto dote, o la semplice stipulazione con cui la moglie si costituisce, e le vengono costituiti de' beni in dote, basta perchè sieno questi beni sottoposti alla regola dotale, tuttochè nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di ciò una espressa dichiarazione.

1347. In mancanza di stipulazioni speciali che deroghino alla regola dotale, o che la modifichino, le regole stabilite nel capitolo II formeranno il diritto comune del regno.

1348. Tutte le convenzioni matrimoniali saranno formate con atto innanzi notajo prima del matrimo-

monio; salvo ciò che è prescritto nell'articolo 1356.

1349. Esse non possono ricevere verun cambiamento dopo la celebrazione del matrimonio.

1350. I cambiamenti che vi fossero fatti prima della celebrazione del matrimonio, debbono esser comprovati da un atto stipulato nella medesima forma del contratto di matrimonio.

In oltre nessun cambiamento o controscrittura è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1351. Ogni cambiamento e controscrittura, quantunque rivestiti delle forme prescritte nel precedente articolo, saranno senza effetto riguardo a' terzi, se non sieno stati stesi a piè della minuta del contratto di matrimonio: ed il notajo non potrà, sotto pena de' danni ed interessi verso le parti, e, dove occorra, sotto pene più gravi, dar fuori nè le copie autentiche di prima spedizione, nè le ulteriori del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine il cambiamento o la controscrittura.

1352. Il minore capace a contrar matrimonio è pure capace a prestare il consenso per tutte le convenzioni delle quali è suscettivo questo contratto: e le convenzioni e donazioni che abbia fatte, sono valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per render valido il matrimonio.

CAPITOLO II.

Della regola dotale.

1353. La *dote* sotto questa regola, del pari che sotto quella del capitolo III, consiste ne' beni

che

che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

1354. Tutto ciò che la donna si costituisce in dote, o che le vien donato nel contratto del matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione in contrario.

SEZIONE I.

Della costituzione della dote.

1355. La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i suoi beni presenti, o una parte de' suoi beni presenti e futuri; o pure può avere per oggetto una cosa speciale.

La costituzione della dote, conceputa in termini generici sopra tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri.

1356. Durante il matrimonio, la dote non potrà esser costituita o accresciuta da' conjugi stessi. Costituendosi o accrescendosi da altri, ove consista in danaro, non godrà della ipoteca legale se non dal giorno della inscrizione. Lo stesso avrà luogo, se siensi dati fondi stimati con dichiarazione di trasferirsene la proprietà al marito.

1357. Se il padre e la madre costituiscano unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, s' intenderà costituita in parti eguali.

Se la dote sia costituita dal solo padre per tutti i diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non vi sarà obbligata; e la dote resterà per intero a carico del padre.

1358. Se il padre o la madre superstite costituisca una dote per beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà pri-

primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa ne' beni del genitore premorto, ed il rimanente su' beni del dotante.

1359. Benchè la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni proprj de' quali essi godono l' usufrutto, la dote si prenderà da' beni de' dotanti, se non vi sia stipulazione in contrario.

1360. Coloro che costituiscono una dote, son tenuti a garentire i beni assegnati in dote.

1361. Gl' interessi della dote decorrono *ipso jure* dal giorno del matrimonio contra coloro che l' han promessa, quando anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi sia stipulazione in contrario.

SEZIONE II.

De' diritti del marito su' beni dotali, e della inalienabilità del fondo dotale.

1362. Il solo marito ha l' amministrazione de' beni dotali, durante il matrimonio.

Egli solo ha diritto di chiamare in giudizio i debitori e detentori de' beni dotali, di riscuoterne i frutti e gl' interessi, e di esigerne i capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto nuziale che la moglie riscuoterà annualmente, colla semplice sua quietanza, una parte delle sue rendite pel suo mantenimento e pe' bisogni della sua persona.

1363. Il marito non è tenuto a prestar cauzione per la dote che riceve, se non vi sia stato obbligato col contratto di matrimonio.

1364. Se la dote o parte di essa consista in beni mobili stimati nel contratto nuziale, senza

la

la dichiarazione che la stima non vale per vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore di altro che del prezzo stabilito.

1365. La stima dell' immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

1366. L' immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell' impiego.

La stessa regola si osserva per l' immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

1367. Gl' immobili costituiti in dote non possono alienarsi o ipotecarsi, durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da entrambi unitamente; salve le seguenti eccezioni.

1368. La moglie può col consenso del marito, o, se questi dissenta, coll' autorità giudiziale, dare i suoi beni dotali per collocare i figli che ella avesse da un matrimonio antecedente: ma se non è autorizzata altrimenti che per mezzo del giudice, dee riservare l' usufrutto al marito, salvo se la moglie sia tenuta a dotare in sussidio.

1369. Può ancora coll' autorità del marito dare i suoi beni dotali per collocare i figli comuni.

1370. L' immobile dotale può essere alienato, allorchè col contratto del matrimonio ne è stata permessa l' alienazione.

1371. Si può parimente alienare l' immobile dotale col permesso del giudice, ed all' incanto dopo tre pubblicazioni,

per liberare dal carcere il marito o la moglie;

per somministrare gli alimenti alla famiglia ne' casi preveduti negli articoli 201 e 203 nel titolo *del matrimonio*;

per

per pagare i debiti della moglie, o di quelli che hanno costituito la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio;

per fare straordinarie riparazioni necessarie alla conservazione dell' immobile dotale;

finalmente quando l' immobile è indiviso con terza persona, ed è riconosciuto incapace di divisione.

In tutti questi casi l'avanzo del prezzo ritratto dalla vendita, soddisfatti i bisogni riconosciuti, rimarrà dotale, e verrà come tale impiegato a vantaggio della moglie.

1372. L' immobile dotale può, col consenso però della moglie, essere permutato con un altro immobile dello stesso valore pe' quattro quinti almeno; purchè si giustifichi la utilità della permuta, si ottenga il permesso dal giudice, e preceda la stima per mezzo di periti nominati *ex officio* dal tribunale.

In tal caso l' immobile ricevuto in permuta diverrà dotale: l' avanzo del prezzo, se ve ne ha, è pure dotale, e con tal qualità verrà impiegato a vantaggio della moglie.

1373. Se fuori delle eccezioni soprindicate, la moglie, o il marito, o entrambi unitamente alienano il fondo dotale, la moglie o i di lei eredi potranno dopo lo scioglimento del matrimonio far rivocare l' alienazione, senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione pel tempo decorso, durante il matrimonio: la moglie avrà lo stesso diritto dopo la separazione de' beni.

Il marito potrà, durante il matrimonio, far rivocare l' alienazione; restando però obbligato a' danni ed interessi verso il compratore, se nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale.

1374. Gl' im-

1374. Gl' immobili dotali che nel contratto nuziale non si sono dichiarati alienabili, non soggiacciono a prescrizione, durante il matrimonio; purchè non sia cominciata a decorrere antecedentemente.

Diventano ciò non ostante soggetti a prescrizione dopo la separazione de' beni.

1375. Il marito riguardo a' beni dotali è astretto da tutte le obbligazioni che sono a carico dell' usufruttuario.

È tenuto per tutte le prescrizioni incorse, e pe' deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

1376. Se la dote sia in pericolo, la moglie può dimandar la separazione de' beni, siccome si dirà nell' articolo 1407 e seguenti.

SEZIONE III.

Della restituzione della dote.

1377. Se la dote consiste in immobili, o in mobili non estimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non tolga alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere astretti a restituirla senza dilazione dopo lo scioglimento del matrimonio.

1378. Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto senza dichiararsi che la stima non ne rende proprietario il marito, la restituzione non può dimandarsi se non dopo un anno dallo scioglimento del matrimonio.

1379. Se i mobili la cui proprietà resta alla moglie, siensi consumati coll' uso e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire se

non

non quelli che rimarranno, e nello stato in cui si troveranno.

Ciò non ostante la moglie potrà in qualunque caso riprendere la biancheria, e ciò che serve attualmente al suo abbigliamento; salvo il diritto di diffalcarne il valore, quando tali robe sieno state primitivamente date con istima.

1380. Se la dote comprenda crediti, o rendite costituite che abbian sofferto perdita o riduzione non imputabile a negligenza del marito, costui non è tenuto al danno, e rimarrà sciolto da ogni obbligazione, restituendo le scritture de' contratti.

1381. Se siasi costituito in dote un usufrutto, il marito o i suoi eredi, sciolto il matrimonio, non sono tenuti ad altro che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti maturati durante il matrimonio.

1382. Se il matrimonio sia durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti pel pagamento della dote, la moglie o i suoi eredi potranno ripeterla contro il marito dopo lo scioglimento del matrimonio, senza esser tenuti a provare che egli l' abbia ricevuta; purchè il medesimo non giustificasse di avere usato inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

1383. Se il matrimonio si disciolga per la morte della moglie, gl' interessi ed i frutti della dote che dee restituirsi, decorrono *ipso jure* a favore de' suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se si disciolga per la morte del marito, la moglie ha la scelta, durante l' anno del lutto, o di esigere gl' interessi della sua dote, o di farsi somministrar gli alimenti dalla eredità del marito: ma in ambedue i casi ella ha diritto di farsi somministrar l' abitazione nel corso del det-

to

to anno, e gli abiti del lutto, senza potersi imputar tali spese sugl' interessi che le sono dovuti.

1384. Sciolto il matrimonio, i frutti degl' immobili dotali si dividono tra 'l marito e la moglie, o i loro eredi, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell' ultimo anno.

L' anno principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio.

1385. La moglie ed i suoi eredi non godono di alcun privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecarj anteriori alla medesima.

1386. Se il marito era già insolvibile, e non aveva nè arte nè professione allorchè il padre costituì la dote a sua figlia, costei non sarà tenuta a conferire nell' eredità paterna altro che l' azione a lei spettante contra l' eredità di suo marito per ottenerne il rimborso.

Ma se il marito è divenuto insolvibile dopo il matrimonio, o se aveva un mestiere o una professione che gli tenea luogo di beni, la perdita della dote cade unicamente a danno della moglie.

SEZIONE IV.

De' beni parafernali.

1387. Sono *parafernali* tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

1388. Se tutti i beni della moglie sieno parafernali, e se nel contratto non esista alcun patto che l' obblighi a sostenere una parte de' pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce sino alla concorrenza del terzo delle sue rendite.

1389. La moglie ha l' amministrazione ed il possesso de' suoi beni parafernali.

Ma

Ma non può alienarli, nè comparire in giudizio per detti beni senza l'autorità del marito; o se questi dissenta, senza il permesso del giudice.

1390. Se la moglie costituisca suo marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali col peso di renderle conto de' frutti, costui sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro proccuratore.

1391. Se il marito abbia goduto i beni parafernali della moglie senza procura e nel tempo stesso senza opposizione per parte di lei, non è tenuto, allorchè si scioglie il matrimonio, o alla prima domanda della moglie, se non ad esibire i frutti esistenti, senza essere obbligato a dar conto di quelli che sono stati fino allora consumati.

1392. Se il marito, malgrado la certa opposizione della moglie, abbia goduto de' beni parafernali, è tenuto a render conto alla medesima di tutti i frutti non solo esistenti, ma anche consumati.

1393. Il marito che gode de' beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell' usufruttuario.

Disposizione particolare.

1394. I conjugi, benchè sottomessi alla regola dotale, possono ciò non ostante stipulare una società per gli acquisti. Gli effetti di tal società sono, che si riputeranno esclusi dalla comunione tanto i debiti di ciascun di essi presenti e futuri, quanto i loro rispettivi beni mobili presenti e futuri.

In tal caso, e dopo che ciascun de' conjugi avrà prelevato ciò che giustificherà di aver con-

fe-

ferito, la divisione si limita agli acquisti fatti da essi unitamente, o separatamente, durante il matrimonio, tanto se gli acquisti sieno derivati dalla industria comune, quanto se sieno derivati da' risparmj fatti su' frutti e sulle rendite de' beni de' due conjugi.

Se i beni mobili, esistenti nel tempo del matrimonio, o pervenuti posteriormente, non sieno stati comprovati per mezzo di un inventario, o di uno stato fatto in buona forma, saranno considerati come acquisti.

CAPITOLO III.

Della regola della comunione.

1395. Non è vietato agli sposi di convenire una società o comunione di beni. Questa non si presumerà, ma dovrà espressamente stipularsi, spiegando di volersi sottoporre al reggime della comunione. Non potrà stipularsi che cominci da un'epoca diversa da quella del matrimonio. Gli sposi stabiliranno i patti di tale comunione, purchè non si oppongano alle disposizioni espresse negli articoli 1342, 1343 e 1344.

In difetto di patti particolari che regolino la comunione, si osserveranno le norme che sono prescritte nel titolo X di questo libro *pel contratto di società*: ed oltre a ciò si osserveranno i seguenti stabilimenti.

1396. Il solo marito amministra i beni della comunione.

1397. Gli atti che la moglie ha fatto senza il consenso del marito, benchè coll' autorità del giudice, non obbligano i beni della comunione, se non quando abbia contratto come pubblica mercantessa e per affari della sua mercatura.

1398. La

1398. La moglie non può, senza essere autorizzata giudizialmente, obbligar se stessa ne' beni della comunione, nè anche per liberare il marito dalla prigione, o per lo stabilimento de' figli in caso di assenza del marito.

1399. Il marito ha l' amministrazione di tutti i beni della moglie.

Può esercitare egli solo tutte le azioni su' beni mobili, e le azioni possessorie che appartengono alla moglie.

Non può alienare gl' immobili particolari della moglie senza il di lei consenso.

È tenuto per qualunque danno avvenga a' beni particolari della moglie per mancanza di atti di conservazione.

1400. Gli affitti de' beni della moglie, che il marito da se solo abbia convenuti per un tempo più lungo di nove anni, nel caso dello scioglimento della comunione, non obbligano nè la moglie nè i di lei eredi, se non pel tempo che rimane a decorrere, sia del primo periodo del novennio, se non fosse ancora trascorso, sia del secondo, e così successivamente; di maniera che il fittajuolo non abbia se non il dritto di godere del fondo locato soltanto sino al compimento del periodo nel quale si trova.

1401. Gli affitti de' beni della moglie per un novennio, o a minor tempo, che il solo marito ha convenuti o rinnovati più di tre anni prima di spirar l' affitto corrente, se tali beni sien rustici, e più di due anni prima di detta epoca, se i detti beni consistano in case, non hanno veruno effetto; purchè non si sieno cominciati ad eseguire prima che si sciogliesse la comunione.

1402. La moglie che si obbliga solidalmente col

col marito per gli affari della comunione, o del marito, non si reputa obbligata riguardo a lui se non come mallevadrice: ella debbe esser fatta indenne per l' obbligazione che ha contratta.

1403. Il marito che si obbliga in solido, o altrimenti, per garentire la vendita fatta dalla moglie di un immobile particolare di lei, venendo molestato, ha similmente il regresso contro di essa, tanto sulla di lei parte nella comunione, quanto sopra i di lei beni particolari.

1404. La donazione fatta dal marito per atto di ultima volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione.

SEZIONE I.

Dello scioglimento della comunione, e di alcune conseguenze di essa.

1405. La comunione si scioglie 1.° per la morte; 2.° per la separazione personale; 3.° per la separazione de' beni.

1406. La mancanza d' inventario dopo la morte naturale di un de' conjugi non dà luogo alla continuazione della comunione, salve le azioni delle parti interessate relativamente alla pruova della esistenza de' beni comuni: la qual pruova potrà farsi tanto per documenti, quanto per pubblica fama.

Se vi sono figli minori, la mancanza d' inventario fa in oltre perdere al conjuge superstite il godimento delle loro rendite; ed il surrogato tutore che non lo ha costretto a far l' inventario, è solidalmente tenuto con lui a tutte le condanne che potessero pronunziarsi a favore de' minori.

1407. La separazione de' beni non può domandarsi

mandarsi se non giudizialmente dalla moglie la quale si trovi in pericolo di perdere la dote, e quando il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i di lui beni non sieno sufficienti per soddisfare i diritti e le azioni della moglie. Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

1408. La separazione de' beni, ancorchè pronunziata dal giudice, è nulla, se non è stata eseguita colla reale soddisfazione de' diritti e ragioni competenti alla moglie, fatta per atto autentico fino alla concorrenza de' beni del marito, o almeno con istanze introdotte e cominciate tra quindici giorni successivi alla sentenza, e continuate senza interruzione.

1409. Ogni separazione di beni dee prima della sua esecuzione rendersi pubblica, mediante un affisso ad una tabella a ciò destinata nella sala principale del tribunale civile, ed in oltre, se il marito sia mercante, banchiere o commerciante, in quella del tribunale di commercio del luogo del suo domicilio; e ciò sotto pena di nullità della esecuzione.

La sentenza che pronunzia la separazione de' beni, è retroattiva sino al giorno della domanda.

1410. I creditori particolari della moglie non possono senza il di lei consenso domandare la separazione de' beni.

Nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza della somma de' loro crediti.

1411. I creditori del marito possono reclamare contra la separazione de' beni pronunziata dal giudice, ed anche eseguita in frode de' loro diritti: possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

1412. La

1412. La moglie che ha ottenuto la separazione de' beni, dee contribuire, in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle della educazione della prole comúne.

Queste spese sono interamente a di lei carico, se niente rimane al marito.

1413. La moglie separata, sia di beni e di persona, sia di beni solamente, ne reassume la libera amministrazione.

Essa può disporre de' suoi beni mobili, ed alienarli.

Non può alienare i suoi immobili senza l'assenso del marito, o se ricusi di prestarlo, senza l' autorizzazione giudiziale.

1414. Il marito non è tenuto per la mancanza d' impiego o di rinvestimento del prezzo dell'immobile che la moglie separata ha alienato con giudiziale autorizzazione, se non quando sia egli concorso nel contratto, ovvero risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui, o convertito in suo vantaggio.

È tenuto per la mancanza d' impiego o di rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta in sua presenza e col suo consenso; ma non è tenuto a garentire l'utilità dell'impiego.

1415. La comunione sciolta per la separazione delle persone e de' beni, o de' beni solamente, può ristabilirsi di consenso di ambedue le parti.

Ciò non può farsi se non per atto stipulato da notajo, e con minuta, una copia della quale debbe essere affissa in conformità dell'articolo 1409.

In questo caso la comunione ristabilita racquista i suoi effetti dal giorno del matrimonio: le cose sono restituite nel medesimo stato, come se non vi fosse stata separazione; senza pregiudizio però della esecuzione degli atti che nel tempo in-

intermedio si fossero potuti fare dalla moglie, a tenore dell' articolo 1413.

È nulla qualunque convenzione per cui i conjugi ristabilissero la loro comunione, sotto condizioni diverse da quelle che la regolavano anteriormente.

1416. Lo scioglimento della comunione prodotto dalla separazione delle persone e de' beni, o de' beni solamente, non fa sorgere i diritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza: essa conserva la facoltà di esercitar tali diritti dopo la morte del marito.

1417. Le spese del lutto della moglie sono a carico degli eredi del marito premorto.

La quantità di tali spese si regola secondo le facoltà del marito.

Sono dovute anche alla moglie che rinunzii alla comunione.

SEZIONE II.

Dell' accettazione e della rinunzia alla comunione, colle condizioni rispettive.

1418. Dopo lo scioglimento della comunione la moglie, o i suoi eredi ed aventi causa, hanno la facoltà di accettarla, o di rinunziarvi. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

1419. La moglie che ha preso ingerenza ne' beni della comunione, non può rinunziarvi.

Gli atti semplicemente amministrativi o conservatorj non inducono che abbia avuto ingerenza.

1420. La moglie di età maggiore, che in un atto ha assunto la qualità dichiarativa della di lei comunione, non può più rinunziarvi, nè essere restituita in intero contro questa qualità,

non ostante che essa l' abbia assunta prima di farsi l' inventario; se pure non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito.

1421. La moglie superstite che vuole conservare la facoltà di rinunziare alla comunione, dee entro tre mesi successivi alla morte del marito far procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti i beni della comunione, intesi o citati legittimamente gli eredi del marito.

Ella dee nel chiudersi l' inventario dichiarare che sia sincero e veridico, innanzi all' uffiziale pubblico che l' ha ricevuto.

1422. Ne' tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito, ella dee far la rinunzia nella cancelleria del tribunale civile della provincia, o della valle, dove il marito aveva il domicilio: se però si tratti d' interesse che non ecceda la somma di ducati trecento, potrà farla nella cancelleria del giudice del circondario. Questo atto debbe inscriversi nel registro destinato a ricevere le rinunzie della eredità.

1423. La vedova può, secondo le circostanze, domandare al tribunale civile una proroga del termine prescritto col precedente articolo per la sua rinunzia: tal proroga, se ha luogo, si accorda, intesi o citati legittimamente gli eredi del marito.

1424. La vedova che non ha fatto rinunzia nel termine sopra stabilito, non è privata della facoltà di rinunziare, quando non siasi ingerita ne' beni, ed abbia fatto procedere all' inventario: può soltanto esser convenuta come vivente in comunione sino a che vi abbia rinunziato; e dee pagare le spese fatte contra di lei sino alla sua rinunzia.

Può egualmente esser convenuta dopo la scadenza

denza de' quaranta giorni successivi al compimento dell' inventario, qualora questo sia stato compito prima de' tre mesi.

1425. La vedova che ha sottratto o nascosto qualche cosa appartenente alla comunione, è dichiarata soggetta alla comunione, non ostante la sua rinunzia: lo stesso ha luogo riguardo a' di lei eredi.

1426. Morendo la vedova prima della scadenza de' tre mesi, senza che abbia fatto o compito l' inventario, i suoi eredi avranno per farlo o per terminarlo, un nuovo termine di tre mesi da contarsi dal giorno della morte della vedova; e dopo il compimento di esso, quello di giorni quaranta per deliberare.

Se la vedova muore dopo compito l' inventario, i suoi eredi avranno un nuovo termine di quaranta giorni dopo la di lei morte per deliberare.

In oltre possono rinunziare alla comunione nelle forme sopra stabilite, essendo anche ad essi applicabili gli articoli 1423 e 1424.

TITOLO VI.

Della vendita.

CAPITOLO I.

Della natura e della forma della vendita.

1427. La *vendita* è una convenzione colla quale uno si obbliga a dare una cosa, e l' altro a pagarne il prezzo.

Può farsi con atto autentico, o con iscrittura privata.

1428. È perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, appena che si è convenuto della cosa e del prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo.

1429. La vendita può farsi puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti questi casi il suo effetto è regolato co' principj generali delle convenzioni.

1430. Quando si vendono delle mercanzie non in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, in quantochè le cose vendute stanno a rischio del venditore finchè esse non sieno pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna, o i danni ed interessi, se vi è luogo, nel caso d' inadempimento della obbligazione.

1431. Se al contrario le mercanzie sieno state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non sieno state ancora pesate, numerate o misurate.

1432. Riguardo al vino, all' olio ed alle altre cose le quali per usanza si assaggiano prima della compera, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le abbia assaggiate ed approvate.

1433. La vendita fatta col patto dell' assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

1434. La promessa di vendere equivale alla vendita, quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo.

1435. Se la promessa di vendere siasi fatta con ca-

caparra, ciascun de' contraenti è in libertà di recedere dal contratto; quegli che l' ha data, perdendola, e quegli che l' ha ricevuta, restituendo il doppio.

1436. Il prezzo della vendita debbe esser determinato e specificato dalle parti.

1437. Può per altro rimettersi al giudizio di un terzo: se questi non voglia o non possa diffinirlo, la vendita è nulla.

1438. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salve le particolari convenzioni.

CAPITOLO II.

Delle persone che possono comperare o vendere.

1439. Possono comperare o vendere tutti coloro a' quali la legge nol vieta.

1440. Il contratto di vendita non può aver luogo tra' conjugi, fuori de' tre casi seguenti:

1.° quando uno de' conjugi giudizialmente separato cede all' altro de' beni in pagamento de' di lui diritti;

2.° quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata, è fondata sopra una causa legittima, che sarebbe il rinvestimento o reimpiego de' di lei immobili alienati, o del danaro a lei spettante, se questi immobili o danaro non cadono in comunione;

3.° quando la moglie cede al marito de' beni in pagamento di una somma da lei promessagli in dote, se non siasi convenuta la comunione: salve in questi tre casi le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto.

1441. Non

1441. Non possono essere *aggiudicatarj*, sotto pena di nullità, nè direttamente nè per interposte persone,

i tutori, de' beni di coloro de' quali hanno la tutela;

i mandatarj, de' beni che sono incaricati di vendere;

gli amministratori, de' beni de' comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura;

i pubblici ufiziali, de' beni nazionali che si vendono col lor ministero.

1442. I giudici, i loro supplenti, i magistrati che esercitano il ministero pubblico, i cancellieri, gli uscieri, i procuratori, i difensori ufiziosi ed i notaj, non possono diventar cessionarj delle liti, ragioni ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, de' danni ed interessi, e delle spese.

CAPITOLO III.

Delle cose che possono vendersi.

1443. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l' alienazione.

1444. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento de' danni e degl' interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d' altrui.

1445. Non si può vendere l' eredità di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsentisse.

1446. È vietata la vendita de' frutti in erba e non ancora raccolti, quante volte si conviene la consegna a peso, o numero, o misura di generi o der-

o derrate, e se ne determini anticipatamente il prezzo, senza riportarsi a quello che corre al tempo del ricolto.

Se nel caso di siffatta vendita siasi pagata qualche somma al venditore a conto del prezzo, il compratore avrà diritto a reclamarne la restituzione coll' interesse dal dì dell' anticipazione fatta, alla ragione corrente.

Tuttavolta non è vietato di vendere in massa l' intera ricolta pendente, o una quota parte di essa, per un prezzo determinato.

1447. La vendita è nulla, se nel momento del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se una parte sola ne fosse perita, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo, mediante stima.

CAPITOLO IV.

Delle obbligazioni del venditore.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1448. Il venditore è tenuto a spiegar chiaramente quello a cui si obbliga.

Ogni patto oscuro o ambiguo s' interpreta contra il venditore.

1449. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garentire la cosa che vende.

SE-

SEZIONE II.

Della tradizione della cosa.

1450. La *tradizione* è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1451. Il venditore adempie l' obbligazione di consegnare gl' immobili, quando ha dato le chiavi, se trattisi di un edifizio, o quando ha consegnato i titoli della proprietà venduta.

1452. La tradizione delle cose mobili si compie o colla tradizione reale, o col consegnar le chiavi degli edifizj, ove si conservano, o anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi nel tempo della vendita, o pure se il compratore le aveva già in suo potere per altro titolo.

1453. La tradizione de' diritti incorporali si esegue o col consegnare i titoli, o coll' uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

1454. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto sono a carico del compratore, se non vi sia stata stipulazione in contrario.

1455. La tradizione dee farsi nel luogo in cui la cosa si ritrovava allorchè fu venduta, quando non siasi diversamente pattuito.

1456. Se il venditore manchi di far la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere, a suo arbitrio, o la risoluzione del contratto, o che egli sia posto nel possesso della cosa venduta, se il ritardo derivi dal fatto del venditore.

1457. In tutti i casi il venditore debbe esser condannato al risarcimento de' danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo con-

vc-

venuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

1458. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordato dilazione al pagamento.

1459. Nè pure è tenuto a consegnarla, quando anche avesse accordato una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o sia prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo: purchè il compratore non dia cauzione di pagare nel termine convenuto.

1460. La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si trova nel tempo della vendita.

Dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore.

1461. L' obbligo di consegnar la cosa comprende quello di consegnar i suoi accessorj, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

1462. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta l' estensione che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

1463. Se la vendita di uno stabile si è fatta coll' indicazione della estensione in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

1464. Se all' opposto nel caso dell' articolo precedente l' estensione si trovi maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore ha la scelta o di corrispondere il supplimento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l' eccesso oltrepassa la vigesima parte della estensione dichiarata nel contratto.

1465. In tutti gli altri casi, sia che la vendita riguardi un corpo certo e circoscritto, sia che

che riguardi fondi distinti e separati, sia che incominci dalla misura, o pure dall' indicazione del corpo venduto seguita dalla misura, l' espressione di tal misura non dà luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l' eccesso della misura, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se la misura sia minore, se non quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte di più o di meno del valore intero delle cose vendute; purchè non vi sia stipulazione in contrario.

1466. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi sia luogo ad accrescimento di prezzo per eccesso di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo ed anche gl' interessi, se abbia ritenuto il fondo.

1467. In tutti i casi ne' quali il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo, se lo abbia ricevuto, anche le spese del contratto.

1468. L' azione pel supplimento del prezzo, che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo, o pel recesso dal contratto, che compete al compratore, debbono proporsi entro un anno da computarsi dal giorno del contratto: sotto pena della perdita delle loro ragioni.

1469. Se si sieno venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo, colla indicazione della misura di ciascun di essi, e si trovi che la estensione sia minore nell'uno, e maggiore nell' altro, se ne fa la compensazione sino alla debita concorrenza, e l' azione tanto pel supplimento, che per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

1470. La

1470. La quistione, se la perdita o la deteriorazione della cosa venduta, prima di consegnarsi, debba andare a carico del venditore o del compratore, sarà giudicata a norma delle regole prescritte nel titolo *de' contratti, o delle obbligazioni convenzionali in generale.*

SEZIONE III.

Della garentia.

1471. La garentia che il venditore dee al compratore, ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta: il secondo riguarda i difetti occulti di essa, o i vizj che danno luogo all' azione redibitoria.

§. I.

Della garentia in caso di evizione.

1472. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garentia, il venditore è tenuto per legge a garentire il compratore dalla evizione che soffre di tutte, o di parte delle cose vendute, o da' pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono manifestati nell' atto della vendita.

1473. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l' effetto di questa obbligazione legale; e possono pure convenire che il venditore non sia sottoposto ad alcuna garentia.

1474. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sia soggetto ad alcuna garentia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

1475. Nel

1475. Nel caso medesimo che siasi stipulato di non esser tenuto a veruna garentia il venditore, accadendo l' evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo; eccetto quando il compratore fosse consapevole del pericolo della evizione nell' atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

1476. Quando siasi promessa la garentia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferto l' evizione, ha diritto di domandare dal venditore

1.° la restituzione del prezzo;

2.° quella de' frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario che ha rivendicato la cosa;

3.° le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall' attore principale;

4.° finalmente i danni ed interessi, come pure le spese legittime del contratto.

1477. Quando nell' epoca dell' evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, sia per negligenza del compratore, sia per l' accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l' intero prezzo.

1478. Se però il compratore ha ricavato utile da' deterioramenti che ha fatti, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente a tal utile.

1479. Se la cosa venduta si trovasse aumentata di prezzo nel tempo dell' evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli ciò che vale più del prezzo della vendita.

1480. Il venditore è tenuto a rimborsare il com-

compratore, o farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi abbia fatti.

1481. Se il venditore ha venduto con mala fede il fondo di un altro, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuose o di delizia, che costui avesse fatte sul fondo.

1482. Se il compratore ha sofferto l' evizione per una parte soltanto della cosa, e questa parte sia di tale importanza, relativamente al tutto, che l' acquirente non avrebbe comprato senza di essa, potrà far rescindere la vendita.

1483. Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non siasi rescissa la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore, secondo la stima che avrà nell' epoca dell' evizione, e non a proporzione del prezzo totale della vendita, o che sia aumentata, o che sia diminuita di valore la cosa venduta.

1484. Se il fondo venduto si trovi gravato di servitù non apparenti senza che se ne sia fatta dichiarazione, e queste sieno di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comperato, può egli domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi piuttosto di una indennità.

1485. Le altre quistioni che possono nascere pel risarcimento de' danni ed interessi recati al compratore coll'inadempimento della vendita, debbono esser decise, secondo le regole generali stabilite nel titolo *de' contratti*, o *delle obbligazioni convenzionali in generale.*

1486. La garentia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con

una

una sentenza pronunziata in ultima istanza, o di cui non si possa più ammettere l' appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda.

§. II.

Della garentia pe' vizj della cosa venduta.

1487. Il venditore è tenuto a garentire la cosa venduta da' vizj occulti che la rendono non atta all' uso cui è destinata, o che diminuiscono talmente questo uso, che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l' avrebbe comperata, o avrebbe offerto un prezzo minore.

1488. Il venditore non è tenuto pe' vizj apparenti che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

1489. È tenuto pe' vizj occulti, quando anche non gli fossero noti; eccettochè se avesse stipulato di non essere in tal caso tenuto ad alcuna garentia.

1490. Il compratore ne' casi contenuti negli articoli 1471 e 1473 ha la scelta di restituire la cosa e farsi rendere il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere una parte del prezzo, a giudizio de' periti.

1491. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

1492. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, non sarà tenuto, se non alla restituzione del prezzo, ed a rimborsare al compratore le spese fatte per occasione della vendita.

1493. Se

1493. Se la cosa difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita va a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo ed alle altre indennità spiegate ne' due articoli precedenti.

Ma la perdita avvenuta per caso fortuito è a carico del compratore.

1494. L' azione redibitoria che risulta da' vizj della cosa, dee proporsi dal compratore fra un breve termine, secondo la qualità de' vizj e la consuetudine del luogo dove è stata fatta la vendita.

1495. L' azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali. Nemmeno ha luogo nelle vendite di mobili, che si fanno nelle fiere e ne' pubblici mercati; purchè non vi sia convenzione particolare.

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni del compratore.

1496. La principale obbligazione del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

1497. Se ciò non è stato determinato nel contratto, il compratore dee pagare nel luogo e nel tempo in cui dee farsi la tradizione.

1498. Il compratore sino al giorno in cui sborsa il prezzo, dee pagarne l' interesse ne' tre casi seguenti:

se ciò fu convenuto nel contratto;

se la cosa venduta e consegnata produce frutti ed altri proventi;

se il compratore è stato interpellato a pagare.

In quest' ultimo caso gl' interessi non corrono, se non dal giorno della intimazione.

1499. Se

1499. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo da temere di esser molestato per un' azione ipotecaria, o di rivendicazione, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessar le molestie; purchè costui non prescelga di dar cauzione, o non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia.

1500. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita sia disciolta.

1501. Lo scioglimento della vendita degl' immobili dee pronunziarsi all' istante, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.

Se non vi è tal pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga, secondo le circostanze.

Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronunzierà lo scioglimento della vendita.

1502. Quando nella vendita di un immobile siasi stipulato che non pagandosi il prezzo nel termine convenuto, la vendita sia disciolta *ipso jure*, il compratore ciò non ostante può pagar dopo che è spirato il termine, finchè non sia stato costituito in mora con una intimazione: ma dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione.

1503. Trattandosi di derrate e di cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo *ipso jure*, e senza intimazione a pro del venditore, spirato il termine stabilito per la tradizione.

CAPI-

CAPITOLO VI.

Della nullità e dello scioglimento della vendita.

1504. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento già spiegate in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto coll' esercizio del diritto di ricompra, e per la viltà del prezzo.

SEZIONE I.

Del diritto di ricompra.

1505. La *facoltà di ricomprare* o di *riscattare* è un patto con cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell' articolo 1519.

1506. La facoltà di ricomprare non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Se fu stipulata per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

1507. Il termine fissato è perentorio, e non può esser prorogato dal giudice.

1508. Se il venditore non eserciti la sua azione di ricompra nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

1509. Il termine corre contra qualunque persona, ancorchè minore di età; salvo il regresso, se vi sia luogo, contra chi vi è tenuto per diritto.

1510. Il venditore che ha pattuito la ricompra, può esercitare la sua azione contra un secondo acquirente, quando anche nel secondo contrat-

to non si fosse fatta menzione del diritto di ricomprare.

1511. Il compratore che ha convenuto la ricompra, esercita tutte le ragioni del suo venditore. Egli può prescrivere tanto contra il vero padrone, quanto contra coloro che pretendessero di aver ragioni o ipoteche sopra la cosa venduta.

1512. Può opporre il beneficio della discussione a' creditori del suo venditore.

1513. Se il compratore di una parte indivisa di un fondo col patto della ricompra è divenuto *aggiudicatario* del fondo intero per mezzo di una vendita all' incanto provocata contra di lui, può obbligare il venditore a ricomprare tutto il fondo, quando egli voglia far uso del patto.

1514. Se più persone han venduto unitamente o con un solo contratto un fondo tra essi comune, ciascuno può esercitare l' azione di ricompra soltanto sulla parte che gli spettava.

1515. Avrà luogo la stessa disposizione, se colui che solo ha venduto il fondo, avesse lasciato più eredi.

Ciascuno di questi coeredi può far uso della facoltà di ricomprare per quella sola parte che prende nella eredità.

1516. Ma il compratore ne' casi espressi ne' due precedenti articoli può esigere che tutti i venditori del fondo comune, o tutti i coeredi sieno chiamati in giudizio, affinchè si concordino tra essi per la ricompra del fondo intero: e se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

1517. Se diversi proprietarj di un fondo non l' abbiano venduto unitamente e per intero, ma ciascuno abbia venduto la sola sua parte, possono

sono separatamente esercitar l' azione di ricompra sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere colui che in tal modo l' esercita, a ricomprare l' intero fondo.

1518. Se il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di ricompra può esercitarsi soltanto contro ciascuno per la sua parte, tanto se il fondo venduto sia ancora indiviso, quanto se gli eredi l'abbian diviso tra loro.

Ma se l' eredità si è divisa, e la cosa venduta sia caduta interamente nella porzione di uno degli eredi, l' azione di ricompra si può intentare contra di lui per l' intero.

1519. Il venditore che fa uso del patto di ricompra, dee rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese legittime fatte per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che abbiano aumentato il valore del fondo, sino alla concorrenza di tale aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo di aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra nel possesso del fondo in virtù del patto di ricompra, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche, di cui il compratore lo avesse gravato: è però tenuto a mantenere gli affitti fatti senza frode dal compratore.

SEZIONE II.

Della rescissione della vendita per causa di lesione.

1520. Se il venditore sia stato leso oltre la metà nel prezzo di un immobile, ha il diritto

di chiedere la rescissione della vendita, quando anche nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

1521. Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si dee stimare l'immobile, secondo il suo stato e valore nel tempo della vendità.

1522. La domanda non è più ammessa, spirati due anni dal giorno della vendita.

Questo termine corre contra le donne maritate, e contra gli assenti, gl' interdetti ed i minori che hanno causa dal venditore di maggior età.

Lo stesso termine corre, e non si sospende, durante il tempo stipulato per la ricompra.

1523. La pruova della lesione non potrà essere ammessa senza una decisione, e soltanto nel caso che i fatti articolati fossero bastantemente verisimili e gravi per far presumere la lesione.

1524. Farà parte della pruova una relazione di tre periti, i quali saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di formare un solo giudizio a pluralità di voti.

1525. Se vi sieno dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

1526. I tre periti saranno nominati *ex officio*, purchè le parti non sieno state di accordo nel nominarli tutti e tre unitamente.

1527. Nel caso che l' azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa, ritirando il prezzo che egli ha pagato, o di ritenerla pagando il supplimento del giusto prezzo.

Il terzo

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contra il suo venditore.

1528. Se il compratore elegge di ritener la cosa pagando il supplimento, a norma del precedente articolo, è tenuto all' interesse del supplimento medesimo dal giorno della domanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli dee i frutti dal giorno della domanda.

L' interesse del prezzo che egli ha pagato, si dee parimente calcolare a di lui benefizio dal giorno della stessa domanda; e dal giorno del pagamento, se non abbia riscosso alcun frutto.

1529. La rescissione per causa di lesione non ha luogo a favore del compratore.

1530. Essa nè pure ha luogo in tutte le vendite che per legge non possono farsi se non coll' autorità giudiziale.

1531. Le regole esposte nella sezione precedente, e relative al caso che più persone abbiano venduto unitamente o separatamente, ed al caso che il venditore o il compratore abbia lasciato più eredi, si osservano anche quando si tratti dell' azione di rescissione.

CAPITOLO VII.

Dell' incanto.

1532. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza scapito; ovvero se in una divisione di beni comuni fatta di reciproco consenso se ne ritrovino alcuni che niuno de' condividenti possa o voglia prendere; se ne fa la vendita all' incanto, ed il prezzo vien diviso tra i condomini.

1533. Cia-

1533. Ciascuno de' condomini ha la facoltà di domandare che gli estranei sieno invitati all' incanto: se uno de' condomini è minore, gli estranei vi debbono essere invitati necessariamente.

1534. Il modo e le formalità da osservarsi nello incanto, sono spiegate nel titolo *delle successioni* e nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

CAPITOLO VIII.

Della cessione de' crediti e degli altri diritti incorporali.

1535. La *cessione* di un credito, di un diritto, o di un' azione contra di un terzo, si esegue tra 'l cedente ed il cessionario colla consegnazione del titolo.

1536. Il diritto del cessionario, rispettivamente al terzo, non comincia se non quando denunzia al debitore la cessione.

Nondimeno il cessionario può essere investito dello stesso diritto, quando il debitore abbia accettato la cessione con un atto autentico.

1537. Se prima che il cedente o il cessionario denunziasse al debitore la cessione, costui avesse pagato al cedente, sarà egli validamente liberato.

1538. La vendita o la cessione di un credito comprende le accessioni del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegj e le ipoteche.

1539. Colui che vende un credito, o altro diritto incorporale, dee garentirne l' esistenza nel tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garentia.

1540. Egli non è tenuto della solvibilità del debitore, se non quando lo abbia promesso, e fino alla

alla concorrenza solamente del prezzo che ha riscosso dal credito venduto.

1541. Quando il cedente ha promesso la garentia della solvibilità del debitore, tal promessa s' intende soltanto per la solvibilità attuale, e non si estende al tempo avvenire, se il cedente non lo abbia espressamente stipulato.

1542. Colui che vende una eredità senza specificarne particolarmente gli oggetti, non è tenuto a garentire se non la sua qualità di erede.

1543. Se egli avesse di già raccolto i frutti di qualche fondo, o riscosso qualche credito appartenente a tale eredità, o venduto beni della stessa, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

1544. Il compratore dee dal canto suo rimborsare al venditore ciò che costui abbia pagato pe' debiti e pesi dell' eredità, e soddisfare i crediti che il venditore possa avere sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

1545. Quegli contra cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione, colle spese legittime e cogl' interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione a lui fatta.

1546. La cosa si reputa litigiosa, quando vi sia lite e controversia sul merito di essa.

1547. La disposizione dell' articolo 1545 cessa

1.° nel caso che la cessione siasi fatta ad un coerede, o condomino del diritto ceduto;

2.° quando siasi fatta ad un creditore per pagamento di ciò che gli è dovuto;

3.° quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

TITO-

TITOLO VII.

Della permuta.

1548. La *permuta* è un contratto col quale le parti si danno rispettivamente una cosa per un' altra.

1549. La permuta si effettua col solo consenso, come la vendita.

1550. Se uno de' permutanti abbia già ricevuto la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che l' altro contraente non è proprietario di quella, non può esser costretto a consegnar la cosa che egli ha promessa in contraccambio, ma solamente a restituir quella che ha ricevuta.

1551. Il permutante che ha sofferto l' evizione della cosa ricevuta in cambio, può, a suo arbitrio, domandare o il risarcimento de' danni e degl' interessi, o la restituzione della sua cosa.

1552. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

1553. Tutte le altre regole stabilite pel contratto di vendita si applicano anche alla permuta.

TITOLO VIII.

Del contratto di locazione.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

1554. Vi sono due specie di contratti di *locazione*: quella delle cose, e quella delle opere.

1555. La

1555. La *locazione delle cose* è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere all' altra una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga a pagare.

1556. La *locazione delle opere* è un contratto, col quale una delle parti si obbliga di far qualche cosa per l' altra, mediante una mercede tra esse convenuta.

1557. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in tre altre più particolari.

Si chiama

appigionare, la locazione delle case:

dare a nolo, quella de' mobili:

colonìa, quella de' fondi rustici:

prestazione di opere, la locazione del lavoro o del servizio;

soccio, quella del bestiame, il cui frutto si divide tra 'l proprietario e colui al quale egli l' affida.

L' *appalto*, *cottimo* o *prezzo fatto* per l' impresa di un' opera a prezzo determinato, è altresì una specie di locazione quando colui pel quale si fa l' opera, somministra la materia.

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

1558. Gli affitti de' beni nazionali, de' beni de' comuni e de' pubblici stabilimenti, son sottoposti a regole particolari.

CAPITOLO II.

Della locazione delle cose.

1559. Si può locare qualunque sorta di beni mobili o immobili.

SE-

SEZIONE I.

Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici.

1560. Le locazioni si possono fare o con iscrittura, o verbalmente.

1561. Se la locazione fatta senza scrittura non ancora si sia cominciata ad eseguire, ed una delle parti la impugni, non può farsene la pruova per mezzo di testimonj; comunque sia tenue il prezzo, e quantunque si alleghi di essersi date le caparre. Può solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione.

1562. Quando vi sia controversia sul prezzo della locazione verbale che si è cominciata ad eseguire, e non esiste una ricevuta che lo dimostri, il locatore potrà provarlo col suo giuramento, se il fittajuolo non prescelga di domandar la stima per mezzo de' periti: nel qual caso le spese della perizia rimangono a carico dello stesso fittajuolo, se la stima eccede il prezzo che egli abbia dichiarato.

1563. Il fittajuolo ha il diritto di sublocare, ed anche di cedere il suo affitto ad un altro, quando tal facoltà non gli sia stata interdetta. Gli potrà essere interdetta in tutto o in parte. Questa clausola è sempre di stretto diritto.

1564. Gli articoli del titolo *del contratto di matrimonio e de' diritti rispettivi de' conjugi*, relativamente alle locazioni de' beni delle donne maritate, sono applicabili alle locazioni de' beni de' minori.

1565. Il locatore è tenuto per la natura del con-

contratto, e senza che vi bisogni alcuna speciale stipulazione,

1.° di consegnare al fittajuolo la cosa locata;

2.° di mantenerla in istato da poter servire all' uso pel quale fu locata;

3.° di farne godere pacificamente il fittajuolo per tutto il tempo dell' affitto.

1566. Il locatore è tenuto a consegnar la cosa in buono stato di riparazione di ogni specie.

Dee farvi, durante l' affitto, tutte quelle riparazioni che possono esser necessarie; eccetto tutte quelle che per uso sono a carico del fittajuolo.

1567. Il fittajuolo debbe esser garentito per tutti quei vizj o difetti della cosa locata, che ne impediscono l' uso, quantunque il locatore gli avesse ignorati nel tempo del contratto.

Se da tali vizj o difetti ne risulti qualche danno al fittajuolo, il locatore è tenuto a farlo indenne.

1568. Se, durante l' affitto, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto *ipso jure*: se è distrutta soltanto in parte, il fittajuolo può, a norma delle circostanze, domandare o la diminuzione del prezzo, o anche lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si dà luogo a veruna indennità.

1569. Il locatore non può, durante l' affitto, mutare la forma della cosa locata.

1570. Se, durante l' affitto, la cosa locata abbisogni di riparazioni urgenti che non possono differirsi sino al termine del contratto, il fittajuolo dee soffrirle, qualunque sia l' incomodo che gli arrecano, quantunque nel tempo che si fanno, resti privato di una parte della cosa locata.

Ma se tali riparazioni durano oltre a quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo dell' affitto

fitto a proporzione del tempo, e della parte della cosa locata, di cui sarà restato privo.

Se le riparazioni sono di tal natura, che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del fittajuolo e della sua famiglia, questi potrà far disciogliere l'affitto.

1571. Il locatore non è tenuto a garentire il fittajuolo dalle molestie che le terze persone per via di fatto arrecano al suo godimento, quando per altro non pretendano alcun diritto sopra la cosa locata; salva la facoltà al fittajuolo di convenirle nel suo proprio nome.

1572. Se al contrario l'inquilino o il colono sieno stati molestati nel loro godimento in conseguenza di un' azione concernente la proprietà del fondo, essi han dritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto; purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunziati al proprietario.

1573. Se quelli che han cagionato molestia per via di fatto, pretendano di avere qualche ragione sopra la cosa locata, o se il fittajuolo egli stesso sia citato in giudizio per esser condannato a rilasciar la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l'uso di qualche servitù, dee chiamare il locatore perchè venga a garentirlo: e se il chiede, debbe essere rilevato dal giudizio, nominando il locatore, nel di cui nome egli possiede.

1574. Il fittajuolo ha due obbligazioni principali:

1.° dee servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o, in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze:

2.° dee pagare il fitto ne' termini convenuti.

1575. Se il fittajuolo impiega la cosa locata in uso

uso diverso da quello cui è destinata, o in modo che possa derivarne danno al proprietario, questi può, secondo le circostanze, far disciogliere l' affitto.

1576. Se fra i contraenti siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il fittajuolo dee restituirla nello stato medesimo in cui l' ha ricevuta, secondo la descrizione; a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà, o per forza irresistibile.

1577. Quando non siasi fatta la descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il fittajuolo l' abbia ricevuta in buono stato, anche per riguardo alle piccole riparazioni che sogliono essere a carico degli affittuali; e dee restituirla in tal forma, qualora non provi il contrario.

1578. È tenuto pe' deterioramenti e per le perdite che succedono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenuti senza sua colpa.

1579. È tenuto per l' incendio, purchè non provi che sia avvenuto per caso fortuito o forza irresistibile, o per vizio di costruzione; o che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

1580 Essendovi più inquilini, tutti sono tenuti solidalmente per l' incendio, purchè non provino che l' incendio sia incominciato nell'abitazione di un di loro; nel qual caso costui soltanto ne dee rispondere: o che alcuno di loro non provi che l' incendio non ha potuto cominciare nella propria abitazione; nel qual caso costui non è tenuto.

1581. Il fittajuolo è tenuto pe' deterioramenti e per le perdite cagionate per fatto delle persone della sua famiglia, o de' suoi subaffittuali.

1582. Se

1582. Se l' affitto si è fatto senza scrittura, non potrà una parte dare il congedo all'altra, senza osservare i termini prefissi dalla consuetudine de' luoghi.

1583. L' affitto fatto per mezzo di scrittura cessa *ipso jure*, spirato il termine prefisso, senza che sia necessario di dare il congedo.

1584. Spirato il termine prefisso nella scrittura di affitto, se il fittajuolo rimane, ed è lasciato in possesso, si ha per conchiuso un nuovo affitto, il cui effetto è regolato dall' articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura.

1585. Quando si è intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

1586. Nel caso de' due articoli precedenti la malleveria data per l' affitto non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

1587. Il contratto di locazione si scioglie, quando la cosa locata perisce, o quando il locatore ed il fittajuolo mancano rispettivamente di adempiere alle loro obbligazioni.

1588. Il contratto di locazione non si scioglie per la morte del locatore, nè per quella del fittajuolo.

La locazione si scioglie coll' aggiudicazione della cosa, se il prezzo in tutto o in parte sarà pagato a' creditori che hanno l'ipoteca sulla cosa stessa, e che sono anteriori alla locazione.

1589. Se il locatore vende la cosa locata, il compratore non può espellere il colono, o l'inquilino, il quale abbia una scrittura di affitto autentica, o di data certa; purchè il locatore non abbiasi riservato un tal diritto nel contratto di affitto.

1590. Se

1590. Se la locazione si scioglie coll' aggiudicazione, ovvero se nel contratto di affitto si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere il colono o l'inquilino, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno a' danni ed interessi, il locatore è tenuto a far indenne il fittajuolo nel modo seguente.

1591. Se si tratta di casa, di appartamento o di bottega, il locatore paga, a titolo di danni ed interessi, al fittajuolo espulso una somma eguale alla pigione, per quel tempo che la consuetudine locale accorda tra-'l congedo e l'uscita.

1592. Se si tratta di fondi rustici, l'indennità che il locatore dee pagare al colono, è il terzo del fitto di tutto il tempo che dovrebbe trascorrere per compiere l'affitto.

1593. L'indennità sarà determinata dal giudizio de' periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche, o altri stabilimenti che esigano considerevoli anticipazioni.

1594. Il compratore che voglia far uso della facoltà riservata nel contratto di affitto, di espellere il colono o l'inquilino in caso di vendita, è in oltre tenuto ad avvertire l'inquilino coll' anticipazione di tempo usata nel luogo per le denunzie di congedo.

L' affittuale de' beni rustici debbe essere avvertito almeno un anno prima.

1595. I coloni o gl'inquilini non si possono espellere, se dal locatore, o in sua mancanza, dal nuovo acquirente non vengan prima soddisfatti de' danni ed interessi sopra spiegati.

1596. Se la locazione non sia fatta con atto autentico, o non abbia data certa, il compratore non è tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi.

1597. Il

1597. Il compratore con patto di ricompra non può usare della facoltà di espellere il fittajuolo, fino a che, collo spirare del termine fissato per la ricompra, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

SEZIONE II.

Regole particolari per le locazioni delle case.

1598. L' inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, si può espellere, eccetto se dia cautele sufficienti ad assicurarne la pigione.

1599. Il subaffittuale non è tenuto verso il proprietario se non sino alla concorrenza della pigione convenuta nel subaffitto, della quale sia debitore nel tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono considerati come fatti con anticipazione i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuale in conseguenza della consuetudine de' luoghi.

1600. Le riparazioni *locative*, o sia di piccola manutenzione, che restano a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi; e fra le altre, sono le riparazioni da farsi

a' focolari, frontoni, stipiti ed architravi de' cammini;

all' incrostamento nel basso delle muraglie degli appartamenti ed altri luoghi di abitazione, fino all' altezza di tre palmi;

a' pavimenti e quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;

a' vetri, purchè non sieno stati rotti dalla gran-

grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza irresistibile, per cui l' inquilino non può esser tenuto;

alle imposte degli usci, a' telaj delle finestre, alle tavole de' tramezzi, o alle imposte delle botteghe, a' cardini, chiavistelli e serrature.

1601. Nessuna delle predette riparazioni è a carico dell' inquilino, quando sieno cagionate da vetustà, o da forza irresistibile.

1602. Lo spurgamento de' pozzi e delle laterine è a peso del locatore, se non vi è patto in contrario.

1603. L' affitto de' mobili somministrati per l'addobbamento di una casa intera, di un appartamento, di una bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per quel tempo che, secondo la consuetudine de' luoghi, sogliono ordinariamente durare gli affitti delle case, degli appartamenti, delle botteghe e di altri locali.

1604. L'affitto di un appartamento guarnito di mobili si reputa fatto ad anno, quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno; a mese, se la pigione è a un tanto per mese, a giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese, o a giorno, si dee riputar fatta secondo l'uso de' luoghi.

1605. Se un inquilino continua nel godimento della casa, o dell' appartamento, terminato l' affitto fatto per iscritto senza opposizione per parte del locatore, s' intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni pel tempo determinato dalla consuetudine del luogo; e non potrà più uscirne, nè esserne espulso se non dopo un congedo intimato nel termine stabilito dalla stessa consuetudine.

 1606. Nel

1606. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagar la pigione pel tempo che necessariamente dee scorrere sino alla nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall'abuso della cosa locata.

1607. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

1608. Se si è pattuito nel contratto di locazione, che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo.

SEZIONE III.

Regole particolari per le locazioni de' fondi rustici.

1609. Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, non può nè sublocare nè cedere il fondo locato, se non gliene è stata espressamente accordata la facoltà nel contratto di affitto.

1610. In caso di contravvenzione il proprietario ha diritto di rientrare nel godimento della cosa locata; ed il fittajuolo è condannato a' danni ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto.

1611. Se in un affitto di fondi rustici si desse a' fondi una maggiore o minore estensione di quella che hanno realmente, non si dà luogo ad aumento o a diminuzione della mercede pel colono, se non ne' casi e secondo le regole spiegate nel titolo *della vendita*.

1612. Se

1612. Se il fittajuolo di un fondo rustico non lo fornisca del bestiame e degl' istrumenti necessarj per coltivarlo; se ne abbandona la coltivazione; se non coltivi da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso diverso da quello cui è destinata; o generalmente se non esegua i patti dell' affitto, e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far disciogliere il contratto.

In caso di scioglimento avvenuto per fatto del colono, questi è tenuto a' danni ed interessi, siccome è prescritto nell' articolo 1610.

1613. Ogni colono di fondi rustici è tenuto a riporre la ricolta ne' luoghi a tal uso destinati, a norma del contratto.

1614. Il fittajuolo di un fondo rustico è tenuto, sotto pena delle spese e de' danni ed interessi, ad avvertire il proprietario delle usurpazioni che si commettessero su' fondi.

Tal notificazione debbe essere fatta nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza de' luoghi.

1615. Se l' affitto si sia fatto per più anni, e durante l' affitto una ricolta intera, o almeno la metà venga a perire per casi fortuiti, il fittajuolo può domandare una riduzione della mercede, sempre che non sia rinfrancato dalle precedenti ricolte.

Se non è rinfrancato, l' unione della mercede non può determinarsi se non in fine dell' affitto; nel qual tempo si fa una compensazione di tutte le annate nelle quali i frutti si sono goduti. Frattanto può il giudice dispensare provvisionalmente il fittajuolo dal pagamento di una parte del fitto in proporzione del danno sofferto.

1616. Se l' affitto non oltrepassa un anno, e

sia occorsa la perdita o della totalità, o almeno della metà de' frutti, il fittajuolo sarà liberato di una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

1617. Il colono non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo; purchè il contratto non assegni al proprietario una quota parte de' frutti in ispecie: nel qual caso questi dee soggiacere alla perdita per la sua parte, se il colono non fosse in mora di consegnare al locatore la sua porzione de' frutti.

Il colono nè pure può domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota nel tempo in cui fu stipulato l' affitto.

1618. Il fittajuolo può con una espressa convenzione sottoporsi a' casi fortuiti.

1619. Questa convenzione non s' intende fatta se non pe' casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata, o la brina.

Non s' intende fatta pe' casi fortuiti straordinarj, come le devastazioni della guerra, o una inondazione, che non sogliono d'ordinario affliggere il paese; eccetto che se il fittajuolo siasi soggettato a tutti i casi fortuiti preveduti, o non preveduti.

1620. L' affitto di un fondo rustico senza scrittura si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Così l' affitto di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo, i cui frutti si raccolgono interamente nel corso dell' anno, si reputa fatto per un anno.

L' affitto delle terre lavorative, quando queste sieno divise in porzioni coltivabili alternativamente,

si

si reputa fatto per tanti anni, quante sono le porzioni.

1621. L' affitto de' fondi rustici, quantunque fatto senza scrittura, cessa *ipso jure* collo spirare del tempo pel quale s' intende fatto, a norma del precedente articolo.

1622. Se allo spirare degli affitti di fondi rustici fatti con iscrittura, il colono continui, e sia lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall' articolo 1620.

1623. Il colono che esce, dee lasciare a quello che succede, i locali opportuni ed altri comodi occorrenti pe' lavori dell'anno susseguente: e reciprocamente il nuovo colono dee lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per lo consumo de' foraggi, e per le ricolte che restano a farsi.

Nell' uno e nell'altro caso si debbono osservare le consuetudini de' luoghi.

1624. Il colono che esce, dee pure lasciare la paglia ed il letame dell' annata, se li ricevè quando entrò nell' affitto; e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima.

CAPITOLO III.

Della locazione delle opere e della industria.

1625. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d' industria:

1.° quella delle persone che obbligano la propria opera all'altrui servigio;

2.° quella de' vetturali, sì per terra che per acqua, che s' incaricano del trasporto delle persone, o delle cose;

3.° quella degl' intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

SEZIO-

SEZIONE I.

Della locazione delle opere de' domestici e degli operaj.

1626. Nessuno può obbligare i suoi servigj, fuorchè a tempo, o per una determinata impresa.

1627. Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

per la quantità delle mercedi;

per lo pagamento del salario dell' annata decorsa;

e per le somministrazioni fatte in conto dell' annata corrente.

SEZIONE II.

De' vetturali per terra e per acqua.

1628. I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, de' quali si parla nel titolo *del deposito e del sequestro.*

1629. Sono tenuti non solo per ciò che si hanno già ricevuto nel loro bastimento, o vettura, ma eziandio per ciò che loro è stato consegnato sul porto, o nel luogo di ricapito, per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

1630. Sono tenuti per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siensi perdute, o abbiano sofferto avaria per un caso fortuito, o per forza irresistibile.

1631. Gl' intraprenditori di pubblici trasporti per

per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, debbono tenere un registro del danaro, delle robe e degl' involti di cui s' incaricano.

1632. Gl' intraprenditori e direttori de' trasporti e delle vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli, sono in oltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge fra essi e gli altri cittadini.

SEZIONE III.

Degli appalti e de' cottimi.

1633. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministri soltanto la sua opera, o la sua industria, ovvero che somministri pure la materia.

1634. Nel caso che l' artefice somministri la materia, se la cosa venga a perire in qualsivoglia modo prima di essere consegnata, la perdita resta a danno dell' artefice; purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla.

1635. Nel caso che l'artefice impieghi solamente il suo lavoro, o l' industria se la cosa venga a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa.

1636. Nel caso dell' articolo precedente, se la cosa perisca, quantunque senza colpa per parte dello artefice, prima che l' opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede; purchè la cosa non sia perita per difetto della materia.

1637. Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi, o a misura, la verificazione può farsi in parti diverse; e si presume fatta per tutte le parti pagate, se il padrone paghi l' artefice in proporzione del lavoro fatto.

1638. Se

1638. Se l' edifizio costrutto a prezzo fatto perisca in tutto o in parte per difetto di costruzione, ed anche per vizio del suolo, l' architetto o l' appaltatore ne sono risponsabili, durante il corso di dieci anni.

1639. Quando un architetto o un intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un edifizio, a tenore di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare verun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d' opera o de' materiali, nè col pretesto che siensi fatte al detto piano variazioni o aggiunte, se tali aggiunte o variazioni non sieno state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

1640. Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l' accordo dell' appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, facendo indenne l' appaltatore di tutte le spese, di tutti i suoi lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale appalto.

1641. Il contratto di locazione di un' opera si scioglie colla morte dell' artefice, dell' architetto, o dell' appaltatore.

1642. Il proprietario però è tenuto a pagare a' loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l' importare de' lavori fatti e de' materiali preparati, allora soltanto che tali lavori e tali materiali possono essergli utili.

1643. L' appaltatore è tenuto al fatto delle persone che impiega.

1644. I muratori, i falegnami e gli altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione di un edifizio, o di altra opera data in appalto, non hanno azione contra colui, a vantaggio del quale

si sono fatti i lavori, se non a concorrenza di quanto egli si trova in debito verso l' appaltatore nel tempo in cui si è intentata la loro azione.

1645. I muratori, falegnami, ferraj ed altri artefici che fanno direttamente de' contratti a prezzo determinato, sono tenuti a' regolamenti prescritti nella presente sezione. Essi sono considerati come appaltatori per la parte nella quale s' impiegano.

CAPITOLO IV.

Della locazione a soccio.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1646. La *locazione a soccio* è un contratto col quale una delle parti dà all' altra una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, sotto le condizioni fra lor convenute.

1647. Vi sono più specie di soccio:

il soccio semplice o ordinario:

il soccio a metà:

il soccio col fittajuolo, o col colono parziario.

Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente *soccio*.

1648. Si può dare a soccio qualunque specie di bestiame che sia capace di accrescimento, o di utilità per l' agricoltura, o pel commercio.

1649. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati da' principj seguenti.

SE-

SEZIONE II.

Del soccio semplice.

1650. La locazione a soccio semplice è un contratto col quale si danno ad altri de' bestiami per custodire, nutrire ed averne cura, a condizione che l' affittuale guadagnerà la metà dello accrescimento, e che dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita.

1651. La stima data a' bestiami nel contratto non ne trasferisce la proprietà all'affittuale: non ha altro oggetto, che di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne, terminato l' affitto.

1652. L'affittuale dee usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato a soccio.

1653. Non è tenuto pe' casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

1654. Nascendo controversia, il fittajuolo dee provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa che egli imputa al fittajuolo.

1655. Il fittajuolo il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

1656. Se il bestiame perisca interamente senza colpa del fittajuolo, la perdita ricade a danno del locatore.

Se ne perisca soltanto una parte, la perdita resta a carico comune, ragguagliata al prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione.

1657. Non

1657. Non si può stipulare che il fittajuolo soffra tutta la perdita del bestiame, quantunque avvenuta per caso fortuito e senza sua colpa, o che egli abbia nella perdita una parte maggiore che nel guadagno, o che il locatore precapisca in fine dell'affitto qualche cosa, oltre il bestiame dato a soccio.

Ogni convenzione di tal natura è nulla.

Il fittajuolo profitta egli solo del latte, dello stabbio e del lavoro del bestiame dato a soccio.

La lana e l'accrescimento si dividono.

1658. Il fittajuolo non può disporre di alcuna bestia della mandra, sia che appartenga al capitale del soccio, sia che appartenga all'accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nè pure può disporne, se non ha il consenso del fittajuolo.

1659. Quando il soccio si conchiude col fittajuolo di un altro, dee notificarsi al proprietario da cui tal fittajuolo dipende: altrimenti il detto proprietario può sequestrare e far vendere il bestiame, per esser soddisfatto di quanto il suo fittajuolo gli dee.

1660. Il fittajuolo non può tosar gli animali dati a soccio, senza avvertirne preventivamente il locatore.

1661. Se nel contratto non si sia fissato il tempo per la durata del soccio, si reputa fatto per tre anni.

1662. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il fittajuolo non adempia a' suoi obblighi.

1663. Nella fine dell'affitto, o nel tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame dato a soccio.

Il locatore può torre innanzi parte animali di ogni

ogni specie sino alla concorrenza della prima stima : il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si fanno ragione sulla perdita.

SEZIONE III.

Del soccio a metà.

1664. Il soccio a metà è una società, nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami che restano comuni pel guadagno o per la perdita.

1665. Il fittajuolo profitta egli solo, come nel soccio semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto se non sopra la metà delle lane e dell' accrescimento.

Qualunque convenzione contraria è nulla ; fuorchè nel caso in cui il locatore sia proprietario del podere, di cui l'altro contraente è il fittajuolo, o il colono parziario.

1666. Tutte le altre regole del soccio semplice si applicano al soccio per metà.

SEZIONE IV.

Del soccio dato dal proprietario al suo fittajuolo, o colono parziario.

§. I.

Del soccio dato al fittajuolo.

1667. Questo soccio chiamato ancora *soccio di ferro*, è quello col quale il proprietario di un podere lo concede in affitto, a condizione che alla fine di esso il fittajuolo lasci animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti.

1668. La stima del bestiame consegnato al fittajuolo non gliene trasferisce la proprietà; ma nulladimeno la pone a suo rischio.

1669. Tutti i guadagni appartengono al fittajuolo, durante il suo affitto, quando non vi sia patto in contrario.

1670. Ne' socci contratti col fittajuolo il letame non cede a suo profitto particolare, ma appartiene al podere locato, nella coltura del quale dee unicamente impiegarsi.

1671. La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno del fittajuolo, se non si sia diversamente pattuito.

1672. Nella fine dell' affitto il fittajuolo non può ritenere il bestiame compreso nel soccio, pagando il valore della stima primitiva: ma dee lasciare bestiami di egual valore di quello che ha ricevuto.

Se vi è mancanza, dee pagarla; e soltanto gli appartiene ogni avanzo.

§. II.

§. II.

Del soccio contratto col colono parziario.

1673. Se il bestiame a soccio perisca interamente senza colpa del colono, la perdita è a danno del locatore.

1674. Si può stipulare che il colono ceda al locatore la sua parte della lana tosata, a prezzo minore del valore ordinario; che il locatore abbia una porzione maggiore nel guadagno; che abbia la metà del latte: ma non si può stipulare che il colono debba soffrire tutta la perdita.

1675. Questo soccio finisce quando termina la colonìa.

1676. Nel rimanente è sottoposto a tutte le regole del semplice soccio.

SEZIONE V.

Del contratto impropriamente chiamato soccio.

1677. Quando si dà una o più vacche, perchè sieno custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno de' vitelli che nascono.

TITOLO IX.

Della enfiteusi.

1678. L'*enfiteusi* è un contratto, in virtù del quale si concede un fondo coll' obbligo di migliorarlo, e di pagare in ogni anno una determinata prestazione che si dice *canone*, o in dana-

danaro o in derrate, in ricognizione del dominio del concedente.

1679. L' enfiteusi non può dimostrarsi se non con pruova nascente da scrittura, sia pubblica, sia privata, da cui risulti o il titolo, o il possesso.

1680. L' enfiteusi può essere o *perpetua*, o *temporanea*.

1681. L' enfiteusi temporanea, o sia a tempo definito, non potrà esser mai minore di dieci anni.

1682. I contraenti regoleranno le condizioni del contratto di enfiteusi con qualunque patto che crederanno conveniente; purchè tali patti non sieno vietati dalla legge.

1683. In mancanza di speciale convenzione saranno osservate le regole seguenti.

1684. Quando l' enfiteusi è perpetua, il canone non potrà mai alterarsi.

1685. Se è temporanea, spirata la concessione, il padrone diretto ha diritto di riprendersi il fondo, o di riconcederlo con nuovi patti, ed aumentare, se così gli piace, il canone.

1686. L' enfiteuta può mutare la superficie del fondo, purchè non lo renda deteriore. Egli percepisce in oltre ogni utilità dal fondo enfiteutico, e rivendica questo da qualunque possessore, ed anche dal padrone diretto.

Nondimeno il tesoro che si troverà nel fondo enfiteutico, apparterrà egualmente all' enfiteuta ed al padron diretto; salvo il diritto spettante a colui che l' avrà scoperto, a' termini dell' articolo 656.

1687. L' enfiteuta è tenuto al pagamento di tutti i pesi, salve le ritenzioni che la legge permette.

Non può pretendere rèmissione o riduzione del cano-

canone per qualunque insolita sterilità, o perdita di frutti.

1688. Se il fondo enfiteutico perisce interamente per caso fortuito, l' enfiteuta è liberato dal peso dell' annua prestazione. Se non è distrutto che in parte, non può l' enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di canone; purchè la parte che resta, dia rendita sufficiente onde pagarlo interamente.

In questo caso però, quando fosse perita una considerevole porzione del fondo, sarà in libertà dell' enfiteuta di rinunziare al suo diritto, retrocedendo il fondo al padrone diretto.

1689. Se l' enfiteuta cessa per tre anni dal pagamento del canone, si può domandare che si sciolga l' enfiteusi, e si dà luogo alla devoluzione del fondo a beneficio del padrone diretto.

1690. L' enfiteuta può ipotecare il fondo enfiteutico, ma non può imporvi alcuna servitù.

In caso di devoluzione il fondo ritorna al proprietario, libero da ipoteche e da qualunque servitù, benchè indotta senza fatto dell' enfiteuta.

1691. L' enfiteuta può vendere il dominio utile, e cedere ad altri il suo diritto col consenso del padrone diretto.

1692. Sarà nulla qualunque vendita, e si darà luogo alla devoluzione, se il diretto padrone non sarà giuridicamente interpellato a prestare il consenso.

1693. Fatta l' interpellazione, il padrone diretto fra lo spazio di due mesi dee dichiarare se voglia prestare il consenso alla vendita, o essere preferito.

1694. L'atto d' interpellazione debbe esprimere il prezzo convenuto, e tutti i patti e le condizioni che si sono stabilite con altri.

1695. Se

1695. Se il padrone diretto non dichiarerà fra due mesi la sua volontà, il consenso si avrà per prestato.

1696. Se dichiara voler essere preferito, dovrà accettare il prezzo e le condizioni offerte, o stabilite con altri, ed offrire l' adempimento di ciò che si contiene nella convenzione fatta col terzo, e sottoporsi alle stesse leggi e condizioni quivi spiegate.

Se si riconosce esservi intervenuta frode o simulazione nella vendita, il prezzo di tutte le migliorie sarà fissato a giudizio de' periti.

1697. Non si esigerà dal padrone diretto, in occasion di vendita o di altra alienazione delle migliorie, veruna somma a titolo di *laudemio*, se non quando siasi espressamente convenuto: ma non potrà pattuirsi più della cinquantesima parte del prezzo.

1698. La prelazione accordata al padrone diretto in caso di vendita, avrà luogo parimente se si voglia cedere in pagamento, o succensuare il dominio utile.

1699. In ogni altra specie di alienazione il padrone diretto non può pretendere di essere preferito.

1700. Qualunque successore dell' enfiteuta in ogni passaggio del dominio utile è tenuto a stipulare a sue spese l' obbligo a favore del padrone diretto tra lo spazio di due mesi dopo l' istanza legale del medesimo.

L' inadempimento dell'obbligo prescritto in questo articolo dà luogo alla devoluzione.

1701. Non sarà permesso all' enfiteuta di affrancare il canone, pagandone il capitale corrispondente al padron diretto, tranne il caso di una special convenzione.

Nondimeno se il concedente vuol vendere il suo dominio diretto, l'enfiteuta ha diritto alla prelazione. A qual effetto questi dovrà essere giuridicamente interpellato nel modo stesso e secondo le regole indicate negli articoli 1693, 1694, 1695, 1696 e 1697 circa la vendita delle migliorie, che vorrà fare l'enfiteuta.

1702. Se l'enfiteuta, lungi di migliorare il fondo, lo abbia per fatto suo o per sua omessione renduto notabilmente deteriore, il padrone diretto avrà, oltre alla rifazione de' danni, diritto di domandare la devoluzione.

1703. In ogni caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto di pretendere il compenso per le migliorazioni di qualunque natura, che forse esistessero nel fondo devoluto.

Nel valutare tali migliorie si attenderà il meno tra lo speso e 'l migliorato: e ciò quante volte la devoluzione sia accaduta per colpa dell'enfiteuta.

Se poi la devoluzione avvenga per esser finita la durata prefissa all'enfiteusi, l'enfiteuta percepirà il valore delle migliorie fatte, secondo l'aumento che vi sarà al tempo che dee restituire il fondo enfiteutico: ed in questo caso è in libertà del padrone diretto di pagare il prezzo in danaro contante, o pure d'invertirne la somma dovuta in annua rendita reluibile al cinque per cento coll'ipoteca speciale; salva sempre l'osservanza de' patti in contrario.

TITO-

TITOLO X.

Del contratto di società.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

1704. La *società* è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, a fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.

1705. Qualunque società dee avere un oggetto lecito, e debbe esser contratta per l' interesse comune delle parti.

Ciascun socio dee conferirvi o danaro, o altri beni, o la propria industria.

1706. Ogni società si dee contrarre col mezzo di scrittura, quando l'oggetto di essa ecceda il valore di ducati cinquanta.

La pruova testimoniale non è ammessa nè contro nè oltre di quello che è contenuto nell' atto di società, nè sopra ciò che si alleghi di essersi asserito nel tempo dell' atto, o prima o dopo del medesimo, ancorchè si tratti di una somma o valore minore di ducati cinquanta.

CAPITOLO II.

Delle diverse specie di società.

1707. Le società sono *universali*, o *particolari*.

SEZIONE I.

Delle società universali.

1708. Si distinguono due sorte di società universali: la società di tutti i beni presenti: e la società universale de' guadagni.

1709. La *società di tutti i beni presenti* è quella colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che posseggono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie di guadagni; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in questa società se non per goderne l'usufrutto. Ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è vietata.

1710. La *società universale de' guadagni* comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria per qualsivoglia titolo, durante il corso della società. Vi sono pure compresi i mobili che ciascuno de' socj possiede nel tempo del contratto; ma i loro immobili particolari non vi entrano se non pel solo usufrutto.

1711. Il semplice contratto di società universale senza altra dichiarazione non induce se non la società universale de' guadagni.

1712. Non può aver luogo veruna società universale, eccettochè fra persone capaci di dare,

o di ricevere scambievolmente l' una dall' altra, ed alle quali non sia vietato il guadagno pel danno che ne derivi ad altrui.

SEZIONE II.

Della società particolare.

1713. La *società particolare* è quella la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.

1714. Si ha parimente come società particolare il contratto col quale più persone si associano o per una impresa determinata, o per l' esercizio di qualche mestiere o professione.

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni de' socj tra loro e relativamente a' terzi.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni de' socj fra loro.

1715. La società incomincia nell' istante medesimo del contratto, se in esso non si stabilisca un' epoca diversa.

1716. Se non vi è patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita de' socj, colle limitazioni prescritte nell' articolo 1741: se però si tratti di un affare, la di cui durata sia limitata, la società s' intende contratta per tutto il tempo in cui dee durare lo stesso affare.

1717. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quan-

Quando ciò che si è conferito, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l' evizione, il socio che l'ha conferito, ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è tenuto per l' evizione a favore del compratore.

1718. Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l' ha conferita, resta *ipso jure*, e senza bisogno d' istanza, debitore degl' interessi di tal somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl' interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

Tutto ciò senza pregiudizio de' maggiori danni ed interessi, se vi è luogo.

1719 I socj che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d' industria, che è l'oggetto della società.

1720. Quando uno de' socj sia creditore per suo conto particolare, in una somma esigibile, di una persona che è parimente debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, dee impùtarsi ciò che riceve dal debitore, sul credito della società e sul proprio, nella proporzione de' due crediti, ancorchè colla quietanza avesse fatto l' intera imputazione sul suo credito particolare: ma se abbia dichiarato nella quietanza che l' imputazione sarà fatta interamente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita.

1721. Quando uno de' socj abbia ricevuto l' intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi poi non solvente, questo socio dovrà conferire nella massa comune ciò che ha rice-

ricevuto, quantunque abbia fatto la quietanza specialmente per la sua porzione.

1722. Ciascuno de' socj è obbligato verso la società pe' danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri negozj.

1723. Se le cose il cui usufrutto soltanto è stato posto in società, consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che n'è proprietario.

Se tali cose si consumano coll'uso; se conservandole si deteriorano; se sono state destinate ad essere vendute; o se furono poste in società, previa stima risultante da un inventario; restano a rischio della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere se non il valore della stima.

1724. Un socio ha azione contra la società non solo per le somme che egli abbia sborsate per essa, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e pe' rischj inseparabili dalla sua amministrazione.

1725. Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio ne' guadagni o nelle perdite, tal parte sarà in proporzione di quello che ciascuno ha conferito nel fondo della società.

Riguardo a colui che non abbia conferito altro che la propria industria, la sua parte ne' guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società abbia conferito la somma minore.

1726. Se i socj abbiano convenuto di rimettersi all' arbitramento di uno di loro, o di un terzo, per determinare le porzioni, tale arbitramento non potrà impugnarsi, fuorchè nel caso che sia evidentemente contrario alla equità.

Non

Non è ammesso alcun richiamo a questo riguardo, quando sieno trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia dell' arbitramento, o quando dal suo canto abbia incominciato ad eseguirlo.

1727. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno de' socj la totalità de' guadagni.

Lo stesso ha luogo per quella convenzione, colla quale i capitali o i beni posti in società da uno o più socj venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

1728. Il socio incaricato dell' amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società, può fare, non ostante l' opposizione degli altri socj, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione; purchè ciò segua senza frode.

Tale facoltà non può essere rivocata, durante la società, senza una causa legittima: ma se sia stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato.

1729. Quando più socj sono incaricati di amministrare, senza che sieno determinate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l' uno non possa agire senza l' altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

1730. Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa far cosa alcuna senza dell' altro, un solo non potrà senza una nuova convenzione agire in assenza dell' altro, anche quando costui fosse nell' attuale impossibilità di concorrere agli atti dell' amministrazione.

1731. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole.

1.° Si

1.° Si presume che i socj abbiansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. Il fatto di ciascuno è valido anche per la parte de' consocj, ancorchè non abbia riportato il loro consenso; salvo a costoro, o ad uno di essi, il diritto di opporsi alla operazione, prima che sia terminata.

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall' uso, e non se ne serva contro l' interesse della società, o in modo che impedisca a' suoi socj di servirsene secondo il loro diritto.

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consocj a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società.

4.° Uno de' socj non può fare innovazioni sopra gl' immobili dipendenti dalla società, ancorchè le creda vantaggiose alla stessa, se gli altri socj non vi acconsentano.

1732. Il socio che non è amministratore, non può alienare nè obbligare le cose, benchè mobili, le quali dipendono dalla società.

1733. È nella facoltà di ciascuno de' socj di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società. Non può senza tal consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni de' socj verso i terzi.

1734. Nella società, escluse quelle di commercio, i socj non sono obbligati solidalmente pe' debiti

biti sociali: ed uno de' socj non può obbligare gli altri, se costoro non gliene abbiano accordata la facoltà.

1735. I socj sono obbligati verso il creditore col quale hanno contratto, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non abbia specialmente ristretta l' obbligazione di costui in ragione della minor porzione.

1736. La stipulazione esprimente che l' obbligazione si è contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato, e non gli altri; purchè costoro non gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa non siasi convertita in utile della società.

CAPITOLO IV.

Delle diverse maniere con cui finisce la società.

1737. La società finisce

1.° per lo spirare del tempo pel quale fu contratta;

2.° per la estinzione della cosa, o pel compimento della negoziazione;

3.° per la morte di alcuno de' socj;

4.° per la condanna a pena perpetua, per la interdizione e per la decozione di alcuno di essi;

5.° per la volontà espressa da uno o più socj di non voler continuare la società.

1738. La proroga di una società contratta per tempo determinato non può provarsi se non per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto sociale.

1739. Quando uno de' socj ha promesso di mettere in comunione la proprietà di una cosa, se questa venga a perire prima che sia stata realmente

mente conferita, ne deriva lo scioglimento della società riguardo a tutti i socj.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando la sola percezione de' frutti siasi posta in comunione, e la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società.

1740. Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno de' socj la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra' socj superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi. Nel secondo caso l' erede del defunto non ha diritto se non alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui la società si trovava nel tempo della morte del socio; e non partecipa de' diritti ulteriori, se non in quanto sieno essi una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio al quale succede.

1741. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società, la cui durata sia senza limite; e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i socj, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede, e non fuori di tempo.

1742. La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi egli solo il guadagno che i socj si avean proposto di ritrarre in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l' interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

1743. Lo scioglimento della società fatta per tem-

tempo determinato non può dimandarsi da uno de' socj prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero de' giusti motivi: come nel caso che uno de' socj mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all' arbitrio de' giudici.

1744. Sono applicabili alle divisioni tra socj le regole concernenti la divisione della eredità, la forma di tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

Disposizione relativa alle società di commercio.

1745. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio se non in quei casi che non sono in verun modo contrarj alle leggi ed usi commerciali.

TITOLO XI.

Del prestito.

1746. Il *prestito* è di due specie: quello delle cose di cui si può far uso senza consumarle: e quello delle cose che si consumano coll' uso.

La prima specie si chiama *prestito ad uso*, o sia *comodato*: la seconda si chiama *prestito di consumo*, o *mutuo*.

CA-

CAPITOLO I.

Del prestito ad uso, o sia comodato.

SEZIONE I.

Della natura del prestito ad uso.

1747. Il prestito ad uso, o sia comodato è un contratto col quale una delle parti consegna all' altra una cosa, perchè se ne serva, coll' obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sia servito.

1748. Il comodato è essenzialmente gratuito.

1749. Il comodante ritiene la proprietà della cosa data in prestanza.

1750. Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma coll' uso, può essere l' oggetto di questo contratto.

1751. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano agli eredi del comodante e del comodatario.

Ma se il prestito sia stato fatto a contemplazione del comodatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del comodatario.

1752. Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa prestata. Non può servirsene se non per l' uso determinato dalla natura della cosa, o dalla convenzione: e tutto ciò sotto pena del risar-

risarcimento de' danni ed interessi, ove siavi luogo.

1753. Se il comodatario impieghi la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà risponsabile della perdita accaduta anche per caso fortuito.

1754. Se la cosa prestata perisca per un caso fortuito, dal quale il comodatario l' avrebbe potuta sottrarre surrogando la propria, o se non potendo salvare se non una delle due, abbia preferito la propria, egli è tenuto per la perdita dell' altra.

1755. Se la cosa sia stata stimata nel fare il prestito, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario.

1756. Se la cosa si deteriori a cagione unicamente dell' uso per cui fu data in prestito, e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto pel deterioramento.

1757. Il comodatario non può ritenere la cosa prestata in compensazione di ciò che il comodante gli dee.

1758. Se il comodatario abbia fatto qualche spesa per potersi servire della cosa prestatagli, non potrà ripeterla.

1759. Se più persone abbiano unitamente preso in prestito la stessa cosa, ne sono solidalmente tenute verso il comodante.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del comodante.

1760. Il comodante non può ripigliare la cosa data in prestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, se non

non dopo che la cosa ha servito all' uso per cui fu prestata.

1761. Nondimeno se, durante il detto termine, o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravvenga al comodante un bisogno urgente e non preveduto di valersi della cosa, può il giudice, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

1762. Se durante il prestito, sia stato obbligato il comodatario, per conservare la cosa, a qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente, in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

1763. Quando la cosa comodata abbia difetti tali da recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per lo danno, se conoscendone i difetti, non ne abbia avvertito il comodatario.

CAPITOLO II.

Del prestito di consumazione, o sia mutuo.

SEZIONE I.

Della natura del mutuo.

1764. Il *mutuo* è un contratto col quale uno de' contraenti consegna all' altro una data quantità di cose, le quali coll' uso si consumano, coll' obbligo a quest' ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

1765. In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

1766. Non

1766. Non possono darsi a mutuo cose le quali, benchè della medesima specie, sono diverse nell'individuo, come sono gli animali: in tal caso il contratto è un comodato.

1767. L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore dee restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituirla se non in monete che abbiano corso nel tempo del pagamento.

1768. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, se si sia prestato metallo in verghe.

1769. Se si sieno prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l'aumento o la diminuzione nel loro prezzo, il debitore dee in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, e nulla più.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del mutuante.

1770. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita collo articolo 1763 pel comodato.

1771. Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto.

1772. Se non si è fissato un termine alla restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione, secondo le circostanze.

1773. Se si è convenuto soltanto che il mutuatario paghi *quando potrà*, o *quando ne avrà i mez-*

i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine pel pagamento, a norma delle circostanze.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del mutuatario.

1774. Il mutuatario è obbligato a restituire le cose prestate nella stessa quantità e qualità, e nel tempo convenuto.

1775. Se si trova nella impossibilità di adempirvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui doveva, a norma della convenzione, farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si fa, secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

1776. Se il mutuatario non restituisce le cose prestate o il loro valore nel termine convenuto, dee pagarne l' interesse dal giorno della domanda giudiziale.

CAPITOLO III.

Del mutuo ad interesse.

1777. È permessa la stipulazione degl'interessi nel semplice mutuo, sia di danaro, sia di derrate, o di altre cose mobili.

1778. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale.

1779. L' interesse è *legale*, o *convenzionale*. L' interesse legale è fissato dalla legge. L' inte-

resse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge, se la legge non lo proibisce.

La misura dell' interesse convenzionale debbe essere determinata in iscritto.

1780. La quietanza data pel capitale senza riserva degl' interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione.

1781. Si può stipulare un interesse per un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere.

In questo caso il mutuo si denomina *costituzione di rendita.*

1782. Tale rendita può costituirsi in due maniere: in perpetuo, o in vita.

1783. La rendita costituita in perpetuo è essenzialmente redimibile.

Possono soltanto le parti convenire che non si riscatterà la rendita, prima di un termine, il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che ne sia anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esse determinato.

1784. Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto al riscatto,

1.° se cessa dallo adempire i suoi obblighi pel corso di due anni;

2.° se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3.° se per fatto suo abbia diminuito le cautele che aveva date col contratto al suo creditore.

1785. Si può anche ripetere il capitale di una rendita costituita in perpetuo, nel caso di fallimento o di prossima decozione del debitore.

1786. Le regole concernenti le rendite vitalizie sono stabilite nel titolo *de' contratti aleatorj.*

TITO-

TITOLO XII.

Del deposito, e del sequestro.

CAPITOLO I.

Del deposito in generale, e delle sue diverse specie.

1787. Il *deposito* in generale è un atto col quale si riceve la cosa altrui coll' obbligo di custodirla e di restituirla in ispecie.

1788. Vi sono due specie di deposito: il deposito propriamente detto; ed il sequestro.

CAPITOLO II.

Del deposito propriamente detto.

SEZIONE I.

Della natura ed essenza del contratto di deposito.

1789. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

1790. Non può avere per oggetto se non cose mobili.

1791. Non è perfetto se non colla tradizione reale o finta della cosa depositata.

La tradizione finta basta nel caso che la cosa la quale si conviene di lasciare in deposito, fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

1792. Il deposito è *volontario*, o *necessario*.

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

1793. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita, e di chi riceve la cosa in deposito.

1794. Il deposito volontario non può regolarmente farsi se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero col di lui consenso espresso o tacito.

1795. Il deposito volontario debbe essere provato per mezzo di scrittura. Non è ammessa la pruova testimoniale, se il valore del deposito ecceda cinquanta ducati.

1796. Quando il deposito eccedente cinquanta ducati non sia provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione; tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l' oggetto, e per la loro restituzione.

1797. Il deposito volontario non può aver luogo se non fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattarè accetti il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario. Essa può essere convenuta in giudizio dal tutore o dall' amministratore della persona che ha fatto il deposito.

1798. Se il deposito sia stato fatto da una persona capace presso un' altra incapace, quegli che ha fatto il deposito, non ha se non l' azione di rivendicazione della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un' azione di restituzione sino alla concorrenza di quan-

quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo.

SEZIONE III.

Degli obblighi del depositario.

1799. Il depositario dee usare, nel custodire la cosa depositata, la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

1800. La disposizione del precedente articolo debbe applicarsi con maggior rigore,

1.° quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito;

2.° quando abbia stipulato un salario per la custodia del deposito;

3.° quando il deposito siasi fatto unicamente per l' interesse del depositario;

4.° quando siasi convenuto espressamente che il depositario sia tenuto per qualunque colpa.

1801. Il depositario non è tenuto in verun caso per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccettochè quando sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

1802. Non può servirsi della cosa depositata senza l' espresso o presunto permesso del deponente.

1803. Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose depositate, quando gli sono state affidate in una cassa chiusa, o in un involto suggellato.

1804. Il depositario dee restituire l' identica cosa che ha ricevuta.

In conseguenza il deposito del danaro dee restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

1805. Il

1805. Il depositario non è tenuto a restituir la cosa depositata altrimenti che nello stato in cui si ritrova nel tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

1806. Il depositario a cui la cosa depositata sia stata tolta da una forza irresistibile, e che abbia in vece di quella ricevuto danaro o altra cosa, è obbligato a restituire ciò che ha avuto in cambio.

1807. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava di essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contra il compratore nel caso che non gli sia stato pagato.

1808. Se la cosa depositata abbia prodotto frutti, i quali sieno stati raccolti dal depositario, è questi tenuto a restituirgli. Non dee verun interesse del danaro depositato se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione.

1809. Il depositario non dee restituire la cosa depositata se non a colui che gliel'ha affidata, o a colui in nome del quale si è fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo.

1810. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopra che la cosa sia stata rubata, e chi ne sia il vero padrone, dee denunciare al medesimo il deposito fatto presso di se, intimandogli di reclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui si è fatta la denunzia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato, consegnan-

segnando il deposito a colui dal quale l'ha ricevuto.

1811. In caso di morte del deponente, la cosa depositata non può restituirsi se non al suo erede. Se vi sieno più eredi, dee restituirsi a ciascuno di essi la sua porzione.

Se la cosa non è divisibile, gli eredi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

1812. Se il deponente abbia cangiato di stato: per esempio, se la donna che nel tempo del deposito fatto era libera, siasi in seguito maritata, e si ritrovi sotto la potestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito, sia stato interdetto: in tutti questi ed altri simili casi il deposito non può restituirsi se non a colui che ha l'amministrazione delle ragioni e de' beni del deponente.

1813. Se il deposito sia stato fatto da un tutore, da un marito o da un amministratore in una di tali qualità, non può restituirsi se non alla persona rappresentata da questo tutore, marito o amministratore, se la loro gestione o amministrazione sia finita.

1814. Se nel contratto di deposito si sia indicato il luogo in cui dee farsi la restituzione, il depositario è tenuto a trasportarvi la cosa depositata. Se vi occorrono spese per lo trasporto, sono queste a carico del deponente.

1815. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, questa dee farsi nello stesso luogo del deposito.

1816. Il deposito dee restituirsi al deponente appena che lo avrà domandato, ancorchè si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione; purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro, o un atto di opposizione, ac-

acciocchè la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

1817. Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione.

1818. Qualunque obbligo del depositario si estingue, quando venga a scoprire ed a provare esser egli stesso il proprietario della cosa depositata.

SEZIONE IV.

Degli obblighi del deponente.

1819. Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e di farlo indenne di tutte le perdite che il deposito può avergli cagionate.

1820. Il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

SEZIONE V.

Del deposito necessario.

1821. Il *deposito necessario* è quello che si è dovuto fare per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto.

1822. Pel deposito necessario può essere ammessa la pruova testimoniale, quando anche si trattasse di una somma maggiore di cinquanta ducati.

1823. Nel rimanente il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole precedentemente enunciate.

1824. Gli

1824. Gli osti e gli albergatori son tenuti come depositarj per le robe introdotte ne' loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tali robe dee risguardarsi come un deposito necessario.

1825. Son essi tenuti pel furto, o pel danno arrecato alle robe del viandante, tanto se il furto sia stato commesso, o il danno sia stato arrecato da' domestici, o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, quanto dagli estranei che vanno e vengono in essi.

1826. Non sono tenuti pe' furti commessi con forza armata o con altra forza irresistibile.

CAPITOLO III.

Del sequestro.

SEZIONE I.

Delle diverse specie di sequestro.

1827. Il sequestro è o *convenzionale*, o *giudiziario*.

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

1828. Il *sequestro convenzionale* è il deposito di una cosa controversa, fatto da una o da più persone presso un terzo il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.

1829. Il sequestro può non esser gratuito.

1830. Quan-

1830. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto; salve le differenze appresso indicate.

1831. Il sequestro può aver per oggetto non solamente i beni mobili, ma ancora gl' immobili.

1832. Il depositario incaricato del sequestro non può esser liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima.

SEZIONE III.

Del sequestro o sia deposito giudiziario.

1833. Il giudice può ordinare il sequestro

1.° de' mobili presi ad un debitore;

2.° di un immobile o di una cosa mobile, la di cui proprietà, o il cui possesso sia conteso fra due o più persone;

3.° delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1834. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra 'l sequestrante ed il depositario stesso vicendevoli obbligazioni.

Il depositario dee usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia.

Debbe esibirle, sia per soddisfare il sequestrante colla vendita, sia per restituirle alla parte contra cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro.

L' obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge.

1835. Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona su cui le parti interessate sieno fra

fra loro convenute, o ad una persona nominata *ex officio* dal giudice.

Nell' uno e nell' altro caso quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XIII.

De' contratti aleatorj.

1836. Il *contratto aleatorio* è una convenzione reciproca, i cui effetti relativamente al guadagno ed alla perdita, sia per tutti i contraenti, sia per uno o per più di essi, dipendono da un avvenimento incerto.

Tali sono

il contratto di assicurazione,
il prestito a tutto rischio,
il giuoco e la scommessa,
il contratto vitalizio.

I due primi sono regolati dalle *leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

CAPITOLO I.

Del giuoco e della scommessa.

1837. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa.

1838. I giuochi proprj ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de' carri, il giuoco della palla ed altri di tal natura, che contribuiscono alla destrezza ed all' esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Non-

Nondimeno il tribunale potrà rigettar la domanda, qualora la somma gli sembri eccessiva.

1839. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato; purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soverchieria o truffa, e purchè il perdente non fosse minore.

CAPITOLO II.

Del contratto vitalizio.

SEZIONE I.

Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.

1840. La rendita vitalizia può esser costituita a titolo oneroso per mezzo di una somma di danaro, o per una cosa mobile valutabile, o per un immobile.

1841. Può altresì esser costituita a titolo semplicemente gratuito per donazione tra vivi o per testamento: dee in tal caso esser rivestita delle forme prescritte dalla legge.

1842. Nel caso dell' articolo precedente la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se ecceda la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se sia fatta a favore di persona incapace di ricevere.

1843. La rendita vitalizia può costituirsi, sia sulla vita di colui che somministra il danaro, sia sulla vita di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1844. Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

1845. Può

1845. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere di una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni; eccettuati i casi di riduzione e di nullità espressi nello articolo 1842.

1846. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che nel tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

1847. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto, con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona affetta da malattia, per la quale sia morta entro venti giorni dalla data del contratto.

1848. La rendita vitalizia può costituirsi alla ragione che piacerà alle parti di stabilire.

SEZIONE II.

Degli effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti.

1849. Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia, mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministri le cautele stipulate per la esecuzione.

1850. La sola mancanza del pagamento delle annualità decorse non autorizza colui, in favore del quale è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato. Egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordina-

dinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l' impiego di una somma bastante per assicurare il pagamento delle annualità.

1851. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate. Egli è tenuto a corrispondere la rendita, durante tutta la vita della persona o delle persone, sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

1852. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero de' giorni che ha vissuto.

Se però si sia convenuto di pagarsi anticipatamente, la rata anticipata si acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

1853. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando sia stata costituita a titolo gratuito.

1854. Non si estingue la rendita vitalizia colla condanna a pena perpetua del proprietario: dee continuarsene il pagamento, durante tutta la sua vita.

1855. Il proprietario di una rendita vitalizia non può chiedere le annualità, se non giustificando l' esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita.

TITO-

TITOLO XIV.

Del mandato.

CAPITOLO I.

Della natura e della forma del mandato.

1856. Il *mandato* o la *procura* è un atto col quale una persona dà ad un' altra la facoltà di fare qualche cosa per essa, ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto se non coll' accettazione del mandatario.

1857. Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per iscrittura privata, o anche per lettera. Può eziandio farsi verbalmente; ma non è ammessa la pruova testimoniale se non in conformità del titolo *de' contratti, o delle obbligazioni convenzionali in generale.*

L' accettazione del mandato può esser tacita, e risultare dall' esecuzione che gli ha data il mandatario.

1858. Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario.

1859. Il mandato è speciale o per un affare, o per certi affari solamente; ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

1860. Il mandato conceputo in termini generali non comprende se non gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, d' ipotecare, o di fare altri atti di dominio, il mandato debbe essere espresso.

1861. Il mandatario non può fare cosa alcuna, oltre ciò che è contenuto nel suo mandato: la facol-

facoltà di transigere non comprende quella di compromettere.

1862. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarj: ma il mandante non ha azione contra il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni de' minori; e contra la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l' autorità del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo *del contratto di matrimonio, e de' diritti rispettivi de' conjugi.*

CAPITOLO II.

Delle obbligazioni del mandatario.

1863. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è tenuto pe' danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

È parimente tenuto a terminar l' affare che trovavasi già incominciato allorchè morì il mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

1864. Il mandatario è tenuto non solamente per lo dolo, ma anche per le colpe commesse nella esecuzione del mandato.

Tal garentia però, riguardo alle colpe, è applicata meno rigorosamente a colui il cui mandato è gratuito, che a colui il quale riceve una mercede.

1865. Ogni mandatario dee render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quando anche ciò che ha ricevuto, non fosse dovuto al mandante.

1866. Il mandatario è tenuto per colui che ha sostituito nella sua incumbenza,

1.° quan-

1.° quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

2.° quando una tal facoltà gli fu conceduta senza indicazione della persona, ed egli abbia scelto quella che era notoriamente incapace o insolvibile.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona sostituita dal mandatario.

1867. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha solidalità fra essi se non in quanto è stata espressa.

1868. Il mandatario dee gl' interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data di tal impiego; e di quelle di cui sia rimaso in debito, dal giorno in cui fu costituito in mora.

1869. Il mandatario che ha dato alla parte con cui contratta in tal qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a veruna garentia per quello che si è operato oltre i limiti di tali facoltà, fuorchè quando vi si sia personalmente obbligato.

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni del mandante.

1870. Il mandante è tenuto ad eseguir le obbligazioni contratte dal mandatario, a norma delle facoltà che gli ha date.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se non in quanto egli l' abbia espressamente o tacitamente ratificato.

1871. Il mandante dee rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto

per l' esecuzione del mandato, e dee pagargli la mercede, se l'abbia promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi da tal rimborso e pagamento, ancorchè l' affare non fosse riuscito; nè può far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto esser minori.

1872. Il mandante dee parimente far indenne il mandatario delle perdite dal medesimo sofferte per occasione delle assunte incumbenze, quando non gli si possa imputare alcuna colpa.

1873. Il mandante dee al mandatario gl' interessi delle somme che costui ha anticipate, dal giorno in cui si verifica essersi fatto il pagamento.

1874. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidalmente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

CAPITOLO IV.

Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato.

1875. Il mandato si estingue
per la rivocazione della procura;
per la rinunzia del mandatario;
per la morte, per l'interdizione o per la prossima decozione, sia del mandante, sia del mandatario.

1876. Il mandante può, quando vuole, rivocar la procura, e costringere, se vi è luogo, il mandatario a restituirgli o la scrittura privata in cui è contenuta, o l' originale della procura,

se

se fu conservata in tal forma, o la copia, se è stata conservata la minuta.

1877. La revocazione della procura notificata soltanto al mandatario non può opporsi a' terzi, i quali, ignorando la revocazione, abbiano trattato con lui; salvo al mandante il regresso contra il mandatario.

1878. La costituzione di un nuovo procuratore per lo stesso affare produce la revocazione del primo dal giorno in cui si è a questo notificata.

1879. Il mandatario può rinunciare al mandato, notificando al mandante la sua rinunzia.

Ciò non ostante, se tal rinunzia pregiudica al mandante, dovrà esser fatto indenne dal mandatario; eccetto quando costui sia nella impossibilità di continuare nell' esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

1880. È valido ciò che fa il mandatario nel tempo in cui ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

1881. Ne' premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo a' terzi che sono in buona fede.

1882. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi debbono darne l' avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l' interesse di costui.

TITOLO XV.

Della fidejussione.

CAPITOLO I.

Della natura e della estensione delle fidejussioni.

1883. Colui che si costituisce fidejussore per una obbligazione, si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitore non l' adempia egli medesimo.

1884. La fidejussione non può sussistere, se non è valida l' obbligazione.

Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per una obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all' obbligato, siccome è il caso della minore età.

1885. La fidejussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno onerose.

La fidejussione che sorpassi il debito, o che si contragga sotto condizioni più gravi, non è invalida, ma è soltanto riducibile alla misura della obbligazione principale.

1886. Può ciascuno rendersi fidejussore, senza ordine, ed anche senza saputa di colui pel quale si obbliga.

Può anche costituirsi fidejussore non solo del debitor principale, ma anche del suo fidejussore.

1887. La fidejussione non si presume; debbe essere

sere espressa, e non può estendersi oltre i limiti ne' quali fu contratta.

1888. La fidejussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessorj del debito, anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fattane al fidejussore.

1889. Le obbligazioni de' fidejussori passano a' loro eredi, ad eccezione di quella relativa all' arresto personale, se mai il fidejussore vi si fosse sottoposto.

1890. Il debitore obbligato a dar fidejussione dee presentar persona capace di contrattare, che possegga beni sufficienti per cautelar l' oggetto della obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della gran Corte civile in cui dee prestarsi la sicurtà.

1891. La solvibilità di un fidejussore non si misura altrimenti che in ragione de' suoi beni stabili, eccetto nelle materie di commercio e nel caso che il debito sia tenue.

Non si valutano per tal rapporto gl' immobili litigiosi, nè quelli sopra de' quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo per la distanza della loro situazione.

1892. Quando il fidejussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente, sia divenuto insolvibile, se ne dee dare un altro.

Questa regola ammette eccezione nel solo caso in cui il fidejussore non sia stato dato se non in forza di una convenzione, colla quale il creditore abbia voluto per fidejussore quella tale determinata persona.

CAPI-

CAPITOLO II.

Degli effetti della fidejussione.

SEZIONE I.

Dell' effetto della fidejussione tra 'l creditore ed il fidejussore.

1893. Il fidejussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitor principale il quale dee preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, qualora il fidejussore non abbia rinunziato al beneficio della escussione, o non siasi obbligato solidalmente col debitore: nel qual caso l' effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principj stabiliti riguardo a' debiti solidali.

1894. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitor principale, se non quando il fidejussore ne faccia istanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

1895. Il fidejussore che fa istanza per la escussione, dee indicare al creditore i beni del debitor principale, ed anticipar le spese occorrenti per tale escussione.

Egli non dee indicare i beni del debitor principale situati fuori della giurisdizione della gran Corte civile del luogo in cui dee farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non sieno più in potere del debitore.

1896. Qualora il fidejussore abbia fatto l' indicazione de' beni in conformità dell' articolo precedente, ed abbia somministrato le spese occorrenti

renti per la escussione, il creditore è tenuto verso il fidejussore, fino alla concorrenza de' beni indicati, per l' insolvibilità del debitor principale sopraggiunta a causa di aver esso creditore differito di procedere giudizialmente.

1897. Quando più persone si sono costituite fidejussori per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l' intero debito.

1898. Nondimeno ciascuna di esse, se non ha rinunziato al beneficio della divisione, può pretendere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de' fidejussori.

Quando nel tempo in cui uno de' fidejussori abbia ottenuto la divisione, ve ne sieno alcuni non solventi, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità: ma non può essere più molestato per causa della insolvibilità sopravvenuta dopo la divisione.

1899. Se il creditore abbia diviso egli stesso e volontariamente la sua azione, non può recedere dalla divisione già fatta, quando anche prima del tempo in cui ha dato il consenso per tal divisione, vi fossero de' fidejussori insolvibili.

SEZIONE II.

Degli effetti della fidejussione fra 'l debitore ed il fidejussore.

1900. Il fidejussore il quale ha pagato, ha il regresso contra il debitor principale, comunque la fidejussione siasi data, o colla intelligenza, o senza, del debitore.

Questo regresso ha luogo tanto per lo capitale, che

che per gl' interessi e le spese da lui fatte, dopo che ha denunziato al debitor principale la lite promossa contro di se.

Egli ha pure il regresso, se vi è luogo, pe' danni ed interessi.

1901. Il fidejussore che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contra il debitore.

1902. Quando vi sono più debitori principali e solidali di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatto sicurtà per tutti, ha contra ciascun di loro il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

1903. Il fidejussore che ha pagato una volta, non ha regresso contra il debitor principale che abbia pagato egli pure, qualora non l' abbia avvertito del pagamento che ha fatto: salva la sua azione contra il creditore per la ripetizione.

Quando il fidejussore abbia pagato senza esser convenuto, e senza avere avvertito il debitor principale, non avrà alcun regresso contro di costui, nel caso che nel tempo del pagamento il debitore avesse avuto de' mezzi per far dichiarare estinto il debito: salva la sua azione contra il creditore per la ripetizione.

1904. Il fidejussore, anche prima di aver pagato, può agire contra il debitore per essere fatto indenne da lui,

1.° quando è convenuto giudizialmente per lo pagamento;

2.° quando il debitore è fallito, o sia in istato di prossima decozione;

3.° quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4.° quando il debito sia divenuto esigibile, per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

5.° al

5.° al termine di anni dieci, quando l' obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza; purchè l' obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

SEZIONE III.

Dell' effetto della fidejussione fra' confidejussori.

1905. Quando più persone abbiano fatto sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fidejussore che avrà pagato il debito, ha il regresso contra gli altri mallevadori per la loro rispettiva porzione.

Tal regresso però non ha luogo, se non quando il fidejussore abbia pagato in uno de' casi enunciati nell' articolo precedente.

CAPITOLO III.

Dell' estinzione della fidejussione.

1906. L' obbligazione che risulta dalla fidejussione, si estingue per le stesse cause per le quali si estinguono le altre obbligazioni.

1907. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitor principale e del suo fidejussore, quando divengono eredi l' uno dell' altro, non estingue l' azione del creditore contra colui che ha dato sicurtà pel fidejussore.

1908. Il fidejussore può opporre contra il creditore tutte le eccezioni che competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito: ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

1909. Il

1909. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fidejussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, ipoteche e privilegj del creditore.

1910. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l' evizione.

1911. La semplice proroga del termine conceduto dal creditore al debitor principale non libera il fidejussore, il quale può in tal caso agire contra il debitore per costringerlo al pagamento.

CAPITOLO IV.

Della fidejussione legale, e della fidejussione giudiziaria.

1912. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una fidejussione, il fidejussore offerto dee adempire alle condizioni prescritte negli articoli 1890 e 1891.

Se si tratta di una sicurtà giudiziaria, il mallevadore dee in oltre esser tale da potersi personalmente arrestare.

1913. Colui che non può trovare una malleveria, viene ammesso a dare in vece un pegno sufficiente ad assicurare il credito.

1914. Il fidejussore giudiziario non può domandare la escussione del debitor principale.

1915. Colui che si è renduto garante soltanto del fidejussore giudiziario, non può domandare la escussione del debitor principale e del fidejussore.

TITO-

TITOLO XVI.

Delle transazioni.

1916. La *transazione* è un contratto col quale le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

Questo contratto debbe essere ridotto in iscritto.

1917. Per transigere, è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi nella transazione.

Il tutore non può transigere per lo minore, o per l' interdetto se non a norma dell' articolo 390 nel titolo *della minor età, della tutela e della emancipazione*; e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore, sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell' articolo 395 dello stesso titolo.

I comuni, i pubblici stabilimenti di beneficenza, ed in generale i corpi morali autorizzati dalla legge non possono transigere se non coll' autorità espressa del Re.

1918. Si può transigere sopra un interesse civile che risulta da un delitto.

La transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

1919. Alle transazioni si può aggiungere la stipulazione di una pena contra colui che manchi di adempiere alle medesime.

1920. La transazione non si estende oltre a ciò che ne forma l' oggetto: la rinunzia fatta a tutti i diritti, azioni e pretensioni, non s' intende se non di ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione.

1921. Le transazioni non regolano se non le con-

controversie che vi sono state comprese, sia che le parti abbiano manifestato la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

1922. Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquisti in appresso un simile diritto da altra persona, non resta legato dalla transazione precedente, in quanto al diritto nuovamente acquistato.

1923. La transazione fatta da uno degl' interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

1924. Le transazioni hanno fra le parti l' autorità di una sentenza inappellabile.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, nè per causa di lesione.

1925. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso di errore sulla persona, o sull' oggetto della controversia.

Può rescindersi in tutti i casi ne' quali vi sia intervenuto dolo o violenza.

1926. Vi è egualmente luogo all' azione, per rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità.

1927. La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi, è interamente nulla.

1928. È parimente nulla la transazione di una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non aveano notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.

1929. Allorchè le parti hanno transatto general-

ralmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che loro erano ignoti in quel tempo, e che posteriormente sieno stati scoperti, non costituiscono una causa di rescissione; purchè non sieno stati occultati per fatto di una delle parti medesime.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato da' documenti nuovamente scoperti che una delle parti non aveva alcuna ragione sopra lo stesso oggetto.

1930. L'errore di calcolo caduto in una transazione debbe esser corretto.

TITOLO XVII.

Dell' arresto personale.

CAPITOLO I.

Per quanti modi può aver luogo l' arresto personale in materia civile.

1931. L' arresto personale nelle materie civili non potrà aver luogo, se non quando sia convenuto tra le parti, ordinato, o permesso dalla legge.

SEZIONE I.

Dell' arresto personale per convenzione.

1932. L' arresto personale potrà convenirsi per qualunque debito e tra qualsivogliano persone, fuor-

fuorchè tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, e tra conjugi; e generalmente non potrà convenirsi a danno delle donne.

1933. Esso nondimeno non potrà eseguirsi per somma minore di ducati venti, tranne il caso che il debito dipenda da affitto di podere, sia rustico, sia urbano.

SEZIONE II.

Dell' arresto personale per disposizione della legge.

1934. L' arresto ha luogo in virtù della legge indipendentemente da ogni convenzione, ed il giudice non può dispensarsi dal pronunziarlo,

1.° contra colui che vende o ipoteca un immobile, sapendo di non esserne il proprietario; o che asserisce come liberi i beni già sottoposti ad ipoteche o ad altre soggezioni; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti:

2.° pel deposito, sia necessario, sia volontario:

3.° pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario fu spogliato per via di fatto; per la restituzione de' frutti raccolti durante l' indebito possesso; e per lo pagamento de' danni ed interessi aggiudicati al proprietario, dopo che ne sarà seguita la liquidazione:

4.° per la restituzione del denaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata:

5.° per l' esibizione delle cose depositate presso i consegnatarj, commessarj ed altri custodi:

6.° contra i fidejussori giudiziarj: ogni altro fide-

fidejussore, anche di debitori che possono essere astretti coll'arresto personale, non vi sarà soggetto, se non quando siavisi espressamente sottoposto:

7.° contra tutti i pubblici ufiziali, quando ricusano di dare la spedizione di un atto richiesto dalle parti interessate, o da' loro rappresentanti o aventi causa:

8.° contra i notaj, patrocinatori ed uscieri per la restituzione di documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto per conto de' loro clienti in conseguenza delle loro funzioni:

9.° contra gl' incantatori a voto per lo pagamento del prezzo offerto:

10.° contra il debitore cui siasi sequestrato l' immobile, quando non ne rilasci il possesso subito dopo la notificazione della sentenza di aggiudicazione:

11.° contra il debitore cui siasi sequestrato l' immobile per causa di danni ed interessi risultanti da deteriorazioni da lui fatte dopo l'epoca della denunzia del sequestro:

12.° finalmente contra lo straniero non domiciliato in regno, per causa di condanne ottenute contro di lui, quando lo straniero non abbia in regno uno stabilimento di commercio, o beni immobili sufficienti ad assicurare il debito, o non dia malleveria, a' termini dell' articolo 18.

SEZIONE III.

Dell' arresto personale per sola permissione della legge.

1935. L' arresto personale potrà essere ordinato dal giudice, valutando le circostanze del fatto, ne' seguenti casi.

1.° Con-

1.° Contra i fittajuoli ed i coloni parziarj, se in fine dell' affitto non rassegnino il bestiame dato loro a soccio, le sementi e gl' istrumenti aratorj che sono stati loro affidati; purchè non provino che la mancanza di tali cose non derivi dal fatto loro.

2.° Contra colui che tenuto a dar conto, manca di esibirlo. In questo caso l' arresto personale avrà luogo sino alla concorrenza di una somma che il tribunale determinerà col suo prudente arbitrio.

3.° Per danni ed interessi liquidati.

4.° Per residui di conti di tutela, cura, amministrazione di corpi e comunità, stabilimenti pubblici e di ogni altra amministrazione confidata giuridicamente, e per ogni restituzione da farsi in seguito di detti conti.

I giudici potranno ne' casi contenuti ne' due numeri precedenti, nel pronunziare l' arresto, ordinare che se ne sospenda l' esecuzione per un tempo che essi fisseranno, scorso il quale, l' arresto sarà eseguito senza nuova sentenza. Tale sospensione sarà ordinata colla stessa sentenza di condanna, e dovrà enunciare i motivi di siffatta dilazione.

5.° Per lo pagamento dell' ammenda, de' danni ed interessi, ed anche dell' ammontar principale del debito, contra colui che ha negato un documento, allorchè la sua negativa sarà giudicata mal fondata.

6.° Contra coloro che con una sentenza profferita in petitorio e passata in giudicato sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusino di ubbidire. In tal caso l' arresto avrà luogo in virtù di una seconda sentenza.

SEZIONE

SEZIONE IV.

Disposizioni generali.

1936. È vietato ordinarsi l'arresto

1.° contra i minori;

2.° contra i settuagenarj e contra le donne, fuorchè ne' casi indicati nell' art. 1934 n.° 1.° Esse però non vi saranno sottoposte, durante il matrimonio, se non quando sieno separate di beni, de' quali si abbiano riservata la libera amministrazione, e per le sole obbligazioni che riguardano tali beni. Ne saranno egualmente esenti quando, essendo in comunione, si sieno obbligate unitamente e solidalmente co' loro mariti.

Basta che sia cominciato l' anno settantesimo; perchè i settuagenarj godano del beneficio loro conceduto. Il debitore che pervenga a questa età mentre è nella prigione, dee ricuperare la sua libertà.

1937. Non potrà ordinarsi l' arresto personale, se non in virtù di una sentenza, anche ne' casi ne' quali è autorizzato dalla legge, o siasi espressamente convenuto.

1938. L' appello sospende l' arresto personale, eccetto quando l' esecuzione provvisionale della sentenza sia stata ordinata con cauzione.

1939. L' esecuzione della sentenza di arresto non impedisce, e non sospende il procedimento e gli atti esecutivi su' beni.

1940. Non è derogato alle leggi particolari che autorizzano l' arresto personale nelle materie di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a quelle concernenti l' amministrazione del denaro pubblico.

TITOLO XVIII.

Del pegno in genere.

1941. Il *pegno* è un contratto, col quale il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito.

1942. Quando sia data una cosa mobile, ritiene il nome di *pegno*.

Quando sia data una cosa immobile, si chiama *anticresi*.

CAPITOLO I.

Del pegno propriamente detto.

1943. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pegnorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

1944. Tal privilegio non ha luogo, se non quando vi sia un atto pubblico, o una scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e la natura delle cose date in pegno, o vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso e misura.

Tuttavia la riduzione dell' atto in iscrittura e la sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di cinquanta ducati.

1945. Il privilegio accennato nel precedente articolo non si stabilisce sopra i mobili incorporali, come sono i crediti ritenenti la natura di beni mobili, se non con atto pubblico, o privato, registrato e notificato al debitore del credito dato in pegno.

1946. In

1946. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

1947. Il pegno può esser dato da un terzo pel debitore.

1948. Il creditore non può in mancanza del pagamento disporre del pegno: gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno gli rimanga in luogo di pagamento, e fino alla concorrenza del debito, a norma della stima fatta per mezzo de' periti; ovvero che sia venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità sopra prescritte.

1949. Il debitore fino a che non abbia sofferto la spropriazione, ove abbia luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore se non come un deposito per sicurtà del suo privilegio.

1950. Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo *de' contratti o delle obbligazioni convenzionali in generale*, della perdita o del deterioramento del pegno, avvenuto per sua negligenza.

Il debitore dee dal suo canto compensare al creditore le spese utili e necessarie fatte da costui per la conservazione del pegno.

1951. Se si tratti di un credito dato in pegno, e tal credito produca interessi, il creditore dee imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurtà si è dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

* 1952. Ec-

1952. Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di avere interamente pagato tanto il capitale, quanto gl'interessi e le spese del debito, per sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tal debito divenuto esigibile prima del pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

1953. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità del debito tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore, che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' suoi coeredi non ancora soddisfatti.

1954. Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè a' luoghi autorizzati a far prestiti sopra pegni, riguardo a' quali si osservano le leggi ed i regolamenti che sono ad essi particolari.

CA-

CAPITOLO II.

Dell' anticresi.

1955. L'anticresi non si stabilisce senza scrittura.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista altro che la facoltà di raccorre i frutti dell' immobile, coll' obbligo d' imputargli annualmente a sconto degl' interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

1956. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagar le contribuzioni ed i pesi annui dell' immobile che tiene in anticresi.

Dee pure, sotto pena de' danni ed interessi, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni utili e necessarie dell' immobile; salvo il diritto di precapir sopra i frutti tutte le spese relative a tali oggetti.

1957. Il debitore non può ripetere il godimento dell' immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunciati nell' articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile; purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto.

1958. Il creditore non diventa proprietario dell' immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo. In mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

1959. Quando le parti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogl' interessi in tutto, o si-

o sino ad una determinata concorrenza; tal convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.

1960. Le disposizioni degli antecedenti articoli 1947 e 1953 sono applicabili all'anticresi egualmente che al pegno.

1961. Quanto è stato prescritto nel presente capitolo non porta verun pregiudizio alle ragioni che potessero spettare a' terzi sopra gl' immobili dati a titolo di *anticresi*.

Se il creditore, oltre il titolo di anticresi, avesse altri privilegj, o ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, le sperimenta nel grado che gli compete, e come qualunque altro creditore.

TITOLO XIX.

De' privilegj e delle ipoteche.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

1962. Chiunque si è obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle sue obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

1963. I beni del debitore sono la comune garentia de' suoi creditori; ed il prezzo si ripartisce fra essi per contributo, quando non vi sieno cause legittime di prelazione fra' creditori.

1964. Le cause legittime di prelazione sono i privilegj e le ipoteche.

CA-

CAPITOLO II.

De' privilegj.

1965. Il *privilegio* è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore, per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

1966. Fra i creditori privilegiati la preferenza vien regolata secondo le diverse qualità de' privilegj.

1967. I creditori privilegiati che sono nel medesimo grado, sono pagati in proporzione eguale.

1968. I privilegj possono essere sopra i mobili, o sopra gl' immobili.

SEZIONE I.

De' privilegj sopra i mobili.

1969. I privilegj sono o *generali*, o *speciali* sopra certi mobili.

§. I.

De' privilegj generali sopra i mobili.

1970. I crediti privilegiati sopra la generalità de' mobili son quelli enunciati quì appresso, e si sperimentano coll' ordine seguente

1.° le spese giudiziali:

2.° le spese funerali:

3.° tutte le spese dell' ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui son dovute:

4.° i salarj delle persone di servizio per l' ultimo semestre decorso, e quelli dovuti per la mesata corrente:

5.° le

5.° le somministrazioni di viveri fatte al debitore ed alla sua famiglia, cioè pe' sei ultimi mesi, da' venditori a minuto, come i fornaj, macellaj e simili; e per l' ultimo anno, da' padroni di locanda e mercanti all' ingrosso.

§. II.

De' privilegj sopra determinati mobili.

1971. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono i seguenti.

1.° Le pigioni ed i fitti degl' immobili, sopra i frutti raccolti nell' anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad istruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi: cioè per tutte le pensioni mature e da maturare, se i contratti di affitto sieno per atto autentico, ovvero se essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa, o il podere, pel tempo che rimane sino al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni, o i fitti, col peso però di pagare al padrone del fondo tutto ciò che gli fosse dovuto: e per l' annata, e l' altra che siegue da contarsi dallo spirare dell' anno corrente, quando il contratto non sia autentico, o essendo fatto per privata scrittura, non siavi data certa.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni *locative*, e per tutto ciò che concerne l' esecuzione del contratto.

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi, o per le spese della ricolta dell' anno, si paga-

pagano sul prezzo della medesima e quelle dovute per gli attrezzi rurali, sopra il prezzo degli attrezzi stessi, in preferenza del padrone del fondo tanto nel primo, che nel secondo caso.

Il padrone della casa, o del podere affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando sieno stati trasportati altrove senza il suo consenso, e conserva sopra essi il suo privilegio; purchè abbia proposto l'azione per rivendicargli nel termine di quaranta giorni per rispetto a' mobili, de' quali era fornito il podere, e nel termine di giorni quindici per rispetto al mobile di una casa.

Il privilegio sopra i frutti raccolti nell' anno ha luogo, anche quando i frutti appartengono al subaffittuale.

Il privilegio sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad instruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi, se tali cose appartengano al subaffittuale, ha luogo per la quantità che questi dee, senza tenersi conto delle anticipazioni.

2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso.

3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa.

4.° Il prezzo de' beni mobili non pagati, se esistono ancora in mano del debitore, o che gli abbia comprati con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita sia stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicar tali beni finchè si trovano in mano del compratore, ed impedirne la rivendita; purchè la domanda per rivendicarli venga proposta tra gli otto giorni dalla tradizione, ed i beni si trovino in

in quello stato medesimo in cui erano nel tempo che furono consegnati.

Nondimeno il privilegio del venditore non si esercita se non dopo quello del padrone della casa, o del podere, quando non sia provato che questo era informato che i mobili e le altre cose che guarnivano la casa o il podere locato, non erano di pertinenza del fittajuolo.

Non è derogato alle leggi ed agli usi del commercio sulla rivendicazione.

5.° Le somministrazioni di un locandiere, sulle robe del viandante, che sono state introdotte nella locanda.

6.° Le spese di vettura, e quelle accessorie, sulle cose che si trasportano.

7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dagli ufiziali pubblici nello esercizio delle loro funzioni, su' capitali dati da essi per sicurtà, e sugl' interessi che ne fossero dovuti.

SEZIONE II.

De' privilegj sopra gl' immobili.

1972. I creditori privilegiati sopra gl' immobili sono come siegue.

1.° Il venditore sull' immobile venduto, pel pagamento del prezzo.

Se vi sono più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente.

2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l' acquisto di un immobile; purchè sia comprovato autenticamente coll' atto dell' impresti-

to

to, che la somma era destinata a tale impiego, e colla ricevuta del venditore, o coll'atto stesso del pagamento, che il pagamento del prezzo sia stato fatto col danaro dato a prestanza.

3.° I coeredi, sugl' immobili della eredità pel caso di evizione de' beni tra essi divisi, e per le compensazioni e pareggiamento delle porzioni ereditarie.

4.° Gli architetti, gli appaltatori, i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera; purchè però per mezzo di un perito nominato *ex officio* dal tribunale civile, nella di cui provincia o valle sono situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale, ad oggetto di comprovare lo stato de' luoghi relativamente a' lavori che il padrone dichiarerà di voler fare, e che le opere sieno state, entro sei mesi al più dal loro compimento, verificate da un perito egualmente nominato *ex officio*.

La somma per altro del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce a quel di più che ha valuto lo stabile nel tempo dell' alienazione per effetto de' lavori fatti nel medesimo.

5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operaj, godono dello stesso privilegio; purchè un tale impiego sia comprovato autenticamente coll' atto dell' imprestito, o del pagamento, e colla ricevuta degli operaj, siccome si è detto dianzi per coloro che hanno prestato danaro per l' acquisto di uno stabile.

SEZIO-

SEZIONE III.

De' privilegj che si estendono sopra i mobili e gl' immobili.

1973. I privilegj che si estendono sopra i mobili e gl' immobili, sono quelli indicati nell'articolo 1970.

1974. Quando per mancanza di beni mobili i privilegiati, de' quali si è fatta menzione nel precedente articolo, si presentano per essere soddisfatti sul prezzo di uno stabile in concorso de' creditori privilegiati sul medesimo, i pagamenti si eseguono coll' ordine seguente:

1.° le spese giudiziali ed altre indicate nello articolo 1970;

2.° i crediti specificati nell' articolo 1972.

SEZIONE IV.

De' privilegj del tesoro pubblico.

1975. Il tesoro pubblico ha il privilegio e l' ipoteca

1.° pe' debiti de' contabili a causa di loro amministrazione;

2.° per la esazione delle contribuzioni dirette;

3.° per ricuperare le spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia.

Tal privilegio si esercita coll' ordine e secondo le regole che quì appresso sono stabilite.

1976. Il privilegio del tesoro pubblico non vale in pregiudizio de' diritti acquistati antecedenden-

dentemente da' terzi; salvo ciò che è stabilito per le contribuzioni dirette.

§. I.

De' diritti del tesoro pubblico su' beni de' contabili.

1977. Il tesoro pubblico gode del privilegio e della ipoteca su' beni mobili ed immobili di tutti i contabili incaricati dell' introito de' pubblici danari.

1978. Tal privilegio ha luogo sopra tutti i beni mobili de' contabili, anche, a riguardo delle mogli separate di beni, pe' mobili ritrovati nelle case di abitazione del marito; tranne quando esse giustifichino legalmente che i mobili stessi loro erano pervenuti per propria spettanza, o che il danaro impiegato ad acquistarli ad esse appartenesse.

Questo privilegio però non si esercita se non dopo i privilegj generali e particolari enunciati negli articoli 1970 e 1971.

1979. Il privilegio del tesoro pubblico ha luogo

1.° sugli stabili acquistati da' contabili a titolo oneroso posteriormente alla loro nomina;

2.° sopra quelli acquistati allo stesso titolo, e dopo la nomina, dalle loro mogli anche separate di beni; purchè esse non giustifichino legalmente che siensi acquistati con danaro loro appartenente.

1980. Il privilegio del tesoro pubblico mentovato nell' articolo precedente ha luogo conformemente agli articoli 1992 e 1999; purchè vi sia una inscrizione che debbe esser fatta tra il periodo di due mesi dopo la registratura dell' atto traslativo di proprietà.

Esso

Esso in niun caso potrà recar pregiudizio

1.° a' creditori privilegiati indicati nell' articolo 1972, allorchè essi abbiano adempiuto alle condizioni prescritte per ottener privilegio;

2.° a' creditori designati negli articoli 1970, 1973 e 1974, nel caso preveduto dall' ultimo di tali articoli;

3.° a' creditori del proprietario precedente, i quali avessero su' beni ipoteche legali esistenti indipendentemente dalla inscrizione, o qualunque altra ipoteca validamente inscritta.

1981. Riguardo agli stabili de' contabili, i quali loro apparteneano prima della loro nomina, il tesoro pubblico ha una ipoteca legale col peso della inscrizione, conformemente agli articoli 2007 e 2020.

1982. Il tesoro pubblico ha una ipoteca simile collo stesso peso su' beni acquistati da' contabili con un titolo diverso dall' oneroso, posteriormente alla loro nomina.

1983. Leggi particolari determinano quali persone sono tenute di richiedere, o far eseguire la inscrizione a nome del tesoro pubblico per la conservazione de' suoi dritti, e sotto quali pene in caso di omessione.

1984. Le cauzioni de' contabili, che consistono in iscrizioni sul gran libro immobilizzate, o in danaro versato nella cassa di ammortizzazione, servono ad assicurare particolarmente i dritti del pubblico tesoro. Su tali cauzioni il tesoro gode un privilegio, a fronte del quale tace ogni altro privilegio di qualunque altro creditore. Niuno può attentare su quelle somme fino a che, dopo la discussione del conto legittimamente renduto, siasi dichiarato che il contabile non risulta debitore di veruna quantità

tà per la percezione, o amministrazione tenuta.

Nondimeno la cauzione che si dà in fondi stabili, non può recare alcun pregiudizio a' dritti acquistati anteriormente da' terzi. Ma il privilegio del tesoro dovrà in questo caso conservarsi colla iscrizione.

1985. Chiunque soddisfa ciò che al tesoro è dovuto, subentra ne' dritti e privilegj del medesimo contra il debitore in ritardo, senza bisogno di cessione.

§. II.

De' privilegj del tesoro pubblico per la riscossione delle contribuzioni.

1986. Il tesoro pubblico nella riscossione delle contribuzioni dirette gode il privilegio della preferenza ad ogni altro creditore sulle ricolte, frutti, pigioni e rendite de' beni soggetti alla contribuzione, ma solo per due annate, la scaduta e la corrente.

1987. Tutti i fittuarj, inquilini, economi, notaj, uscieri, ed altri depositarj o debitori di danari provegnenti da' frutti delle proprietà de' debitori soggetti al privilegio del tesoro, saranno tenuti, sulla domanda che loro ne sarà fatta da' percettori ed esattori, di pagare per conto de' debitori, e sull'ammontare de' frutti che si debbono, o che sono nelle loro mani, fino alla concorrenza di tutte o di parte delle contribuzioni dovute da questi ultimi.

Le ricevute de' percettori ed esattori per le somme legittimamente dovute, loro saranno imputate a conto; e ciò salvo sempre il diritto de' terzi antecedentemente acquistato.

§. III.

§. III.

De' diritti del tesoro pubblico per ricuperare le spese di giudizio in materia criminale, correzionale e di polizia.

1988. Il privilegio del tesoro pubblico per ricuperare le spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, si esercita su i mobili e sugl'immobili del condannato, nel modo che sarà spiegato negli articoli susseguenti.

1989. Si esercita su' mobili dopo tutti i privilegj contenuti negli articoli 1970 e 1971, ed in oltre dopo il pagamento delle spese fatte per la difesa personale del condannato.

1990. L' additato privilegio avrà luogo anche sugl' immobili, ma col peso della inscrizione da prendersi fra due mesi dal dì della condanna: passato il qual termine, il tesoro pubblico non ha più che una semplice ipoteca, giusta l' articolo 1999.

1991. Il privilegio conservato colla inscrizione fatta in tempo utile non potrà recar pregiudizio

1.° a' privilegj designati negli articoli 1970 e 1972;

2.° alle ipoteche legali anteriori al mandato di arresto, o alla sentenza di condanna, se non vi è stato mandato di arresto;

3.° alle altre ipoteche inscritte prima del privilegio del tesoro, e risultanti da atti che abbiano data certa anteriore al mandato di arresto, o alla sentenza;

4.° alle spese fatte per la difesa personale del condannato.

SEZIO-

SEZIONE V.

De' modi co' quali si conservano i privilegj.

1992. I privilegj sopra gl' immobili non hanno effetto fra i creditori, se non in quanto sieno stati resi pubblici colla inscrizione su i registri del conservatore delle ipoteche nel modo determinato dalla legge, colle sole seguenti eccezioni.

1993. Sono eccettuati dalla formalità delle inscrizioni i crediti specificati nell' articolo 1970

1994. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio, mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e che dimostra di esserne dovuto il prezzo in tutto o in parte al venditore: per tal effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d' inscrizione pel venditore, e per quello che avrà prestato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto sarà surrogato nelle ragioni del venditore. Ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare *ex officio* nel suo registro la inscrizione de' crediti risultanti dall' atto di alienazione tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro: i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, ad oggetto di acquistar la inscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

1995. Il coerede o condividente conserva il suo privilegio su i beni di ciascuna porzione, o sopra i beni posti all' incanto, per conseguire il

compenso o il pareggiamento della sua porzione, o il prezzo dell' incanto, mediante la inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni dall' atto della divisione, o dell' aggiudicazione per incanto: durante il qual tempo non può aver luogo veruna ipoteca su' beni gravati del compenso, o aggiudicati per incanto, in pregiudizio di colui al quale è dovuto il compenso o il prezzo.

1996. Gli architetti, appaltatori, muratori ed altri operaj impiegati per edificare, ricostruire, o riparare edifizj, canali, o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia verificata, conservano, mediante la doppia inscrizione fatta 1.° del processo verbale comprovante lo stato de' luoghi, 2.° del processo verbale di verificazione, il loro privilegio dalla data della inscrizione del primo processo verbale.

1997. I creditori del defunto tanto ipotecarj non inscritti, che per iscrittura privata, ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimonio del defunto in conformità dell' articolo 798 del titolo *delle successioni*, conservano riguardo a' creditori degli eredi, o di coloro che rappresentano il defunto, il loro privilegio sopra i beni immobili della eredità, mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di tali beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima che spiri questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i beni dagli eredi o rappresentanti del defunto in pregiudizio de' creditori, o legatarj.

1998. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni de' cedenti in loro luogo e grado.

1999. Tut-

1999. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità della inscrizione, pe' quali non si sono osservate le condizioni dianzi prescritte a fine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavolta di essere ipotecarj: ma l' ipoteca relativamente a' terzi non prende altra epoca se non che quella delle inscrizioni, le quali siano state fatte nel modo che appresso sarà spiegato.

CAPITOLO III.

Delle ipoteche.

2000. L' *ipoteca* è un dritto reale constituito sopra gl' immobili ad effetto di soddisfare una obbligazione.

È di sua natura indivisibile; e sussiste per intero sopra tutti gl' immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili, e sopra ogni parte di essi.

È inerente a' beni, ancorchè passino in altre mani.

2001. La ipoteca non ha luogo, fuorchè ne' casi e secondo le forme autorizzate dalla legge.

2002. È *legale*, *o giudiziale*, *o convenzionale*.

2003. L' *ipoteca legale* è quella che deriva dalla legge.

L' *ipoteca giudiziale* è quella che deriva dalle sentenze o dagli atti giudiziali.

L' *ipoteca convenzionale* è quella che dipende dalle convenzioni, e dalla forma estrinseca degli atti e de' contratti.

2004. Sono soltanto capaci d' ipoteca

1.° i beni immobili che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come immobili;

 2.° l' usu-

2.° l' usufrutto degli stessi beni e de' loro accessorj pel tempo della sua durata.

2005. L'ipoteca sopra i mobili accessorj d'immobili non dura, quando passano in mano di un terzo.

2006. Le presenti *leggi civili* non derogano in alcuna parte alle disposizioni delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, concernenti le navi ed i bastimenti di mare.

SEZIONE I.

Delle ipoteche legali.

2007. I diritti ed i crediti a' quali è attribuita l' ipoteca legale, sono:

quelli delle donne maritate sopra i beni de' loro mariti;

quelli de' minori, o degl' interdetti sopra i beni de' loro tutori;

quelli dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.

2008. Il creditore cui compete l' ipoteca legale, può esercitar la sua ragione sopra tutti gl' immobili spettanti al debitore, e sopra quelli che potranno appartenergli in avvenire, colle modificazioni che appresso si esporranno.

SEZIONE II.

Delle ipoteche giudiziali.

2009. L' ipoteca giudiziale deriva da sentenze profferite, sia in contraddizion delle parti, sia in contumacia, diffinitive o provvisorie, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricogni-

cognizioni o verificazioni fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo steso con iscrittura privata.

Quando però la sentenza di ricognizione sarà pronunziata prima della scadenza del debito, non potrà esserne presa veruna inscrizione ipotecaria, se non in mancanza di pagamento del debito dopo la scadenza o esigibilità del medesimo; purchè non vi sia stipulazione in contrario.

Può esercitarsi sopra gl' immobili attuali del debitore, e sopra quelli che potesse acquistare; salve le modificazioni che saranno appresso determinate.

Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, se non quando sieno munite di una ordinanza del giudice, che ne prescrive l' esecuzione.

Non può parimente derivar l' ipoteca dalle sentenze pronunziate in paese straniero, se non quando ne sia stata ordinata l' esecuzione da uno de' tribunali civili del regno delle Due Sicilie.

SEZIONE III.

Delle ipoteche convenzionali.

2010. Non possono contrarre ipoteche convenzionali, se non coloro che hanno la capacità di alienare gl' immobili che vi sommettono.

2011. Quelli che non hanno sull' immobile altro che un diritto sospeso da una condizione, o soggetto ad essere risoluto in casi determinati, o ad essere rescisso, non possono contrarre, se non una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni o alla stessa rescissione.

2012. I beni de' minori, degl' interdetti, e quelli

li degli assenti durante il possesso deferitone ad altri soltanto provvisionalmente, non possono essere ipotecati, se non per le cause e nelle forme stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenze.

2013. L' ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e due testimonj.

2014. I contratti fatti in paese straniero con atto autentico, secondo le leggi del luogo, possono produrre ipoteca sopra i beni esistenti nel regno, allorchè fattone l' esame dal tribunal civile della provincia o della valle, inteso il pubblico ministero, con sentenza ne sarà ordinata la iscrizione.

2015. Non vi è ipoteca convenzionale valida, fuori di quella la quale, sia in un atto autentico costitutivo del credito, sia in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascuno degl' immobili attualmente appartenenti al debitore, su de' quali egli costituisce la ipoteca del credito. Ciascuno de' suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all' ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati.

2016. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno de' beni che acquisterà nell' avvenire, resti ipotecato a misura degli acquisti.

2017. Parimente nel caso che l' immobile o gl' immobili presenti sommessi alla ipoteca fossero periti o deteriorati, in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore; questi

sti potrà o chiedere nel momento il suo rimborso, o ottenere un supplimento d' ipoteca.

2018. L' ipoteca convenzionale non è valida, se la somma per cui fu convenuta non sia certa e determinata dall' atto: se il credito risultante dalla obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere la inscrizione, della quale si parlerà appresso, se non sino alla concorrenza di un valore da lui espressamente dichiarato, e che il debitore avrà diritto di far ridurre, se vi sarà luogo.

2019. L' ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nello immobile ipotecato.

SEZIONE IV.

De' gradi delle ipoteche fra loro.

2020. L' ipoteca, sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, non prende il grado, se non dal giorno della inscrizione fatta eseguire da' creditori su i registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge; salve le eccezioni contenute nel seguente articolo.

2021. Esiste l' ipoteca, indipendentemente da qualunque inscrizione,

1.° a benefizio de' minori e degl' interdetti sugl' immobili spettanti al loro tutore, per causa della di lui amministrazione, dal giorno in cui ha accettato la tutela;

2.° a beneficio delle mogli, per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali, sopra gl' immobili de' loro mariti dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca pe' capitali dotali che

che provengono da eredità a lei deferite, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno dell' apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno avuto il loro effetto.

Non ha ipoteca per l' indennità de' debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento del prezzo de' proprj beni alienati, se non dal giorno della obbligazione o della vendita.

In nessun caso la disposizione del presente articolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima dell' epoca del dì 1 di gennajo 1809 pe' dominj al di qua del Faro, e prima della pubblicazione delle presenti leggi pe' dominj al di là.

2022. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a render pubbliche le ipoteche alle quali i loro beni sono soggetti, ed a tal effetto a chiedere essi medesimi senz' alcun ritardo nell' uffizio a ciò destinato le inscrizioni sugl' immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito: e ciò quante volte non siasi la inscrizione presa subito dopo la stipulazione, nel modo che si dirà più appresso.

I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di far eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo, consentano o permettano di costituirsi privilegj o ipoteche su i loro immobili, senza dichiarare espressamente che i detti immobili erano soggetti alla ipoteca legale delle mogli e de' minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all' arresto personale.

2023. Le persone comprese negli articoli 762, 789, 798, 879, 885, 944, 1365, 1972 n.° 3.°, e 2011 consentendo o permettendo di costituirsi privile-

gj

gj o ipoteche su i loro immobili senza espressamente dichiarare le loro rispettive qualità e circostanze, saranno anche considerate come stellionatarj, e come tali soggette all' arresto personale.

2024. I tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro risponsabilità personale e sotto pena di tutti i danni ed interessi, d' invigilare ad oggetto che le inscrizioni sieno fatte senza ritardo sopra i beni del tutore per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire.

2025. Omettendo i mariti, i tutori ed i surrogati tutori, di far seguire le inscrizioni prescritte da' precedenti articoli, il procuratore regio presso il tribunale civile del domicilio de' mariti e tutori, o del luogo ove sono situati i beni, farà la richiesta perchè si facciano.

2026. Potranno i parenti del marito o della moglie, e quelli del minore, o, in mancanza di parenti, gli amici del medesimo, richiedere le dette inscrizioni: esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e da' minori.

2027. I notaj chiamati a rogare l' atto autentico in cui vien costituita la dote, sono tenuti ad iscrivere l' ipoteca legale della medesima, facendosene anticipare la spesa; e ciò senza pregiudizio di ciò che è disposto negli articoli precedenti.

2028. Tale inscrizione dovrà dal notajo stipulatore prendersi fra giorni venti dal dì della stipulazione del contratto matrimoniale.

2029. Omettendo il notajo di far eseguire la inscrizione prescritta da' precedenti articoli, potrà esser condannato alla destituzione dell' impiego, oltre la rifazione di ogni danno ed interesse.

2030. Le

2030. Le Camere notariali vigileranno particolarmente perchè i notaj adempiano esattamente a ciò che sta prescritto negli articoli precedenti. Le medesime sono obbligate a denunziarli al regio procuratore del tribunale civile, perchè di uffizio faccia dichiarare destituiti dall' impiego i trasgressori.

2031. Il giudice di circondario competente ed il suo cancelliere non consegneranno spedizione di alcuna deliberazione di Consigli di famiglia, se pria non si assicurino della già presa inscrizione su i beni del tutore. In caso di contravvenzione, essi, oltre alla loro responsabilità personale, saranno solidalmente tenuti alla rifazione de' danni e degl' interessi, e saranno ancora sospesi per un anno dalla loro carica.

2032. Sciolto il matrimonio per morte del marito, se mai non siasi presa l' inscrizione della dote, la vedova per conservare la sua ipoteca legale sarà tenuta di prendere l' inscrizione fra il termine di un anno. Dopo questo termine l' ipoteca prenderà il suo rango dal dì della inscrizione, senza rimontare all' epoca del contratto matrimoniale.

2033. Similmente se non siasi presa l' inscrizione su i beni del tutore, il minore divenuto maggiore sarà tenuto, per conservare la sua ipoteca legale, di prenderne inscrizione che dovrà prendere fra un anno a contare dalla sua maggiore età. Altrimenti, scorso questo termine, l'ipoteca prenderà il suo rango dal dì della inscrizione.

L' ipoteca legale conceduta alle donne ed a' minori, tuttochè non iscritta, si trasmette a' loro eredi anche estranei. Essi nondimeno per conservarla saranno tenuti di prendere l' inscrizione fra un anno dal dì dell' aperta successione, ovvero

vero fra il tempo che rimarrà per compire l' anno indicato ne' due precedenti articoli, quante volte sieno succeduti alla donna dopo la di lei vedovanza, o al minore dopo la maggiore età. Scorso il termine suddetto, l' ipoteca avrà il suo rango dal dì della inscrizione.

2034. Quando nel contratto di matrimonio i contraenti di età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione, se non che sopra uno o più determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l' inscrizione, rimarranno liberi e sciolti dall' ipoteca per la dote della moglie, e per gli altri diritti e patti nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione.

2035. Lo stesso avrà luogo per gl' immobili del tutore, quando i parenti uniti in Consiglio di famiglia sieno stati di parere che non si faccia inscrizione se non sopra determinati immobili.

2036. Nel caso de' due articoli precedenti, il marito, il tutore ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l' inscrizione fuorchè sugl' immobili indicati.

2037. Quando l' ipoteca non sia stata limitata dall' atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l' ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurtà sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l' ipoteca sia ristretta agl' immobili sufficienti a produrre una piena sicurezza a favore del minore.

La domanda si farà contra il tutore surrogato, e sarà preceduta dal parere del Consiglio di famiglia.

2038. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più

più prossimi parenti di lei riuniti in Consiglio di famiglia, domandare che l' ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l' assicurazione della dote, de' diritti e de' patti nuziali, venga ristretta sopra una quantità d' immobili bastanti per l' intera conservazione de' diritti della moglie.

2039. Non si pronunzierà sentenza sulle domande de' mariti e de' tutori, se non dopo di aver sentito il procuratore regio, ed in contraddittorio con lui.

Nel caso che il tribunale pronunzii la riduzione dell' ipoteca a determinati immobili, saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri.

CAPITOLO IV.

Del modo della inscrizione de' privilegj e delle ipoteche.

2040. Le inscrizioni si fanno nell' uffizio della conservazione delle ipoteche, nella di cui provincia o valle sono situati i beni sottoposti al privilegio o alla ipoteca. Esse non producono alcun effetto, quando sieno state eseguite fra quell' intervallo di tempo, durante il quale gli atti fatti fra i dieci giorni precedenti al fallimento del debitore sono dichiarati nulli.

Lo stesso ha luogo fra i creditori di una eredità, se l' inscrizione non siasi fatta da uno di essi se non dopo aperta la successione, nel caso che l' eredità sia stata accettata col benefizio dello inventario, meno che quando non si sia potuto giungere per la brevità del tempo ad inscrivere l'atto costitutivo dell' ipoteca; il che si presume ove non

non sieno ancora trascorsi quindici giorni dalla data dell' atto fino alla morte del promettente.

2041. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un' ipoteca della stessa data, senza distinzione fra l' inscrizione fatta nel mattino e quella fatta nella sera, quantunque tal differenza fosse stata indicata dal conservatore.

2042. Per fare l' inscrizione, il creditore presenta, o fa presentare al conservatore delle ipoteche l' originale o una copia autentica della sentenza, o dell' atto da cui nasce il privilegio o l' ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata, una delle quali può anche stendersi a piedi della copia del titolo.

Esse contengono

1.° il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione, se ne abbia, e l'elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell' uffizio;

2.° il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, se sia nota, o una indicazione individuale e speciale, in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dell' ipoteca;

3.° la data e la natura del titolo;

4.° la somma del capitale de' crediti espressi nel titolo, o valutati dallo inscrivente quanto alle rendite e prestazioni, o a' diritti eventuali, condizionali o indeterminati, ne' casi in cui tal valutazione sia prescritta; come pure la somma degli accessorj di questi capitali, e l' epoca in cui sono esigibili;

5.° l' indicazione della specie e della situazione de' beni su' quali vuol conservarsi il privilegio o l' ipoteca.

Que-

Questa indicazione non è necessaria ne' casi d'ipoteche legali o giudiziali: per tali ipoteche, in mancanza di convenzione, una sola inscrizione assoggetta tutti gl' immobili compresi nel circondario dell' uffizio.

2043. Le inscrizioni su i beni di un defunto potranno eseguirsi colla sola indicazione del medesimo, siccome si è detto nel num. 2.° del precedente articolo.

2044. Il conservatore fa menzione sul suo registro del contenuto nelle note, e restituisce al richiedente tanto il titolo o la copia del titolo, quanto una delle note, a piedi della quale certifica di aver eseguita l'inscrizione.

2045. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha il diritto di esser classificato per due annate soltanto, e per l'annata corrente, nello stesso grado in cui è collocata l' ipoteca del capitale, senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da farsi, producenti ipoteca dal giorno della loro data, per le altre annualità oltre quelle conservate in vigore della prima inscrizione.

2046. È in facoltà di colui che ha richiesto una inscrizione, come pure de' suoi rappresentanti, o cessionarj per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto; purchè n' elegga ed indichi un altro nello stesso circondario.

2047. I diritti d' ipoteca meramente legale dello Stato; de' comuni e de' pubblici stabilimenti, sopra i beni degli amministratori; quelli de' minori o interdetti su i beni de' tutori; delle mogli su i beni de' mariti; saranno inscritti colla presentazione di due note contenenti solamente

1.° il nome, cognome, professione, domicilio

cilio reale del creditore, ed il domicilio che da lui o per lui verrà eletto nel circondario;

2.° il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa indicazione del debitore;

3.° la natura de' diritti da conservarsi e la somma del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza l'obbligo di fissarlo per quei diritti che sono condizionali, eventuali o indeterminati.

2048. Le inscrizioni conservano l' ipoteca ed il privilegio pel corso di dieci anni dal giorno della loro data: cessa il loro effetto, se prima di trascorrere il detto termine non si sieno rinnovate.

2049. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non si è pattuito altrimenti: l' anticipazione di esse si fa dall' inscrivente, purchè non si tratti d' ipoteche legali, per la inscrizione delle quali il conservatore ha il suo regresso contra il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore sono a carico del compratore.

2050. Le azioni alle quali le inscrizioni possono dar luogo contra i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente con citazione loro fatta personalmente, o all' ultimo loro domicilio indicato nel registro: e ciò si osserverà non ostante la morte de' creditori, o di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio.

CAPI-

CAPITOLO V.

Della cancellazione e della riduzione delle inscrizioni.

2051. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessaté che abbian la capacità di ciò fare; o in vigore di una sentenza pronunziata in ultima istanza o passata in giudicato.

2052. Nell' uno e nell' altro caso coloro che ne richiedono la cancellazione, depongono nell' uffizio del conservatore la copia legale dell' atto autentico contenente il consenso, o della sentenza.

2053. Mancando il reciproco consenso, la cancellazione dee chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione si è fatta l'inscrizione. Quando però tale inscrizione sia stata fatta per garantia di una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale il debitore ed il preteso creditore abbiano introdotto giudizio, o debbano essere giudicati in un altro tribunale; in tal caso l' istanza per la cancellazione dee proporsi o rimettersi a questo ultimo tribunale.

Ciò non ostante la convenzione fatta fra 'l creditore ed il debitore, di proporre in caso di contesa la domanda ad un tribunale da loro indicato, riceverà la sua esecuzione fra loro.

2054. I tribunali debbono ordinare la cancellazione, quando l' inscrizione fu fatta senza esser fondata nè sulla legge, nè su di un titolo; o quando fu fatta in virtù di un titolo irregolare, o estinto, o soddisfatto; o quando i diritti di privilegio e d' ipoteca sono legalmente annullati.

2055. Se le inscrizioni ottenute da un credito-

re

re il quale, secondo la legge, abbia il diritto di farle eseguire su i beni presenti e futuri del suo debitore, senza che alcun patto abbia limitato tal diritto, si estendano sopra fondi diversi, oltre ciò che bisogna per la cautela de' crediti, avrà il debitore l' azione per ottenere la riduzione delle inscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione. In tal caso si debbono osservar le regole di competenza stabilite nell' articolo 2053.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali.

2056. Si considerano come eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi, quando il valore di un solo o di alcuni di essi eccede più di un terzo in beni liberi la somma de' crediti in capitali ed in legittime accessioni.

2057. Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte, giusta il valore dato dal creditore a' crediti i quali, per quanto riguarda l'ipoteca da stabilirsi per la loro sicurezza, non sono stati determinati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati.

2058. L' eccesso in tal caso si definisce ad arbitrio del giudice, il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità degli eventi, e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare i diritti verisimili del creditore coll' interesse che ha il debitore di conservare il credito che corrisponde alla sua facoltà; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni che si possono fare con ipoteca dal giorno della loro data, quando l' evento abbia fatto montare i crediti indeterminati ad una somma maggiore.

2059. Il valor degl' immobili, che dee paragonar-

gonarsi con quello de' crediti accresciuti di un terzo, si determina col moltiplicare quindici volte, se gl' immobili non sono soggetti a perire, e dieci volte, se vi sono soggetti, il valor della rendita risultante dalla *matrice* de' ruoli della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sul ruolo, secondo la proporzione che esiste ne' comuni ove sono situati i beni, fra la *matrice* o quota, e la rendita. Nondimeno potranno i giudici prevalersi ancora de' rischiaramenti che possono desumersi da' contratti di affitto non sospetti, da' processi verbali di stima che si fossero precedentemente stesi in epoche recenti, e da altri atti simili, e valutar la rendita colla media proporzionale su i risultamenti di queste diverse notizie.

CAPITOLO VI.

Dell' effetto de' privilegj e delle ipoteche contra i terzi possessori.

2060. I creditori che hanno privilegio o ipoteca inscritta sopra un immobile, in qualunque mano questo faccia passaggio, conservano sopra di esso il dritto di essere graduati e pagati, secondo l' ordine de' loro crediti, o delle loro inscrizioni.

2061. Se il terzo possessore non adempia alle formalità che verranno stabilite in appresso, onde render libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode de' termini e delle dilazioni accordate al debitor principale.

2062. Il terzo possessore è tenuto nel caso anzi-

anzidetto o a pagar tutti gl' interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano montare, o a rilasciare senza alcuna riserva l' immobile ipotecato.

2063. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha dritto di far vendere a di lui danno l' immobile ipotecato, trenta giorni dopo l' ordine ingiunto al debitore originario, e l' intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di rilasciare il fondo.

2064. Ciò non ostante il terzo possessore che non è obbligato personalmente al debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui ha fatto l' acquisto, quando vi restino altri immobili ipotecati per lo stesso debito in potere del principale o de' principali obbligati; e può domandarne la precedente discussione, secondo la forma stabilita nel titolo *delle fidejussioni*: durante tale discussione si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato.

2065. L' eccezione della discussione non può essere opposta al creditore che abbia privilegio o ipoteca speciale sopra l' immobile.

2066. Il rilascio del fondo per effetto dell' ipoteca può farsi da qualunque terzo possessore che non sia obbligato personalmente al debito, e che abbia la capacità di alienare.

2067. Può farsi anche dopo che il terzo possessore abbia riconosciuto l' obbligazione, o sia stato condannato in tal qualità solamente: il rilascio del fondo, finchè non segua l' aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando l' intero debito e le spese.

2068. Il rilascio del fondo per soddisfare alla ipoteca si esegue nella cancelleria del tribunale della provincia o valle ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Ad istanza di quello fra gl' interessati, che previene, si destina un curatore al fondo rilasciato, in contraddizione del quale si procede alla vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

2069. I deterioramenti cagionati dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio de' creditori ipotecarj o privilegiati, danno luogo contro di lui ad un' azione per l' indennità : ma egli non può ripeter le spese ed i miglioramenti da lui fatti se non per la quantità concorrente del maggior valore che risulta dal miglioramento.

2070. I frutti dell' immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore se non dal giorno in cui gli fu intimato di pagare, o di rilasciare il fondo; e se il giudizio introdotto sia stato abbandonato per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

2071. Le servitù ed i diritti reali che competevano al terzo possessore sopra l' immobile, prima che ne avesse il possesso, rivivono dopo il rilascio del fondo, o dopo l' aggiudicazione contro di lui eseguita.

I suoi creditori particolari esercitano la loro ipoteca, secondo il loro grado, sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, dopo tutti quelli che si trovano inscritti contro de' precedenti proprietarj.

2072. Il terzo possessore che abbia pagato il debito ipotecario, o abbia rilasciato l' immobile ipotecato, o abbia sofferto la spropriazione di tale im-

immobile, ha il regresso, per esser garentito a norma della legge, contra il debitor principale.

2073. Il terzo possessore che voglia render libera la sua proprietà pagando il prezzo, dee osservar le formalità che saranno stabilite nel capitolo VIII del presente titolo.

CAPITOLO VII.

Della estinzione de' privilegj e delle ipoteche.

2074. I privilegj e le ipoteche si estinguono
1.° coll' estinzione dell' obbligo principale;
2.° colla rinunzia del creditore all' ipoteca;
3.° coll' adempimento delle formalità e condizioni prescritte a' terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati;
4.° colla risoluzione del diritto di colui che ha costituito l'ipoteca, a'termini dell'articolo 2096;
5.° colla prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore, riguardo a' beni che si trovano in suo potere, col corso del tempo determinato per la prescrizione delle azioni che producono l' ipoteca o il privilegio.

La prescrizione, riguardo a' beni posseduti da un terzo, si acquista da costui col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cui la prescrizione suppone un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto su i registri del conservatore.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore, o del terzo possessore.

CAPI-

CAPITOLO VIII.

Della trascrizione e de' suoi effetti, e del modo di render libere le proprietà da' privilegj e dalle ipoteche.

2075. I contratti che trasferiscono la proprietà degl' immobili, o i dritti reali considerati come immobili, che il terzo possessore vorrà liberare da' privilegj e dalle ipoteche, saranno trascritti per intero dal conservatore delle ipoteche, nella cui provincia o valle i beni si trovano situati.

Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tal oggetto; ed il conservatore sarà tenuto di darne il certificato a chi lo dimanda.

2076. La semplice trascrizione de' titoli traslativi di dominio sopra il registro del conservatore, non libera l' immobile da' privilegj e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore non trasferisce al compratore altro che la proprietà e le ragioni che egli stesso aveva sulla cosa venduta, e le trasferisce colla impressione de' medesimi privilegj ed ipoteche di cui era gravata.

2077. Pria che si esegua la trascrizione del titolo traslativo di proprietà, e fra quindici giorni al più tardi dopo la medesima, sarà permesso a' creditori dell' alienante d' iscrivere i loro titoli anteriori all' atto dell' alienazione. Scorso questo termine, ogni iscrizione sarà loro vietata, nè produrrà alcun utile effetto.

2078. Qualunque privilegio o ipoteca posteriore all' alienazione non nuoce al nuovo proprietario, nè potrà inscriversi sul fondo alienato, tuttochè non sia seguita la trascrizione dell' atto traslativo di proprietà.

2079. Po-

2079. Potrà trascriversi l' acquisto fatto non solo con atto autentico, ma anche con iscrittura privata, purchè sia debitamente registrata.

2080. Malgrado la già seguita trascrizione del titolo traslativo di proprietà, i creditori privilegiati anteriori all' alienazione avran diritto d'inscrivere sul fondo alienato i loro privilegj, purchè ciò si faccia al più tardi tra quindici giorni dopo la trascrizione suddetta; senza pregiudizio degli altri diritti risultanti al venditore ed agli eredi dagli articoli 1994 e 1995.

2081. Se taluno venda a due persone lo stesso fondo in tempi diversi, il primo compratore, giustificando il suo acquisto con iscrittura autentica o con atto privato che abbia data certa, sarà sempre preferito al secondo, tuttochè questi sia stato più sollecito a trascrivere il suo titolo. Sarà salvo soltanto al secondo compratore il diritto di agire contra il venditore come stellionario, e per essere rifatto dal medesimo di ogni danno ed interesse.

2082. Se il nuovo padrone voglia garentirsi dagli effetti delle azioni autorizzate nel capitolo VI del presente titolo, è tenuto, sia prima di promuoversi l' istanza, sia dentro un mese al più tardi da computarsi dalla prima intimazione fattagli, di notificare a' creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni,

1.° l' estratto del suo titolo, contenente soltanto la data e la qualità dell' atto, il nome e la indicazione precisa del venditore e del donante, la natura e la situazione della cosa venduta o donata; e se si tratta di un corpo di beni, la sola denominazione generale della tenuta e de' distretti ne' quali si trova situata, il prezzo ed i pesi che fanno parte del prezzo della vendi-

ta,

ta, o la stima della cosa, se questa sia stata donata;

2.° l' estratto della trascrizione dell' atto di vendita;

3.° un quadro in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle ipoteche e quella delle inscrizioni; la seconda, il nome de' creditori; la terza, la somma de' crediti inscritti.

2083 Il compratore, o il donatario dichiarerà col medesimo atto, che egli è pronto a soddisfare immediatamente i debiti ed i pesi ipotecarj sino alla concorrenza soltanto del prezzo, senza distinzione di debiti esigibili o non esigibili.

2084. Quando il nuovo padrone ha fatto tal notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore, il di cui titolo è inscritto, può chiedere che l' immobile sia posto all' incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; purchè non tralasci

1°. che tal richiesta venga notificata al nuovo padrone tra quaranta giorni al più tardi dopo la notificazione fatta ad istanza di quest' ultimo, aggiungendovi due giorni per ogni ventina di miglia di distanza tra 'l domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedun creditore che fa la richiesta:

2.° che essa contenga l' offerta del richiedente di accrescere, o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone:

3.° che la stessa notificazione venga fatta nel medesimo termine al precedente padrone debitor principale:

4.° che l' originale e le copie di tali atti sien sottoscritti dal creditore che fa la richiesta, o dal suo procuratore speciale, il quale in tal caso è obbligato a dar copia della sua procura:

5.° che

5.° che egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e de' pesi.

L'omessione di ognuna di queste formalità produce nullità.

2085. Omettendo i creditori di domandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta diffinitivamente stabilito, secondo il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone; il quale pagando il detto prezzo a' creditori che saranno nel grado di riceverlo, o facendone deposito, resta in conseguenza liberato da ogni privilegio o ipoteca.

2086. In caso di nuova vendita all'incanto, questa si eseguirà, colle forme stabilite per le spropriazioni forzate, ad istanza o del creditore che l'avrà richiesta, o del nuovo padrone.

Il postulante esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore a cui il creditore si è obbligato di farlo montare.

2087. L'aggiudicatario è tenuto a restituire al compratore, o al donatario cui si è tolto il possesso, non solo il prezzo della sua aggiudicazione, ma anche le spese legittime da colui fatte a causa del suo contratto, quelle della trascrizione su' registri del conservatore, quelle della notificazione e quelle fatte per ottenere la nuova vendita.

2088. Il compratore, o il donatario che si mantiene nel possesso dell'immobile esposto all'incanto col rendersi maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere la sentenza di aggiudicazione.

2089. Se il creditore che ha domandato l'incanto, desista dalla domanda, non può impedire la

la pubblica aggiudicazione, quando anche egli pagasse il prezzo della offerta; purchè ciò non si faccia coll' espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarj.

2090. Il compratore che sia divenuto aggiudicatario, avrà il suo regresso, a norma del dritto, contra il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gl' interessi di tal eccesso, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

2091. Per purgarsi le ipoteche legali che ha il tesoro pubblico sugl' immobili de' contabili che si trovano già fuori dell' esercizio loro affidato, è necessario notificare il tesoro, o l' Intendente, il quale sarà tenuto tra 'l periodo di tre mesi, a contare dalla intimazione avuta, di formare e depositare nella cancelleria del tribunale civile della provincia o valle ove esistono i beni venduti, un certificato che dimostri la situazione del contabile. Se il certificato non sia stato depositato tra 'l detto termine, l' inscrizione rimarrà tolta di dritto, e senza che vi sia bisogno di sentenza.

L' inscrizione rimarrà parimente tolta nel caso in cui il certificato attesterà che il contabile non è debitore.

2092. Nel caso che il titolo del nuovo padrone comprenda mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri non ipotecati, siti nello stesso o in diversi circondarj degli uffizj, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, compresi o non compresi in un sol corpo di affitto o di coltivazione; il prezzo di ciascun immobile sottoposto a particolari e separate inscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo padrone per mezzo di una stima, se sia necessaria, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo. Il

Il creditore maggior offerente non potrà in verun caso esser costretto ad estendere la sua offerta nè su' mobili, nè sopra altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito e situati nel medesimo circondario; salvo il regresso del nuovo padrone contra i suoi autori pel risarcimento del danno che possa soffrire, sia per la divisione de' beni contenuti nel suo acquisto, sia per quella delle coltivazioni.

CAPITOLO IX.

Del modo di liberarsi dalle ipoteche, quando non esista inscrizione su' beni de' mariti e de' tutori.

2093. I compratori degl' immobili appartenenti a' mariti, o a' tutori, quando non esistano inscrizioni su' detti immobili a causa dell' amministrazione de' tutori, o per ragion di doti, di diritti e patti nuziali a favor della donna, potranno liberarli dalle ipoteche alle quali i detti immobili sieno soggetti.

2094. A tal effetto depositeranno la copia del contratto traslativo del dominio, debitamente collazionata, nella cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono situati i beni, e faranno constare colla notificazione dell' atto tanto alla moglie, o al surrogato tutore, quanto al procurator regio presso il tribunale, il deposito che han fatto. L' estratto di tal contratto, esprimente la data di esso, i nomi, cognomi, le professioni, i domicilj de' contraenti, l' indicazione della specie e della situazione de' beni, il prezzo e gli altri pesi della vendita, sarà e resterà affisso per due mesi nella sala di udienza del tribunale. In detto tem-

tempo le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl' interdetti, i parenti o gli amici, ed il procurator regio, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire nell' ufizio del conservatore delle ipoteche le inscrizioni sull' immobile alienato, le quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore assunse l' amministrazione, senza pregiudizio delle azioni che potessero aver luogo contra i mariti ed i tutori, siccome fu detto di sopra, a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone, senza aver loro dichiarato che gl' immobili erano di già gravati d' ipoteche per causa del matrimonio, o della tutela.

2095. Se la donna, o coloro che la rappresentano, ovvero il tutore surrogato, non sono conosciuti dal compratore, basta dichiarare nella notificazione da farsi al procurator regio, che non essendo le suddette persone conosciute, la notificazione sarà pubblicata, facendosi inscrivere ne' giornali, nel modo prescritto dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

Se non vi sono giornali nella provincia o valle, ne sarà certificata la mancanza dal procurator regio, a richiesta del compratore. Il termine di due mesi stabilito nel precedente articolo non comincerà a correre che dal giorno in cui la notificazione sarà inserita ne' giornali, o dal dì in cui sarà rilasciato il certificato suddetto.

2096. Se nel corso de' due mesi da che venne affisso l' estratto del contratto, non sia seguita inscrizione per parte ed in nome delle mogli, de' minori, o degl' interdetti, sopra gl' immobili venduti, essi passano al compratore senza alcun peso per ragion delle doti, de' diritti e patti nu-

ziali

ziali a favor della moglie, o dell' amministrazione del tutore, e salvo il regresso, se vi è luogo, contra il marito e contra il tutore.

Se sieno fatte inscrizioni per parte ed in nome di dette mogli, minori ed interdetti; e se esistano creditori anteriori i quali assorbiscano il prezzo in tutto o in parte, il compratore è liberato dalle ipoteche per quel prezzo, o per quella porzione del prezzo, che ha pagato a' creditori collocati in grado utile; e le inscrizioni fatte in nome delle mogli, de' minori, o degl' interdetti, saranno cancellate o in tutto, o sino alla debita concorrenza.

Se le inscrizioni in nome delle mogli, de' minori, o degl' interdetti, sieno le più antiche, il compratore non potrà fare alcun pagamento del prezzo in pregiudizio delle dette inscrizioni, le quali avranno sempre, siccome fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell' assunta amministrazione del tutore: ed in tal caso saranno cancellate le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile.

CAPITOLO X.

Della pubblicità de' registri, e della risponsabilità de' conservatori.

2097. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a consegnare a tutti coloro che ne fanno richiesta, copia degli atti trascritti ne' loro registri, e quella delle inscrizioni esistenti, o il certificato che non ve n' esista veruna.

2098. Sono garanti del pregiudizio risultante

1.° dalla ommessione sopra i loro registri delle trascrizioni degli atti di mutazione, e delle inscrizioni richieste ne' loro uffizj;

2.° dal-

2.° dalla mancanza di menzione ne' loro certificati di una o più inscrizioni esistenti; purchè in questo ultimo caso l'errore non provenga da indicazioni insufficienti che non potessero esser loro imputate.

2099. L' immobile sul quale il conservatore avesse omesso ne' suoi certificati di riferire uno o più pesi inscritti, rimane, salva la risponsabilità del conservatore, libero da tali pesi nelle mani del nuovo possessore, purchè questi abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto de' creditori di farsi graduare, secondo l' ordine che loro spetta, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata.

2100. I conservatori non possono in verun caso ricusare, o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, la inscrizione de' diritti ipotecarj, o di dare i certificati che sono loro richiesti, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi delle parti. A qual effetto, sulla istanza del richiedente, si stenderà senza dilazione processo verbale del rifiuto, o del ritardo, sia da un giudice di circondario, sia da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere, o da un notajo coll' assistenza di due testimonj.

2101. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno e con ordine numerico, le esibizioni che loro verranno fatte degli atti di mutazione per essere trascritti, o delle note per essere inscritte; daranno a' richiedenti un riscontro in carta bollata, nel quale si esprimerà il numero del registro in cui sia stata annotata l' esibizione; e non potranno trascrivere gli atti di muta-

mutazione, nè inscrivere le note su' registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l' ordine delle esibizioni che saranno ad essi fatte.

2102. Tutti i registri de' conservatori debbono essere in carta bollata, numerati e cifrati in ciascuna pagina, dal primo all' ultimo foglio, da uno de' giudici del tribunale civile, nella cui provincia o valle è stabilito l' uffizio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno, come quelli della registrazione degli atti.

2103. I conservatori sono tenuti di conformarsi nell' esercizio delle loro funzioni a tutte le disposizioni del presente capitolo, sotto pena di una multa di cinquanta fino a dugento ducati per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda; senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa.

2104. Le menzioni de' depositi, le inscrizioni e le trascrizioni si faranno su i registri senza interruzione, senza lasciare veruno spazio in bianco, nè pure tra linea e linea, sotto pena, contro il conservatore, di dugento fino a quattrocento ducati di multa, e del risarcimento de' danni ed interessi delle parti, pagabili pure in preferenza della multa.

TITO-

TITOLO XX.

Della spropriazione forzata, o sia vendita giudiziaria degl' immobili, e della graduazione fra i creditori.

CAPITOLO I.

Della spropriazione forzata, o sia vendita giudiziaria degl' immobili.

2105. Il creditore può domandare la spropriazione

1.° de' beni immobili e de' loro accessorj riputati immobili, appartenenti in proprietà al suo debitore;

2.° dell' usufrutto spettante al debitore sopra i beni della stessa natura.

2106. Nondimeno la parte indivisa di un coerede negl' immobili di una eredità non può esser posta in vendita da' suoi creditori particolari prima della divisione, o dell' incanto che questi possono dimandare, se vogliono, o ne' quali hanno diritto d' intervenire, in conformità dello articolo 802 del titolo *delle successioni.*

2107. Gl' immobili di un minore anche emancipato, o di un interdetto, non possono esser posti in vendita pria della discussione de' beni mobili.

2108. Non è necessario che la discussione de' beni mobili preceda la spropriazione degl' immobili posseduti per indiviso tra un maggiore ed un minore, o un interdetto, se il debito sia comune fra essi; nè parimente è necessario nel caso ove le istanze giudiziali sieno state da principio propo-

poste contra un maggiore, ovvero prima dell' interdizione.

2109. Per la spropriazione degl' immobili che fanno parte della comunione, si procede contra il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata al debito.

Per la spropriazione degl' immobili della moglie, che non sono stati posti in comunione, si procede contra il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi d'intervenire con lei nel giudizio, o se egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice.

Nel caso che il marito e la moglie sieno entrambi di età minore, o che la sola moglie sia minore, se il marito di età maggiore ricusi d' intervenire con lei nel giudizio, le viene destinato dal tribunale un tutore, contra cui si propone l' istanza.

2110. Il creditore non può chiedere la vendita degl' immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti.

2111. La vendita forzata de' beni situati in differenti distretti non può promuoversi se non successivamente, a meno che non facciano parte di una sola e medesima tenuta.

L' azione s' instituisce avanti il tribunale civile nel cui distretto esiste il luogo principale della tenuta, o in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte de' beni che produce la maggior rendita, secondo la matrice del ruolo.

2112. Se i beni ipotecati al creditore, e quelli non ipotecati, ovvero i beni situati in diverse provincie o valli, facciano parte di una sola e medesima tenuta, si procede alla vendita unitamente degli uni e degli altri, se il debitore lo chieg-

ga; e si fa il ragguaglio della stima sul prezzo dell' aggiudicazione, se vi ha luogo.

2113. Potrà anche permettersi la spropriazione simultanea, quante volte il valor totale de' beni esistenti in diverse provincie o valli è inferiore alla somma de' debiti inscritti, incluso quello del creditore che vuole agire.

2114. Tal valore si stabilisce secondo il ruolo delle contribuzioni fondiarie, moltiplicando la rendita che ne risulta, quindici volte pe' fondi rustici, e dieci volte per gli edifizj.

2115. La spropriazione simultanea, nel caso di sopra additato, non può aver luogo, che in virtù di un' autorizzazione accordata dal presidente del tribunale del domicilio del debitore, sulle conclusioni del pubblico ministero.

2116. Cotesta autorizzazione si darà a piè di un ricorso, in vista de' documenti che giustificano la domanda. Tali documenti sono

1.° la copia legale del ruolo della contribuzione fondiaria;

2.° l' estratto delle inscrizioni prese su' debitori nelle diverse provincie o valli ove i beni sono situati, o il certificato che non ve ne sono.

2117. La procedura relativa alla spropriazione ed alla distribuzione del prezzo sarà portata avanti i tribunali rispettivi della situazione de' beni.

2118. Se il debitore prova con iscritture autentiche di affitto, che la rendita netta e libera de' suoi immobili nel corso di un anno basti al pagamento del capitale dovuto, degl' interessi e delle spese, e ne offra la delegazione al creditore; possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi, se sopraggiunga qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento.

2119. Non

2119. Non può procedersi alla vendita forzata degl' immobili, fuorchè in vigore di un titolo autentico ed esecutivo per un debito certo e liquido. Se il debito sia in ispecie non liquidato, il procedimento è valido; ma non si potrà devenire all' aggiudicazione, se non dopo fatta la liquidazione.

2120. Il cessionario di un titolo esecutivo non può procedere per la spropriazione se non dopo aver notificato al debitore la cessione.

2121. Il procedimento per la spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o diffinitiva, eseguibile provvisoriamente non ostante l'appellazione; ma non può farsi l' aggiudicazione se non dopo una sentenza diffinitiva pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato.

Non può procedersi in virtù di una sentenza profferita in contumacia, pendente il termine ad opporre.

2122. Il procedimento non può annullarsi col pretesto che il creditore lo abbia incominciato per una somma maggiore del suo credito.

2123. Ad ogni domanda per la spropriazione degl' immobili dee precedere il precetto di pagamento, fatto per mezzo di un usciere, ad istanza del creditore, alla persona del debitore o al suo domicilio.

Le formalità del precetto e quelle degli atti per la spropriazione sono determinate dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

CAPITOLO II.

Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra' creditori.

2124. La graduazione e la distribuzione del prezzo degl' immobili, ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti, sono regolati dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

TITOLO XXI.

Della prescrizione.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

2125. La *prescrizione* è un mezzo per acquistare un diritto, o liberarsi da una obbligazione, mediante il trascorrimento di un tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

2126. Non si può rinunziare preventivamente al diritto di prescrizione: si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata.

2127. La rinunzia alla prescrizione è *espressa*, o *tacita*: la rinunzia tacita risulta da un fatto il quale non potrebbe sussistere, senza supporre l' abbandono di un diritto acquistato.

2128. Colui che non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

2129. I giudici non possono far valere *ex officio* la prescrizione, quando non sia opposta.

2130. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, anche avanti la gran Corte

Corte civile ; purchè le circostanze non offrano un fatto donde risulti ad evidenza , che la parte che non l'ha opposta, vi abbia rinunziato.

2131. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione , possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunzii.

2132. Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio.

2133. Lo Stato, gli stabilimenti pubblici ed i comuni sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

Nondimeno la prescrizione de' diritti del tesoro pubblico non corre a vantaggio de' contabili, se non dal giorno in cui è cessato il loro esercizio, ed han dato il loro conto.

CAPITOLO II.

Del possesso.

2134. Il *possesso* è la detenzione o il godimento di una cosa, o di un dritto che abbiamo o esercitiamo per noi stessi , o per mezzo di un altro il quale lo tiene o l' esercita in nome nostro.

2135. Per poter prescrivere è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico , non equivoco, ed a titolo di proprietà.

2136. Si presume sempre che ciascuno possegga per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si trovi che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

2137. Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possegga

segga collo stesso titolo, quando non siavi pruova in contrario.

2138. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono stabilire nè possesso nè prescrizione.

2139. Gli atti di violenza non possono stabilire un possesso abile ad indurre la prescrizione.

Il possesso utile non incomincia, se non quando sia cessata la violenza.

2140. Il possessore attuale il quale provi di avere anticipatamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio; salva la pruova in contrario.

2141. Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, in qualunque modo gli sia succeduto, sia a titolo universale o particolare, sia a titolo lucrativo o oneroso.

CAPITOLO III.

Delle cause che impediscono la prescrizione.

2142. Coloro che posseggono in nome altrui, non possono mai prescrivere per qualunque corso di tempo.

Il fittajuolo, il depositario, l' usufruttuario, e tutti gli altri che tengono precariamente la cosa del proprietario, non possono prescriverla.

2143. Similmente non possono prescrivere gli eredi di coloro che tenevano la cosa altrui in forza di uno de' titoli enunciati nel precedente articolo.

2144. Ciò non ostante, le persone indicate negli articoli 2142 e 2143 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trovi cangiato, sia per cau-

causa derivante da un terzo, sia per effetto delle opposizioni che han fatte al diritto del proprietario.

2145. Coloro a' quali i fittajuoli, i depositarj, ed altri possessori a titolo precario abbiano trasferito la cosa con un titolo traslativo di dominio, possono prescriverla.

2146. Non si può prescrivere contro del proprio titolo, in questo senso, che niuno può cambiare a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

2147. Può prescriversi contra il proprio titolo, in questo senso, che uno può liberarsi colla prescrizione dall' obbligo che ha contratto.

CAPITOLO IV.

Delle cause che interrompono, o che sospendono il corso della prescrizione.

SEZIONE I.

Delle cause che interrompono la prescrizione.

2148. La prescrizione può essere interrotta o *naturalmente*, o *civilmente*.

2149. È interrotta naturalmente, allorchè il possessore è privato per più di un anno del godimento della cosa, sia dal precedente proprietario, sia anche da un terzo.

2150. È interrotta civilmente in virtù di una citazione giudiziale, di un precetto, o di un sequestro intimato a colui cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

2151. La citazione avanti al conciliatore per la conciliazione interrompe la prescrizione dal gior-

giorno in cui la citazione è stata fatta, quando sia seguita da un ordine a comparire in giudizio, notificato nel termine stabilito dalla legge.

2152. La citazione giudiziale fatta anche avanti un giudice incompetente interrompe la prescrizione.

2153. Si ha come non interrotta la prescrizione,

se l'ordine a comparire sia nullo per difetto di forma;

se l'attore abbia desistito dalla sua domanda;

se lascia perimere l'istanza;

se venga rigettata la sua domanda.

2154. La prescrizione è interrotta, quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di colui, contra il quale era incominciata.

2155. L'interpellazione fatta, a norma degli antecedenti articoli, ad uno de' debitori solidali, o la ricognizione del diritto fatta da uno di essi, interrompe la prescrizione contra tutti gli altri, ed anche contra i loro eredi.

L'interpellazione fatta ad uno degli eredi di un debitore solidale, o la ricognizione fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quando anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione riguardo agli altri condebitori, se non per quella porzione cui è tenuto la stesso erede.

Per interrompere la prescrizione interamente riguardo agli altri condebitori, è necessaria l'interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione di tutti questi eredi.

2156. La interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta, interrompe la prescrizione contra il fidejussore.

SE-

SEZIONE II.

Delle cause che sospendono il corso della prescrizione.

2157. La prescrizione corre contra qualunque persona, purchè non abbia a suo favore qualche eccezione stabilita da una legge.

2158. La prescrizione non corre contra i minori e gl' interdetti; salvo ciò che si è stabilito nell' articolo 2184, ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge.

2159. Non corre fra i conjugi.

2160. La prescrizione corre contra la donna maritata, ancorchè non sia separata di beni in forza del contratto di matrimonio, o per sentenza del giudice, riguardo a' beni amministrati dal marito; salvo però ad essa il regresso contra il marito.

2161. Ciò non ostante la prescrizione non corre, durante il matrimonio, riguardo all' alienazione di un fondo dotale, a tenore dell' articolo 1374 sotto il titolo *del contratto di matrimonio, e de' diritti rispettivi de' conjugi.*

2162. La prescrizione è parimente sospesa, durante il matrimonio,

1.° nel caso in cui l' azione competente alla moglie non si potesse sperimentare se non dopo la scelta da farsi sull' accettazione, o la rinunzia alla comunione;

2.° nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprj della moglie senza il di lei consenso, è garante della vendita; ed in tutti gli altri casi ne' quali l' azione competente alla moglie si potesse rivolgere contra il marito.

2163. La

2163. La prescrizione non corre,

riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata;

riguardo ad un' azione per causa di garantia, sino a che abbia avuto luogo l' evizione;

riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia giunto tal tempo.

2164. La prescrizione non corre contra l' erede beneficiato, riguardo a' crediti che ha contro l'eredità.

Essa corre contra una eredità giacente, quantunque non provveduta di curatore.

2165. La prescrizione corre ancora, durante i tre mesi per far l'inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

CAPITOLO V.

Del tempo necessario per prescrivere.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

2166. La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore.

2167. Si acquista quando è compito l' ultimo giorno del termine.

SEZIONE II.

Della prescrizione di trent' anni.

2168. Tutte le azioni tanto reali, quanto personali, si prescrivono col decorso di trent' anni, sen-

senza che colui che allega tal prescrizione, sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mala fede.

2169. Dopo ventotto anni dalla data dell' ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore, o a quelli che abbian causa da lui.

2170. Le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo, sono spiegate ne' loro luoghi particolari.

SEZIONE III.

Della prescrizione di dieci e di venti anni.

2171. Colui che acquista in buona fede e con giusto titolo un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci, se il vero padrone abiti nel territorio compreso sotto la giurisdizione della gran Corte civile, dentro del quale sia situato l' immobile; e col decorso di anni venti, se sia domiciliato al di fuori.

2172. Se il vero padrone abbia tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel detto territorio, e fuori del medesimo, è necessario per compiere il corso della prescrizione, aggiungere a quel che manca a' dieci anni di presenza, un numero di anni di assenza, che sia doppio di quello che manca per compiere i dieci anni di presenza.

2173. Un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e di venti anni.

2174. La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede, dee somministrarne le pruove.

2175. Ba-

2175. Basta che la buona fede siavi stata nel tempo dell' acquisto, perchè si presuma continuata in tutto il tempo richiesto a prescrivere. La mala fede sopravvenuta nuoce: ma non potrà essere ammessa a dimostrarla altra pruova se non quella che risulta da scrittura.

2176. Dopo dieci anni l' architetto e gli appaltatori restano sciolti dalla garantia delle opere in grande, che han fatte o dirette.

SEZIONE IV.

Di alcune particolari prescrizioni.

2177. Si prescrivono col decorso di sei mesi
le azioni de' maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno a mese;
le azioni degli osti e de' *trattori* per l' alloggio e cibi che somministrano;
quelle de' domestici stipendiati a mese, degli operaj e de' giornalieri pel pagamento delle loro giornate, de' loro salarj, e delle somministrazioni loro dovute.

2178. Si prescrivono col decorso di un anno
le azioni de' medici, chirurgi e speziali per le loro visite, operazioni e medicamenti;
degli uscieri per la mercede degli atti che notificano, e delle commessioni ch' eseguono;
de' mercanti per le merci che vendono a' particolari non mercanti;
de' maestri che tengono in casa gli alunni, pel prezzo della *pensione* che ne riscuotono; e degli altri maestri pel prezzo della istruzione;
de' domestici stipendiati ad anno pel pagamento del loro salario.

2179. L' a-

2179. L'azione de' patrocinatori pel pagamento delle loro spese e salarj si prescrive col decorso di due anni da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione de' detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di esser soddisfatti delle spese e salarj dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

2180. La prescrizione ha luogo ne' casi sopra enunciati, quantunque si sieno continuate le somministrazioni, le consegne a credenza, i servigj, ed i lavori.

La prescrizione non cessa di correre, se non quando vi sia stato un conto aggiustato, una polizza o chirografo, o una citazione giudiziale non perenta.

2181. Nondimeno coloro cui tali prescrizioni vengono opposte, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per sapere se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà esser deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero a' tutori di questi ultimi, se sieno minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

2182. I giudici ed i patrocinatori sono esonerati dal render conto delle carte relative alle liti, cinque anni dopo la decisione delle medesime.

Gli uscieri, dopo due anni dall'esecuzione della commessione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono parimente liberati dal renderne conto.

2183. Si prescrivono col decorso di cinque anni
le annualità delle rendite perpetue, e vitalizie;
quelle delle pensioni per alimenti;
le pigioni delle case ed i fitti de' beni rustici;
gl' in-

gl' interessi delle somme prestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi.

2184. Le prescrizioni delle quali trattasi negli articoli della presente sezione, corrono contra i minori e gl' interdetti, salvo loro il regresso contra i tutori.

2185. Riguardo a' mobili, il possesso vale per titolo.

Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu rubata qualche cosa, può rivendicarla nel corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita, o del furto, contra la persona, nelle mani della quale la trovi; salvo a questa il regresso contra colui dal quale l' ha ricevuta.

2186. Se l' attuale possessore della cosa rubata, o perduta, l' abbia comprata in una fiera o mercato, ovvero in occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il padrone originario non può farsela restituire, se non rimborsando al possessore il prezzo che gli è costata.

2187. Le *prescrizioni* incominciate precedentemente al dì primo di gennajo 1809 ne' dominj al di qua del Faro, ed in quelli al di là del Faro precedentemente al giorno in cui le presenti *leggi civili* saranno ivi in vigore, avranno rispettivamente la durata ordinata dalle leggi anteriori.

Ciò non ostante, se le anzidette prescrizioni secondo le leggi anteriori fossero oltre i trent' anni, saranno estinte col decorso di soli trent' anni. Per gli dominj non però al di là del Faro, se i trent'anni si compiano nel corso dell' anno dal dì che le presenti *leggi civili* saranno ivi in vigore, i trent'

trent' anni non si avranno per compiuti che il dì 31 di dicembre dell' anno 1820.

FINE.

Digitized by Google

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLA PARTE I.ma DEL CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE,

LA QUALE RIGUARDA LE LEGGI CIVILI.

La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli, non già alle pagine.

A

Abitazione. Modo di acquistare o perdere i dritti di abitazione, *articolo* 550.—Principj che ne regolano il godimento, 551 a 558.

Accessione. In che consista il diritto di accessione, 471. — Suoi effetti circa i frutti o prodotti delle cose, 472.— Regole per esercitarlo sulle cose immobili, 476 e seg.; e sulle mobili, 490 e seg.

Accettazione. In quante maniere si può accettare una eredità, 691. — Solennità richieste per quelle che son devolute alle donne maritate, a' minori o agl' interdetti, 693. — Effetto retroattivo dell' accettazione, 694. — Atti che la fan tacitamente presumere, 697. — Quando può essere impugnata da' maggiori di età, 700. — Prescrizione della facoltà di accettare, 706. — Dilazione concessa all' erede per deliberare, 712. — Ved. Donazione — Successione.

Acqua. Disposizioni relative alle servitù prodotte dal corso delle acque, 562; e dallo stillicidio, 602.

Adizione. Ved. Accettazione.

Adozione. Condizioni sotto le quali è permessa, 266. — Suoi effetti, 271 a 276. — Sue forme, 277 e seguenti.

Adulterio. Ved. Separazione.

Affitto. Ved. Locazione.

Alberi. Distanza che dee intercedere tra gli alberi di alto fusto e la linea di separazione di due fondi, 592. — A chi appartengano gli alberi esistenti nella siepe comune, 594. — Diritti su di quelli che nascono lungo le rive del mare, 637.

Alimenti. Obbligo che hanno i genitori di somministrargli a' figli, 193. — Obbligo scambievole che hanno i figli di somministrargli a' genitori ed ascendenti bisognosi, 195. — Quando si abbia il dritto di chiedere gli alimenti a' fratelli e sorelle, 197. — Come si debbano calcolar gli alimenti, 198. — In quai casi e con quali forme

A

forme si possa ottener l'assoluzione, o la riduzione dell'obbligo di prestare alimenti, 199 e 200. -- Quantità di quelli che son dovuti a' figli adulterini ed incestuosi, 678; o al conjuge superstite, 689. -- In qual caso può reclamargli una persona diredata, 854.

Alluvione. Sua definizione, 481. -- Chi possa profittarne e con quali condizioni, *ivi*. -- Casi in cui non ha luogo, 482 e 483. -- Termine per reclamare la parte del fondo, che sia stata istantaneamente svelta da un fiume o da una riviera, 484.

Animali. Quando sono riputati immobili, 445. -- Ved. Accessione.

Anticresi. In che consista questo contratto 1942. -- Non può formarsi senza scrittura, 1955. -- Facoltà che attribuisce al creditore, *ivi*. -- Obbligazioni sue e del debitore, 1956 e seguenti. -- Disposizioni comuni all'anticresi ed al pegno, 1960. -- Ved. Pegno

Appalti. Ved. Locazione.

Arresto *personale*. In quante maniere può aver luogo nelle materie civili, 1931. -- Per quai debiti, e fra quali persone può essere stipulato, 1932 e 1933. -- Casi ne' quali non possono i giudici dispensarsi di ordinarlo, 1934. -- Casi nei quali è ciò rimesso al loro prudente arbitrio, 1935. -- Contro chi è vietato l'arresto personale, 1936. -- Sentenza con cui dee pronunziarsi e sua esecuzione, 1937 e seguenti.

Ascendenti. Ved. Successioni.

Assenza. In qual modo si presuma l'assenza, 117. -- Il tribunale civile provvede all'amministrazione de' beni degli assenti, ed alla loro rappresentazione negli atti cui essi sono interessati, coll'intelligenza, e vigilanza del ministero pubblico, 118, 119 e 120. -- Quali circostanze debbano concorrere per domandar la dichiarazione d'assenza, e su quali appoggi, con quali formalità, e dopo quanto tempo se ne debba pronunziar la sentenza, 121 a 125, e 127. -- Degli effetti dell'assenza relativamente a' beni dell'assente, della provvisionale immessione nel possesso de' medesimi, come il conjuge possa impedirla, e dell'apertura del testamento dell'assente; delle obbligazioni degl'immessi in possesso; a che sieno essi tenuti nel caso di ritorno dell'assente; dopo quanto tempo si possa procedere alla divisione de' beni; contro chi si possano sperimentar le ragioni contro l'assente, 126 a 140. -- Disposizioni pe' casi di reclamarsi un dritto competente ad un assente, e d'aprirsi una successione cui un assente sia chiamato, 141 a 144. -- Della cura de' figli minori di un assente, 145 a 147.

Assicurazione. È un contratto aleatorio regolato dalle leggi di commercio, 1836.

Atti *dello stato civile*. Formole per essi prescritte: qualità de' testimonj: come se ne debban tenere e chiudere i registri: come si debba provvedere al caso di smarrimento de' medesimi: che si richiegga per la validità degli atti dello stato civile fatti in paese straniero: risponsabilità de' depositarj de' registri, 36 a 56 -- A chi e fra quanto tempo debba farsi la dichiarazione di nascita, 57. -- Da chi debba dichiararsi la nascita; e formalità richieste per distenderne l'atto, 58, 59 e 60. -- Che cosa debbasi praticare ne' casi che sia trovato un fanciullo, o sia portato all'ospe-

ospedale de' projetti, 61 e 62. — Pratiche da osservarsi ne' casi di nascita ne' viaggi per mare, 63 e seg. — Gli atti dello stato civile pel matrimonio preceder debbono la celebrazione del medesimo, secondo il rito canonico, 67. — Formole prescritte per le notificazioni, 68. — Disposizioni per gli atti di opposizione al matrimonio, 69 e seguenti. — Mezzi di supplire all'atto di nascita per lo matrimonio, 72. — Formole e presentazione dell'atto di notorietà, 73 e seguenti. — Dove e quando si debba ricevere la solenne promessa di celebrare il matrimonio, 77. — Quali cose debbansi esprimere nell'atto di tal promessa, 79. — Doveri del parroco nella celebrazione del matrimonio, 80 e 81. — Degli atti di morte: formalità richieste per dar sepoltura, 82. — Come e da chi debba stendersi l'atto di morte, e che cosa debba contenere, 83 e 84. — Pratiche da osservarsi ne' casi di morte negli ospedali o in altre case pubbliche, 85. — *Idem* ne' casi di morte violenta, di morte per condanna, e di morte nelle prigioni, 86 a 90. — *Idem* ne' casi di morte in viaggio per mare, 91 e 92. — Chi debba esercitar le funzioni d'uffiziale dello stato civile, e con quali formalità, riguardo agli atti de' militari fuori del territorio del regno, 63 a 96: per gli atti di nascita 97 e 98: per gli atti di matrimonio, 99 e 100: per gli atti di morte, 101 a 103. — Della rettificazione degli atti dello stato civile, 104 a 106.

Atto *autentico*. Ved. Pruove.

Atto *rispettoso*. Ved. Matrimonio.

B

Bagni. Quando son creduti mobili, 456.

Battelli. Sono riputati mobili, *ivi*.

Beneficio *dell' inventario*. Ved. Inventario.

Beni. Loro distinzione in *immobili* e *mobili*, 439. — Beni immobili per loro natura, 441 a 446: per destinazione, 447 e 448: per l'oggetto cui si riferiscono, 449. — Beni mobili per loro natura, 450: per determinazione della legge, 452, 456, e 457. — Significato della parola *mobili* 458; della parola *mobiglia*, 459: delle parole *mobiliare* o *effetti mobiliari*, o *casa mobigliata*, 460. — Libertà di disporre de' proprj beni, 462. — Quali sieno quelli che appartengono al demanio pubblico, 463 e seguenti. — Quali sieno i comunali, 467 — Quali i parafernali, 1387. — Da chi debban questi essere amministrati, 1388 e seguenti. — Ved. Proprietà. — Rendite.

Bestiame. Ved. Locazione.

Boschi. Ved. Usufrutto.

C

Caccia. La facoltà di cacciare e pescare è regolata da leggi particolari, 635.

Caducita'. Ved. Donazione — Legato — Testamento.

Canali. Sono riputati immobili, 446.

Cancellieri. Ved. Atti *dello stato civile*.

Case

C

Case. Ved. Locazione.
Cave. Ved. Usufrutto.
Cessione *de' beni*. In che consiste, 1218. — Sua divisione in *volontaria* e *giudiziaria*, 1219 a 1221. — Persone escluse dal beneficio di quest' ultima, 1222. — Dritti che trasfonde a' creditori, 1223 e 1224. — Ved. Vendita.
Chiatte. Sono mobili, 456.
Citazioni. Come competano a' nazionali contro agli stranieri, e viceversa, per le rispettive obbligazioni, 15 e seguenti.
Clausola *penale*. Ved. Obbligazione.
Collazione. Dritti de'coeredi a favore de' quali debbe esser fatta, 749. — È tenuto a farla anche l'erede beneficiato, 762. — Quando non ha luogo, *ivi*. — Ciò che si dee o non si dee conferire, 766 e seguenti. — Frutti ed interessi dovuti per le cose soggette a collazione, 775. — Chi ha dritto di pretenderla, 776. — Quando quella degl' immobili si dee fare in ispecie, 778. — Spese e migliorie da bonificarsi al conferente, e deterioramenti cui egli è tenuto, 780 e seguenti. — Collazione de' mobili e del denaro, 787 e 788. — Quella della porzione disponibile, 835. — Ved. Imputazione.
Colono *parziario*. Ved. Dotazione.
Comodato Ved. Prestito.
Compensazione. Si effettua pel solo ministero della legge, 1243 e 1244. — Quai debiti possono compensarsi, 1245. — In quai casi non si ammette compensazione, 1247 e seguenti.
Comuni. Ved. Beni.
Comunione. Cosa sia la dote sotto la regola della comunione, 1353. — Differenza tra questa e la società di acquisti, 1394. — Dritti e doveri de' conjugi circa i beni compresi nella comunione, 1396 a 1403. — Scioglimento della medesima, e conseguenze che ne risultano, 1405 e seguenti. — Facoltà accordata alla vedova, o a' suoi eredi, di continuarla o rinunziarla, 1418. — Forme da osservarsi in tal caso, 1421 e seguenti. — Ved. Dote — Separazione.
Concimi. Sono riputati immobili, 447.
Concubinato. Quando può dar motivo alla separazione de' conjugi, 218, e 219.
Condizioni. Quando si hanno per non iscritte ne' testamenti e nelle donazioni, 816. — Definizione della condizione *casuale*, 1122; della *potestativa*, 1123, della *mista*, 1124. — Quali condizioni rendano nulla l' obbligazione, 1125, e 1127. — Modo di adempiere le condizioni, 1128. — Quando si hanno per mancate o adempite, 1129 a 1131. — Nel secondo caso hanno effetto retroattivo, 1132. — Regole per la condizione *sospensiva*, 1134 e 1135; per la *risolutiva*, 1136 e seguenti. Ved. Contratto — Obbligazione.
Condotti. Ved. Canali.
Confessione. Sua distinzione in *stragiudiziale* e *giudiziale*, 1308. — Caso in cui è inutile la prima, 1309. Efficacia e particolarità della seconda, 1310.
Confusione. Forma un mezzo di sciorre le obbligazioni, 1187. — Come succeda la confusione, 1254. — Vantaggi che possono trarne i fidejussori ed i condebitori solidali, 1255.

Conigli.

C

Conigli. Quando son creduti immobili, 447.
Consegna. Ved. Vennita.
Conservatore *delle ipoteche*. Sue funzioni, 2097. — Sua risponsabilità, 2098 e seguenti. — Pubblicità de' suoi registri, 2102.
Consiglio *di famiglia*. In qual caso dee destinare un curatore al ventre, 315. — Può conservar la tutela alla madre che vuol rimaritarsi, 318: e dee confermare i tutori da questa nominati, 322. — Convocazione del Consiglio di famiglia: qualità e numero de' suoi componenti, 327 e seguenti, 365 e 368. — Sua ingerenza nell' amministrazione e conti de' tutori, 377 e seguenti. — Ved. Matrimonio. — Minore età'. — Tutela.
Consulente *giudiziario*. Persone alle quali può esser dato, 422 e 436. — Chi può darlo, e con quali formalità, 437 e 438. — Ved. Interdizione.
Contratto. Sua definizione, 1055. — Diverse sorte di contratti, o sia *sinallagmatici*, *unilaterali* ec. 1056 a 1060. — Condizioni essenziali per la loro validità, 1062. — Consenso de' contraenti, 1063. — Quando l' errore, la violenza o il dolo lo rendano inefficace, *ivi* ed *art.* seguenti. — Persone capaci di contrattare, 1077. Cose che possono essere oggetto de' contratti, 1080. — Essi non possono riguardare una successione non aperta, 1084. — Causa de' medesimi, 1085. — Quando si reputa illecita, 1087. — Durata dell' azione di nullità o rescissione de' contratti, 1258. — Natura di quelli che diconsi *aleatorj*, 1836. — Ved. Dolo — Errore — Obbligazione — Vendita *vitalizia* — Violenza.
Contro-scritture. Ved. Pruove.
Convenzioni. Quando han forza di legge, 1088. — Come possono essere rivocate o debbono essere eseguite, *ivi*. — Loro estensione, 1089. — Loro interpretazione, 1109 e seguenti. — Loro effetto relativamente a' terzi, 1118.
Copia. Ved. Pruove.
Cosa *giudicata*. Ved. Presunzione.
Cose. Uso delle cose che non appartengono ad alcuno, 634. — Dritti su di quelle che si gettano in mare o sono da esso respinte, e su di quelle di cui non si presenta il padrone, 637. — Ved. Beni.
Costruzioni. Ved. Muro.
Cottimi. Ved. Locazione.
Creditori. Dritti competenti a' creditori degli usufruttuarj, 547. — Quando i creditori ereditarj possan chiedere l' apposizione de' suggelli, o opporsi alla loro rimozione, 739 e 740. — Quando possano intervenire alla divisione della eredità, o pure impugnarla, 784 e 802. — Cosa debbano praticare perchè i loro titoli si rendano esecutivi contro gli eredi, 797. — Come e quando possan chiedere la separazione de' patrimonj, 798; esercitare i dritti de' lor debitori, 1119; o impugnarne gli atti, 1120, — Creditori condizionali, 1133; e surrogati, 1202. Modo di distribuire fra i creditori il prezzo degl' immobili, 2124. — Ved. Pagamento — Surrogazione.
Curatore. Quando dee darsi al minore emancipato, 405. — Ved. Eredita'.

D

Danni. Ved. Delitti *e quasi-delitti*.
Danni *ed interessi*. Ved. Obbligazione.
Debiti. Ved. Eredi.
Debitori. Quando incorrano nella mora, 1100. — Conseguenze che ne risultano, anche per effetto della clausola penale, 1101 e seguenti, 1158 e 1181. — Dilazione che i debitori possono ottenere dal giudice, 1197. — Loro obbligo nel caso di perdita della cosa dovuta, 1256 e 1257. — Ved. Obbligazione.
Delegazione. Ved. Novazione.
Delitti *e quasi-delitti*. Obbligo di risarcire i danni avvenuti per propria colpa, imprudenza o negligenza, 1336 e 1337. — Persone risponsabili, di quelli che derivano dal fatto altrui, o son cagionati da animali, e dalla rovina di edifizj, 1338 a 1340.
Demanio *pubblico*. Ved. Beni.
Deposito. Cosa sia il *deposito* in generale 1787. — Sua distinzione in due specie, 1788. — Natura del contratto di deposito propriamente detto, 1789 a 1791. — Stabilimenti circa il deposito *volontario*, 1793 a 1798. — Obblighi del depositario, 1799 a 1818. — Obblighi del deponente, 1819 e 1820. — Disposizioni relative al deposito *necessario* 1821 a 1826. — Ved. Sequestro.
Diredazione. Come debba esser fatta, 848. — Cause che vi danno luogo, riguardo a' figli, 849; riguardo agli ascendenti, 850. — Pruova di tali cause, 851. — Effetti della diredazione, 852. — Quando non pregiudica i discendenti del diredato, 853. — Ved. Alimenti.
Diritti *civili*. A che si estendono le leggi che ne restringono il libero esercizio, 8. — A chi competa l'esercizio de' dritti civili, 9 e seguenti. — Come si determini la qualità di nazionale per la competenza del detto esercizio, 11 e seguenti. — Come si perda la detta qualità; e come perduta si ricuperi, 20 e seguenti. — Come si perda l'esercizio de' dritti civili per condanne; e come perduto si ricuperi, 26 e seguenti.
Diritto *di accrescere*. Ved. Eredi — Legato.
Discendenti. Ved. Successioni.
Divisione. Ved. Eredita'.
Dolo. In qual caso dà luogo alla nullità delle convenzioni, 1070. — Il dolo non si presume, *ivi*.
Domicilio. Quale s'intenda per domicilio d'un nazionale; e come se ne intenda il cangiamento, o per dichiarazione, o per accettazione di pubblici impieghi a vita, 107 a 112. — Quale s'intenda il domicilio della donna maritata, del minore, dell'interdetto, e di coloro che servono o lavorano abitualmente in casa altrui, 113 e 114. — Il domicilio del defunto determina il luogo dove si apre la successione, 115. — Che debba praticarsi quando per l'esecuzione d'un atto sia fatta elezione di domicilio diverso dal proprio, 116.
Donazione. Cosa sia, 814. — Con quali condizioni può farsi, 816. — Capacità di donare, 817 ad 821. — Capacità di ricever la donazione, 822 ad 826. — Persone considerate come interposte, 827. — Quando si può donare ad uno straniero, 828. — Porzione di cui il donante può disporre, 829 ed 832. — Chi è autorizzato a domandarne nel caso di eccesso la riduzione, 838. —

Modo

D

Modo di eseguirla, 839 e seguenti. -- Solennità delle donazioni tra vivi, 855. -- Necessità di accettarle espressamente, 856. -- Forma dell' accettazione pe' maggiori, 857; per le donne maritate, 858; pe' minori, 859; pe' sordi muti, 860; per gli stabilimenti di pietà e corpi morali, 861. -- Trascrizione delle donazioni, 863 e seguenti. Nullità delle medesime, 867 ad 869. -- Riserve fatte dal donante, 870 ed 873. -- Donazione di mobili, 872 ed 874. Patto riversivo e suoi effetti, 875 ad 877. -- Motivi pe' quali possono rivocarsi le donazioni, 878 e seg. -- Principj che regolano le donazioni fatte nel contratto di matrimonio agli sposi o a' figli da nascere, 1037 a 1045; e quelle che gli sposi si fanno vicendevolmente, 1046 e seguenti. -- Quando giovi la ratifica di una donazione difettosa nelle forme, 1293 e 1294. -- Limite delle donazioni fatte da mariti per atti di ultima volontà, 1404.

Dote. Da chi abbia diritto la figlia d'esser dotata, 194. -- In che consista, tanto sotto la regola dotale, che sotto quella della comunione, 1353. -- Su quai beni può esser costituita, 1355. -- Quando può esser accresciuta durante il matrimonio, 1356. -- Quando si crede costituita sul patrimonio di entrambi i genitori, o su quello del solo padre, o su quello della figlia dotata, 1357 a 1359. -- Garentia ed interessi dotali, 1360, 1361 e 1383. -- A chi compete l'amministrazion della dote, 1362. Quando il marito divien proprietario de' mobili o immobili che vi son compresi, 1364 e 1365. -- Quando diventa dotale ciò che si compra col danaro dotale, 1366. -- Inalienabilità de' fondi dati in dote, 1367. -- Eccezioni di questa regola, 1368 e seguenti. -- Principj risguardanti la restituzione della dote, 1377 e seguenti. -- Chi dee risentire il danno della perdita di essa, 1380 e 1386.

E

Emancipazione. Ha luogo *ipso jure* per effetto del matrimonio, 399. -- Casi ne' quali può essere accordata da' genitori o dal Consiglio di famiglia, 400 e 401. -- Effetti che ne risultano, 403 e seguenti. Riduzione degli obblighi contratti dal minore emancipato, 407. -- Quando possa rivocarsi l'emancipazione, 408.

Enfiteusi. In che consista questo contratto, 1678. -- Modo di provarne l'esistenza, 1679. -- Natura della enfiteusi *perpetua* e della *temporanea*, 1680 e seguenti. -- Dritti e doveri dell' enfiteuta, 1686 e seguenti. -- Formalità da osservarsi nella vendita del dominio utile, 1692 a 1696. -- Laudemio, 1697. -- Obbligo de' successori dell' enfiteuta, 1700. -- Vendita del dominio diretto, 1701.

Enunciativa. Quando fa fede, o può soltanto servire per principio di pruova, 1274.

Eredi. Metodo con cui l'erede beneficiato dee soddisfare i creditori ereditarj, 727. -- Come debbano i coeredi contribuire al pagamento de' debiti, 791 e seguenti. -- Cosa sia l'istituzione di erede o legato universale, 929. -- In qual modo l'erede scritto ottiene il possesso de' beni lasciatigli, 930 e seg. e 934. -- Suoi obblighi, 935. -- Dritto di accrescere fra' coeredi, 999. -- Non possono che

E

che *pro rata*, esigere o pagare i crediti o i debiti ereditarj, 1173. — Eccezioni di questo principio, 1174. — Ved. Collazione — Creditori — Eredita' — Inventario.

Eredita'. Quando si reputa *giacente*, 730. — Curatore da darsi alla medesima e sue funzioni, 731 e seguenti. - Può sempre domandarsi la divisione di una eredità, 734. — Caso in cui rimane sospesa, *ivi*. — Chi dee domandarla pe' minori, interdetti o assenti, e per le donne maritate, 736 e 737. — Come si esegue allorchè tutti i coeredi sono presenti e maggiori, o viceversa, 738 e 757. - Tribunale competente per le controversie ed atti di divisione, 741 e 742. — Stima degl' immobili e de' mobili, 743 e 744. — Quando si dee procedere alla vendita degli uni e degli altri, 745 e 746. — Formazione delle quote, 750. — Loro estrazione a sorte, 753. — Consegna de' rispettivi documenti ad ogni condividente, 761. — Effetti della divisione, 803. — Garentia reciproca de' coeredi, 804. — Rescissione delle divisioni, 807 e seg. — Formalità delle divisioni fatte dagli ascendenti tra' discendenti, 1031 a 1036. — Ved. Accettazione — Collazione — Rinunzia — Successione.

Errore. Quando produca la nullità delle convenzioni, 1064 e 1071. - Ved. Contratti.

Escussione. Quando può essere opposta al creditore ipotecario, 2064. — Ved. Fidejussione.

Esecutori *testamentarj*. Durata del possesso de' mobili, che è loro accordata dal testatore, 981 e 982. — Chi non può essere esecutore testamentario, 983 a 985. — Incumbenze del medesimo, 986 e seguenti. — Spese da lui fatte, 989.

F

Fidejussione. Sua natura ed estensione, 1883 a 1892. — Suoi effetti fra 'l creditore ed il fidejussore, 1893 a 1899; tral fidejussore ed il debitore, 1900 a 1904; fra' confidejussori, 1905. — Modi co' quali si estingue la fidejussione, 1906 a 1911. — Disposizioni per la malleveria legale e giudiziaria, 1912 e seguenti. Ved. Escussione.

Figli. Non hanno azione contro il padre e la madre per obbligarli a far loro uno stabilimento a causa di matrimonio, o per altro titolo, 194. — Chi debba prenderne cura, durante la separazione de' genitori, 232 e 233. — Quando i figli naturali s' intendano *ipso jure* legittimati, e qual sia la legittimazione di grazia, 253 a 256. — Loro riconoscimento, 257. — Esso non ha luogo in favore de' figli incestuosi ed adulterini, 258. — Chi è compreso sotto il nome di figli, 830. — Ved. Maternita' — Paternita' — Successione.

Filiazione. Modi di provare la filiazione della prole legittima, 241 e seguenti. — Il figlio può sempre reclamare il suo stato, 250. — Caso in cui è ciò permesso anche a' di lui eredi, 251. — Ved. Figli — Maternita' — Paternita'.

Finestre. Quando si possano aprire nel muro comune, 596. — Regole per quelle che danno il prospetto ne' fondi altrui 597 e seg.

Fondi. I proprietarj di poderi contigui han dritto di stabilirne la con-

F

confinazione, 568. — Ciascono può chiudere il proprio fondo, 569. — Quando e con quali condizioni può esser costretto ad accordarvi il passaggio al suo vicino, 603 e seguenti.
Fosse. Quando si presumon comuni quelle che sono fra due fondi, 587.
Frutti. Loro distinzione in *naturali*, *industriali* e *civili*, 507 e seguenti.

G

Garantia. Ved. Eredita' — Vendita.
Gioco. È un contratto aleatorio, 1836. — Non si ha veruna azione per domandare il pagamento di un debito di gioco o di una scommessa, 1837. — Sono eccettuati i giochi di destrezza, o atti all' esercizio del corpo, 1838.
Giudici. È proibito a' giudici di pronunziare in via di disposizioni generali, o di regolamenti, 3. — Casi d'agir contro di essi come colpevoli di negata giustizia, 4.
Giuramento. Sua divisione in due specie, 1311. — Regole pel giuramento *decisorio*, 1312 a 1319. — Regole per quello che vien deferito *ex officio*, 1320 a 1323.
Grado. I gradi indicano la prossimità della parentela, 656. — Ogni generazione ne forma uno, *ivi*. — Maniera di computarli 658. — Ved. Linea.

I

Imputazione. Quando ha luogo a danno dell' erede che chiede la *legittima*, 789. — Ne sono esenti le cose non soggette a collazione, 790. — Come si debba imputare il valore de' beni alienati ad una persona successibile in linea retta, 834. — Ved. Pagamento.
Incanto. Ved. Trascrizione.
Inscrizione. Chi dee chiederla pe' beni donati o legati col peso di restituzione, 1025. — Inscrizione de' privilegj, 1992. — Crediti che ne sono eccettuati, 1993. — Inscrizione delle ipoteche, 2020 e 2021. — Modo di eseguire le inscrizioni, 2040. — Note da presentarsi a tal uopo, 2042. — Annualità de' crediti inscritti, 2045. Ipoteche competenti allo Stato, a' comuni ed a' pubblici stabilimenti, 2047. — Spese delle inscrizioni, 2049. — Loro cancellazione e riduzione, 2051 e seguenti. — Tempo per inscriversi da' creditori dell'alienante i titoli relativi al fondo alienato, 2077 a 2080. — Ved. Conservatore *delle ipoteche* — Trascrizione.
Instituzione *di erede* Ved. Eredi.
Interdizione. Motivi che la producono, 412. — Persone che possono sollecitarla, 413 e 414. — Formalità necessarie per pronunziarla, 415 e seguenti. — Quando cominci ad avere effetto, 425. — Sua influenza sugli atti anteriori, 426. — Necessità di destinare un tutore all' interdetto, 428 a 430. — Quando si può esser discaricato di questa tutela, 431. — Quando cessa l' interdizione, 435. — Ved. Consulente *giudiziario*.
Inventario. Quando si dee fare dal tutore, 374. — Dichiarazione di volersi accettare l'eredità col beneficio dell' inventario, 710. —

Termine

I

Termine per formarlo, 712. — Può dal giudice essere prorogato, 715. — Vantaggi dell'erede beneficiato, 719. — Suoi obblighi, 720. — Circostanze che lo fan decadere dal beneficio medesimo, 723. — Cauzione che è tenuto di dare, 726. — Inventario cui son tenuti gli esecutori testamentarj, 986. — Quello de' beni compresi in una sostituzione, 1014 e seguenti.

Ipoteca. Sua definizione e natura, 2000. — Sue varie specie, 2002 e 2003. — Beni che ne son capaci, 2004. — Ipoteca *legale*, 2007. — Ipoteca *giudiziale*, 2009. — Ipoteca *convenzionale*, 2010 a 2019. — Grado delle ipoteche fra esse, 2020 a 2039, e 2041. — Loro effetto, 2060 e seguenti. — Loro estinzione, 2074. — Ved. Inscrizione — Privilegj — Trascrizione.

L

Legato. Regole pe' legati a titolo universale, 964 a 967. — Regole pe' legati particolari, 968 e seguenti. — Nullità e caducità de' legati, 975 e 997. — Dritto di accrescere fra' collegatarj, 999.

Legato *universale* Ved. Eredi.

Leggi. Quando s' intendano obbligatorie, ed in che modo se ne determini il conoscimento della promulgazione ne' diversi luoghi del regno, 1. — La legge non ha effetto retroattivo, 2. — Le leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel territorio del regno, 5. — A quali leggi sieno soggetti i nazionali, ancorchè residenti in paese straniero, 6. — Quali leggi non possono esser derogate da particolari convenzioni, 7.

Legittima. In che consista, 829. — A chi vien riservata, *ivi* e seguenti. — Scelta concessa all'erede che ha dritto alla riserva, ove il testatore o donante gravi la porzione disponibile di una rendita vitalizia che ne eccede il valore, 835. — Quando sono invalide le transazioni relative alla legittima, 836. — Ved. Diredazione — Imputazione.

Legittimazione. Ved. Figli.

Lesione. Non vizia le convenzioni, che in certi casi e rispetto a certe persone, 1072., Ved. Vendita.

Linea. Essa è la serie de' gradi di parentela, 657. — Sua divisione in *retta* e *trasversale*, e suddivisione della prima in *ascendentale* e *discendentale*, *ivi*. — Ved. Grado — Rappresentazione.

Locazione. Questo contratto è di due specie, 1554., — Loro suddivisione in altre specie particolari, 1557. — Ogni sorta di beni è suscettibile di locazione, 1559. — Regole comuni agli affitti delle case e de' beni rustici, 1560 e seguenti. — Regole particolari per la locazione delle case, 1598 a 1608: per quella de' fondi rustici, 1609 a 1624. — Diverse specie di locazione dell'opera e della industria, 1625. — Stabilimenti relativi alla locazione dell' opera de' domestici, 1626; a' vetturali per terra e per mare, 1628; ed agli appalti e cottimi, 1633 a 1645. — Cosa sia la locazione a *soccio*, 1646. — Sue varie classi, 1647., Bestiame che ne può formar l' oggetto, 1648. — Disposizioni circa il soccio semplice, 1650 a 1663: circa il soccio a metà, 1664 a 1666: circa il soccio dato al fittajuolo, 1667 a 1672; e circa il soccio convenuto

L

venuto col colono parziario, 1673 e seguenti. -- Soccio improprio, 1677.
Luci. Ved. Finestre.

M

Maggiore età'. Suo principio e suoi effetti, 411. -- Ved. Interdizione.
Majoraschi. La loro instituzione debbe essere approvata dal Re, 947. -- Persone che possono instituirli, ed a favore di chi, 948 a 951. -- Ordine da osservarsi nella successione de' majoraschi, 952. -- Divieto di cumularsene due in un solo individuo, 953. -- Quantità e qualità de' beni su cui debbono costituirsi, 954 a 956. -- Garentia richiesta nel caso che tai beni sien soggetti ad ipoteca, 957. -- I fondatori de' majoraschi non possono pregiudicare la legittima dovuta a' loro figli, 958. -- Quando sia nulla l'alienazione da' beni del majorasco, 959. -- Quai debiti sien tenuti a soddisfare i possessori del medesimo, 960. -- Quando sulle rendite dello stesso sia dovuta una pensione alimentaria a' secondogeniti, 961; o la dote alle figlie femmine, 962; o la sopravvivenza alla moglie superstite, 963.
Mandato. Definizione e forma di questo contratto, 1856 a 1862. -- Doveri che impone al mandatario, 1863 a 1869. -- A che sia tenuto il mandante, 1870 a 1874. -- Come finisce il mandato, 1875 e seguenti.
Mare. Ved. Alberi. -- Cose.
Marito. Ved. Beni -- Comunione -- Dote -- Matrimonio.
Maternita'. Pruove per escluderla, 247. -- Pruove per giustificarla, 264. -- Ved. Filiazione.
Matrimonio. Quale effetto produca la promessa di matrimonio, 148: sotto quale aspetto la legge risguardi il matrimonio per gli effetti civili e politici, lasciando intatti i doveri dalla religione imposti, 150 e 151: dell'età per contrarre il matrimonio, 152: del consenso de' contraenti, e de' casi che ne provano l'inesistenza, 153 e 154: in quali casi e tra quali persone sia vietato il contrarre matrimonio, e quando abbian luogo le dispense del Re, 156 a 165: dell'atto rispettoso cui son tenuti i figli di famiglia in età legittima per contrarre matrimonio, 166 a 169: pene degli ufiziali dello stato civile, che manchino a' loro obblighi nella celebrazione de' matrimonj, 170 e 171: disposizioni pe' matrimonj de' figli naturali, 172 e 173: in quali casi sia necessario per lo matrimonio il consenso del Consiglio di famiglia, 174: delle formalità che debbon precedere la detta celebrazione, 175 e seguenti: quando si possa dal Re dispensare alle pubblicazioni, 178: e quando possono omettersi, 179: i matrimonj de' nazionali contratti in paese straniero quando debbono trascriversi nel registro de' matrimonj, 180. -- Chi abbia il dritto di opporsi al matrimonio, ed in quali casi, 181 a 184: formole per l'atto di opposizione, 185: del giudizio per togliersi l'opposizione, 186 a 188. -- Per quali cause si possa impugnare il contratto del matrimonio rispetto agli effetti civili, 189 e 190: disposizioni pel matrimonio nullo ma contratto in buona fede, 191 e 192. -- Delle obbli-

M

obbligazioni de' conjugi relativamente al nudrimento ed alla educazione de' figli, 193 e seguenti. -- Dritti e doveri rispettivi de' conjugi, 201 a 203: come debba la moglie essere autorizzata a stare in giudizio, ad alienare o ad acquistare, ed a far testamento, 204 a 215. — Patti permessi o vietati nel contratto di matrimonio, 1341 a 1345. — Nel dubbio si crede sottoposto alla regola dotale, 1346 e 1347. — Formalità delle convenzioni matrimoniali, e degli atti o controscritture con cui vi si fa qualche cangiamento, 1348 e seguenti. — Quando e come la moglie dee contribuire a' pesi del matrimonio pe' beni parafernali, 1388. -- Effetti della società di acquisti stipulati fra' conjugi, 1394. Ved. Alimenti -- Atti *dello stato civile*. -- Contratto -- Comunione — Dote -- Separazione.

Mercatura. Quando la moglie si consideri esercitar pubblicamente la mercatura, e quali ne siano gli effetti ne' contratti, 209.

Miniere. Ved. Usufrutto.

Minore età'. Tempo in cui finisce, 311. -- Il patrimonio de' figli minori è amministrato dal padre, 312. — Cause che possono dar luogo alla loro reclusione, 391. — In quai casi compete a' minori la restituzione in intero, 1259 e seguenti. Ved. Emancipazione -- Patria potestà' — Tutela.

Mobiglia. Ved. Beni.

Mobili. Ved. Beni.

Moglie. Ved. Beni — Comunione — Dote — Matrimonio.

Mora. Ved. Debitori.

Morte. Modo di stabilire la presunzione di sopravvivenza nel caso che più eredi rispettivi muojano simultaneamente, 641 e seg. — Ved. Atti *dello stato civile*.

Muro. In qual caso viene, o non viene considerato come divisorio e comune, 574 e 575. — Chi dee farne le riparazioni, 576 e 584. -- Lavori permessi nel muro comune, 578 a 581. -- Distanza necessaria per far costruzioni presso un muro, sia o non sia comune, 595. -- Ved. Riparazioni.

Mutuo. Ved. Prestito.

N

Nascita. Ved. Atti *dello stato civile*.

Nazionalita'. Ved. Diritti *civili*.

Novazione. È uno de' modi con cui si sciolgono le obbligazioni, 1187. -- In quante maniere può esser fatta, 1225. -- Differenza tra la *delegazione* e la *novazione*, 1229. -- Effetti di quest' ultima circa i privilegj ed ipoteche del credito, e circa i fidejussori, 1232 e seguenti.

Nullita'. Ved. Transazione -- Vendita.

O

Obbligazione. Niuno può stipulare o obbligarsi nel proprio nome per un terzo, 1073. — Eccezioni di questa regola, 1074 e seguenti. — Effetti della obbligazione di dare o di consegnar qualche cosa, 1090. -- Quando questa rimane a rischio del creditore

O

re o del debitore, 1092. — Ove sia successivamente promessa a due individui, chi debba esser preferito, 1095. — Effetti della obbligazione di fare o di non fare, 1096 e seguenti. — Quando si dia luogo al risarcimento de' danni ed interessi, 1100 e 1158. Importanza de' medesimi, 1103. — Quale è l'obbligazione *condizionale*, 1121: quale l'obbligazione *a termine*, 1138. — Il termine si presume sempre stipulato a favore del debitore, 1140.— Caso in cui non può reclamarne il beneficio, 1141. — Conseguenze delle obbligazioni *alternative*, 1142 a 1149. — Principj concernenti le obbligazioni *solidali* rispetto a' creditori, 1150: rispetto a' debitori, 1153 e seguenti. — Quando l'obbligazione è *divisibile* o *indivisibile*, 1170. — Disposizioni relative alla prima, 1173; ed alla seconda, 1175 e seguenti. — Definizione ed efficacia della *clausola penale*, 1179 a 1186. — Come si estinguano le obbligazioni, 1187. —Perdita della cosa che ne formava l'oggetto, 1256. — Obbligazioni contratte senza convenzione, 1324. — Ved. Condizione — Convenzione — Eredi — Quasi-contratti.

Offerta *di pagamento*. Quando libera il debitore, 1210. — Deposito che dee seguirla, *ivi*. —Requisiti per la validità dell' una e dell' altro, 1211 e 1212. — Spese per essi occorse, 1213. — Quando si possa dal debitore ritirare il deposito, 1214 e seguenti.

P

Pagamento. È un mezzo di estinguere le obbligazioni, 1187. — Può ripetersi quando si è fatto indebitamente, 1188. — Chi è autorizzato a farlo, 1189. — Cosa si ricerca per la sua validità, 1191 e seguenti. — Luogo in cui debba adempirsi, 1200. — Spese per eseguirlo, 1201. — Effetti di quello che si esegue da terze persone, 1202. — Regole per la imputazione de' pagamenti, 1206 a 1209. — Precauzioni da osservarsi quando son ricusati dal creditore, 1210 e seguenti. Ved. Offerta *di pagamento*. — Surrogazione.

Parroco. Ved. Atti *dello stato civile*.

Paternita'. Il marito si presume padre del figlio conceputo durante il matrimonio, 234. — Casi ne' quali questa presunzione può essere impugnata, *ivi*. — Tempo per impugnarla, 238. — Quando sien proibite le indagini sulla paternità, 263. Ved. Filiazione.

Patria *potestà*. Sua durata ed estensione, 288 e 289. — Conseguenze che ne derivano circa i beni appartenenti a' figli e circa i loro contratti, 291 a 301. — Mezzi di correzione accordati a' genitori, 302 e seg. Ved. Emancipazione — Usufrutto — Tutela.

Pegno. Si divide in due sorte, 1942. — In che consiste il *pegno* propriamente detto, 1943. — Quando ha luogo il privilegio di prelazione, che trasfonde al creditore, 1944. — Obblighi di costui e del debitore, 1948 a 1952. — Indivisibilità del pegno, 1953 e seguenti. Ved. Anticresi.

Permuta. Definizione e regole di questo contratto, 1548 a 1553.

Persone. I comuni, le corporazioni e le società autorizzate dal Governo si considerano come persone, 10.

Pesca. Ved. Caccia.

Polizia. Ved. Leggi.

Possesso.

P

Possesso. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti percepiti, 474. — Quando si dice tale, 475. — Ved. Prescrizione.

Prescrizione. Quando ha luogo pe' beni dotali, 1374. — Cosa sia la *prescrizione*, 2125. — Principj generali che ne regolano l'esercizio, 2126 a 2133. — Possesso necessario per prescrivere, 2134 a 2141. — Cause che impediscono la prescrizione, 2142 a 2147. — Motivi che la interrompono, 2148 a 2156. — Motivi che ne sospendono il corso, 2157 a 2165. — Come si calcola il tempo bisognevole per potersi prescrivere, 2166 e 2167. — Prescrizione di trent'anni, 2168 a 2170. — Prescrizione di venti o di dieci anni, 2171 a 2176. — Prescrizione di sei mesi, 2177; di un anno, 2178; di due anni, 2179; di cinque anni, 2182 e 2183. — Prescrizione delle cose rubate o perdute, 2185. — Provvedimento per le prescrizioni cominciate mentre erano in vigore le antiche leggi, 2187. Ved. Tutore.

Prestito. Divisione di questo contratto in due specie, 1746. — Natura del *prestito ad uso*, o sia *comodato*, 1747 a 1751. — Obblighi del comodatario, 1752 a 1759. Obblighi del comodante, 1760 e seguenti. Essenza del *prestito di consumazione*, o sia *mutuo*, 1764 e 1765. — Effetti del prestito in danaro, 1767. — Doveri del mutuante, 1770 a 1773. — Doveri del mutuatario, 1774 a 1776. Regole pel mutuo ad interesse, 1777. — In qual caso prende il nome di *costituzione di rendita*, 1781. — Prestito a tutto rischio, 1836. — Ved. Rendita *costituita*.

Presunzione. Sua definizione, 1303. — Atti che inducono la *presunzione legale*, e suoi effetti, 1304 e 1306. — Autorità della cosa giudicata, 1305. — Presunzioni che non sono stabilite dalla legge, 1307.

Privilegio. In che consiste questo diritto, 1965. — Come si regola la preferenza fra creditori privilegiati 1966 e 1967. — Privilegj sopra i mobili, 1970 e 1971. — Privilegj sugl' immobili, 1972. — Privilegj sopra gli uni e gli altri, 1973 e 1974. — Privilegj del tesoro pubblico su' beni de' contabili, 1977 a 1985; per le contribuzioni dirette, 1986 e 1987, por le spese de' giudizj criminali o correzionali, 1988 a 1991. — Maniera di conservare i privilegj 1992 a 1999. — Loro effetti, 2060 e seguenti. — Loro estinzione, 2074. — Ved. Inscrizione — Trascrizione.

Prodigo. Ved. Interdizione.

Proprietà. Cosa sia, 469. — Quando si può esser costretto a cederla, 470. — Diritti del proprietario sul suolo e sulle piantagioni, scavamenti e costruzioni fatte nel medesimo, 477 a 480. — Mezzi di acquistare e trasmettere la proprietà, 632 e 633. — Ved. Trascrizione.

Prospetto. Ved. Finestre.

Pruove. Necessità di provar l' esistenza o estinzione delle obbligazioni, 1269. — Modi di provarla, 1270. Definizione ed efficacia dell' atto o titolo autentico, 1271 e seguenti. — Controscritture, 1275. — Quando e contro chi fanno fede le scritture private, 1276. Come se ne debba riconoscere la sottoscrizione 1277. — Formalità per quelle che contengono convenzioni sinallagmatiche, 1279; e pe' biglietti di promessa, 1280. — Tempo in cui

P

in cui divien certa la data delle private scritture, 1282. -- Disposizioni pe' registri de' mercatanti, 1283; per le carte domestiche, 1285; per le *tacche* o sia *taglie*, 1287; per le copie de' titoli, 1288 a 1290; e per gli atti di ratifica o ricognizione, 1291 a 1294. — In quai casi non è ammessa la pruova testimoniale, 1295 e seguenti. — Quando esiste un principio di pruova per iscritto, 1301. — Pruove risultanti da presunzioni, 1303 a 1307; dalla confessione, 1308; e dal giuramento, 1311 a 1323.— Ved. Confessione — Enunciativa — Giuramento — Presunzione.

Q

Quasi-contratti. Cosa sieno, 1325. — Obblighi nascenti dalla gestione degli altrui negozj, 1326 a 1329. — Obblighi di coloro che ricevon somme o cose loro non dovute, 1330 e seguenti.
Quasi-delitti. Ved. Delitti.

R

Rappresentazione. In che consista, 660. — Quando è ammessa nella linea retta o nella trasversale, 661 a 663. — Suoi effetti, 665.
Remissione *del debito*. Circostanze che la fan presumere, 1236 e seguenti — Quando quella che vien fatta ad uno de' debitori solidali, giova anche agli altri, 1239. — Non giova al debitor principale quella che si accorda a fidejussori, 1241.
Rendita *costituita*. Può esser *perpetua* o *vitalizia*, 1782. — Principj da osservarsi nel primo caso, 1783 a 1785. — Condizioni richieste nel secondo, 1840 a 1848. — Effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti, 1849 a 1855.
Rendite. Son riputate cose mobili, 452. — Le rendite perpetue sono redimibili, 453. — Eccezione di questa regola, 454.
Rescissione. Ved. Contratti — Minore età' — Transazione — Vendita.
Restituzione *in intero*. Ved. Contratti — Minore età'.
Ricompra. Ved. Vendita.
Biduzione. Ved. Donazione — Testamento.
Rinunzia. Non si può, che espressamente rinunziare ad una eredità, 701. — A chi si devolve la parte del rinunziante, 703. — I creditori possono accettar l'eredità rinunziata dal lor debitore, 705. -- Il diritto di rinunziare è soggetto a prescrizione, 706. — È vietata la rinunzia della eredità di un vivente, 708 e 1084. -- Tempo per deliberare, 712.
Riparazioni. Differenza tra le straordinarie e quelle di mantenimento, 531. — Quali sieno a carico dell' usufruttuario, 530. — Principj sulla riparazione de' muri comuni, 576, 577 e 584; e su quella di una casa appartenente a diversi padroni, 585.
Riversione. Ved. Donazione.

S

Scommessa. Ved. Gioco.

S

Scrittura *privata*. Ved. Prove.
Selve. Ved. Usufrutto.
Separazione. Quando i conjugi possano domandare la separazione di corpo, e per quali motivi, 217 e seguenti. — La moglie contro cui è stata pronunziata per causa di adulterio; debbe essere reclusa, 226. — Altri effetti della separazione di corpo, 228 a 231. — Caso in cui la moglie può domandare la separazione di beni, 1407. — Formalità e conseguenze della medesima, 1409 e seguenti. — Ved. Comunione — Figli.
Sequestro. Vien distinto in *convenzionale* e *giudiziario*, 1827. — Essenza ed oggetto del primo, 1828 a 1832. — Sopra quali cose può cadere il secondo, 1833. — Obbligazioni vicendevoli del sequestrante e del depositario giudiziale, 1834 e seguenti. — Ved. Deposito.
Servitu' *prediali*. Quali sieno, 559. — Regole per quelle che derivano dalla situazione de' luoghi, 562 e seguenti, per quelle che sono stabilite dalla legge, 571 e seguenti; per quelle che si costituiscono dall'uomo, 607. — Divisione di queste ultime in sei specie, 608 a 610. — Modo di acquistarle, 611 a 617. — Diritti e doveri del godente, 618 a 623. — Come si estinguono le servitù, 624 e seguenti. — Ved. Acqua — Fondi — Muri — Prospetto.
Sicurezza. Ved. Leggi.
Siepi. In qual caso le siepi divisorie son riputate comuni, 591. — Piantagione di siepi vive, 592, e 593. — Ved. Alberi.
Soccio. Ved. Locazione.
Societa'. Definizione di questo contratto, 1704. — Oggetto ed essenza del medesimo, 1705 e 1706. — Società *universali*, 1708 a 1712. — Società *particolare*, 1713 e 1714. — Impegni de' socj fra di essi, 1715 e seguenti. — Loro obblighi verso i terzi, 1734 a 1736. — Differenti maniere con cui finisce la società, 1737 e seguenti. — Disposizioni sulla società di commercio; 1745.
Solidalita' *fra' creditori e fra' debitori*. Ved. Creditori — Obbligazione.
Sorgente. Ved. Acqua.
Sostituzione. Definizione della *sostituzione volgare*, 936. — Quando si verifica, 938. — Doveri de' sostituti, 939. — Cosa sia la *sostituzione fedecommessaria*, 941. — Divieto della stessa, 942. — La sua invalidità non pregiudica le altre disposizioni contenute nel testamento, 943. — Casi ne' quali è permessa dalle leggi, 945, 1003 e seguenti. — Disposizioni sulle formalità da osservarsi in tai casi, su' dritti de' sostituiti e sugli obblighi de' gravati, 1009 e seg.
Spropriazione *forzata*. Beni pe' quali può domandarsi, 2105 e seguenti. — Tribunale innanzi a cui deo farsi la domanda, 2111. — Modo di procedere alla vendita forzata degl' immobili, *ivi* ed *articoli* seguenti.
Stato *civile*. Ved Atti *dello stato civile*.
Stellionari. Persone considerate come tali, 2022, 2023 e 2081. — Pene cui son soggette, *ivi*.
Stillicidio. Ved. Acqua.
Stipulazione. Ved. Obbligazione.
Stranieri. Sono incapaci di beneficj ecclesiastici e d'impieghi civili, 19. — Quando possono raccorre le successioni loro deferite, 647. — Quando possono acquistare per donazioni o per testamento, 828. — Ved. Citazioni. Successione.

S

Successione. Luogo ove si aprono le successioni, 115. -- Epoca dell'apertura di quella di un assente, 136. -- Diritti ereditarj de' figli adottivi, 274 e 275. -- Apertura della successione per morte naturale o civile, 638 e 639. -- Qualità richieste per succedere, 646. -- Persone che ne sono indegne, 648. -- Abilitazione de' loro figliuoli, 653. -- Diversi ordini di successione, 654. -- Quella deferita a' discendenti, 667; agli ascendenti, 668; a' collaterali, 672. -- A chi succedono i figli naturali, 674. -- Chi succede loro, quando non lasciano prole, 680. -- Come succedano i legittimati per grazia, 682. -- In qual caso la successione si devolve al conjuge sopravvivente o allo Stato, 683 e 684. -- Formalità che debbonsi praticare dall'uno e dall'altro, ugualmente che da' figli naturali, 685 e seg. -- Ved. Assenza -- Collazione -- Divisione -- Domicilio -- Imputazione -- Morte -- Stranieri -- Testamento.

Surrogazione *de' diritti de' creditori*. È *convenzionale* o *legale*, 1202. -- Casi in cui ha luogo la prima, 1203. -- Quando si verifica la seconda, 1204. -- Effetto della surrogazione, 1205.

T

Tesoro. Cosa sia, ed a chi appartenga, 523, 636 e 1686.

Tesoro *pubblico*. Ved. Privilegj -- Trascrizione.

Testamento. Sua definizione, 815. -- Inutilità di alcune delle condizioni che vi si aggiungono, 816. -- Persone che possono farlo, 817 a 821. -- Persone che possono profittarne, 822 a 826. -- Persone che si hanno come interposte, 827. -- Testamento fatto a favore di uno straniero, 828. -- Porzione di cui il testatore può liberamente disporre, 829 a 832. -- A chi compete il dritto di chiederne la riduzione, 838. -- Come si dee questa eseguire, 839 e seguenti -- Formalità del testamento *olografo*, 895; del testamento *per atto pubblico*, 896 a 901; del testamento *mistico* o *segreto*, 902 a 905; del testamento de' militari, 907 a 910; del testamento fatto in luogo contagioso, 911; del testamento fatto in mare, 914 a 924; e di quello fatto in paese straniero, 925 e seguenti. -- Come si dee far l'apertura de' testamenti olografi o de' mistici, 933. -- Principj sulle rivocazioni de' testamenti, e sulla loro caducità, 991 e seguenti -- Ved. Collazione -- Diredazione -- Eredi -- Imputazione -- Legittima.

Testimonj. Qualità richieste in quelli che intervengono ne' testamenti, 906.

Tradizione. Ved. Vendita.

Transazione. Formalità di quella che vien fatta da un tutore, 590. -- Necessità di mettere questo contratto in iscritto, 1916. -- Da chi, come, e su quali oggetti si può transigere, 1917 e seguenti. -- Autorità delle transazioni, 1924. -- Cause che danno luogo alla loro rescissione o nullità, 1925 e seguenti.

Trascrizione. Obbligo di trascriver le donazioni, 863. -- Pruova risultante dalla trascrizione degli atti, 1290. -- Quando questa tiene luogo d'inscrizione, 1994. -- Come dee farsi la trascrizione de' contratti traslativi della proprietà d' immobili, 2075. -- Effetto di tale trascrizione, 2076. -- Cautele che dee praticare il nuo-

vo

T

vo proprietario, 2082. — Licitazione che si può domandare da' creditori, 2084. -- Conseguenze della medesima, 2086 a 2090. — Come gl'immobili de' contabili possano rendersi liberi dalla ipoteca del pubblico tesoro, 2091. — Come possano liberarsi quei che appartengono a' mariti ed a' tutori nel caso che non esista inscrizione, 2093 e seguenti. — Ved. CONSERVATORE *delle ipoteche*, INSCRIZIONE.

TUTELA. Morendo uno de' genitori, il superstite rimane tutore de' figli minori, 294. — Il padre può aggiungere un contutore alla madre sopravvivente, 313. — Doveri della madre che non vuole accettar la tutela, o pure passa a seconde nozze, 316 e 317. — A chi compete la facoltà di assegnar tutori, 319. — Modo di esercitarla, 320. -- Quando e come abbia luogo la tutela degli ascendenti, 323. -- Regole per quella che vien conferita dal Consiglio di famiglia, 326. — Nomina e funzioni del tutore surrogato, 342 a 348. — Motivi che dispensano dalla tutela, e termine per addurgli nel Consiglio di famiglia, 349 e seguenti. — Cause di rimozione o esclusione della tutela, 364 a 368. — Appartiene al Consiglio di famiglia pronunziar sull'una e sull'altra, 369. — Obblighi del tutore per l'amministrazione ed alienazione de' beni del minore; per l'annua spesa di mantenimento; per l'impiego delle rendite superanti; e per l'accettazione o rinunzia di eredità o donazioni, 373 a 390. — Rendimento de' conti della tutela, 392 e seguenti. — Termine per prescriversi le azioni competenti a' minori contro i tutori, 398.

U

USO. In qual maniera si acquista o si perde il dritto di uso, 550. — Come se ne regoli il godimento, 551 a 558.

USUFRUTTO *dello stato civile*. Ved. ATTI *dello stato civile*. — MATRIMONIO.

USUFRUTTO. Sua definizione, 503. — Modo di costituirlo, 504 e 505. — Cose su cui può costituirsi, 506. — Diritti dell'usufruttuario circa i frutti naturali, industriali e civili, 507 a 511; circa le cose che si consumano o deteriorano, 512 e 514; circa le selve cedue, alberi e boschi, 515 a 519; circa le cave e miniere, 523. — Inventario che dee formarsi dall'usufruttuario, 525. — Cauzione cui è tenuto, e caso in cui non dee darla, 526. — I genitori ne sono sempre esentati riguardo a' beni de' figli, *ivi*. — Altri obblighi dell'usufruttuario, 530 e seguenti. — Quando e come dee concorrere col proprietario a' pesi, debiti e spese di liti, 534 e seguenti. — Come finisce l'usufrutto, 542 a 549. — Ved. CREDITORI — FRUTTI.

V

VENDITA. Natura e forma di questo contratto, 1427. — Sua perfezione, 1428. — Vendita fatta a peso, numero o misura, o pure col patto di assaggio, 1430 a 1433. — Promessa di vendere. 1434. — Prezzo e spese della vendita, 1436 a 1438. — Chi può comprare o vendere, 1439 a 1442. — Cose che possono esser vendute

574637

V

vendute, 1443. — Obbligazioni del venditore, 1448 e 1449. — Regole relative alla tradizione della cosa venduta, 1450 a 1470. — Garentia in caso di evizione, 1472 a 1486. — Garentia pe' vizj della cosa venduta, 1487 a 1495. — Obbligazioni del compratore, 1496 e seguenti. Nullità e risoluzione della vendita 1504. — Patto di ricompra e suoi effetti, 1505 a 1519. — Rescissione della vendita a motivo di lesione, 1520 a 1531. — Vendita da farsi all' incanto, 1532. — Formalità necessarie in tal caso, 1534. — Vendita o cessione de' dritti incorporali, 1535 e seguenti. — Ved. Spropriazione *forzata*.

Vetturali. Ved. Locazione.

Violenza. Quella che rende nulle le convenzioni, 1065 a 1069. — Ved. Contratto.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google